

Tesserae iuris

I.1 (2020)



UNIVERSITAS
STUDIORUM

© 2020, Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice
via Sottoriva, 9 - 46100 Mantova (MN)
P. IVA 02346110204
www.universitas-studiorum.it

Drafting and layout:
Luigi Diego Di Donna

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013
Periodico scientifico
S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)
Fabio Botta (Univ. di Cagliari)
Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)
Iole Fargnoli (Univ. Statale di Milano)
Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)
Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)
Luigi Garofalo (Univ. di Padova)
Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)
Dario Mantovani (Collège de France)
Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)
Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)
Andrea Triscioglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)
Martin Avenarius (Univ. di Colonia)
Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)
Pietro Cerami (Univ. di Palermo)
Giovanna Coppola (Univ. di Messina)
Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)
Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)
Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)
Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)
Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)
Fausto Goria (Univ. di Torino)
Peter Groeschler (Univ. di Magenza)
Oliver Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris V Descartes)
Paola Lambrini (Univ. di Padova)
Andrea Lovato (Univ. di Bari A. Moro)
Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)
Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)
Francesco Milazzo (Univ. di Catania)
Paul Mitchell (UCL London)
Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)
Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)
Antonio Palma (Univ. di Napoli Federico II)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Statale di San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Lorena Atzeri (Univ. Statale di Milano)
Federico Battaglia (Univ. di Pavia)
Diane Baudoin (Collège de France)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
Giorgia Maragno (Univ. di Ferrara)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati Scientifico e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici

o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell'originalità dell'articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità") e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche" (cfr. D.M. 855/2015). All'occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio "Foglio di stile", che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

Editoriale

La rivista che prende avvio con questo numero nasce in un momento di particolare difficoltà, ma, per i propositi che la animano e le prospettive che intende perseguire, si pone in controtendenza rispetto ai timori della fase attuale e alle scelte culturali che li accompagnano. Rispetto ai primi vuole riaffermare le radici salde su cui poggia il nostro presente, che sono frutto di una lunga tradizione che ha nel passato il proprio solido fondamento e che attraverso l'accrescersi delle consapevolezze e delle conoscenze ha portato a una indefettibile fiducia nella capacità umane. Una prospettiva, questa, che fa del passato non un antecedente lontano e ormai superato, ma qualcosa di vivo e costantemente presente in quanto parte della nostra memoria, capace di continuare a fornirci il senso di una dinamica incessante che nel divenire degli eventi trova ragione non di rassegnazione, ma di nuovi sviluppi e di un progredire costante in ogni settore della scienza. Sul piano culturale intende distaccarsi dalla facile accessibilità di dati e informazioni, da un sapere puramente tecnico, dal facile miraggio di conoscenze enciclopediche ma superficiali, per contrapporre quello che è stato definito un rinnovato 'illuminismo digitale', che non si abbandoni alla persuasiva e consolatoria capacità di attrazione delle nuove tecnologie, ma ne faccia strumento su cui esplicitare quell'esercizio critico e scettico della ragione che, in quanto basato sulla esperienza e sulla comprensione dei valori della storia e della conoscenza, consente scelte autonome e ponderate, favorendo la maturazione del senso profondo della responsabilità individuale. In questo quadro risultano quanto mai attuali e appropriate le parole di Aristotele, che pare si preoccupasse di ricordare come la cultura sia 'un ornamento nella buona sorte', ma altresì 'un rifugio nell'avversa'. Alla cultura dunque non si deve mancare di indirizzare lo sguardo per ritrovare quella fiducia che proviene dai valori dell'esperienza e ad essa

si rivolge la presente rivista, nella consapevolezza che la conoscenza della grande tradizione classica, ben radicata e nient'affatto eclissata nel Medio-evo, felicemente recuperata e rimessa in onore a partire dall'Umanesimo e dal Rinascimento e variamente valorizzata fino ai giorni nostri, è strumento imprescindibile per comprendere a fondo la nostra identità, le nostre radici e i fondamenti della nostra civiltà. E questo è tanto più vero per quel che riguarda in particolare l'esperienza giuridica romana, precedente imprescindibile e matrice dei successivi sistemi giuridici sino all'attualità. All'approfondimento di essa si rivolge il periodico che ora prende avvio senza preclusioni di carattere metodologico o concettuale, ma anzi in una prospettiva pluridisciplinare, che non disdegna il contributo delle tecniche digitali, capace di sfruttare gli apporti delle più diverse competenze e dei vari saperi, che come *tesseræ* si compongano in un unico quadro, per proporre attraverso studi, punti di vista, recensioni, informazioni bibliografiche, editi semestralmente, contenuti e riflessioni del dibattito scientifico nell'intento di favorire il progresso delle conoscenze mantenendo saldo il filo che dal passato di una illustre tradizione giuridica ci lega al presente.

SALVATORE PULIATTI

Saggi

Sulle tracce dei *rescripta* richiesti da privati nella tarda antichità¹

DARIO MANTOVANI
Collège de France

1. Secondo un computo verosimile, i rescritti che Diocleziano emetteva in risposta a richieste di privati ammontavano a molte migliaia ogni anno². Erano il prodotto del modello di governo per “petizione e reazione”, caratteristico già del Principato, al quale i tetrarchi non rinunciarono. Anche Costantino rimase fedele a questo stile e allo strumento dei rescritti. Come ha scritto Noel Lenski nel recente libro dedicato al rapporto fra questo imperatore e il mondo delle città, «Constantine understood well the tradition of petition and response and its importance as a tool of governance»³.

Altre ricerche hanno ben chiarito – specialmente per Valentiniano I, ma più in generale per tutti i regnanti del IV e V sec. – che dietro l’emissione di *generales leges* stavano spesso petizioni e occasioni specifiche, non di rado individuali. Molte costituzioni inserite nei codici o raccolte fra le *Novellae* lasciano così intravedere la sottostante attività di petizione, consulenza e risposta, tanto intensa da alimentare in parte persino la legislazione di portata più generale⁴. A simbolo può valere la Novella 1 di Antemio, del 468, una *edictalis sanctio* con cui l’imperatore apporta modifiche alla legislazione costantiniana in quanto sollecitato dalle *preces* di una *Iulia quaedam* e dal suo caso personale: la donna aveva contratto matrimonio con un suo liberto e si faceva scrupolo che l’unione fosse considerata proibita⁵.

1. I §§ 3-5 riprendono e sviluppano parte del mio studio *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, svolto nell’ambito del progetto Redhis-ERC AdG 2013 nr. 341102.

2. «Clearly the number of private rescripts issued per year by the emperor ran into many thousands»: CORCORAN, *State Correspondence*, 181; il calcolo si riferisce agli anni 293-294, per i quali l’informazione è particolarmente rappresentativa, benché incompleta, grazie a quanto del *Codex Hermogenianus* ci è pervenuto attraverso il Codice di Giustiniano.

3. LENSKI, *Constantine*, 89. Vd. anche DILLON, *The Justice of Constantine*.

4. Per tutti BIANCHINI, *Caso concreto*; SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren und Gestalten*; HARPER, *The SC Claudianum*; SCHMIDT-HOFNER, *Reform*. Importante intervento in questo senso di CARRIÉ, *Pour un repérage des rescrits devenus lex generalis dans le Code Théodosien*, che ho potuto leggere in anteprima per la generosità dell’Autore.

5. Sul contenuto giuridico del provvedimento, vd. LIEBS, *Sie liebte ihren Sklaven*, 426-427: nella legislazione di Costantino, che riprendeva il *senatusconsultum Claudianum*,

La situazione dunque non cambia a mano a mano che si avanza nella tarda romanità, in Occidente come in Oriente: «The traditional Roman image of emperors and imperial magistrates responding to pleas, petitions, and concrete cases (...) remains dominant in the fifth century literary, documentary, and epigraphic evidence»⁶. Ne è un emblema la scena del battesimo di Teodosio II, nel 402, narrata da Marco Diacono, nella *Vita di Porfirio* di Gaza (probabilmente del V sec.)⁷. Dopo l'immersione nel fonte battesimale, mentre il neonato è ricondotto a palazzo, davanti a moltitudini di abitanti come onde del mare, il vescovo Porfirio arresta il corteo dei dignitari (il gesto era stato convenuto, racconta il biografo) per tendere una petizione all'ufficiale palatino cui era affidato il compito di sorreggere il battezzato. Datane lettura ad alta voce, l'ufficiale «riarrotola la petizione, pone una mano dietro la testa dell'imperatore neonato e fa in modo che annuisca davanti a tutti, per poi annunciare: 'Il potere di sua maestà ha accolto la petizione'» (si trattava di una richiesta di legislazione antipagana e di sovvenzioni alla Chiesa). Scena quasi grottesca, se non esprimesse alla perfezione, portandola al limite, la ritualità del potere tardoimperiale, su cui esso fondava in buona parte la sua legittimità, e se non illustrasse in modo plastico il circuito fra potere centrale e istanze sociali – individuali e collettive – che alimentava la legislazione, speciale e generale.

Per completare l'arco cronologico fin qui rapidamente tracciato, la produzione dei rescritti su questioni di diritto privato – come vedremo meglio tra poco – era ancora ben fiorente nell'età di Giustiniano, anche dopo la compilazione dei *tria volumina*.

I risultati della storiografia più recente mostrano perciò quanto possa essere fuorviante, se male interpretata, la formula proposta da Tony Honoré, per la quale la tarda antichità esprime una «hostility to rescripts»⁸. Al contrario, si riconosce ora giustamente il costante «power of petitions», che fino a Giustiniano si tradusse nel ricorso ai rescritti come strumento

non vi era un divieto di contrarre matrimonio con il proprio liberto; Antemio approfitta dello scrupolo della richiedente per introdurlo per il futuro.

6. HUMFRESS, *Law and Legal Culture*, 151-155 su «microlaw».

7. Marc. Diac. *V. Porph.* 47-51; la testimonianza è stata ben valorizzata da HUMFRESS, *Law and Legal Culture*, 143-145. Sull'autore e la data della biografia, vd. RAPP, *Mark*, 53-57 (trad. ingl., ivi, 66-67).

8. HONORÉ, *Law*, 192.

essenziale di comunicazione, amministrazione e controllo⁹. Come spiega Antemio, nell'*exordium* della sua prima Novella ricordata poco sopra, proprio la possibilità per i sudditi di ricorrere al *favor* dell'*imperium regentis* e ai suoi rimedi garantiva una *florida ac tranquilla civilitas*.

L'odierno interesse per le petizioni (che tende a volte persino a superare l'interesse per le relative risposte imperiali) corrisponde ad almeno due fattori, di carattere documentale e metodologico. Innanzitutto, dipende dalla tipologia delle fonti disponibili (torneremo più avanti su questo punto); poi, è mosso da una marcata inclinazione, nella storiografia contemporanea, a considerare il diritto nella sua dimensione negoziata, come il prodotto di un'interazione fra governanti e governati e non (solo) come il risultato di un'imposizione, dall'alto verso il basso¹⁰. In questo, la ricerca più recente – che mutua categorie e problemi dai *Cultural* e *Postcolonial Studies* (con il conseguente accento sul pluralismo giuridico) – tende a superare, non senza qualche eccesso, la visione più spiccatamente positivista che ha in parte caratterizzato, anch'essa con qualche unilateralismo, l'impostazione degli storici del diritto. Se l'accento posto sul pluralismo rischia di ingigantire il particolare, perdendo di vista la cornice, costituita da tribunali effettivamente operanti e da norme largamente applicate sulla scala dell'intero mondo romano, del positivismo è invece un segno la difficoltà di affrancarsi dalla lettura dei codici tardoantichi come codici moderni, acutamente sottolineata ancora di recente da Jean-Michel Carrié¹¹. Il bilanciamento delle due prospettive promette di offrire una più realistica visione dell'esperienza giuridica tardoromana.

La formula di Tony Honoré, del resto, piuttosto che sbagliata, è incompleta: bisognerebbe dire che la tarda antichità ha manifestato «hostility to rescripts» *contra ius*¹². Ciò che gli imperatori tardoantichi combattono con ripetuti interventi sono i rescritti che derogano immotivatamente a

9. L'espressione «power of petitions» dà il titolo a LENSKI, *Constantine*, Part II.

10. Importanti considerazioni di metodo in HUMFRESS, *Law and Custom*; ANDO, *The Varieties*.

11. CARRIÉ, *Pour un repérage*, *supra* n. 4.

12. Recupero l'espressione da CTh. 1.2.2, Const., A. ad populum (a. 315): *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint impetrata. Quod enim publica iura praescribunt, magis sequi iudices debent*. Non diversa nella sostanza l'espressione *rescripta contra legem*, che si riferisce in generale a rescritti in deroga a una specifica costituzione (C. 12.40.10, Valentin./Marcian., AA. Vincomali mag. off. [s.d., a. 450-455]).

principi dell'ordinamento, gran parte dei quali stavano nei libri dei giuristi classici, o a *generales leges* (e tanto più i rescritti ottenuti sulla base di allegazioni false o per connivenze con gli impiegati degli uffici)¹³. I rescritti conformi al *ius* erano invece ammessi e l'insistenza con cui gli imperatori cercavano di frenare gli abusi – in particolare, limitandone l'uso ai casi per i quali erano stati rilasciati – è un altro segno che il flusso era imponente. Del resto, la presenza e l'attività di un apposito *scrinium libellorum*, fino a Giustiniano, non può lasciare dubbi¹⁴.

Nonostante sia trascorso quasi mezzo secolo, suona perciò ancora ben fondato il giudizio di Gian Gualberto Archi:

«l'emanazione di rescritti è presupposta come normale sia dalla stessa legislazione di Costantino, con il quale, com'è noto, comincia una coerente politica di regolamentazione dell'efficacia dei rescritti stessi (non di abolizione dei medesimi), sia da quella posteriore (...). [P]roprio tutta quella varia legislazione (...) è la prova più lampante che la cancelleria imperiale non intendeva rinunciare a questa fonte di diritto»¹⁵.

Vi è stato, ciò nonostante, chi ha parlato di «fine dei rescritti», attribuendola addirittura a Costantino¹⁶. Si è fatto leva, in particolare, sul fatto che gli imperatori tardoantichi abbiano utilizzato in modo più intenso *consti-*

13. Vd. GODEFROY, *Codex Theodosianus*, 11 s. (*paratitlon ad CTh. 1.2 De diversis rescriptis*); KASER, *Das römische Privatrecht*, II, 56; LIEBS, *Opilius Macrinus*, 226-233; PULIATTI, *Officium*, 140-142; da ultimo DE GIOVANNI, *In tema di 'lex'*, con sintesi dei dati principali, ma con conseguenze non persuasive.

14. LIEBS, *Reichskummerkasten*. In che misura fosse coinvolta anche la cancelleria *ab epistulis*, quando le *preces* dei privati ricevevano una risposta indirizzata a un magistrato o funzionario, non è chiaro. Resta altrettanto oscuro se e in che modo il privato che aveva inviato le *preces* ricevesse notizia della risposta trasmessa al magistrato o funzionario (viceversa C. 8.37.1 e Cons. 1.6, entrambi rescritti emessi da Settimio Severo e indirizzati a privati – dunque dietro loro *preces* – recano nella *subscriptio* il termine *accepta*; si direbbe perciò che siano stati inviati anche a un magistrato o funzionario, ma sono casi troppo isolati per una generalizzazione).

15. ARCHI, *Teodosio II*, 40-41. Mi permetto di rinviare, per questa posizione, anche a MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, 465-534 e *Diritto e storia tardoantica*, 396-417; il presente contributo si propone di portare ulteriori argomenti a sostegno.

16. In particolare PALAZZOLO, *Crisi istituzionale*, 69: «credo che l'improvviso crollo quantitativo dei rescritti che possediamo fra Diocleziano e Costantino, più che essere (...) motivato dalla scelta fatta dai commissari di Teodosio di privilegiare le sole *leges generales*, sia al contrario la ragione principale di questa scelta: che cioè, in realtà, la responsabilità, in termini di politica delle fonti del diritto, della fine dei rescritti sia di Costantino e non di Teodosio». Dubbi, benché più sfumati, anche in DE GIOVANNI, *Istituzioni*, 246-257.

tutiones con portata generale, cioè rivolte all'insieme degli abitanti dell'impero oppure ad ampie categorie individuate sulla base di criteri geografici o di qualità personali (contrapposte così a provvedimenti di carattere più ristretto, al limite personale)¹⁷. A questo uso crescente di norme generali si sarebbe accompagnato l'uso di applicare alle costituzioni imperiali il termine *lex*.

Questa visione contiene alcuni elementi esatti, ma si basa anche su accertamenti inesatti. In particolare, l'uso di *lex* a indicare, in modo diretto, una costituzione imperiale non inizia con Costantino¹⁸. Lo si trova già nel linguaggio della cancelleria di Diocleziano: è solo un dettaglio terminologico, ma che mostra quanto siano fragili le ricostruzioni che stabiliscono una cesura netta fra il periodo tetrarchico e Costantino¹⁹. Per quanto poi riguarda l'uso più frequente di costituzioni di portata generale, il fenomeno per la verità è anch'esso già *in fieri* prima di Costantino: basti pensare all'*edictum de pretiis* tetrarchico o all'*edictum de accusationibus* di Galerio, diffuso, a segno della sua generalità, in molteplici copie epigrafiche²⁰. Ma anche ad ammettere che

17. Per Costantino, si può vederne un riflesso in Naz. *Paneg. Const.* 38: *Novae leges regendis moribus et frangendis vitiis constitutae; veterum calumniosae ambages recisae captandae simplicitatis laqueos perdiderunt*. L'affermazione sembra effettivamente riferibile a *leges* di carattere generale, ma non pare tuttavia affatto implicare che altri imperatori prima di lui non vi avessero fatto ricorso.

18. PALAZZOLO, *Crisi istituzionale*, 64 (seguito da DE GIOVANNI, *Istituzioni*, 127), sostiene invece che «nella legislazione diocleziana non si trovi mai usato il termine *lex* con riferimento alla volontà imperiale».

19. Il termine è attestato da C. 3.29.8.1, Diocl./Maxim. AA. Auxanoni (a. 294); C. 7.62.6 pr., Diocl./Maxim. (s.d.), con richiamo a una precedente *lex* non nota, ma evidentemente di portata generale, il che è ulteriormente significativo del fatto che la propensione di Costantino per la *generalis lex* aveva dei precedenti; C. 10.1.5.1, Diocl./Maxim. AA. exempl. sacr. litt. ad Flaccum (s.d.), anche in questo caso con riferimento a una costituzione di portata generale (forse identificata con l'*epistula* stessa); un'ulteriore occorrenza si trova nel proemio dell'*edictum de pretiis*, dove *statuti nostri finibus et moderaturae legis terminis* si riferisce con un'endiadi all'*edictum* stesso (che proclama esplicitamente la sua portata estesa *universo orbi*); più avanti l'endiadi viene sciolta dando la preferenza al termine *statutum*, forse perché il contenuto prevalente era quello di *statuere* i prezzi. Queste occorrenze comportano inoltre che non sia esatto che CTh. 16.8.3 (di Costantino ai decurioni della Colonia Agrippina, del 321), in cui compare per la prima volta «l'espressione *lex generalis*», sia «anche la prima volta in cui *lex* è usato in diretto riferimento ad una costituzione imperiale» (così invece PALAZZOLO, *Crisi istituzionale*, 65).

20. Vd., per la legislazione tetrarchica, *Diocleziano*, a cura di W. Eck, S. Puliatti (in particolare, i saggi di J.N. Dillon; J. Evans Grubbs; P. Lambrini; L. Solidoro; L. Desanti;

il ricorso a disposizioni generali si sia poi intensificato, ciò non vale affatto a dimostrare che i *rescripta* abbiano cessato di essere emanati.

Un semplice argomento quantitativo, che non mi sembra venga di solito preso in considerazione, è istruttivo. Se i rescritti indirizzati a privati da Diocleziano erano molte migliaia all'anno, le *generales leges* accolte nel Codice Teodosiano – che proclama di essere esaustivo – spesso non superano la decina per anno²¹. Si tratta perciò di due forme di legislazione con quantità, fini e funzioni distinte e non reciprocamente esclusive, che continuarono in parallelo.

Se un cambiamento si affermò nel corso del IV e V sec. – è stato più volte rimarcato – esso risiede nel tentativo di meglio coordinare il rapporto fra norme valide per tutti e interventi particolari²². Per riformare, gli imperatori privilegiarono le costituzioni generali, mentre ai rescritti rimase affidata la funzione di interpretare le norme (perché anche l'*interpretatio* rientrava ormai nel monopolio imperiale)²³; di applicarle ai casi singoli specialmente in occasione di liti; di concedere deroghe a norme generali (specialmente se queste stesse lo prevedevano); di erogare promozioni, privilegi, esenzioni, sussidi. Un insieme di funzioni, quelle svolte tramite i rescritti, che erano dunque essenziali per la vita del diritto e dell'amministrazione nella tarda antichità²⁴. Vi torneremo tra poco più nel dettaglio.

S. Puliatti; F. Pergami). Per l'*edictum de pretiis*, vd. n. 19; per l'*edictum de accusationibus*, CORCORAN, *A Tetrarchic Inscription*; ID., *Galerius' jigsaw puzzle*, 229-233.

21. Vd. le tabelle di MOMMSEN, *Prolegomena*, CCIX-CCCIV. Nell'anno di gran lunga più ricco, il 385, le *leges* non superano le 140. Per la pretesa di esaustività, vd. CTh. 1.1.6 pr., Theodos./Valentin. (a. 435): *Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus* (...). Per i rescritti diocleziane, vd. *supra* n. 2.

22. Fra i molti, autorevole e chiara la sintesi di WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, II, 192-193.

23. Rivendicano il monopolio anche dell'interpretazione, ai due estremi del periodo qui considerato, e pur con differenze, C. 1.14.1, Const. A. Septimio Basso pu. (a. 316?); C. 1.14.12, Iust. A. Demostheni pp. (a. 529). Sulla loro relazione, vd. per tutti KUSSMAUL, *Pragmaticum*, 27-30.

24. Il che rende perlomeno singolare l'affermazione di AMELOTI, *Diritto e storia*, 439, secondo cui, dopo Diocleziano, «i rescritti diventano insignificanti, mentre solo alle *generales leges* sono riservate le innovazioni»: questa valutazione sembra proiettare sul passato idee del positivismo giuridico moderno, che considera significative solo le norme innovative, svalutando il resto dell'esperienza giuridica quotidiana. La valutazione è tanto più inadeguata in sede storica, in quanto si perde così di vista un elemento importante del

In sintesi, a parte poche voci dubbiose, l'orientamento degli studiosi è solido, e lo si può riassumere con le parole come sempre precise di Detlef Liebs: nella tarda antichità, i rescritti indirizzati a privati continuarono ad essere emessi «in misura non sensibilmente inferiore rispetto al periodo precedente a Costantino»²⁵.

2. Il problema storiografico della sopravvivenza dei rescritti non si porrebbe nemmeno, se disponessimo di raccolte tardoantiche analoghe al Gregoriano e all'Ermogeniano. I Codici di Teodosio II e di Giustiniano accolgono, per il periodo successivo a Diocleziano, quasi esclusivamente *generales leges*. Ciò naturalmente non è un puro caso: proprio il desiderio di favorire l'omogeneità dell'ordinamento induceva gli imperatori a privilegiare nelle loro raccolte le *generales leges* e ad escluderne i *rescripta*²⁶. Scelta coerente con l'inclusione nelle stesse raccolte di norme che tentavano di incanalare entro argini di legalità la prassi incessante dei *rescripta*: una coerenza che ci priva tuttavia di una fonte di conoscenza preziosa. Questo intervento è perciò dedicato a una sintetica ricognizione delle principali fonti relative ai *rescripta* da Costantino a Giustiniano, che in realtà non mancano, ma sono disperse.

Più precisamente, mi riferirò al caso che solleva più discussioni e che è anche il più interessante, quello dei rescritti che vengono a volte chiamati, con formula non felice, "privati" (*Privatreskripte*). Si tratta, per identificarli univocamente, dei rescritti emessi da un imperatore in seguito alle *preces* che gli rivolge un privato (*preces* è termine che, rispetto al più neutro *libelli*, accentua l'atteggiamento di *supplicatio* del privato rispetto al regnante).

diritto tardoantico, cioè la continuità del diritto classico: proprio nei rescritti – in quanto appunto non innovativi – la cancelleria aveva modo di riproporre il *ius vetus*, tranne là dove erano intervenute le (tutt'altro che numerose) leggi di riforma.

25. LIEBS, *Rez. A.J.B. Sirks*, 521: «Denn emittiert wurden sie (*scil.*: die Privatreskripte) weiterhin, kaum wesentlich weniger als vor Konstantin». Negli studi più recenti, vd. per tutti LACQUERRIÈRE-LACROIX, *Ius et iustitia*, 28: «Après Dioclétien, les rescrits impériaux (...) n'ont pas disparu du 'panorama normatif', mais ont été régulièrement utilisés, même après l'essor, à partir de Constantin, des *leges generales*» (con altra bibliografia conforme); PULIATTI, *Il diritto* (online): «la prassi di creare diritto in risposta a istanze provenienti da privati o funzionari, formulate in relazione a un processo pendente o futuro, ossia la prassi rescrivente imperiale, persisteva ancora nel IV secolo, anche se sottoposta a una sempre più penetrante regolamentazione». Per miei precedenti contributi in questo senso, vd. *supra*, nt. 15.

26. Così, giustamente, LIEBS, *Opilius Macrinus*, 232-233.

Per mettere a fuoco la tipologia, conviene iniziare questa rassegna da alcune costituzioni di carattere generale, che, proprio per questa loro natura, offrono testimonianze precise e per così dire una veduta dall'alto sul fenomeno, perché attestano, regolano e ammettono la presentazione di *preces* da parte di privati, cui l'imperatore risponderà con *rescriptiones*. Di seguito alcuni esempi particolarmente espliciti, presentati in ordine cronologico:

CTh. 2.7.1 = C. 3.11.2, Const. A. ad Ursum vic. (a. 314): *Si quando quis rescriptum ad extraordinarium iudicem reportaverit, dilatio ei penitus deneganda est: illi autem, qui in iudicium vocatur, danda est ad probanda precum mendacia* (...) («Se capiterà che qualcuno abbia ottenuto un rescritto (che lo rimanda) a un giudice straordinario, gli si deve denegare assolutamente una dilazione; invece a quello che è chiamato in giudizio la si deve concedere, per potere provare le menzogne della petizione»);

C. 1.22.4, Const. A. ad Barbarum Pompeianum consularem Campaniae (a. 333): *Etsi non cognitio, sed executio mandatur, de veritate precum inquiri oportet, ut, si fraus intervenit, de omni negotio cognoscatur* («Sebbene sia demandata non la cognizione, ma l'esecuzione, occorre indagare la verità della petizione, così che, se è intercorsa una frode, si deve prendere cognizione dell'intero affare»);

CTh. 14.3.18, Valentin./Theodos./Arcad. AAA. ad Sallustium pu. (a. 386): *Ut concessa decurialibus privilegia nolumus abrogari, ita lege super mancipibus data nihil iubemus inminui* (...) *si quispiam super absolutione mancipatus nostrae maiestati preces obtulerit, bonorum amissione plectatur* (...) («Come non vogliamo che siano revocati i privilegi concessi ai decuriali, così comandiamo che nulla sia abrogato della legge emanata a proposito degli addetti [alla panificazione]. (...) Se qualcuno presenterà una petizione alla nostra Maestà per l'esonero dalla condizione [di panificatore], sia punito con la perdita del patrimonio»);

CTh. 1.2.10 = C. 1.20.1, Arcad./Honor. AA. Remigio praef. Augustali (a. 396): *Dubium non est contestationem intellegi etiam, si nostrae fuerint tranquillitati preces oblatae, easque adversus heredem quoque eius in quem porrectae sunt vel ab herede eius qui meruerit exerceri* («Non c'è dubbio che per "contestazione [della lite]" si considera anche il caso in cui sia stata presentata alla nostra Tranquillità una petizione, e quest'ultima la si può far valere anche contro l'erede di colui contro il quale è stata presentata e pure da parte di colui che ha ottenuto [il rescritto]»);

CTh. 14.3.20, Arcad./Honor. AA. Theodoro pp. (a. 398): *Adscripti semel per sententiam iudicis ordini pistorio subrepticia rescripta non quaerent, nec ulla eis supplicandi praestetur facultas* (...) («Quelli che sono stati una volta ascritti all'ordine dei panificatori mediante sentenza di un giudice, non devono richiedere rescritti surrettizi, né sia offerta loro alcuna facoltà di supplicare»);

CTh. 3.10.1 pr. = C. 5.8.1 pr., Honor./Theodos. AA. Theodoro pp. (a. 409): *Quidam vetusti iuris ordine praetermisso obreptione precum nuptias, quas se intellegunt non mereri, de nobis existimant postulandas* (...) («Taluni, trascurato l'ordinamento giuridico

da tempo in vigore, con il sotterfugio di una petizione pensano di potere ottenere da noi il permesso di nozze che sanno di non meritare»);

C. 1.19.6, Honor./Theodos. AA. Isidoro pu. (a. 410): *Universis simul hanc observantiam remittimus, ut, a quocumque liberae condicionis constituto vel servo supplicante impetratum fuerit rescriptum, minime requiratur, per quem preces oblatae sunt* («Nei confronti di tutti, con quest'unico atto, eliminiamo questo scrupolo, di modo che, se un rescritto sarà stato ottenuto dalla supplica di una persona di condizione libera oppure da uno schiavo, non si faccia alcuna indagine su chi ha presentato la petizione»);

CTh. 8.4.26 = C. 12.57.11, Honor./Theodos. AA. Anthemio pp. (a. 415): *Si quis ex grege cohortalinarum (...) ad pristina sacramenta precum miseratione maluerit repedere, indultum nostrae maiestatis oraculum amplissimae tuae sedi offerat adlegandum* («Se uno del gregge dei coortali avrà preferito fare ritorno alla condizione precedente tramite la compassione di una petizione, presenti alla tua sede l'oracolo della nostra Maestà che ha ottenuto, perché sia messo agli atti»);

Nov. Val. 19.1, Theodos./Valentin. AA. Maximo viro illustr. patricio (a. 445): (...) *homicidii, quod tamen casibus imputaverit confessio supplicantis, non aliter indulgentia nisi nostri numinis adnotatione praestetur* (...) 2. *Postquam tamen ad cuiuscumque cognitoris tribunal adnotatio nostra pervenerit, examinari fidem precum diligenter iubemus* (...) («Non sia concessa indulgenza all'omicidio, se non in forza di una *adnotatio* della nostra Divinità, e purché la confessione del supplice l'abbia attribuito a un caso fortuito. (...) 2. Ad ogni modo, dopo che la nostra *adnotatio* sarà pervenuta al tribunale del giudice, chiunque egli sia, ordiniamo che l'attendibilità della petizione sia diligentemente verificata»);

Nov. Anthem. 1 pr., Leo/Anthem. AA. Luperciano pp. (a. 468): *Iulia quaedam preces nostris fundit altaribus adstruens cum eo sibi matrimonium contigisse, qui familiae quidem suae servus extiterit, sed libertatem morum claritate meruerit, exoratque nostri numinis maiestatem, ne sibi noceat, quod venerabilis sanctio Constantini dominam servorum suorum complexibus inflammari districtissimo rigore non patitur* (...) («Una certa Giulia profonde sui nostri altari una petizione, affermando che le è avvenuto di unirsi in matrimonio con uno che era stato in effetti schiavo di sua proprietà, ma che aveva meritato la libertà per la specchiatezza dei costumi, e implora la maestà della nostra Divinità che non le nuoccia il fatto che la venerabile norma di Costantino non tollera, con il più stringente rigore, che una padrona si lasci accendere dalla fiamma dei rapporti con i propri schiavi»);

C. 1.23.7 pr., Zeno A. Sebastiano pp. (a. 477): *Universa rescripta, sive in personam precantium sive ad quemlibet iudicem manaverint, quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur*²⁷, *sub ea condicione proferri praecipimus, si preces veritate ni-*

27. La frase *quae vel adnotatio vel quaevis pragmatica sanctio nominetur* è molto probabilmente guasta: attento esame in DILLON, *Conjectures*, 334-336, con la proposta di espungere *quaevis* e di tradurre «We order that all rescripts, whether they issue out to petitioners or to some judge, whether named either an annotation or a pragmatic sanction, shall be

tuntur, nec aliquem fructum precator oraculi percipiat impetrati, licet in iudicio adserat veritatem, nisi quaestio fidei precum imperiali beneficio monstretur inserta («I rescritti tutti, indifferentemente che siano stati indirizzati ai petenti o a un giudice di qualunque tipo, e quella che è chiamata *adnotatio* e quella (che è chiamata) *pragmatica sanctio*, ordiniamo che siano presentati in giudizio a questa condizione, se la petizione si fonda sulla verità; il supplice che ha ottenuto l'oracolo non ne tragga alcun frutto, sebbene ne confermi la verità in giudizio, qualora non dimostri che nel beneficio imperiale è dato atto che è stata verificata l'attendibilità della petizione»);

C. 8.48.5, Anastas. A. Constantino pp. (a. 502): *Iubemus licere parentibus (...) si liberos, quos habent in potestate propria (...) iuris sui constituere maluerint, supplicationibus porrectis mereri super hoc divinum oraculum hocque apud competentem iudicem, ad cuius iurisdictionem actus emancipationis pertinet, insinuare superque precibus a semet oblati apud eum deponere* (...) («Ordiniamo che sia consentito agli ascendenti (...), se intendono rendere *sui iuris* i discendenti che hanno nella loro potestà (...), di presentare una supplica e di ottenere al riguardo un oracolo divino, che dovranno fare mettere agli atti del giudice competente, nella cui giurisdizione rientra l'atto dell'emancipazione, e depositarlo insieme alla petizione che hanno loro stessi inviato»);

C. 6.20.18, Anastas. A. Constantino pp. (a. 502): *Liberos, qui nostrae legis auctoritate per oblationem precum et imperiale rescriptum sui iuris effecti fuerint* (...) («I discendenti che conformemente all'autorità della nostra legge saranno stati resi *sui iuris* tramite presentazione di una petizione e rescritto imperiale»);

C. 1.20.2, Iust. A. Menae pp. (a. 529): *Temporales actiones, quae per oblationem precum et ad eas rescriptiones perpetuantur* (...) («Le azioni prescrittibili, che vengono perpetuate tramite la presentazione di petizioni e le relative risposte scritte»).

Sono tutti casi – quelli tenuti presenti da questa meta-legislazione, per così dire di grado superiore ai rescritti, indirizzata tutta a magistrati e funzionari – che si possono includere sotto la categoria di rescritti emessi *ad singulorum preces super privatis negotiis* (cfr. C. 1.23.7.2, Zeno, a. 477, che per questo tipo di istanze ritiene eccessivo emettere rescritti nella forma di *pragmaticae sanctiones*). Le *preces* dei privati potevano dare luogo sia a rescritti indirizzati allo stesso richiedente, sia a risposte trasmesse a un magistrato o funzionario (cfr. C. 1.23.7, Zeno). Le situazioni cui si rapportano

produced on this condition (...)». Il senso della traduzione è di per sé discutibile, perché sembra ricomprendere nei *rescripta* anche le *adnotationes* e le *pragmaticae sanctiones*, inclusione che è improbabile (per la documentazione, vd. *infra* n. 29). Inoltre, non è chiaro come debba intendersi, secondo questa emendazione, il relativo *quae*, considerato che esso secondo l'Autore è «feminine singular in agreement with the nearest substantive, *adnotatio*». Rimane preferibile seguire MOMMSEN, *ad h.l.*, nell'emendazione: *quaeve[?] adnotatio [vel] quaeve[?] [is] pragmatica sanctio nominetur*.

sono variegata: processi (cognizione: CTh. 2.7.1 = C. 3.11.2, Const.; CTh. 1.2.10 = C. 1.20.1, Arcad./Honor.; esecuzione: C. 1.22.4, Const.), domande di grazia in presenza di circostanze attenuanti (Nov. Val. 19), remissione di eccezioni processuali non perentorie (C. 1.20.2, Iust.), richiesta di dispensa dall'applicazione di norme generali (CTh. 3.10.1 = C. 5.8.1, Honor./Theodos.; Nov. Anthem. 1), richiesta di atti di volontaria giurisdizione, come l'emancipazione (C. 8.48.5 e C. 6.20.18, Anastas.), provvedimenti relativi alla carriera (CTh. 8.4.26 = C. 12.57.11, Honor./Theodos.), richiesta di liberazione da soggezioni corporative (CTh. 14.3.18, Valentin./Theodos./Arcad.; CTh. 14.3.20, Arcad./Honor.).

Benché si tratti appunto di provvedimenti che hanno in comune di essere emessi dietro sollecitazione di privati, il loro contenuto si distribuisce su una gamma molto ampia di situazioni (e sicuramente ve ne erano altre qui non recensite), il che finisce per incidere anche sulla loro natura. In vari casi si tratta di provvedimenti puramente amministrativi (uso la categoria senza caricarla di valenze moderne, solo per facilità di inquadramento), con i quali l'imperatore regola carriere o posizioni di carattere fiscale (come nei riguardi dei membri di corporazioni ad appartenenza obbligatoria). Altre volte si tratta della richiesta di atti di volontaria giurisdizione, già previsti e regolati da norme generali, come per l'emancipazione dalla *patria potestas*. Altre volte, ancora, come per gli impedimenti matrimoniali, le *preces* sono rivolte a ottenere dispense che già le norme prevedono a determinate condizioni (oppure le proibiscono, il che ai nostri fini è lo stesso: si tratta dunque di situazioni già regolate da norme generali). In tutti questi casi, in definitiva, il rescritto non implica un'attività interpretativa del diritto, tantomeno è produttivo di innovazioni sul piano dell'ordinamento.

Ci si avvicina invece molto di più al polo dell'*interpretatio* quando le *preces* espongono all'imperatore l'esistenza di una controversia (futura o già in corso): qui allora, in maggiore o minore misura a seconda delle circostanze, il *rescriptum* doveva avere natura interpretativa. Ogni applicazione di norme a un caso concreto – quello che il petente esponeva nelle sue *preces* – implica interpretazione. Per usare un'espressione felice della cancelleria di Claudio II, si tratta di *ea quae ad ius rescribuntur* (C. 1.23.2, iscrizione corrotta, Epagatho, a. 270).

Per precisare ulteriormente: quest'ultima categoria che traspare dalle norme tardoantiche è lo stesso tipo di rescritti di cui sono essenzialmente

composti i Codici *Gregorianus* e *Hermogenianus*²⁸. Sono da includere in questo gruppo – perciò anche nella rassegna che segue – anche i casi in cui, sebbene le *preces* provengano da privati, la risposta è poi inviata a magistrati e funzionari (rescritti c.d. indiretti)²⁹.

Nella nostra rassegna incontreremo testimonianze che riguardano tutti questi casi. Ma indubbiamente i più significativi sono quelli dell'ultima categoria (o, se si vuole, lo sono in importanza crescente, dalla prima verso l'ultima). Infatti, se si vuole comprendere non solo in generale lo stile di governo (che è certo ben rappresentato anche dai rescritti che vertono su carriere e condizioni personali), ma più precisamente se e in quale misura il diritto romano classico persistesse nel tardoantico, è alla prassi rescrittiva in risposta a istanze provenienti da privati o funzionari, formulate in relazione a un processo pendente o futuro, che si deve specialmente guardare.

28. Che contenevano peraltro, oltre a rescritti a privati, *epistulae* a funzionari, nonché decreti, editti e altre tipologie: vd. LIEBS, *Rez. A.J.B. Sirks*, 519.

29. Sulla tipologia, importante FEISSEL, *Pétitions*, 365-370; non condivido tuttavia l'esegesi di C. 1.23.7, Zeno (a. 477), dalla quale l'Autore ricava che il rescritto c.d. diretto, *in personam precantium*, sarebbe l'*adnotatio* e quello indiretto, *ad quemlibet iudicem*, coinciderebbe con la *pragmatica sanctio*: le due distinzioni mi sembrano fra loro indipendenti, l'una basata sui destinatari, l'altra sulla forma (sul testo della costituzione, vd. comunque *supra* n. 27). Questione ulteriore, e non facilmente decidibile, è se *adnotationes* e *pragmaticae sanctiones* fossero ricomprese nei *rescripta* o fossero considerate tipi a parte. Per la prima soluzione si pronuncia KUSSMAUL, *Pragmaticum*, 30-44, ma Nov. Theodos. 8 pr. e 19.2, citate dall'A. a sostegno, non contengono la parola *rescriptum*; l'unica attestazione è nel verbale del processo fra cattolici e donatisti, in *Gesta conl. Carth.* 3.37, a. 411 (*pragmaticis rescriptis preces inseri non solere*; cfr. Aug. *Brev. conl.* 3.2). Al contrario, in tutti i casi in cui, prima di Giustiniano, in una stessa *constitutio* ricorrono i tre termini, è chiaramente mantenuta la distinzione: C. 12.40.10.7, Valentin./Marcian. AA. Vincomali mag. off. (s.d.): (...) *quod in omnibus domibus quae hospitales sunt observari iubemus: ita ut nemo vel ex sacro rescripto vel ex divina adnotatione seu pragmatica sanctione contra hanc legem uti possit excusationis auxilio*; C. 5.5.9, Zeno A. Sebastiano pp. (a. 476-484): (...) *rescripta quoque omnia vel pragmaticas formas aut constitutiones impias*; C. 4.59.2, Zeno A. Constantino pu. (a. 483): (...) *vel sacro iam elicitio aut in posterum eliciendo rescripto aut pragmatica sanctione vel sacra nostrae pietatis adnotatione*; C. 1.22.6, Anastas. A. Matroniano pp. (a. 491?): (...) *iudices monemus, ut nullum rescriptum, nullam pragmaticam sanctionem, nullam sacram adnotationem, quae generali iuri vel utilitati publicae adversa esse videatur, in disceptatione cuiuslibet litigii patiantur proferri*. Cfr., sempre nel senso di una distinzione (ma rispetto al più generico *oraculum*), C. 10.12.2.2, Theodos./Valentin. AA. Zoilo pp. (a. 444): (...) *scilicet nec pragmatica iussione vel sacra adnotatione vel quolibet oraculo divino seu mandatis*; C. 10.49.2, Theodos./Valentin. AA. ad Taurum pp. (a. 445).

È questo il caso più delicato, sulla cui continuità si appuntano i dubbi della storiografia.

Non c'è invece dubbio che, come durante il Principato, proseguano abbondanti nel IV-VI sec. *epistulae* indirizzate a magistrati e funzionari in seguito a loro consultazioni (o anche *motu proprio* dell'imperatore): si tratta di costituzioni che rappresentano una quota importante dei testi inclusi nel *Codex Theodosianus* e delle testimonianze epigrafiche e papirologiche tardoantiche. Di esse non terremo conto nel seguito. Una precisazione è tuttavia opportuna: anche all'interno di questa categoria, ve ne sono alcune che ci portano vicino al livello dell'applicazione del diritto privato (e criminale), in modo non diverso dai rescritti emanati su sollecitazioni di privati. Si tratta delle costituzioni che, seppur sollecitate dalla richiesta di un funzionario, riguardano processi pendenti o futuri. Certamente, nei due casi, quello del rescritto sollecitato dalle *preces* di un privato, e quello dell'*epistula* che risponde a una *relatio* o *consultatio* di un magistrato o funzionario, la prospettiva è diversa (l'una di parte, l'altra imparziale)³⁰: ma in entrambi i casi l'imperatore era chiamato a definire quale fosse la disciplina giuridica di un fatto³¹.

Per un quadro più completo del rapporto fra la legislazione generale e il circuito della petizione e risposta bisogna, infine, tenere conto del fatto che i privati indirizzavano le loro *preces* non all'imperatore soltanto. Un circuito di livello inferiore esisteva in ogni provincia, che faceva capo ai governatori. Per l'epoca pre-diocleziana, il celebre P.Yale I 61 attesta che il

30. Gli esempi forse più interessanti si annoverano fra le *relationes* di Simmaco (VERA, *Commento storico*; HECHT, *Störungen*).

31. Oltre a quanto è detto nel testo conviene – a costo di qualche appesantimento – rilevare punti comuni e differenze dei vari gruppi fin qui delineati. Differenze vi possono essere nell'iniziativa (*preces* di un privato oppure *consultatio* di un magistrato o funzionario), nel destinatario della risposta (talvolta, il destinatario è lo stesso richiedente; talvolta, ricevute le *preces* di un privato, l'imperatore risponde a un magistrato o funzionario: il rescritto c.d. indiretto), nel contenuto (che può essere il più vario: questioni religiose, provvedimenti di carriera, esenzioni fiscali, donazioni di beni, atti di volontaria giurisdizione come adozioni ed emancipazioni, dispense, indulti, delega di giurisdizione, interpretazioni giuridiche). Punti in comune vi possono essere, quanto al contenuto, fra rescritti sollecitati da soggetti diversi (privati e funzionari o magistrati): ad es., come accennato, fra la petizione di un privato, che si rivolge all'imperatore sottoponendogli una controversia che lo contrappone a un altro privato, e la *consultatio* di un giudice che chiede consiglio all'imperatore su un processo fra privati che si sta svolgendo nel suo tribunale.

prefetto dell'Egitto *Subatianus Aquila*, forse nel 209, ricevette in tre giorni di assise ad Arsinoe più di 1800 libelli di petizione (βιβλῖδια), poi esposti in pubblico con le relative risposte³². Non si trattava, ovviamente, di rescritti normativi, di *leges*, pertanto lasciamo questo fenomeno fuori dalla nostra ricognizione. Tuttavia, anche le risposte dei governatori avranno spesso incluso prese di posizione su punti di diritto, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, cioè delle *generales leges*, ma anche del diritto contenuto negli scritti dei giuristi. A questo serviva l'educazione degli *studiosi iuris* formati nelle scuole appunto sui libri dei giuristi classici e poi inviati a prestare il loro consiglio di *adsestres* ai governatori di provincia³³.

3. Purtroppo non esiste un censimento delle costituzioni tardoantiche (di tutti i tipi), che completi la raccolta di Haenel alla luce degli innumerevoli nuovi ritrovamenti (e ne rettifichi i criteri di selezione)³⁴. Le numerose pregevoli iniziative di censimento si sono concentrate quasi esclusivamente sui primi tre secoli dell'impero, fino a Diocleziano incluso³⁵.

I pur meritori progetti dedicati al tardoantico sono solo *in fieri*³⁶. Questa condizione – la cui disparità dovrebbe già mettere in guardia dal procedere senza precauzioni a confronti fra il periodo pre- e post-diocleziano – spiega, almeno in parte, perché la storiografia faticò a mettere a fuoco fino in fondo il ruolo dei rescritti sollecitati dalle *preces* dei privati.

Pur in assenza di un censimento affidabile, è già possibile tuttavia avvalersi di vari testi e strumenti.

Se, come abbiamo più volte notato, è quasi inutile cercare rescritti – emanati in risposta a *preces* di privati – nel Codice Teodosiano (e di conseguenza nel Codice di Giustiniano nella parte per cui dipende da esso), a causa della decisione di Teodosio (ribadita da Giustiniano) di raccogliere solo le costituzioni di portata generale³⁷, non mancano altri canali di trasmissio-

32. Sul papiro, cfr. HORSTKOTTE, *Die 1804 Konventseingaben*; CORCORAN, *The Empire*, 95 n. 1.

33. Su cui vd. ora LIEBS, *Der Beruf der Juristen*, 167-171.

34. HAENEL, *Corpus legum*.

35. L'osservazione è già di FERRARY, *L'épigraphie juridique romaine*, 57. Vd. anche la rassegna in ZOZ - FERRETTI, *Le costituzioni*, in particolare gli studi di J.-P. Coriat.

36. In primo luogo il Volterra-Project e il programma di Palingenesi delle costituzioni tardoantiche. Vd. anche la raccolta *Leges extra codices constitutionum* online curata da Ingo Maier (consultabile via l'utile sito droitromain.univ-grenoble-alpes.fr).

37. CTh. 1.1.5, Theodos./Valentin. AA. ad sen. (a. 429): *cunctas colligi constitutiones*

ne. Intanto, due opere giuridiche di tradizione manoscritta, i *Fragmenta Vaticana* e la *Consultatio*. I *Fragmenta Vaticana* contengono numerosi rescritti costantiniani (32; 33; 34; 273; 274; 287), significativamente assenti dal Codice Teodosiano, indirizzati a privati e dall'andamento omogeneo, per forma e contenuto, rispetto ai rescritti di III sec. e di età tetrarchica³⁸.

L'ultima appendice della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (9.1-7) contiene a sua volta (sotto la problematica rubrica *Ex corpore Hermogeniani*)³⁹ sette costituzioni di Valente e Valentiniano, del 364-365, che recano i tipici tratti, formali e sostanziali, di *rescripta*, a privati e funzionari. Si noterà l'insistenza con la quale questi rescritti affermano di collegarsi al diritto vigente, che coincide talvolta letteralmente con regole del diritto classico⁴⁰: Cons. 9.1: *Post sententiam pacisci non licere iuris ordine praecaveatur*; 9.2: *Hereditatem, quam tibi competere iure confirmas; (...) legum fonte demanans sententia iudicantis*; 9.3: *Pacta quidem per vim et metum apud omnes satis constat cassata viribus respuenda*; 9.4: *ut ratio iuris est*; 9.5: *nec impudentia vindicet, quod concedere leges et iura non possunt*. Dal punto di vista formale, si tratta di rescritti emanati in situazioni che potevano dare

decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Per le *epistulae*, vd. *supra* p. 21.

38. Su di essi, rimando a SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht*, 24-49, il quale conclude che in nessun rescritto della cancelleria costantiniana si rileva una violazione del diritto classico (e *Fragm. Vat.* 34 e 274 si basano su una consapevole evoluzione giuridica). L'Autore (16-19) svolge inoltre considerazioni condivisibili sull'importanza dei rescritti nel IV e V sec., la cui rarefazione nella trasmissione dipende dalla scelta di Teodosio II (confermata da Giustiniano), che l'Autore attribuisce, in via congetturale, a ragioni di difficoltà di reperimento e trasmissione.

39. La presenza di costituzioni del 364-365 in una raccolta compilata sotto Diocleziano (contenente per lo più costituzioni del 293-294) fa pensare che esse siano state aggiunte da uno dei possessori alla sua copia del *Codex Hermogenianus* e poi integrate nel testo in successive copie: così CORCORAN, *The Gregorianus*, 300. È molto significativo che per queste addizioni siano stati scelti dei rescritti, cioè costituzioni dello stesso tipo delle altre contenute nell'*Hermogenianus*: chi le ha effettuate ha rispettato il criterio selettivo adottato dall'autore del codice stesso, che è, per così dire, il criterio opposto rispetto a quello del *Codex Theodosianus*. Nel fare ciò, ha dimostrato che entrambe le opzioni erano possibili, e che la legislazione non si era ormai attestata solo sulle *generales leges*.

40. Così è in particolare per l'invalidità della transazione post sententiam – cfr. D. 12.6.23.1 (Ulp. 43 *ad Sab.*): *Si post rem iudicatam quis transegerit et solverit, repetere poterit idcirco, quia placuit transactionem nullius esse momenti: hoc enim imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit (...)* – e per i *pacta* estorti con violenza o carpitati con dolo, a fronte dei quali l'editto promette la *restitutio* – D. 4.2.1 e 3 (Ulp. 11 *ad ed.*).

luogo a processi. Tutti (tranne Cons. 9.3, al *praefectus praetorio*, di cui è riprodotto purtroppo solo un brano, che non permette di comprendere il contesto) presuppongono una petizione inviata da un privato all'imperatore (definita *supplicatio*: Cons. 9.1; 9.4, o *preces*: 9.5). L'imperatore risponde nella metà dei casi al privato supplicante (Cons. 9.2; 9.5; 9.6), nell'altra metà al giudice competente, a Roma, in Italia e in provincia (Cons. 9.1: *ad praef. urb.*; 9.4: *ad consulem Piceni*; 9.7: *consulari Macedoniae*). In entrambi i gruppi, senza eccezioni, il rescritto si presenta come una definizione del punto di diritto e un rinvio (diretto o indiretto, come s'è detto) all'accertamento del giudice: è proprio in questo tipo di rescritti che poteva trovarsi – e in questi casi concretamente si trova – un più stretto rapporto con il diritto privato e la riflessione giurisprudenziale classica. Anche sotto un altro profilo questi poco numerosi testi assumono una valenza più ampia. Da una parte, la loro (duplice) forma – di rescritti inviati ai giudici o ai privati, benché tutti suscitati da *preces* private – si trova già nei rescritti di II e III sec.⁴¹; d'altra parte, essa si ritroverà analoga in alcuni rescritti giustinianeî che esamineremo più avanti, quali elementi del processo *per rescriptum* (*infra*, p. 33-35).

Ancora da esplorare, sotto il profilo che ci riguarda, è la *Collectio Avelana*, sulla quale da qualche anno si è meritoriamente riaperto l'interesse degli studiosi⁴². Fra i 244 documenti di questa raccolta (compresi fra il 367 e il 553 d.C., data prossima alla sua composizione) si trovano non poche petizioni, relazioni e relative risposte imperiali (nella forma per lo più di *epistulae* indirizzate a ecclesiastici e funzionari)⁴³, non pervenute attraverso altre fonti. Il fatto che si tratti di testi selezionati per il loro risvolto ecclesiastico – dunque senza attinenza al diritto privato – non toglie che la *Collectio* rappresenti un utile campione dell'attività rescrittiva degli imperatori tardoantichi⁴⁴. In questo senso – cioè per dare un quadro della

41. Mi permetto di rinviare al catalogo tipologico, compiuto per altro scopo, in MANTOVANI, *Il 'bonus praeses'*. Poiché facevano riferimento alle *preces* del privato, anche se indirizzate al magistrato le risposte non rientravano fra i c.d. *rescripta ad consultationem emissa* (CTh. 1.2.11, Arcad./Honor. AA. Eutychiano pp. [a. 398]). La distinzione non è sempre chiara nella storiografia: vd. *supra* n. 31.

42. Vd. ora LIZZI TESTA - MARCONI, *The Collectio*.

43. Si trovano anche costituzioni generali: ad es. Collect. Av. 23 (*oratio ad senatum*); 24 (*edictum ad populum*).

44. GUENTHER, *Epistulae*. Il ms. principale è Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 3787 (da cui discende Reg. lat. 4961).

sopravvivenza del modello di governo per petizione e risposta, pur se esula dal perimetro dei rescritti di cui ci stiamo occupando, ossia quelli emessi in seguito a *preces* di privati – è particolarmente ricco il *dossier* legato allo scisma del 418-419, che documenta in modo eccezionalmente fitto l'interazione fra il *praefectus urbi* di Roma, Aurelio Anicio Simmaco, e l'imperatore Onorio, che risponde con *sacrae litterae* alle *relationes*, vertenti su questioni fondamentalmente di ordine pubblico⁴⁵.

Non essendo tuttavia molte le opere di questo genere compilate in età tardoantica, è soprattutto la documentazione epigrafica e papirologica che apporta i maggiori risultati. La notorietà del rescritto di Costantino e dei figli recitato in un processo celebratosi nel 339, in tema di *praescriptio longissimi temporis*, il cui verbale è conservato in un papiro d'origine egizia (P.Col. VII 175), rischia di farlo considerare come un'eccezione isolata (per quanto di per sé sola tale da rimettere in discussione l'intera teoria della scomparsa dei rescritti e anche da mettere in dubbio che, nella prassi, i rescritti avessero davvero perso ogni valore normativo, almeno come precedenti, in casi diversi da quelli per i quali erano stati emanati)⁴⁶. A rendere difficile un apprezzamento adeguato è, come detto, la mancanza di repertori completi. Sono tuttavia già disponibili alcuni strumenti preziosi, dai quali la storiografia giuridica potrà trarre valido profitto.

Mi riferisco innanzitutto al repertorio, per quanto ancora provvisorio, degli 'atti statali imperiali' nell'epigrafia tardoantica allestito da Denis Feissel, che ammonta a 107 testi, 62 dei quali costituzioni imperiali (gli altri sono atti di funzionari centrali o di governatori)⁴⁷. Importante la conclusione tratta dall'Autore: sotto il profilo tipologico «le genre de constitution prépondérant dans l'épigraphie est le rescrit»⁴⁸. E se i rescritti post-costantiniani attestati epigraficamente sono indirizzati non a privati, ma a funzionari, e portano su problemi più che di diritto privato, di fiscalità e di

45. Collect. Av. 14-36 e 59-87, *corpus* di documenti vari sullo scisma che contrappone Eulalio e Bonifacio. Simmaco è probabilmente nipote del grande oratore: *PLRE*, II, 1043-1044, Symmachus 6.

46. Cfr. P.Col. VII 175, III 41-44 e IV 67-69 = *FIRA* III 101, II 22-25 e III 8-10. Sul procedimento e il rescritto vd. BIANCHI, *Effetti*, 73-106.

47. FEISSEL, *Les actes*, 62-69 (elenco).

48. FEISSEL, *Les actes*, 52. Il dato è confermato dalla lista, più incompleta per quanto riguarda i testi epigrafici, ma inclusiva anche delle costituzioni su papiro, compilata da PURPURA, *I papiri*: i 40 testi fra Costantino e Giustiniano (nrr. 533-572), sono per la maggior parte classificati come rescritti o epistole.

amministrazione, ciò non toglie che «le rescrit dit indirect, lettre adressée ordinairement à un haut fonctionnaire, fait volontiers allusion aux plaintes des pétitionnaires, parfois à un procès tranché en leur faveur»⁴⁹.

Quanto ai papiri, manca un repertorio altrettanto esauriente. Tuttavia, lo stesso Feissel ha redatto il catalogo delle petizioni agli imperatori del IV-VI sec., comprensivo dei papiri e di ogni altra fonte, anche letteraria, che tramandino l'atto nella sua forma originale⁵⁰: alcune petizioni sono ancora accompagnate, nella documentazione, dal relativo rescritto⁵¹; tutte erano rivolte a ottenerne uno. Anche se non è detto che tutte le petizioni siano state coronate dal successo – e benché esse riguardino prevalentemente temi ecclesiastici, dato che la principale fonte di trasmissione sono gli atti dei concili ecumenici – questo campione permette già di intuire l'ampiezza della corrente di richieste che giungeva agli imperatori e che alimentava l'emissione di rescritti⁵².

Una volta imboccata questa strada, altre possibilità si aprono alla ricerca. Accanto alle fonti giuridiche e ai testi epigrafici e papirologici, anche le fonti letterarie contengono – è ben noto – tracce numerose di *leges* di varia tipologia, inclusi ovviamente i rescritti⁵³. In attesa che i progetti di spoglio procedano, vale la pena qui di presentare un caso, che esemplifica come l'incrocio di fonti diverse permetta di ricostruire *dossier* omogenei.

Teodosio I vietò con una *lex* le nozze fra cugini primi (parenti collaterali di quarto grado). La costituzione non è pervenuta direttamente, ma è nota,

49. FEISSEL, *Les actes*, 53.

50. FEISSEL, *Pétitions*, 375-380 (elenco): la limitazione alle testimonianze che riferiscono (in forma parziale o totale) la petizione nel suo tenore originale riduce ovviamente in modo sensibile il numero dei casi recensiti.

51. Un caso recente particolarmente importante è il rescritto del 1° aprile 533 di Giustiniano: FEISSEL, *Un rescrit*.

52. Vd. anche l'elenco dei rescritti del VI sec. che contengono riferimenti alla petizione: FEISSEL, *Pétitions*, 381-383. La maggioranza dei 30 rescritti (per lo più *pragmaticae sanctiones*) deve la propria sopravvivenza nella documentazione alla circostanza di fare parte delle *Novellae* di Giustiniano, il che conferma che le informazioni sono fortemente variabili, in ragione delle vicende della trasmissione. Sempre in tema di petizioni, ma quasi esclusivamente a magistrati e funzionari, vd. *La pétition*, éd. par D. Feissel, J. Gascou. Importante esame delle petizioni egiziane connesse a liti (indirizzate a magistrati di vario livello, e solo in parte posteriori al 212 d.C.) in KELLY, *Petitions*, 244-286; per i libelli introduttivi di lite, PALME, *Libellprozess*.

53. Cfr. *Auctores latini et graeci*, a cura di Bruno Siola, Giglio, Lazzarini.

di riflesso, grazie ad alcune costituzioni posteriori che vi si riferiscono, oltre che a varie fonti letterarie⁵⁴. La sua data è discussa, ma è a mio avviso da porre fra il 382 e il 385, ossia fra l'inizio del regno di Teodosio e la data verosimile in cui fu pronunciata un'orazione di Libanio, che menzionava proprio il divieto di nozze tra cugini nel novero dei provvedimenti con cui l'imperatore aveva coraggiosamente corretto pratiche riprovate⁵⁵.

Da una costituzione di Onorio del 409 (CTh. 3.10.1 = C. 5.8.1, Theodoro pp.) si apprende che nell'introdurre il divieto di nozze fra cugini, Teodosio aveva previsto (o almeno non aveva tassativamente escluso) che gli interessati potessero, tramite una *supplicatio*, richiedere all'imperatore una dispensa, dispensa che invece era esclusa per superare altri impedimenti (*exceptis his, quos consobrinorum, hoc est quarti gradus, coniunctionem lex triumphalis memoriae patris nostri, exemplo indultorum, supplicare non vetavit*).

Di una siffatta supplica è rimasta memoria nell'epistolario di Simmaco (*epist.* 9.133). Rivolgendosi, per il tramite di un amico comune, a un destinatario a noi ignoto, ma sicuramente interno alla burocrazia imperiale o in posizione per influirvi, Simmaco appoggia con la sua lettera la supplica di Valentino, volta a impetrare un rescritto che autorizzasse il matrimonio fra il figlio e la figlia del proprio fratello Proserio, che, in punto di morte, aveva espresso il desiderio dell'unione (*epist.* 9.133.1): *Nam frater eius* (scil.: *Valentini*) *Proserius (...) obsecravit ut inpetrata sacri auctoritate rescripti filia eius fratris sui filio copuletur. Quod multis esse concessum manifesta testantur exempla.*

54. Il divieto è riferito retrospettivamente da CTh. 3.12.3, Arcad./Honor. AA. Eutychiano pp. (a. 396) (= C. 5.5.6). Cfr. C. 5.4.19, Arcad./Honor. AA. Eutychiano pp. (a. 405), che abroga la norma in Oriente; Lib. *or.* 50.12; Ps. Aur. Vict. *epit.* 48.10 (a. 396-398); Aug. *epist.* 58 (qui § 9, già un cenno alla prassi delle dispense individuali); Liber Gai 4.6. Approfondita discussione delle fonti in PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*. I giuristi classici ancora considerano il matrimonio fra cugini ammesso; era consentito anzi il matrimonio entro il terzo grado, fra zio e nipote (Tit. Ulp. 5.6).

55. Lib. *or.* 50.12: μηδὲ ἔστωσαν ἀνεψιῶν γάμοι γέγραφας ἐν ἐξουσίᾳ πολλῇ τοῦ πράγματος ὄντος. καὶ τῶν φαινόμενων σοι δικαίων οὐκ ἦν ὁ τοῦ ἔργου χρόνος δυνατώτερος («Tu hai anche scritto che i matrimoni fra cugini sono vietati, nonostante la pratica fosse molto corrente, né la lunga durata di questa pratica ha avuto più potere su di te rispetto a quello che ti sembrava giusto»). Sulla data dell'orazione 50, vd. NORMAN, *Libanius*, 55, che la pone con sicurezza fra il 384 (in base a CTh. 15.9.1, Valentin./Theodos./Arcad. AAA. ad sen. – a. 384 – citata al § 12) e l'inverno o primavera del 385, durante la carica di Icario *comes Orientis*. Basandosi invece sull'espressione *latam dudum legem* in CTh. 3.12.3, Arcad./Hon. (a. 396), PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 44, ritiene che la legge teodosiana sia da datare «all'ultimissimo periodo della vita di Teodosio I, morto appunto nel 395».

Oltre a documentare che i privati si avvalevano effettivamente della facoltà di supplica concessa in linea di principio dalla *generalis lex* di Teodosio, la lettera di Simmaco implica che fosse una prassi diffusa, perché attesta che la dispensa era stata concessa a molti⁵⁶. Il dato è tanto più significativo in quanto si riferisce al non lungo periodo di tempo che corre fra il 385, anno verosimile della costituzione di Teodosio I, e la lettera che, non datata, è al più tardi del 402, anno della morte di Simmaco.

Messi in relazione due elementi, la *generalis lex* e la supplica di dispensa, per completare il circuito occorrerebbe il rescritto che concedeva la dispensa. Non ce ne sono pervenuti, ma ricorrendo ancora a una fonte diversa anche questo elemento può essere recuperato. Nelle *Variae*, Cassiodoro propone un modello in bianco di rescritto, di cui si sarebbe dovuta servire la cancelleria del re ostrogoto come falsariga (*Formula qua consobrinae matrimonium legitimum fiat. var. 7.46*):

1. *Institutio divinarum legum humano iuri ministravit exordium, quando in illis capitibus legitur praeceptum quae duabus tabulis probantur ascripta. Sacer enim Moyses divina institutione formatus Israhelitico populo inter alia definivit, ut concubitus suos a vicinitate pii sanguinis abstergerent, ne et se in proximitatem redeundo polluerent et dilatationem providam in genus extraneum non haberent. Hoc prudentes viri sequentes exemplum multo longius pudicam observantiam posteris transmiserunt, reservantes principi tantum beneficium in consobrinis nuptiali copulatione iungendis, intellegentes rarius posse praesumi quod a principe iusserant postulari. 2. Ammiramur inventum et temperiem rerum stupenda consideratione laudamus hoc ad principis remissum fuisse iudicium, ut qui populorum mores regebat, ipse et moderata concupiscentiae frena laxaret. Et ideo, supplicationum tuarum tenore permoti, si tibi tantum illa consobrini sanguinis vicinitate coniungitur nec alio gradu proximior approbaris, matrimonio tuo decernimus esse sociandam nullamque vobis exinde iubemus fieri quaestionem, quando hoc et leges nostra permitti voluntate consentiunt et vota vestra praesentis auctoritatis beneficia firma-verunt. Erunt vobis itaque deo favente posterius sollemniter heredes, castum matrimonium, gloriosa permixtio, quoniam quicquid a nobis fieri praecipitur, necesse est ut non culpis, sed laudibus applicetur*⁵⁷.

56. Lo sottolinea PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 48.

57. «L'insegnamento delle leggi divine ha dato inizio al diritto degli uomini, dal momento che il nostro precetto si legge nei capitoli che sono stati aggiunti alle due tavole. Infatti, il santo Mosè, formato al divino insegnamento, tra le altre cose definì per il popolo d'Israele che negli accoppiamenti ci si astenesse dall'empio contatto con un consanguineo, per non contaminarsi rivolgendosi alla parentela e per avere una discendenza vantaggiosa tra ceppi estranei. Uomini prudenti, seguendo questo esempio, trasmisero da osservare ai lontani posteri la pudica norma, riservando solo al principe il beneficio di unire i cugini con relazione coniugale, capendo che più raramente poteva essere osato ciò che avevano

Se è lecito estendere alla cancelleria imperiale romana le forme diplomatiche della cancelleria teodericiana, si può apprezzare l'elaborazione formale e sostanziale del rescritto, tutt'altro che scarno. Nella sua prima parte, una sorta di *exordium* che non ha nulla da invidiare ai prologhi delle *generales leges*, il rescritto di dispensa instaura un collegamento fra la normativa imperiale, di Teodosio e dei suoi successori (indicata con il termine *humanum ius*), e una tradizione che risale al decalogo (più precisamente, il riferimento è alle prescrizioni mosaiche di morale sessuale in *Lev.* 18.6). Una lunga serie di *viri prudentes* ha trasmesso questo precetto fino a Roma, lasciando ai principi – come nota specificamente la formula – la facoltà di concedere un beneficio dietro *supplicatio*. Si ha qui la transizione al dispositivo, che enumera il principale effetto dell'atto di dispensa, ossia la legittimità della prole. L'insistenza con cui si sottolinea che le *leges* hanno ammesso la facoltà di deroga è notevole: la cancelleria vuole assicurare esplicitamente che il rescritto è valido, non ricade sotto la categoria di quelli *contra ius*. Grazie alla *formula* di Cassiodoro, si apre uno spiraglio sull'emissione dei rescritti nella tarda antichità⁵⁸.

Prima di chiudere questo *dossier*, conviene tornare alla costituzione di Onorio del 409, CTh. 3.10.1, e precisamente sulla frase che la chiude:

Nos enim peti de nobis nuptias supplicatione prohibemus, quas deceat de voluntate parentum vel de ipsis adultis puellis aut mulieribus impetrari. Nam si negato coniugio, quod fuerat ante promissum, lis aliqua legum praecepto nascatur, de iure nos consuli non vetamus («Vietiamo che siano chieste a noi con una supplica nozze che sarebbe

ordinato fosse richiesto al principe. 2. Apprezziamo il ritrovato e ne lodiamo l'equilibrio con la considerazione ammirata che ciò fosse stato rimesso al giudizio del principe, in modo che lo stesso reggitore dei costumi dei popoli potesse anche allentare i freni trattenuti della concupiscenza. Perciò, indotti dal tenore delle tue suppliche, se a te ella è congiunta soltanto da una consanguineità di cuginanza e non sei più vicino come grado di parentela, decretiamo debba esserti compagna per matrimonio e ordiniamo che nessuna questione ne derivi, dal momento che le leggi consentono che ciò sia permesso dalla nostra volontà e i benefici dell'autorità della presente hanno confermato i vostri desideri. Con il favore di Dio, avrete dunque eredi pienamente legittimi, un matrimonio casto, una gloriosa fusione, dacché qualunque cosa da noi ordinata è inevitabile sia associata non a colpe ma a elogi». Trad. G.A. Cecconi, in GIARDINA, *Cassiodoro*, 99 s.; commento ivi, 289 s. (nella traduzione, ho sostituito «uomini prudenti» a «giurisprudenti», in conformità al commento che lo intende giustamente come riferimento piuttosto generico e approssimativo alla trasmissione di questo precetto fino all'epoca romana).

58. Un altro ambito nel quale è probabile venissero sollecitate dispense imperiali è quello del divieto di *conubium* fra romane e barbari: vd. LIEBS, *Das Verbot von Mischehen*, 622-628.

invece conveniente impetrare dalla volontà dei genitori o dalle stesse interessate, se di età adulta o già donne. Se tuttavia verrà negato il matrimonio che era stato in precedenza promesso e nasca una lite riguardo al precetto delle leggi, non vietiamo che ci vengano richieste consulenze sul diritto»⁵⁹.

Onorio introduce una distinzione: sono vietate suppliche per ottenere dall'imperatore rescritti che suppliscano alla mancanza di consenso dei genitori della *puella* (o della donna stessa se di età più matura). Viceversa, l'imperatore autorizza i privati a rivolgergli richieste di chiarimenti in punto di diritto (in particolare, sembra che Onorio pensi al caso in cui vi fosse effettivamente stato il consenso dei genitori, ma il matrimonio non si fosse concluso, e sorgessero questioni legate alla *sponsio* o alla restituzione in quadruplo dell'arra)⁶⁰. *De iure nos consuli non vetamus*: abbiamo qui una testimonianza generale della prassi – che Onorio conferma – di rivolgersi all'imperatore per ottenere rescritti riguardanti questioni di diritto privato⁶¹.

4. È possibile trarre un primo bilancio. Le fonti di vario genere passate in rassegna – *Fragmenta Vaticana*, *Consultatio*, papiri, epigrafi, fonti letterarie – danno la prova dell'intenso flusso di petizioni e di rescritti nel IV, V e VI sec. d.C. L'opinione dominante trova così una conferma nei documenti.

La rassegna di fonti ha messo in luce anche un secondo aspetto, quello del rapporto fra le modalità di trasmissione e i contenuti dei rescritti. Torna qui utile la panoramica che abbiamo premesso a questa rassegna (§ 2), traendola dalle costituzioni generali che attestano e regolano il ricorso alle *preces* private. Se altri canali – ad es. le iscrizioni curate da comunità – privilegiano questioni locali e altre fonti ancora (gli atti conciliari o la *Collectio Avellana*) tematiche ecclesiastiche, le raccolte giuridiche (in particolare *Fragmenta Vaticana* e *Consultatio*) conservano rescritti di diritto

59. La frase è assente da C. 5.8.1.1.

60. CTh. 3.10.1: (...) *exceptisque his, qui parentum sponsionem de nubtiis filiarum impleri desiderant, vel sponsalia, hoc est arrarum data nomine, reddi sibi praecepto legum cum quadrupli poena deposcunt* (...).

61. Un altro *dossier*, su cui non posso qui soffermarmi, è costituito da Symm. *rel.* 39 (a. 384-385), in connessione con CTh. 4.4.3.3 (Arcad./Honor. AA. Aeternali procons. Asiae, a. 396[?]), con la quale Onorio si appoggia all'opinione di Cervidio Scevola per confermare la validità del testamento cui abbia apposto la propria testimonianza un legatario (regola che anche Simmaco aveva posto a base della sua decisione, ma che era stata contestata nel processo). Analisi accurata, ma non totalmente condivisibile circa il rapporto con i giuristi, in HECHT, *Störungen der Rechtslage*, 475-508.

privato emessi in connessione con una lite presente o futura, che sono la testimonianza più preziosa della persistenza del diritto classico nella tarda antichità: sono di quegli interventi imperiali *quae ad ius rescribuntur*, per servirci nuovamente della definizione datane da Claudio II (C. 1.23.2).

Se facciamo ancora riferimento alla tipologia che abbiamo premesso a questa ricognizione, il *dossier* che ruota intorno alla lettera di Simmaco (*epist.* 9.133), imperniato su una petizione per la dispensa da impedimenti matrimoniali, esemplifica esattamente il caso della richiesta di deroga rispetto a norme generali già prevista – in presenza di determinate circostanze – dalle norme generali stesse (nel nostro caso, dalla norma di Teodosio I attestata dalla costituzione di Onorio in CTh. 3.10.1 = C. 5.8.1). Ma proprio per i rescritti di diritto privato si può, e si deve, fare riferimento a un altro fenomeno, spesso trascurato quando si tratta di valutare ruolo e diffusione dei rescritti nella tarda antichità⁶². Mi riferisco al processo *per rescriptum*⁶³.

Un privato sottopone all'imperatore un *libellus precum* su una questione che può dare luogo a un processo. Il libello espone i fatti dal punto di vista del petente, senza necessità di fornire i documenti negoziali, dato che la risposta imperiale verterà solo sulla questione di diritto: è sufficiente riferire le frasi che possono avere suscitato la controversia⁶⁴. L'accertamento della verità dei fatti rappresentati unilateralmente nel libello spetterà al giudice dell'eventuale processo. All'*oblatio precum* – cioè alla sottoposizione del libello – fa seguito, quando l'imperatore lo ritenga opportuno, il rescritto (*ad eas* [scil.: *preces*] *rescriptiones*)⁶⁵. Quale fra gli *scrinia* fosse competente alla redazione non è possibile stabilire, poiché tutti (il *magister memoriae*,

62. Una panoramica delle opinioni in proposito in MAGGIO, *Note critiche*, 285 nn. 1 e 2. *Adde*, con un adeguato riconoscimento dell'importanza del fenomeno, PULIATTI, *Il diritto* (online).

63. Significativa è anche la *consultatio ante sententiam*, cioè la richiesta di un giudice, nel corso di un processo pendente, indirizzata all'imperatore in caso di dubbio interpretativo (o di richiesta di disapplicare o mitigare il diritto in vigore). È incerto con quale tipo di provvedimento l'imperatore rispondesse, se con un rescritto limitato a definire la questione di diritto o con una sentenza che decidesse l'intera lite: vd. PERGAMI, *Studi*, nel senso del rescritto. Ad ogni modo, i rescritti emessi *ad consultationem*, quando portavano su questioni di diritto privato (o criminale), dovevano contenere applicazioni del diritto vigente non diversamente dai rescritti sollecitati dalle *preces* di privati.

64. C. 1.19.8, Theodos./Valentin. AA. Florentio pp. (a. 429): *Instrumentorum exempla non prosit precibus adiunxisse (...) solis, cum necessitas exegerit, verbis precibus inserendis (...)*.

65. C. 1.20.1, Arcad./Honor. AA. Remigio praef. Aug. (a. 396). Vd. C. 1.20.2, Iust. A. Menae pp. (a. 529).

il *magister epistularum* e il *magister libellorum*) avevano fra le proprie competenze il compito di rispondere alle *preces*, o almeno di istruirle; quanto al *quaestor sacri palatii*, avrà svolto probabilmente compiti più di sovrintendenza che di diretta redazione⁶⁶. Per instaurare il processo, il privato doveva trasmettere al giudice competente il rescritto imperiale impetrato, che era poi notificato all'avversario, in forme la cui precisa definizione resta ancora incerta e dibattuta⁶⁷. Il giudice doveva ovviamente attenersi al principio giuridico e alla qualificazione del caso contenuto nel rescritto ed emettere una sentenza conforme, dopo avere valutato la corrispondenza dei fatti a quanto esposto dall'attore nel suo libello (C. 1.23.7 pr., Zeno, a. 477: *si preces veritate nituntur*).

In definitiva, il processo *per rescriptum*, grazie alla sua stessa esistenza, offre il quadro giuridico-istituzionale che dimostra l'incessante produzione di rescritti di diritto privato nella tarda antichità. Rescritti che non erano benefici o provvedimenti amministrativi, ma che – per tornare alla tipologia tracciata *supra* (§ 2) – si iscrivevano in quella classe di rescritti privatistici (e di diritto criminale) che, in epoca anteriore, i giuristi classici selezionavano nelle loro opere e che furono accolti nei Codici Gregoriano ed Ermogeniano: «Le fond du rescrit était constitué par la règle de droit applicable au cas qui avait été soumis à l'empereur»⁶⁸. Com'è stato detto

66. Per i compiti dei *magistri scriniorum*, vd. *Not. dign. occ.* 17: *Magister memoriae annotationes omnes dictat, et emittit; respondet tamen et precibus. Magister epistularum legationes civitatum et consultationes et preces tractat. Magister libellorum cognitiones et preces tractat*. Per una sorta di indifferenziazione dei ruoli e per la responsabilità ultima del *quaestor* (che ha *sub dispositione* gli *scrinia*), vd. C. 1.23.7, Zeno (a. 477); cfr. Nov. Val. 19 pr. (a. 445), a proposito di rescritti di grazia (*cum rescripta huiusmodi etiam viro illustri quaestore nesciente procedant, quem custodem statuimus esse iustitiae qua nullum carere debet oraculum*). Inesatto KASER-HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 634 («Das Reskript (...) wird vom *q.s.p.* mit Unterstützung des *magister scriniorum* entworfen»).

67. Cfr. CTh. 4.22.2, Grat./Valentin./Theodos. AAA. ad Potitum vic. urbis (a. 381): *Quisquis neque vulgato rescripto neque adversario solemniter intimato* (...). La procedura resta difficile da precisare nei dettagli e da distinguere dalle altre forme di introduzione della lite: KASER-HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 635, con bibliografia; ZUCKERMAN, *Les deux Dioscore*; PALME, *Libellprozess*, analizza i papiri che documentano la presa di conoscenza da parte del giudice (in genere, *praeses* di una delle province d'Egitto) del *libellus* presentato dall'attore e si concludono – senza dibattito – con l'ordine rivolto al convenuto di adempiere o di costituirsi nel processo: secondo la sua ipotesi, questa forma è uno sviluppo, occorso nella prima metà del IV sec., del *Subskriptionsverfahren* dell'età del Principato.

68. ANDT, *La procédure*, 51.

efficacemente, essa svolgeva così un ruolo cruciale per la tenuta dell'ordinamento: «Si la procédure par rescrit s'est maintenue au Bas Empire, si elle y est encore d'un emploi fréquent, c'est, croyons-nous, qu'elle tendait à resserrer les liens qui unissaient les sujets au pouvoir central»⁶⁹. Insomma, è anch'essa da annoverare fra le strutture nascoste del diritto tardoantico, e fra le più importanti, accanto alla circolazione dei libri dei giuristi classici⁷⁰.

Si può ora ritornare ai testi, domandandoci se alcuni dei rescritti inventariati poco sopra (§ 3) possono essere collegati alla procedura *per rescriptum*: la risposta sembra affermativa proprio per i rescritti sopravvissuti nelle due raccolte giuridiche. Sono da collegare a questa procedura i rescritti costantiniani sopravvissuti nei *Fragmenta Vaticana* (32; 33; 273; 274; 287), i quali, nell'enunciare la regola giuridica applicabile, rimandano esplicitamente il privato destinatario del rescritto alla cognizione di un giudice; lo stesso vale per i rescritti di Valentiniano e Valente nella *Consultatio*, che contengono anch'essi, oltre alla regola, il rinvio del petente al giudice (9.2; 9.5; 9.6) o che si rivolgono direttamente al giudice, ma facendo riferimento alle *preces* del privato (9.1; 9.4)⁷¹.

Esaminiamone uno più da vicino, per meglio rendere conto di quest'ipotesi:

Cons. 9.2 *Iidem* (*scil.*: Imp. Valens et Valentinianus) AA. Pompeo Favonio: *Hereditatem, quam tibi competere iure confirmas, negotii merito discussu, approbatis allegationibus restituet legum fonte demanans sententia iudicantis, remota videlicet pactione, quam dolo patuerit elicitam. Dat(a) VIII id(us) Feb(ruarias) alleg(ata) non(is) kal(endis) April(ibus) in basilica Thermarum Commodianarum ipsis AA. cons(ulibu)s* (a. 365) («Esaminato il merito della causa, verificate le allegazioni, la sentenza del giudice, che scaturisce dalla fonte delle norme, ti restituirà l'eredità che confermi ti appartiene a buon diritto, ovviamente dopo avere eliminato il patto, che risulterà carpito con il dolo»).

Si tratta di un rescritto indirizzato a un privato, altrimenti sconosciuto, Pompeo Favonio. Pur in assenza delle *preces*, la risposta dell'imperatore lascia intravedere la questione: Favonio aveva disposto dell'eredità che gli spetta-

69. ANDT, *La procédure*, 131.

70. Su cui si vedano i documenti editi dal progetto Redhis in Digital Corpus of Literary Papyri (DCLP) online.

71. Cons. 9.7, diretta a *Felix consularis Macedoniae*, può essere legata a uno o più casi concreti, ma la formulazione tende alla generalità (*mulieres quondam ingenuae* datesi a *servilia contubernia*, con possibili effetti sulla loro libertà *ex senatusconsulto Claudiano*). Sull'insieme dei testi contenuti nel IX *caput* della *Consultatio*, vd. CANNATA, *La cosiddetta Consultatio*, 472-476.

va, mediante un patto che – a suo dire – gli era stato carpito con il dolo. L'imperatore conferma che, se la rappresentazione del caso risulterà fondata, il petente otterrà dal giudice la restituzione dell'eredità (sembra dunque che Favonio con il patto avesse rinunciato alla sua quota) e ciò in virtù di una sentenza applicativa dell'ordinamento giuridico (*legum fonte demanans sententia iudicantis*). Con *leges* qui non si intendono le costituzioni imperiali, ma il diritto nel suo complesso; la massima di decisione indicata dal rescritto, più in particolare, era il principio pretorio dell'invalidità dei patti carpitati con dolo, principio fatto proprio da giuristi e imperatori, come dimostrano vari altri testi raccolti dall'autore della *Consultatio*⁷². Il rescritto non fa che attualizzare un principio pacifico dell'ordinamento, applicandolo al caso concreto e rinviando al processo per l'accertamento della verità dei fatti.

Che il rescritto sia stato emanato per essere esibito a un giudice di un processo futuro è già evidente dal riferimento alla *sententia iudicantis*, cui l'imperatore fa rinvio. Ma anche un altro dettaglio sembra confermare il contesto processuale: la sottoscrizione reca una doppia data, il 6 febbraio, in cui la costituzione fu emessa (*data*), e il 5 aprile, in cui fu *allegata*⁷³. Con quest'ultimo termine si deve intendere che il rescritto fu allegato in giudizio, che si svolgeva presso le Terme di Commodo, con ogni probabilità a Roma⁷⁴. Abbiamo dunque un esempio di processo *per*

72. Cfr. Cons. 1.8 = 9.11 (Imp. Alexander A. Dionysio); 9.9 (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Ulpiae Marcellinae). Più numerosi ancora sono i testi che proclamano l'invalidità dei patti estorti con violenza, come questo degli stessi Valentiniano e Valente (Cons. 9.3): *Pacta quidem per vim et metum apud omnes satis constat cassata viribus respuenda* (il tema è alla base del caso trattato nel cap. I della *Consultatio*).

73. Nelle fonti si trovano due sole attestazioni di questa formula in una *subscriptio* (su Cons. 9.4, vd. *infra* n. seg.). Quanto al significato processuale, vd. C. 1.23.2, Idem [Claud. (o Aurel.)?] A. Epagatho (a. 270); CTh. 1.2.4, Idem (*scil.* Const.) A. Crepereio Donatiano (a. 319); CTh. 4.14.1.1 = C. 7.39.3.1, Honor./Theodos. AA. Asclepiodoto pp. (a. 424); CTh. 10.10.12, Grat./Valentin./Theodos. AAA. Pancratio com. rer. priv. (a. 380); CTh. 10.10.22, Arcad./Honor. AA. Firmino com. rer. priv. (a. 398); CTh. 16.5.37, Idem (*scil.* Arcad./Honor.) AA. Hadriano pp. (400 [405]); C. 1.14.2 Theodos./Valentin. AA. ad senatum (a. 426).

74. Così JONES, *The Later Roman Empire*, 1202, con l'ipotesi ulteriore che il rescritto sia stato copiato dagli atti processuali ad opera dell'editore che lo inserì poi, come aggiornamento, nel *Codex Hermogenianus* (cui la *Consultatio* fa riferimento come fonte di questo rescritto); la *subscriptio* di Cons. 9.4 reca *alleg. IIII Mai. Flavia Fanestri in secretario*, il che sembra implicare che il nostro redattore abbia avuto la possibilità di accedere, nel giro di un mese, agli archivi di almeno due corti (una delle quali a Fano). Quanto alle terme di Commodo, sono attestate sia a Roma (Hist. Aug. *Comm.* 17.5;

rescriptum e la riprova che era in questi contesti che più facilmente si poteva manifestare la persistenza dei principi del diritto romano classico in età tardoantica.

Dopo queste tracce, non se ne trovano più, dato che i rescritti di questo genere sono stati tenuti fuori dai codici tardoantichi. Ne sono sopravvissuti tuttavia alcuni esemplari di età giustiniana, non nel Codice, ma nella documentazione papirologica. È una conferma – e non se ne potrebbe desiderare una più plastica – che l'assenza dei rescritti post-costantiniani nei codici non significa affatto la loro cessazione nella realtà. Si tratta dei rescritti giustiniani conservati fra le carte di Dioscoro di Afrodito⁷⁵. In particolare, sono rilevanti per il loro contenuto prettamente di diritto privato P.Cair.Masp. I 67028 (relativo a un caso di successione di figli nel patrimonio del padre passato a seconde nozze) e I 67026-67027 (relativo a un caso di successione dei figli nel patrimonio della madre, che era goduto in stato di indivisione da costei e dal di lei fratello, zio materno dei petenti: i creditori dello zio materno aggrediscono l'intero patrimonio e i petenti chiedono di recuperare la loro quota indenne)⁷⁶. Entrambi furono rilasciati su richiesta di Dioscoro figlio di Megas (e della sorella), che era cugino del Dioscoro figlio di Apollo titolare dell'archivio, il quale con ogni probabilità ottenne per il cugino questi rescritti durante una missione a Costantinopoli nel 548. L'archivio non conserva gli originali rilasciati da Giustiniano, bensì copie, con la particolarità che il secondo rescritto è presente in due versioni con alcune differenze (I 67026-67027)⁷⁷; condizione che condivide con un altro rescritto giustiniano dell'archivio, presente in

Herod. 1.12.4; *Chron. Pasch.* 492.7 Dind.) sia ad Antiochia (Ioh. Mal. 12.2 Thurn; cfr. 12.6; 13.30).

75. Sul personaggio e in particolare sulla sua attività e cultura giuridica, vd. per tutti MACCOULL, *Dioscorus*, 16-36.

76. *Editio princeps* in MASPERO, *Études (V. Deux fausses 'lettres sacrées' de Justinien adressées au duc de Thébaïde*, 138-152); riprodotta in AMELOTI - MIGLIARDI ZINGALE, *Le costituzioni*, risp. nr. 13, 56-59, e nr. 12, 52-55. L'identificazione dei petenti si deve in particolare all'eccellente studio di ZUCKERMAN, *Les deux Dioscore*, 78-80. Qui discussione anche di P.Cair.Masp. I 67029 (frammentario, probabilmente frutto della prima missione di Dioscoro figlio di Apollo a Costantinopoli) e I 67024-67025 (ottenuto probabilmente nella seconda missione nel 551, in due versioni complete e una parziale).

77. In particolare, P.Cair.Masp. I 67027 inserisce in interlinea la notizia che i beni che la madre del petente (e della sorella) e lo zio materno godevano in stato di indivisione erano stati divisi prima della morte dello zio.

ben tre versioni, due complete e una parziale⁷⁸. Prevale attualmente l'idea che si tratti di minute che l'esperto redattore di atti Dioscoro (figlio di Apollo) aveva preparato, da sottoporre agli uffici di Costantinopoli, per facilitarli nella redazione del rescritto, e per indicare la formulazione più favorevole al petente⁷⁹. L'ipotesi, per quanto diffusa e autorevole, non è delle più semplici: in attesa che ne sia formulata una più convincente – magari anche su base paleografica, accertando se le varianti e gli errori presenti nei papiri siano compatibili con l'ipotesi di una pluralità di versioni progressivamente raffinate o piuttosto rappresentino copie di uno stesso testo – la si può accettare. Una cosa è certa: se anche si trattava di minute, i testi riflettono il tenore che avevano i rescritti processuali in età giustiniana. È stato detto giustamente che, in questi rescritti, «le rôle de l'empereur se borne à dire le droit et à désigner le juge»⁸⁰.

Entrambi i rescritti (I 67028 e 67026-27) sono indirizzati al *dux* della Tebaide, che era il giudice; entrambi sono rilasciati in base alla petizione del privato interessato (Dioscoro figlio di Megas e sorella). In questo, sono analoghi ad alcuni dei rescritti processuali di Valentiniano e Valente conservati nella *Consultatio* (9.1 e 4) e a molti dei rescritti pre-costantiniani⁸¹.

Quanto al fondo, che è quel che ci interessa più da vicino, nei due rescritti Giustiniano inquadra i fatti riferiti dal petente nelle opportune categorie giuridiche ed enuncia la regola applicabile (sotto condizione della verifica da parte del giudice della verità dei fatti). Si tratta di questioni giuridicamente semplici, che l'imperatore risolve conformemente al diritto della compilazione giustiniana⁸². In un caso (I 67028, ll. 24-26), viene addirittura riportato in sunto l'*incipit* della costituzione applicabile, di Leone (C. 5.9.6, a. 472)⁸³. La casualità del ritrovamento apre uno spiraglio sulla prassi dei *rescripta* emanati in relazioni ai processi, e ne dimostra la

78. P.Cair.Masp. I 67024 (recto e verso)-67025: AMELOTI - MIGLIARDI ZINGALE, *Le costituzioni*, nr. 10, 44-49.

79. Così, per tutti, ZUCKERMAN, *Les deux Dioscore*, 82 s.

80. ZUCKERMAN, *Les deux Dioscore*, 84.

81. Sulla continuità con la prassi del Principato insiste – a mio parere giustamente, almeno sotto il profilo dei contenuti sostanziali dei rescritti – ANDT, *La procédure*, 111-129.

82. Ovviamente, se si accede all'idea che si tratti di minute preparate da Dioscoro per la cancelleria (e che furono poi seguite da rescritti non conservati), è a costui che si deve ascrivere questa qualificazione.

83. Non è chiaro se faccia parte del rescritto o sia un'aggiunta; sulle discrepanze rispetto al testo latino della costituzione, vd. MASPERO, *Études*, 142.

continuità dal IV al VI sec. (con la possibilità di ritrovarne i precedenti nel Principato). Come è stato detto da Partsch, questi papiri provano «daß es sehr wohl Kaiserreskripte noch nach 538 im Zivil- und Strafprozesse gegeben hat»⁸⁴. È per questa via, possiamo concludere, che lungo tutto l'arco della tarda antichità si mantenne più strettamente il rapporto fra la cancelleria imperiale e il diritto classico.

5. Nella sua fondamentale ricerca sulle citazioni nominative di pareri giurisprudenziali inserite nelle costituzioni imperiali, Massimo Massei aveva notato che «durante tutto il secolo III le citazioni di opinioni di giuristi classici sono contenute solo in rescritti indirizzati a privati»; invece, le più rare costituzioni che citano nomi di giuristi nel IV e V sec. «non sono rescritti indirizzati a privati, ma norme di portata più ampia dirette a funzionari»⁸⁵. Fatta questa opportuna osservazione, lo studioso si concentrava tuttavia sulla diversa frequenza, per concludere che mentre nel III sec. la cancelleria dà rilievo ai giuristi, la legislazione imperiale dei sec. IV e V «si svolge completamente al di fuori di ogni influenza degli *iura*»⁸⁶. Fra i motivi, Massei indicava «la decadenza del sistema dei rescritti il quale costringeva spesso i funzionari della cancelleria imperiale a prendere in esame pareri ed opinioni di giuristi classici, che assai spesso venivano allegati dai privati alle petizioni rivolte all'Imperatore: in tale periodo la giurisprudenza perde quindi la sua funzione di fonte principale del diritto»⁸⁷. L'opinione viene ribadita con ancora più forza: «dopo Diocleziano e Massimiano, cessa l'attività della cancelleria *a libellis*»⁸⁸.

Queste osservazioni sollevano un problema autentico, ossia l'incidenza che il diverso tipo di costituzioni può avere sulla citazione (o meno) delle opinioni dei giuristi. Dalla ricerca pionieristica di Massei la conoscenza del diritto tardoantico si è profondamente trasformata sia in termini di interpretazione generale, sia per la maggior ricchezza di fonti e di strumenti a disposizione, come questa rassegna ha cercato di mostrare. Ma se questo

84. PARTSCH, *Neue Urkunden*, 211.

85. MASSEI, *Le citazioni*, 415, 417.

86. MASSEI, *Le citazioni*, 421 (per *iura* l'Autore intende ovviamente gli scritti dei giuristi).

87. MASSEI, *Le citazioni*, 423-425.

88. MASSEI, *Le citazioni*, 427. Rimarcano la scarsità delle citazioni nominative nella legislazione post-diocleziana anche DI MARIA, *La cancelleria imperiale*; LUCHETTI, *Alcune considerazioni*.

è vero, anche la conclusione di Massei dev'essere superata. Quando ci si interroga sulla persistenza o meno del ricorso alle opere dei giuristi da parte della cancelleria imperiale, bisogna infatti prendere atto che i termini del confronto fra i due periodi – quello anteriore e quello posteriore a Costantino – non sono affatto omogenei.

Il diradersi nella nostra documentazione dei rescritti dopo Costantino riflette il modificarsi dei nostri canali di informazione, mentre di fatto la produzione dei rescritti proseguì fino a Giustiniano. Se dunque è vero, come constatava Massei, che fino a Diocleziano era nei rescritti che la cancelleria aveva più occasione di citare opinioni di giuristi, è verosimile che ciò avvenisse anche dopo Costantino. Nessuno insomma troverà troppo audace concluderne che se disponessimo non solo delle tracce (che qui si è cercato di raccogliere), ma pure dei testi dei *rescripta*, vi incontreremmo citazioni di giuristi anche nel IV e nel V sec., come nel II e nel III. Come intuiva anche Massei, erano infatti in primo luogo le *preces* dei privati – elaborate da esperti – che allegavano le opinioni dei giuristi; la cancelleria poi, se opportuno, le richiamava nel rescritto.

Lo dimostra il campione dei rescritti pre-costantiniani. Su nove citazioni nominative di giuristi, in tre casi il fatto che il responso giurisprudenziale fosse stato allegato dal privato al libello di *preces* indirizzato all'imperatore è esplicito e in un altro è probabile. Esempiare il tenore di:

C. 6.37.12, Alex. A. Muciano: *Cum responso viri prudentissimi Papiniani, quod precibus insertum est, praeceptionis legatum et omitta parte hereditatis vindicari posse declaratur, intellegis desiderio tuo iuxta iuris formam esse consultum. 1. Verba vero responsi haec sunt: "Filiae mater praedium ita legavit: 'praecipito sumito extra partem hereditatis'. Cum hereditati matris filia renuntiasset, nihilo minus eam recte legatum vindicare visum est". Pp. constitutio V id. Iul. Sabino II et Venusto cons. (a. 240).* («Considerato che il responso dell'espertissimo Papiniano, che è stato allegato alle *preces*, afferma chiaramente che il legato *per praeceptionem* può essere rivendicato anche se si rinuncia a una parte dell'eredità, comprendi bene che si è provveduto alla tua richiesta secondo la disciplina giuridica. 1. Queste le parole del responso: "Una madre aveva legato alla figlia un terreno in questo modo: 'lo prelevi e prenda oltre alla quota di eredità'. Dato che la figlia aveva rinunciato all'eredità della madre, è parso comunque che potesse non di meno rivendicare fondatamente il legato"»).

Il *responsum* di Papiniano, già individuato come pertinente dal petente, era stato allegato nelle *preces*; la cancelleria di Alessandro Severo, nel convalidarne la soluzione, lo trascrisse a sua volta nel rescritto⁸⁹. Dei restanti

89. Esplicito anche C. 5.71.14, Diocl./Maxim. AA. et CC. Frontoni (a. 293): *Ut ut viri prudentissimi Papiniani responso ceterorumque, quorum precibus fecisti mentionem, sententiis*

cinque casi di citazioni nominative, uno soltanto, diocleziano, sembra molto probabilmente un'iniziativa della cancelleria, gli altri non offrono elementi per decidere in un senso o nell'altro.

Il computo mostra quanto dovesse incidere la preparazione del *dossier* da rimettere all'imperatore sull'occasione di citare giuristi. Era naturale che fossero dunque i rescritti il genere di costituzione che più lasciava trapelare l'uso della giurisprudenza; altrettanto comprensibile che non si trovino altrettante citazioni di giuristi nelle *generales leges*, che purtroppo – per la selezione operata dalla trasmissione – sono quasi l'unico genere sopravvissuto per i sec. IV-VI. A conferma, si noti che nel caso forse più interessante di citazione nominativa di un giurista offerto da una *generalis lex* contenuta nel Codice di Giustiniano, C. 6.61.5 (Leo/Anth. AA. Nepoti mag. mil. Dalmatiae, a. 473), la menzione dell'opinione di Giuliano proveniva dalle allegazioni delle parti in causa⁹⁰. In questo caso ne abbiamo notizia per il fatto che il dubbio sorto nell'ambito del processo diede luogo a una *consultatio*, la cui risposta fu ritenuta di sufficiente generalità da meritare l'inserzione nel Codice di Giustiniano. Ma è appunto un caso fortunato, che ci lascia solo intravedere quello che sarebbe molto più evidente se disponessimo dei testi dei rescritti che continuavano ad essere emanati in quest'epoca. È un'ipotesi, certamente: ma non sembrerà, a questo punto, azzardata; lo sarebbe di più quella contraria.

6. Se un punto si può dare per acquisito in conclusione di questa rassegna, è che la selezione delle fonti ha giocato un ruolo determinante nel dividere i rescritti della tarda antichità per generi, come in un prisma in cui la luce si divide per colori. Bisogna perciò tentare di ricollegare ciascuno dei filoni della tradizione per ottenere almeno l'idea dell'insieme. Ciò vale in modo

(...). Inequivocabile nello stesso senso C. 3.42.5, Gord. A. Sabiniano mil.: *Ad exhibendum actione non tantum eum qui possidet, sed etiam eum teneri, qui dolo fecit, quominus exhiberet, merito tibi a non contemnendae auctoritatis iuris consulto Modestino responsum est. P(ro)posita* II id. Feb. Gordiano A. et Aviola cons(ulibu)s (a. 239): il soldato Sabiniano si era rivolto, prima di chiedere all'imperatore, a Modestino, ottenendone un responso che aveva evidentemente allegato alle sue *preces*. Probabile per C. 7.32.3, Decius A. Rufo (a. 250). Fra le citazioni nominative di giuristi di età pre-costantiniana, solo C. 9.41.11.1, Diocl./Maxim. AA. Boetho (a. 290), sembra con molta probabilità un'iniziativa della cancelleria. Non si può dire né in un senso né nell'altro di C. 8.37(38).4, Alex. A. Sabinae (a. 222); C. 5.4.6, Gord. A. Valeriae (a. 239); C. 6.42.16 pr., Carus, Carinus et Numer. AAA. Isidorae (a. 283); C. 9.22.11, Diocl./Maxim. AA. Isidoro (a. 287).

90. Vd. MANTOVANI, *Costantinopoli non è Bologna*; PULIATTI, *Pensiero classico*.

specifico per quei rescritti, suscitati da *preces* di privati, che più attengono al diritto privato (o criminale). Intanto, occorre distinguere la loro natura, il che si può fare essenzialmente tenendo conto del loro rapporto con l'ordinamento giuridico generale (costituito da *generales leges*, ma anche dal diritto giurisprudenziale tramandato dai libri dei giuristi). Come ha mostrato la tipologia presentata al § 2, a parte i rescritti di carattere amministrativo o evergetico, alcuni rescritti erano più strettamente legati alla richiesta di deroghe a norme generali, e già da queste previste (in presenza di specifiche circostanze; altrimenti sarebbero stati *contra ius*); altri invece riguardavano controversie, in corso o eventuali, e dunque implicavano un'interpretazione, cioè l'applicazione del diritto vigente al caso concreto, foss'anche solo per indicare al petente a quale giudice rivolgersi o al giudice competente quali principi applicare, una volta verificato che i fatti addotti nel libello corrispondevano al vero. Il rapporto di questi ultimi con il c.d. processo *per rescriptum* rimane da chiarire nei suoi dettagli; tuttavia, questo processo resta un elemento cardine del sistema che qui si è cercato di riportare rapidamente alla luce. Di questo tipo di rescritti abbiamo trovato tracce inequivocabili sia nel IV sia nel VI sec.

La loro importanza sta nel fatto che proprio per il loro tramite doveva svolgersi quel confronto con il diritto classico che invece, al livello delle costituzioni imperiali generali raccolte nei codici, è più difficile da cogliere, perché si trattava di norme di riforma del *ius vetus* o che lo presupponevano, senza citarlo. La sporadicità ed eterogeneità della nostra documentazione rende perciò opaca e saltuaria la nostra conoscenza dei fenomeni e, in definitiva, la deforma; la ricognizione qui proposta, per quanto incompleta, vuole offrire dei punti di riferimento per sormontare ragionevolmente le lacune e evitare le deformazioni.

Abstract: Uncertainties regarding the fate and role of rescripts addressed by emperors in response to petitions of individuals in Late Antiquity depend primarily on the lack of a complete and updated inventory. Firstly, a content-based typology is presented, which highlights the persistence of rescripts intended to solve interpretative questions of private and criminal law. Then, an overview of the main sources – literary, epigraphic, papyrological – and of the already extant (partial) lists and inventories of rescripts (or of petitions) is outlined. This survey shows that, from Constantine to Justinian, a large amount of “private” rescripts continued to be issued.

Keywords: Roman law, imperial legislation, *rescripta*.

BIBLIOGRAFIA

- AMELOTTI M., *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno internazionale. Napoli, 21-23 novembre 2007*, a cura di U. Criscuolo, L. De Giovanni, Napoli 2009, 438-442.
- AMELOTTI M. - MIGLIARDI ZINGALE L., *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano 1985².
- ANDO C., *The Varieties of Ancient Legal History Today*, *Critical Analysis of Law* 3 (2016) 1-8.
- ANDT É., *La procédure par rescrit*, Paris 1920.
- ARCHI G.G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976.
- Auctores latini et graeci tardae aetatis (saec. IV-VI p. Ch. n.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, a cura di R.B. Bruno Siola, S. Giglio, S. Lazzarini, Milano 2000.
- BIANCHI P., *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano. Evasione fiscale e possesso, inerzia dei creditori*, Canterano 2018.
- BIANCHINI M., *Caso concreto e lex generalis. Per uno studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979.
- BIANCHINI M., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2009.
- CANNATA C.A., *La cosiddetta Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in C.A. Cannata, *Scritti scelti di diritto romano*, II, a cura di L. Vacca, Torino 2012, 455-505.
- CARRÉ J.-M., *Pour un repérage des rescrits devenus lex generalis dans le Code Théodosien*, c.d.s.
- Collatio Carthaginensis anni 411. Gesta Collationis Carthaginensis. Augustinus, Breviculus collationis. Augustinus, Ad Donatistas post collationem*, ediert von C. Weidmann, Berlin - Boston 2018.
- CORCORAN S., *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford 2000².
- CORCORAN S., *A Tetrarchic Inscription from Corcyra and the Edictum de Accusationibus*, *ZPE* 141 (2002) 221-230.
- CORCORAN S., *Galerius' Jigsaw Puzzle: the Caesariani Dossier*, *AntTard* 15 (2007) 221-250.
- CORCORAN S., *The Gregorianus and Hermogenianus Assembled and Shattered*, *MEFRA* 125 (2013) 285-304.
- CORCORAN S., *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, in *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, ed. by K. Radner, Oxford 2014, 172-211.

- DE GIOVANNI L., *In tema di 'lex' imperiale tra IV e V secolo*, in *Tradizione romanistica e Costituzione. Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana*, II, diretto da L. Labruna, Napoli 2006, 1289-1300.
- DE GIOVANNI L., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- DESANTI L., *Dominare la prassi. I rescritti diocleziane in materia di successioni*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 527-563.
- DILLON J.N., *The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control*, Ann Arbor 2012.
- DILLON J.N., *Conjectures and Criticism in book 1 of the Codex Justinianus*, *Classical Quarterly* 65 (2015) 321-343.
- DILLON J.N., *The Emperor's New Prose: the Style of the Legislation of Diocletian*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 285-343.
- DI MARIA S., *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: reverentia antiquitatis e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del codice*, Bologna 2010.
- Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018.
- EVANS GRUBBS J., *Diocletian's Private Law: the Family*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 345-424.
- FEISSEL D., *Les actes de l'état impérial dans l'épigraphie tardive (324-610): prolégomènes à un inventaire*, in D. Feissel, *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris 2010, 43-69.
- FEISSEL D., *Un rescrit de Justinien découvert à Dydimos (1^{er} avril 533)*, in D. Feissel, *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris 2010, 251-324.
- FEISSEL D., *Pétitions aux empereurs et formes du rescrit dans les sources documentaires du IV^e au VI^e siècle*, in D. Feissel, *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris 2010, 363-383.
- FERRARY J.-L., *L'épigraphie juridique romaine. Historiographie, bilan et perspectives*, in *Le monde romain à travers l'épigraphie. Méthodes et pratiques*, textes réunis par J. Desmulliez, C. Hoët-Van Cauwenberghe, Lille 2002, 35-70.
- FOURNET J.-L., *Entre document et littérature: la pétition dans l'antiquité tardive*, in *La pétition à Byzance*, éd. par D. Feissel, J. Gascou, Paris 2004, 61-74.
- FOURNET J.-L., *Les pétitions des Acta Conciliorum Œcumenicorum comparées à celles de la documentation papyrologique (V^e-VI^e s.)*, in *Quellen zur byzantinischen Rechtspraxis. Aspekte der Textüberlieferung, Paläographie und Diplomatik (Akten des internationalen Symposiums, Wien, 5.-7.11.2007)*, Hrsg. Ch. Gastgeber, Wien 2010, 61-80.
- FOURNET J.-L. - GASCOU J., *Liste des pétitions sur papyrus des V^e-VI^e siècles*, in *La pétition à Byzance*, éd. par D. Feissel, J. Gascou, Paris 2004, 141-196.

- GODEFROY J., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi*, I, Mantuae 1740.
- GUENTHER O., *Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII usque DLIII datae. Avellana quae dicitur collectio* (CSEL 35), I-II, Pragae - Vindobonae - Lipsiae 1895-1898.
- HAENEL G., *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum*, Lipsiae 1857.
- HARPER K., *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and Legal Texts*, *Classical Quarterly* 60 (2010) 610-638.
- HECHT B., *Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom, 384/385 n. Chr.*, Berlin 2006.
- HONORÉ T., *Law in the Crisis of the Empire. 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and Its Quaestors*, Oxford 1998.
- HORSTKOTTE H., *Die 1804 Konventseingaben in P. Yale* 61, *ZPE* 114 (1996) 189-193.
- HUMFRESS C., *Law and Custom under Rome*, in *Law, Custom and Justice in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, ed. by A. Rio, London 2011, 23-47.
- HUMFRESS C., *Law and Legal Culture in the Age of Attila*, in *The Cambridge Companion to the Age of Attila*, ed. by M. Maas, Cambridge 2014, 140-155.
- JONES A.H.M., *The Later Roman Empire, 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, II, Baltimore 1986.
- KASER M., *Das römische Privatrecht. Zweiter Abschnitt. Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975².
- KASER M. - HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996².
- KELLY B., *Petitions, Litigation, and Social Control in Roman Egypt*, Oxford 2011.
- KUSSMAUL P., *Pragmaticum und Lex. Formen spätrömischer Gesetzgebung (408-457)*, Göttingen 1981.
- LAMBRINI P., *Le norme di diritto privato: i contratti e la rescissione per lesione enorme*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 493-525.
- La pétition à Byzance*, éd. par D. Feissel, J. Gascou, Paris 2004.
- LAQUERRIÈRE-LACROIX A., *Ius et Iustitia aux IV^e-V^e siècles*, in *Une histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume (III^e-IX^e siècle)*, dir. par S. Kerneis, Paris 2018, 15-71.
- Late Antique Letter Collections. A Critical Introduction and Reference Guide*, ed. by C. Sogno, B.K. Storin, E.J. Watts, Oakland 2017.
- LENSKI N., *Constantine and the Cities. Imperial Authority and Civic Politics*, Philadelphia 2016.
- Libanius. Selected Orations*, II, ed. by A.F. Norman, Cambridge (Mass.) - London 1977.

- LIEBS D., *Opilius Macrinus 13, 1. Das Reskriptwesen in der Historia Augusta*, in *Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1982/83*, Bonn 1985, 221-237 (versione rielaborata 2020: <https://freidok.uni-freiburg.de>)
- LIEBS D., *Reichskummerkasten. Die Arbeit der kaiserlichen Libellkanzlei*, in *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich. Akten der Tagung an der Universität Zürich 18. - 20.10.2004*, Hrsg. von A. Kolb, Berlin 2006, 137-152.
- LIEBS D., *Rez. A.J. Boudewijn Sirks, The Theodosian Code. A Study*, ZSS 127 (2010) 516-539.
- LIEBS D., *Das Verbot von Mischehen im germanisch-römischen Recht*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò*, Roma 2010, 622-628 (versione rielaborata 2020: <https://freidok.uni-freiburg.de>).
- LIEBS D., *Sie liebte ihren Sklaven*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in Honour of Boudewijn Sirks*, ed. by J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat, Göttingen 2014, 409-428.
- LIEBS D., *Der Beruf der Juristen in der Spätantike*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XXIII. Mestieri e professioni della tarda antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Napoli 2019, 141-182.
- LIZZI TESTA R. - MARCONI G., *The Collectio Avellana and Its Revivals*, Newcastle upon Tyne 2019.
- LUCHETTI G., *Alcune considerazioni sul 'dialogo' dei giustinianeî con la scienza giuridica del passato e sui modelli ispiratori del disegno compilatorio triboniano*, Archivio Giuridico Filippo Serafini 3 (2014) 331-356.
- MACCOULL L.S.B., *Dioscorus of Aphroditon. His Work and His World*, Berkeley 1988.
- MAGGIO L., *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, SDHI 61 (1995) 285-312.
- MANTOVANI D., *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis'*, BIDR 96-97 (1993-1994) 203-267.
- MANTOVANI D., *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 465-534.
- MANTOVANI D., *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno internazionale. Napoli, 21-23 novembre 2007*, a cura di U. Criscuolo, L. De Giovanni, Napoli 2009, 396-417.
- MANTOVANI D., *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani, A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, 105-134.

- MANTOVANI D., *More than Codes. Roman Ways of Organizing and Giving Access to Legal Information*, in *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, ed. by P.J. du Plessis, C. Ando, K. Tuori, Oxford 2016, 23-42.
- MANTOVANI D., *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del Convegno Redhis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, a cura di D. Mantovani, Bari 2019, 9-46.
- MASPERO J., *Études sur les papyrus d'Aphrodité*, Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 7 (1910) 97-152.
- MASSEI M., *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, a cura di G.G. Archi, Milano 1946, 401-475.
- MOMMSEN TH., *Prolegomena in Theodosianum*, in Th. Mommsen - P. Meyer, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, I, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, edidit, adsumpto apparatu P. Kruegeri, Th. Mommsen, *Pars prior, Prolegomena*, Berolini 1905.
- PALAZZOLO N., *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, Milano 1988.
- PALME B., *Libellprozess und Subskriptionsverfahren*, in *Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Tel Aviv, 20.-23. August 2017)*, Hrsg. von G. Thür, U. Yiftach, R. Zelnick-Abramovitz, Wien 2018, 257-275.
- PARTSCH J., *Neue Urkunden zum justinianischen Reskriptenprozesse*, in J. Partsch, *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften*, Berlin 1931, 194-242.
- PERGAMI F., *Studi sulla consultatio ante sententiam*, Bergamo 2005.
- PERGAMI F., *Il processo privato nella legislazione dell'imperatore Diocleziano*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 601-619.
- PULIATTI S., *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana*, Milano 2000.
- PULIATTI S., *Il diritto prima e dopo Costantino*, Enciclopedia Costantiniana (2013), online.
- PULIATTI S., *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri, B. Girotti, Milano 2016, 31-50.
- PULIATTI S., *L'organizzazione giudiziaria in età diocleziana. L'imperatore giudice*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 565-599.
- PULIATTI S., *Pensiero classico e legislazione tardoantica. Profili di indagine*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del Convegno Redhis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, a cura di D. Mantovani, Bari 2019, 49-77.
- PURPURA G., *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, Aegyptus 89 (2009) 155-221.

- RAPP C., *Mark the Deacon, Life of St. Porphyry of Gaza*, in *Medieval Hagiography. An Anthology*, ed. by T. Head, New York - London 2001, 53-75.
- SCHMIDT-HOFNER S., *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I.*, München 2008.
- SCHMIDT-HOFNER S., *Reform, Routine, and Propaganda: Julian the Lawgiver*, in *A Companion to Julian the Apostate*, ed. by H.-U. Wiemer, S. Rebenich, Leiden 2020, 124-171.
- SIMON D.V., *Konstantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt am Main 1977.
- SOLIDORO L., *Possesso e diritti reali in età diocleziana*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck, S. Puliatti, Pavia 2018, 425-492.
- SZABAT E., *Teachers in the Eastern Roman Empire (Fifth-Seventh Centuries). A Historical Study and Prosopography*, in *Alexandria: Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education*, ed. by T. Derda, T. Markiewicz, E. Wipszycka, Warsaw 2007, 177-345.
- VERA D., *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- WIEACKER F., *Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Abschnitt. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike*, Hrsg. J.G. Wolf, München 2006.
- ZOZ M.G. - FERRETTI P., *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, II, Regole generali in tema di successioni*, Trieste 2013.
- ZUCKERMAN C., *Les deux Dioscore d'Aphrodité ou les limites de la pétition*, in *La pétition à Byzance*, éd. par D. Feissel, J. Gascoü, Paris 2004, 75-92.

Law and Administration in the Collectio Avellana

BOUDEWIJN SIRKS
University of Oxford

The Collectio Avellana is a collection of 244 various texts, mostly letters of popes and emperors from the period 367 till 533¹. There is no need to set out the structure of the Collectio since Günther has done so already². The texts 1-40 deal with the schisma of Ursinus and Eulalius, 41-50 with Pelagius, 51-55 are letters otherwise unknown of Pope Leo I, 56-105 other letters, 105-243 letters from or to Pope Hormisdas, and 244 is a letter to the bishop of Tyrus³. Of these the imperial letters interest the legal historian in the first place. The reason for this is that much legislation in Late Antiquity was realised through letters to functionaries. The Theodosian Code consists for that reason for the most part of letters to high officials. If they contained the designation of *lex generalis*, or indicated that they were meant to be general, their contents could be considered general. Other letters deal with the preparation, adjustment or implementation of general rules, or with the administration of everyday. They show the interaction between emperor and high functionaries⁴. This is also the case with some of the letters in the Collectio Avellana. And then the question, connected with the transmission of these texts, is: from which archives took the composers of the Collectio them? And might the Avellana supplement our knowledge of imperial legislation⁵?

1. See MARKSCHIES, *Collectio Avellana*; BALDWIN, s.v. *Collectio Avellana*. There is no entry in the Pauly-Wissowa. As for the text, we have to rely on the edition of GÜNTHER, *Epistulae* (Vol. I, III for the contents), and its commentary in GÜNTHER, *Avellana-Studien*. Further there is the edition of MEYER, *Epistolae*. There is some literature on the Avellana letters. See the 2018 issue of *Cristianesimo nella Storia* and for an overview *The Collectio Avellana and its Revivals*, with the contribution of EVERS, *The Collectio Avellana*, 13-28.

2. GÜNTHER, *Avellana-Studien*.

3. In the context of this contribution it is not necessary to enter deeply into the question of the groupings of the letters or on the schisma between Ursinus and Eulalius although these questions deserve more attention. See for the first EVERS, *The Collectio Avellana*, 13-28, and for the second LIZZI TESTA, *Senatori* and TORRES, *The Presence*, 29-49.

4. As SCHIAVO, *Ricerche*, has shown for the interaction between prefects and emperor in the Late Empire.

5. Honoré has included the Avellana in his *Palingenesia of imperial constitutions*, an instrument still not fully used, probably because it is only distributed digitally: HONORÉ,

I shall concentrate on those of the first 40 texts of the *Collectio* which are of legal interest⁶. These imperial letters are not *leges generales*: they deal with specific matters and are of what we call dispositive nature, they are ordinances. But since we unfortunately do not dispose of many texts of this nature on this level (on provincial level there is more), they are of definite interest for us. The texts 1 to 13 deal with the struggle between Damasus and Ursinus⁷, which started in 366/367. The bishop of Rome, Liberius, died in 23 September 366, his adversary the so-called Antipope Felix II on 22 November 365. Liberius' followers wanted Ursinus as his successor, while Felix's followers favoured Damasus as such. Both were elected on the same day, 1 October 366, in different places, with a raid of Damasians on Ursinians and an ensuing massacre. As consequence Ursinus was banished, leaving Damasus as the bishop in residence. Raimondi suggests that in the popular acclamation at the election, the people approved of Damasus and disapproved of Ursinus, this being the reason for the imperial decision⁸. The popular acclamation was certainly important, *vide* the *Gesta Senatus* and the papal synods. The unrest continued and on a synod in 378 Ursinus was condemned as heretic. The urban prefect was involved in this conflict because of the aspect of public order, but also because he wanted to influence the outcome of the conflict⁹. An example of the way the businesses of both the prefect and the bishop were linked is ep. 3 of 368, the order to build a basilica for St Paul. The prefect must inspect, together with the bishop, the Roman people and the senate, a certain designated area, apparently a public area, and have the basilica build there. The emperor will pay the expenses. Since the emperor had by that time the authority to make decisions regarding public space, it is all in order. Ep. 6 of 367-368 is the

Law in the Crisis of Empire, with the Palingenesia on diskette; now also accessible on <https://www.ucl.ac.uk/volterra/laws-database-projet-volterra>.

6. It should be mentioned that the remainder of the *Collectio* does not seem so promising for legal-historical reeseach.

7. On Damasus and Ursinus, see MOBERLY, s.v. *Damasus*, 246, and BARMBY, s.v. *Ursinus*, 995-996. It is not our aim to discuss the dispute between the two candidates, nor to provide a new analysis of the corpora of letters within the *Collectio Avellana*.

8. RAIMONDI, *Elezione*, 169-208, referring to CTh 1.16.6 as legal evidence of the requirement. We indeed see in the papal synods the same acclamation system as in the *Gesta Senatus*.

9. See GÜNTHER, *Avellana-Studien*, 3-4. On this conflict: RAIMONDI, *Elezione*, 169-208; DUNN, *Imperial intervention*, 1-13; VENKEN-DUPONT, *The conflict*, 219-250.

order to reopen church buildings if the disorder amongst the Christians has settled, which may be seen as the exercise of surveying public order (*disciplina publica*)¹⁰.

Ep. 7 of 368 orders the exile of Ursinus' followers from Rome for 20 miles around the city (*Itaque quoniam animadversionum occasionibus non fauemus, Ursini sociis ac ministris, quos praecelsa sublimitas tua propter quietem urbis aeternae de medio putauit esse tollendos, Roma tantum, ...*). As such there is no doubt about it that the emperor could banish people when they threatened public order. The republican magistrates had it and through the *tribunicia potestas* and the *imperium proconsulare* it passed on to the emperors of the Later Empire, while high officials and the provincial governors retained it¹¹. And those who went out to agitate by arguing about religion, disturbing the catholic faith, were such persons. This CTh 16.4 makes very clear (for example, CTh 16.4.3 says: *Deportatione dignus est, qui nec generali lege admonitus nee competentis sententia emendatus et fidem catholicam turbat et populum*). The constitutions in this title, however, date from 386, 388, 392 and 404. They are too late to have served as basis for the measure in ep. 7. They may be seen as specifications of the conditions under which exile could be imposed. Are these constitutions in the Code perhaps reflecting an existing practice? Did they supersede previous rulings? It is not impossible and in that case there would have been earlier constitutions on this. In accordance with this power to send into exile is the recall from exile in ep. 5 for Ursinus and his followers, dating from before 15 September 367: who can impose, can also rescind a penalty. Apparently his authority to exile existed already and so we see here indeed an application of this power.

More remarkable is, that the emperor writes this to the praetorian prefect, the urban prefect and the vicarius of the latter. Günther assumes all were written on the same day, 12 January 368¹². This is possible. It appears from ep. 8 that the occasion for the measure was a letter from Aginatus, the vicarius, in which he complained about the tumult the Ursinians caused. It was he who also had to execute the order, as the letter to him implies, for which he could rely on the support of the urban and praetorian

10. It is, in view of the text, not likely that it concerns the execution of a verdict by a judge in a reivindicatory or possessory private law suit to return the church to its owner.

11. MEDICUS, s.v. *Exilium*, 482-483.

12. GÜNTHER, *Epistulae*, at the said texts.

prefect. Thus the combination makes sense: the prefects would have been informed by letter that they were expected to cooperate. But Günther's assertion, that the letters came from the archive of the urban prefect, does not tally with this¹³. If one letter, addressed to the urban prefect, could come from his archive, the other two could have come as well from the archives of the other functionaries. It is not probable that the urban prefect got copies of both these as Günther suggests, at the most only a copy of the letter to Aganitius. But why, if he himself received a letter informing him? And reversely, if such a copying would indeed have taken place, we might equally well expect in the archive of Aganitius the original of the letter to him, and copies of those addressed to the two others: since he had an interest in knowing of the support. But this letter only mentions the urban prefecture, and refers explicitly to the fact that two can do more than one. If one does not want to assume that the compiler used all three archives, the only solution is to assume that all three letters were copied from the copybook of outgoing letters of the imperial chancery. But in that case another question remains: why did the compiler include all three of them and not just only one, ep. 7?

A similar thing we see in ep. 11 and 12, dealing with the partial repeal of Ursinus' banishment. Ep. 11 is directed to the urban prefect, ep. 12 to his vicarius. Ep. 11 must derive from the urban prefect's archive, since it has the imperial greetings (*et manu imperatoris*). That is not likely the case with ep. 12, because in ep. 11 the emperor mentions that he has sent a letter with the same contents to the vicarius (Günther dates both to the same day, between 370 and 371). Ep. 12 must therefore have been taken either from the vicarius' or from the imperial archive, but not from the urban prefect's archive. As to the contents, the same can be said as about ep. 7: it is an ordinance regarding exile.

Ep. 13, issued according to Günther between 9 Augustus 378 and 19 January 379, is more interesting in this respect. It inveighs against those who rebaptise their followers, that is in this case the Ursinians. Rebaptisation implies that the first baptism was not an effective sacrament and undermines, naturally, the authority of those who did it. Heretics often used baptism as a ritual to initiate their followers, or allowed successive baptisms in case of sins. With Christians this would supersede the previous baptism. As such rebap-

13. GÜNTHER, *Avellana-Studien*, 12-13.

tisation was condemned¹⁴. Those bishops who did it were deigned unworthy of being a priest in 371 (CTh 16.6.1) and again in 377 (CTh 16.6.2), when additionally it was ruled that their churches should be handed back to the Catholic Church (there is a special title in the Theodosian Code on this phenomenon, CTh 16.6: *Ne sanctum baptismum iteretur*, with CTh 16.6.1 of Febr. 373 and 2 of 17 October 377, but this latter was issued in Constantinople by Valens; Gratian was at that time in Trier). *Rebaptizatores* was a generic term for heretics. It is not said that Ursinus rebaptised his followers; he is only imputed to have joined after 378 the Arian party, after which his banishment by Gratian followed. Gratian was also actively legislating against heresies, as in CTh 16.5.4 of 22 April 376/378 and in CTh 16.5.5 of 3 August 379¹⁵. But these laws do not mention banishment. The basis for this ruling must consequently be sought not in the rebaptisation but in the tumult and agitation these Ursinians caused, as indeed the *epistulae* say. Ep. 13 refers to public decrees¹⁶. The interdiction the emperors pronounce (at one point the majestic plural is forgotten for an *inquam*) is from now on banishment beyond 100 miles from Rome, this is, beyond the jurisdiction of the Urban Prefect¹⁷. Again there is a constitution (CTh 16.2.35) which says that if a bishop is deposed by his priests and attempts to stir unrest, and tries to get his position again, he will be banished a 100 miles away from Rome. That fits our case, but this law was issued in 400 or 405, while ep. 13 dates from 378 or 379. But the constitution also states that this banishing is according to a previous law of Gratian (*procul ab ea urbe quam infecit secundum legem divinae memoriae Gratiani centum milibus vitam agat*), emperor from 367 till 383, and emperor for both parts of the empire in 378 till early

14. See LAKE, s.v. *Baptism*, 379-389.

15. See on this GOTTFRIED, *Ambrosius* 52 ss., 58-63 against the Donatists, first simply called *rebaptizatores*. Instead of the term *baptisma* the term *lavacrum* is often used in sources, such as the Theodosian Code.

16. Ep. 13.1-2: «1. *Ordinariorum sententias iudicum aut temporum limes aut contumacis pronuntiatio aut habitum coram partibus sancit examen et hae mediocris auctoritas labefactari atque conuelli nec a potentioribus nec ab impudentibus pertimescit : nostra praecepta per vestram negligentiam destituta quae tandem poterit ferre patientia? quam quidem dum despicitis excitatis, ut longae tolerantiae desperatos sumat accentus et officium metu cogat agnosci. 2. etiamne uiuidius est, quod Ursini inussit amentia, quam quod serenitas nostra mitibus persuasit edictis, ut omnes, qui impios coetus profanata religione temptarent, uel ad centesimum urbis miliarium pellerentur...*».

17. KASER-HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 537.

January 379. Gratian was very concerned about orthodoxy and recalled in 379 the Edict of Tolerance. If the constitution referred to was one restricted to his western part of the empire, it might date from before 378, or after January 379, but also from the period he could legislate for the entire empire. In both cases it could be cited in CTh 16.2.35, a law issued in Ravenna. In any case, whether issued for the west or in 378 for the entire empire, it may have preceded this epistle. But it is also possible that Gratian's constitution cited in CTh 16.2.35 was the counterpart to ep. 13, meant to generalise the penalty of banishment over the empire (thus: not only against Ursinians), by way of an edictal letter to the Praetorian Prefect (ep. 13 is directed to the Vicar of the City). A first argument for this is the referencing in ep. 13 to bishops deposed by their diocese and trying to recover their seat (2: ... *condemnati iudicio recte sentientium sacerdotum reditum postea uel ad ecclesias, quas contaminauerant, non haberent* ...; 6: *Parmensis episcopus eo perniciosior, quod inclytæ urbi magis proximus, et imperitorum multitudinem uicinus exagitat et ecclesiam de qua iudicio sanctorum praesulum deiectus est, inquietat* ...) and the fact that the sanction of banishment beyond a 100 miles is formulated.

The second argument to assume this is the sequel of the letter. In c. 11 and following letters the emperor rules that everyone who, having been condemned by a court of Damasus and five or seven bishops, or by catholics or their concilium, notwithstanding this condemnation retains his church or refuses to appear in court, and instead appeals to secular judges, must be transferred by the secular authorities to a bishop as judge or his delegate. And if partisanship is suspected, he may appeal to the bishop of Rome or a concilium of 15 bishops in the surroundings. Thus we find the confirmation that the deposition of bishops was, indeed, the actual cause of the unrest, and consequently the unreported law of Gratian will most likely have dated from the same time as ep. 13. It was not included in the Code since CTh 16.2.35 recapitulated it efficiently and adds that persons banished on this account may not approach the emperor with petitions (evidently with the plea for revocation of the banishment), and that if they succeeded in obtaining a rescript (evidently with a revocation and obtained by bribery), these rescripts are not valid. Thus it made sense to include this later constitution and not only the previous one¹⁸.

18. Another argument to assume that the Theodosian Code as we possess it did not contain obsolete or superfluous constitutions.

The emperor closes with a reference to the *iustitia naturalis*. One wonders: is this a different justice than the divine one?

The second ruling is interesting in as much an ecclesiastical dispute settlement is confirmed by a secular procedure and verdict. We see here the emergence of canon law¹⁹. We do not find a parallel for it in the Theodosian Code, but there are two constitutions, issued relatively recently before, which come close to it. CTh 16.2.12 of 355 prohibits the accusation of bishops before secular courts. The emperor fears that otherwise they might be subjected to false accusations by fanatics (and we know that the Ursinians and Damasians did not always keep their heads cool). Accusations of that kind had to be handled before a court of bishops. In CTh 16.2.23 of 376, issued by Gratian in Trier, sets out that ecclesiastical disputes must be handled in the same way as civil cases, thus disputes and light religious delicts must be brought before the local synodes; criminal cases, on the other hand, must be handled by special judges. There was in any case some regulation. The precaution against fanatical and false accusations, which might result from partisanship, consisting of a restriction to ecclesiastical judges and courts in this constitution fits the disposition in the letter against partisanship: both uphold a fair trial. But the letter does more. It sets out precise rules for dealing with these cases and for the appeal from these cases. That was not done before (basing us on the Theodosian Code). These are issued here for the case of unrepenting Ursinians, but there is no reason why it could not have been applied in other cases as well. There were certainly more heretics than the Ursinians and heretic bishops who resisted their deposition and refused to render their churches to the orthodoxy. Yet we do not find it in the Theodosian Code, whereas the banishment had been converted into a general rule. Why not, if it would have been a useful addition to CTh 16.2.23?

One reason could be that the specific procedural rules, although theoretically applicable to other cases, were not envisaged as such. What were the criteria for an imperial text to be considered a *lex generalis*? A constitution of 426 had laid down criteria: if the word *edictum* or *edictalis* had been inserted into the text; if the order to promulgate it in all provinces by edict

19. For this the Council of Sardica of 343 was decisive: see BARNARD, *The Council*; on its importance for the development of canonical law: HESS, *The Canons*, 109-127. Thus the decision of 368 fits well with this development.

of the provincial governor; if the emperor expressly stated that it was applicable in similar future cases; and, of course, if it was called a *lex generalis* (CJ 1.14.3). That we do not see in ep. 13. But on the other hand, it says that all have to comply or will be banished, and that the procedural rules apply to all cases (*omnis eius causae dictio*). There is at least a whiff of generality in the text. Further, there is always the possibility that the emperor had issued simultaneously an edict, or sent a letter to the senate, as the set of epp. 21-24 shows so nicely.

But this does not explain the absence of the procedural rules in the Code. CTh 16.2.41 of 411 or 412 repeats the rule of CTh 16.2.12: clerics may not be accused except before bishops. It gives prescriptions for the procedure. The accuser must provide proof. The penalty for a groundless accusation is deposition as bishop, what otherwise would have happened to the accused. As a matter of fact, we see here the normal rules for *delatores* of public crimes applied. Yet there is nothing in CTh 16.2.41 about which court is competent, or about appeal. Was it left to canon law, to the Church to include in a council decree? Or was it simply considered too special, only for the case of the Ursinians, and did the emperor want to keep to the usual rules for appeal? Or existed there indeed further rules but now issued by the urban or praetorian prefect, just as we see for the 5th and 6th century that the praetorian prefects are involved in the regulation and finetuning of legal procedure, as made clear by Schiavo²⁰?

Ep. 14 of 418 and following texts form another selection, dating from 418 and later and dealing with the conflict between Bonifatius and Eulalius. Archdeacon Eulalius was elected bishop of Rome on 28 December 418 after the death of Zosimus. But followers of presbyter Bonifatius chose him as bishop. That led, as before with Damasus and Ursinus, to unrest in Rome. It appeared that Eulalius had been chosen in good order. Bonifatius was then banished from Rome but he appealed and the conflict dragged on²¹. Ep. 15 of 419 is an ordinance to the urban prefect to restore order in Rome. Ep. 23 of 419 is a letter to the Senate, dealing with the voluntary jurisdiction of the bishops (the *episcopalis audientia*)²² and the lack

20. SCHIAVO, *Ricerche*, treats of the procedural edicts of the praetorian prefects, such as initiation of procedure, evidence and *missio in possessionem*.

21. On Bonifatius see BUCHANAN, s.v. *Bonifacius* (1), 327-328; on Eulalius BARMBY, s.v. *Eulalius* (1), 277-279. Also see LAUDAGE, *Kampf*, 42.

22. There exists ample literature on this subject. I restrict myself to the most recent

of time to judge cases, caused by the holidays like Easter. Is it taken from the imperial file book or from the Senate's archives? Its contents could be considered a general law, the text could have been recorded in the minutes of the Senate and deposited it in this way in the archives. Thus here two provenances are possible. The same goes for ep. 24 of 419, which translates the decisions into an edict for the people. Epp. 26, 27, 28, 31, 33, 35 and 37 all deal with public disorders due to Eulalius and as such they fit CTh 16.4 which in its six constitutions, dating from 386 till 404, thus all anterior to the Eulalian troubles, forbids this and sets sanctions.

We have seen that it is not possible without more to say that all letters of Collectio Avellana 1-40 derive from one archive, that of the urban prefect. That has indeed already been maintained and Günther has tried to solve this question²³. But it was nevertheless still possible to say something more on this point. As to whether the letters can be fitted in the palingenesia of imperial letters and constitutions, this depends on their legal contents. But a survey showed that this did not render anything usable in this respect. There is no connection possible with immediately preceding and following constitutions²⁴.

On the other hand, these letters gave us a better insight in the reciprocal communication between emperor and functionaries and the way general rules were applied in practice. The mention in CJ 1.14.2 of *relationes* and *suggestiones* which bring problems to the attention of the emperor²⁵ refer to an exchange between emperor and officials, and here we see how it worked

monograph: BANFI, *Habent illi iudices suos*.

23. He assumes that the prefect also received copies of letters in matters in which he too could be involved, such as judge: GÜNTHER, *Avellana-Studien*, 12-13.

24. For this is used the palingenesia of constitutions, provided on disk with HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire*.

25. CJ. 1.14.2 (a. 426): «*Theodos. et Valentin. AA. ad Senatum. Quae ex relationibus vel suggestionibus iudicantium per consultationem in commune florentissimorum sacri nostri palatii procerum auditorium introducto negotio statuimus vel quibuslibet corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae donavimus, nec generalia iura sint, sed leges fiant his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuerint promulgata, nec ab aliquo retractentur: notam infamiae subituro eo, qui vel astute ea interpretari voluerit vel impetrato impugnare rescripto, nec habituro fructum per subreptionem elicit: et iudices, si dissimulaverint vel ulterius litigantem audierint vel aliquid allegandum admiserint vel sub quodam ambiguitatis colore ad nos rettulerint, triginta librarum auri condemnatione plectendi sunt. D. viii Id. Nov. Ravennae Theodosio xii et Valentiniano ii AA. cons.*».

in practice. They supplement, just as the edicts of the praetorian prefects, the texts we have in the Theodosian Code and which are only the replies of the emperor, and in a shortened version as well.

Further, the examination showed also that constitutions in the Theodosian Code may have had precursors. Without any specification, like the express mention that the rule is introduced, we should be careful to interpret them as new rules. They might be the confirmation of an existing rule, with or without an addition. They may have replaced a previous formulation. And we saw that in one case, that of ep. 13, the reference to a previous not included law of Gratian, could be connected with an Avellan letter and that we could, in all probability, date that lost constitution to the same time slot of 9 August 378 and 19 January 379. When it comes to analyse and supplement the Theodosian Code and particularly its 16th Book, or to supplement the palinogenesia of the Late Roman constitutions, the *Collectio Avellana* is a source which must be taken into consideration because of its legal aspects.

Abstract: The *Collectio Avellana* is a collection of mainly letters, sent by the pope and the emperor and date from 367 till 533. The imperial letters have scholarly value inasmuch as they are ordinances, directed to the urban prefect or the vicar, of which on this level we do not have much examples. The texts 1–40 deal with the conflicts between Damasus and Ursinus and between Bonifatius and Eulalius, on who was the rightfully elected bishop of Rome. Due to the role the people had in these elections (they had to acclaim candidates), popular riots arose which required the intervention of the emperor. The various ordinances occasioned by these events are examined. They give information about the interaction in the administration and may point to legislation, not elsewhere transmitted.

Keywords: Avellana, Damasus, Ursinus, Bonifatius, Eulalius, CTh 1.16.6

BIBLIOGRAFIA

BALDWIN B., s.v. *Collectio Avellana*, in *Oxford Dictionary of Byzantium*, a cura di A. P. Kazhdan, Oxford 1991, online.

BANFI A., *Habent illi iudices suos*, Milano 2005.

BARMBY, J., s.v. *Eulalius (1)*, in *A dictionary of Christian biography and literature, sects and doctrines*, II, a cura di H. Wace, London 1877, 277-279.

BARMBY J., s.v. *Ursinus*, in *A dictionary of Christian biography and literature, sects and doctrines*, a cura di W. C. Piercy, H. Wace, London 1911, 995-996.

- BARNARD L. W., *The Council of Serdica 343 A.D.*, Sofia 1983.
- BUCHANAN T. R., s.v. *Bonifacius I*, in *A dictionary of Christian biography and literature, sects and doctrines*, I, a cura di H. Wace, London 1877, 327-328.
- DUNN G. D., *Imperial intervention in the disputed Roman episcopal election of 418/419*, *Journal of Religious History* 39 (2015) 1-13.
- EVERS A. W. H., *The Collectio Avellana – Collecting Letters with a Reason?*, in *The Collectio Avellana and its Revivals*, a cura di R. Lizzi Testa, G. Marconi, Newcastle upon Tyne, 2019, 13-28.
- GOTTFRIED G., *Ambrosius von Mailand und Kaiser Gratianus*, Göttingen 1973.
- GÜNTHER O., *Epistulae imperatorum pontificorum aliorum inde ab a. ccclvii usque ad a. dliii datae, Avellana quae dicitur collectio*, I-III, Prag - Wien - Leipzig 1895.
- GÜNTHER O., *Avellana-Studien*, Wien 1896.
- HESS H., *The Canons of the Council of Sardica, A.D. 343: a landmark in the early development of Canon law*, Oxford 1958.
- HONORÉ T., *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998.
- KASER M. - HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996².
- LAKE K., s.v. *Baptism (Early Christian)*, in *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, a cura di J. Hastings, II, Edinburgh - New York, 379-389.
- LAUDAGE C., *Kampf um den Stuhl Petri: Die Geschichte der Gegenpäpste*, Freiburg i.B. 2012.
- LIZZI TESTA R., *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004.
- MARKSCHIES C., s.v. *Collectio Avellana*, in *Der Neue Pauly (vers. online)*, a cura di H. Cancik, H. Schneider, M. Landfester, http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_bnp_e302960
- MEDICUS D., s.v. *Exilium*, in *Der Kleine Pauly*, II, Munich 1975, 482-483.
- MEYER W., *Epistolae imperatorum Romanorum ex collectione canonum Avellana*, Gottingen 1889.
- MOBERLY G. H., s.v. *Damasus*, in *A dictionary of Christian biography and literature, sects and doctrines*, a cura di W. C. Piercy, H. Wace, London 1911, 246.
- RAIMONDI M., *Elezione iudicio dei e turpe convicium: Damaso e Ursino tra storia ecclesiastica e amministrazione Romana*, *Aevum* 83 (2009) 169-208.
- SCHIAVO S., *Ricerche sugli editti dei prefetti del pretorio del Cod. Bodl. Roe 18, Processo e documento*, Napoli 2018.

The Collectio Avellana and its Revivals, a cura di R. Lizzi Testa, G. Marconi, Newcastle upon Tyne 2019.

TORRES J., *The Presence of Damasius, Ursinus and the Luciferians in the Collectio Avellana: Stylistic or Thematic Reasons?*, in *The Collectio Avellana and its Revivals*, a cura di R. Lizzi Testa, G. Marconi, Newcastle upon Tyne 2019, 29-49.

VENKEN K. - DUPONT A., *The conflict between Damasius and Ursinus: Damasius' contested election as bishop of Rome*, *The Catholic Historical Review* 105 (2019) 219-250.

Il *beneficium* dall'antichità classica all'età romano-barbarica

ALESSANDRO BARBERO

Università degli Studi del Piemonte Orientale

1. Il concetto di *beneficium* fra Antichità e Medioevo

Per gli storici del diritto romano, come per i medievisti, *beneficium* è un concetto familiare. Non nella stessa misura, in verità, giacché per i romanisti si tratta di un argomento piuttosto circoscritto, e solo pochi specialisti se ne interessano da vicino; mentre per i medievisti, che impiegano di solito la forma italiana, 'beneficio', si tratta di un argomento di enorme importanza, con cui tutti hanno una familiarità ravvicinata, anche perché occupa un suo spazio nella didattica. E tuttavia, lo storico del diritto romano e il medievista intendono con *beneficium* due cose completamente diverse, i cui studiosi non comunicano fra loro. Il beneficio, per il nuovo Pauly, «ist eine begünstigende Ausnahmeregelung», un provvedimento a favore di categorie, comunità o singoli individui, che crea un'eccezione alle regole vigenti; mentre per il *Dictionnaire du Moyen-Age* il beneficio è «généralement une terre», e il termine è un'invenzione del Medioevo: esso «apparaît dès les formulaires du VII^e s. pour désigner un don, en principe irrévocable, d'un homme puissant à un plus faible à titre de remerciement ou pour s'attirer sa faveur»¹.

Faveur, Begünstigende: apparentemente, l'unico elemento comune è che si tratta d'un favore, come è implicito nella parola stessa. E infatti l'antichista apprenderà già dal vecchio Pauly che anche le concessioni di feudi nel Medioevo erano chiamate *beneficia* perché creavano un diritto con un provvedimento particolare di favore, che è esattamente la definizione del *beneficium* romano²; ma allo stato attuale della ricerca si direbbe che si tratti soltanto di un'analogia. È vero che i medievisti sono da sempre attenti alla sopravvivenza del diritto romano volgare e al suo ruolo nella formazione dei rapporti di vassallaggio; in particolare vi hanno riflettuto gli studiosi di quella Gallia del Sud-Ovest dove più profonda e duratura è stata l'im-

1. WILLVONSEDER, *Beneficium*; FOSSIER, *Bénéfice*.

2. LEONHARD, *Beneficium*: «Auch die Bezeichnung der Lehen im Mittelalter als *beneficia* hängt damit zusammen, dass B. das durch besondere Vergünstigung erworbene Recht bedeutet».

pronta romana³. E dunque chi legga una sintesi, classica o recente, sulla storia del feudalesimo apprenderà senz'altro che la forma inizialmente più diffusa del *beneficium* nel regno franco, la *precaria*, «era una istituzione del diritto romano volgare, nata durante il basso impero»⁴. Ma gli studiosi del feudalesimo non hanno mai provato a verificare una possibile continuità terminologica e concettuale del *beneficium* a partire dalla tarda antichità: nella storiografia e nella manualistica, le prime attestazioni di quello che diverrà un giorno il feudo sono sempre tratte dai formulari di età merovingia, quasi che davvero, come scrive il *Dictionnaire du Moyen-Age*, il termine fosse «apparso» in quell'epoca⁵.

Da qualche anno, tuttavia, si riscontra fra gli antichisti una nuova attenzione al significato del *beneficium* come pratica sociale. A lungo trascurato, il *De beneficiis* di Seneca è oggi studiatissimo anche in chiave antropologica. Ne risulta che *beneficium*, per i romani, non designava soltanto i privilegi giuridici creati da provvedimenti imperiali, ma anche i favori privati che garantivano la coesione della classe dirigente. Uno studio recente sottolinea che «i benefattori e i beneficiati descritti da Seneca si muovono in un mondo di relazioni profondamente segnato dal modello del patronato, in cui la nozione di *beneficium* appare incardinata nella sfera economica, come forma ambigualmente contigua al *creditum*» (e su questo torneremo quando parleremo di uno degli usi che il termine assume nelle formule galliche del VI e VII secolo). Lo studio prosegue segnalando che «in quest'ambito è funzionale fra l'altro l'uso specifico della *rogatio*, che costringe il subalterno a una pratica umiliante di richiesta del favore»; e anche qui il pensiero non può non correre alla centralità della supplica nella definizione della *precaria* merovingia e carolingia⁶.

3. Cfr. ad esempio ROUCHE, *Survivances antiques*; LAURANSON-ROSAZ, *Auvergne*.

4. GANSHOF, *Feudalesimo*, 13. Cfr. PATZOLD, *Lehnswesen*, 14 («einem Typ von Besitztransaktion, der bereits in der Spätantike bekannt gewesen war»).

5. Non fa eccezione FUSTEL DE COULANGES, *Origines*, che dedica un'ampia analisi (63-110) alla *precaria* romana, in cui, riprendendo un'intuizione del Savigny, individua «les origines de la féodalité», ma in precedenza, nelle pagine (1-11) specificamente dedicate al *beneficium* antico, nega risolutamente qualsiasi nesso o somiglianza con il *beneficium* «feudale» («pas une seule fois on ne lui trouve une signification qui approche de celle qu'il a eue au moyen âge», 11); riprende poi l'analisi dal *beneficium* di epoca merovingia, in cui vede una prosecuzione della *precaria* «sous le nom de bénéfice» (427).

6. RACCANELLI, *Pragmatica*, 346; più ampiamente RACCANELLI, *Esercizi*. Fra i molti studi recenti che evidenziano la portata sociale del *beneficium* a partire dall'opera senecana Cfr.

Già in epoca romana non si tratta quindi soltanto di una nozione giuridica, di una particolare categoria di intervento legislativo compiuto dall'imperatore. In una società dove il patronato e la clientela avevano un ruolo centrale, ogni potente, anche privato, era tenuto a ricompensare con benefici la fedeltà dei suoi clienti: le fonti tardoantiche definiscono come *beneficia* l'aiuto economico, il patrocinio legale, il *suffragium* nella corsa agli uffici⁷. Ma anche in quanto termine del diritto il *beneficium*, il favore concesso dall'imperatore, andrà considerato come parte di un sistema di potere: la concessione di *beneficia principalia* rivestiva essa pure una connotazione clientelare e portava alla creazione di aree di privilegio, riconosciuto a singoli, gruppi o comunità, in funzione di un'idea di società incentrata sul patronato e l'evergetismo del principe, fino a mettere al centro del sistema imperiale una vera e propria 'ideologia del beneficio'⁸.

Sarà allora opportuno provare a mettere in collegamento questa nuova ricchezza di interpretazioni del *beneficium* nella Roma imperiale con la centralità che il termine risulta rivestire nella Gallia romano-germanica. Un collegamento finora non sufficientemente evidenziato: è vero infatti che le sintesi più recenti sul sistema vassallatico-beneficiario riconoscono che il significato del termine *beneficium* nelle fonti altomedievali non è affatto univoco, e che occorre verificarlo volta per volta, prima di dare per scontato che si tratti d'un sinonimo di quello che si chiamerà poi feudo⁹; ma anche gli studi più accurati sul *beneficium* nel regno franco riservano poco o nessuno spazio a un confronto con le accezioni correnti nella società e nella legislazione tardoantica.

Così, Brigitte Kasten nota la diffusione della *precaria* nell'Occidente del V e VI secolo, e le sue radici nel diritto romano; ricorda il noto passo di Salviano, che già nel V secolo poteva accostare in senso figurato *precaria* e *beneficium*, perché gli uomini sono soltanto *prearii possessores* dei doni di Dio, dati loro come un *beneficium*, una *largitas* del Signore; ma non fa

SAMPINO, *Beneficium; Benefattori e beneficiati*; SCOLARI, *Beneficium*.

7. KRAUSE, *Patronatsformen*, 6-67.

8. SCARANO USSANI, *Forme del privilegio*; CECCONI, *Conscience de la crise*.

9. «Wir sind also gut beraten, jeweils genau zu prüfen, was das Wort *beneficium* in einem bestimmten Text bedeuten könnte»: PATZOLD, *Lehnswesen*, 29. Il lavoro più influente nel diffondere la consapevolezza che ancora nel IX secolo è fuori luogo identificare automaticamente le concessioni *in beneficium* con investiture di feudi a vassalli è stato certamente REYNOLDS, *Fiefs and Vassals*, sp. 84-105.

alcun cenno agli altri usi tardoantichi del termine *beneficium*¹⁰. Jean-Pierre Poly parla di transizione «du bénéfice romain au fief franc», ma intende col primo termine le *terrae leticae* assegnate ai *dediticii*, che tutta una tradizione di studi tra Spagna e Francia meridionale chiama immaginosamente *beneficia publica*, *beneficia ad opus publicum*, *beneficia ad stipendium publicum* e collega allo sviluppo successivo del feudo, con scarsissimi riferimenti alle effettive ricorrenze di *beneficium* nel diritto romano¹¹. Paul Fouracre dedica appena poche righe al significato di *beneficium* nel *Codex Theodosianus*, dove il termine «refers to a special favour granted by the emperor to help people in their dealings with his administration»; *beneficium*, conclude l'autore in linea col vecchio e nuovo Pauly, nel diritto tardoantico è sinonimo di *privilegium*, di *speciale rescriptum*, e quindi rimanda a una realtà sostanzialmente diversa dalle concessioni fondiarie di età merovingia e carolingia¹².

Eppure le più antiche formule citate dal Ganshof nel suo *Qu'est-ce que c'est la féodalité* per illustrare l'uso medievale di *beneficium* come concessione vitalizia di beni fondiari vennero sì trascritte nella Gallia merovingia, ma in aree abitate in misura schiacciante da Romani che vivevano secondo il diritto romano – nello specifico, ad Angers – e non oltre il VI secolo: erano più vicine nel tempo alla compilazione del *Codex Theodosianus* che ai capitolari di Carlo Magno¹³. Noi diamo sempre per scontato che il *beneficium* di cui parlano le formule sia all'origine del beneficio di età carolingia, e che ci sia una continuità fra l'uso del termine nei formulari e quello che

10. KASTEN, *Beneficium*; KASTEN, *Aspects of leases*.

11. POLY, *Terra salica*. L'unico riferimento significativo al Teodosiano è citato in POLY, *Freedom*, dove si segnala che la costituzione CTh. 13.11.10, *Quoniam ex multis gentibus sequentes romanam felicitatem se ad nostrum imperium contulerunt quibus terrae leticae administrandae sunt*, è così commentata in un *summarium* del V secolo, ms Vat. Reg. Lat 886: *peregrini occupantes romanam provinciam nullum beneficium accipiant, nisi eis principalis indulgentia concesserit*. All'origine di questa tradizione, SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Stipendium*, ripreso da ROUCHE, *Aquitaine*, e LAURANSON-ROSAZ, *Auvergne*.

12. FOURACRE, *Beneficium*, 65-66; in nota sono citate indistintamente costituzioni del Teodosiano in cui compare *beneficium* e altre in cui compaiono *indulgentia*, *speciale responsum*, *specialia rescripta*.

13. Cfr. GANSHOF, *Feudalesimo*, 12-13. RIO, *Legal practice*, 24, nota che le *Formulae Andecavenses* sono «usually considered as the most 'Roman' of formularies»; l'unico ms. contiene anche la *Lex Romana Visigothorum*. In sintesi sulla frequenza delle reminiscenze di diritto romano nei formulari anche successivi cfr. LIEBS, *Breve introduzione*.

si riscontra nei cartari monastici e nei diplomi regi dell'VIII e IX secolo: a maggior ragione è lecito cercare di mettere in luce il collegamento con l'uso precedente del termine nella legislazione romana. È indubbio che in tutti questi ambiti continua ad agire quell'accezione più generale, ben radicata a Roma già fra la repubblica e il principato, che vedeva nel *beneficium* la concessione di un favore e la creazione di una dipendenza clientelare; ma si tratta solo della forza d'inerzia di un termine particolarmente evocativo, o c'è una continuità consapevole di natura giuridica nel suo impiego così duraturo? Questo saggio si propone appunto di mostrare la transizione dal *beneficium* delle costituzioni imperiali a quello delle formule franche, individuando tappa per tappa i diversi contesti in cui giureconsulti e pratici del diritto hanno potuto impiegare questo termine, fors'anche nella convinzione di maneggiare sempre lo stesso concetto¹⁴.

2. Il *beneficium* nel *Codex Theodosianus*

La dottrina romanistica definisce il *beneficium* come una concessione giuridicamente valida, ma che non corrisponde a una regola generale, bensì a un'eccezione, o ad una regola applicata soltanto a un gruppo ristretto. Il vecchio Pauly si preoccupava di segnalare che in pratica il concetto poteva allargarsi e stemperarsi fino a coincidere con gli effetti ordinari della legge, citando ad esempio CTh. 8.18.9, *prisco beneficium iuris ac legum*¹⁵; e in verità aveva ragione a introdurre questa cautela, perché sono numerosissime le costituzioni in cui con *beneficium* s'intende il normale vantaggio offerto a tutti quanti dall'applicazione di una legge ordinaria, secondo l'uso consueto dei giureconsulti antichi¹⁶: verrebbe da concludere che l'uso del termine

14. BIAVASCHI, *Ius liberorum*, 75, osserva che «è usuale incontrare, nel diritto romano, il fenomeno per cui gli istituti nella loro vita secolare mutano, si trasformano, a volte si stravolgono, conservando solamente il nome originario, ma perdendo spesso completamente le caratteristiche identificative loro proprie». Aggiungerei che si tratta di percorsi che non comportano una soluzione di continuità, come si potrebbe invece credere confrontando l'accezione di *beneficium* nella romanistica e nella medievistica. Un altro modo di descrivere lo stesso processo è proposto da SIRKS, *Ius barbaricum*.

15. LEONHARD, *Beneficium*: «Beneficium heisst bei den römischen Juristen die durch einen Rechtssatz gewährte Wohlthat, zuweilen sogar in einem so weiten Sinne, dass sich *beneficium* nahezu mit *iur* deckt, vgl. Cod. Theodos. VIII 18, 9».

16. Le formule '*legis Falcidia* *beneficio*', '*senatus consulti beneficio*' e quelle del genere '*aetatis beneficio*', '*praetoris beneficio*', comunissime nel Digesto, ritornano in CTh. 2.16.2.2, del 319; 3.8.2, del 382 (*senatusconsulti beneficio... successionis beneficio*); 7.13.16, del 370

in riferimento a una norma particolare o addirittura a un privilegio individuale non è forse propriamente il più comune, ma semmai il più specifico e interessante. Più sbrigativamente, il nuovo Pauly definisce senz'altro il *beneficium* come un'eccezione, e presenta quali esempi più frequenti le concessioni fatte dagli imperatori, a comunità o a privati, di terre pubbliche in affidamento o di immunità dagli obblighi fiscali.

Si comprende come per il medievista sia particolarmente suggestivo scoprire che una delle forme assunte dal *beneficium* imperiale era proprio l'assegnazione di terre, strumento di governo abbastanza importante da implicare l'esistenza di appositi *libri beneficiorum* in cui registrare le concessioni. Inizialmente si trattava, beninteso, soprattutto della creazione di colonie, con l'attribuzione di terre in piena proprietà ai veterani e di pascoli collettivi alle comunità, e dunque di pratiche profondamente diverse dalle concessioni beneficarie dei re franchi e degli imperatori carolingi; ma quando il gromatico Marco Giunio Nipso, a una data ignota fra il II e il IV secolo, scrive che per verificare se in una zona esistono beni comuni a disposizione della comunità bisogna verificare il registro delle assegnazioni per accertare che cosa è già stato distribuito in beneficio ai privati (*vel quaeris si in libro beneficiorum regionis illius beneficium alicui Augustus dederit*), o quando apprendiamo che le concessioni di *beneficia* dovevano essere confermate e rinnovate alla morte dell'imperatore, la distanza comincia a non apparire più così abissale¹⁷.

(*legis... beneficium*); 8.18.5, del 349; 8.18.8, del 407 (*edicti beneficium*); 8.18.9, del 426 (*prisco beneficio iuris ac legum*); 9.2.6, del 409; 9.42.1, del 321 (*qui ab omni iuris beneficio excluduntur*); 11.31.2, del 365 (*iuris beneficia*); 11.31.4, del 369 (*reparationis... beneficium*); 11.31.7, del 379 (*iuris beneficium*); 11.36.6, del 342 (*appellationis beneficium*); 11.36.28, del 383 (*beneficio provocationis*); 11.36.32, del 396 (*appellationis beneficium*); 15.14.9, del 395 (*interdicti beneficium*); 16.2.2, del 370 (*iure civili vel edicti beneficiis*). In certi casi l'uso di *beneficium* sembra voler sottolineare l'effetto di una legge ordinaria nuova, che cambia la situazione rispetto alla giurisprudenza precedente: 3.5.2, del 319 (*quod beneficium... stare decernimus*); 4.8.6, del 323 (*huius legis beneficio*); 4.22.4, del 396 (*legis iteranda sunt beneficia*); 5.1.1, del 317-319 (*nostrum beneficium minime placuit extendi... quoniam huius legis, non praetoris est beneficium*); 8.16.1, del 320; 9.42.8 e 9, del 380. Lo stesso in riferimento a una legge ormai antica, ma che a suo tempo ha comunque istituito una novità rispetto allo *ius* vigente: 5.1.2, del 368 (*nam constitutio divi Constantini... tantummodo ius antiquum temperavit, ut, si unus patruus seu duo pluresve sint... beneficio constitutionis in partem tertiam componant*); 8.18.9, del 426 (*ex Constantinianae legis beneficio*); 9.42.10, del 383 (*ad beneficium legis Valentinianae*); 11.36.26, del 379 (*edicti per divum Hadrianum conditi beneficium*).

17. M. IUNIUS NIPUS, *Podismus*, ed. Lachmann, 295; questo e altri esempi in FUSTEL

Ma veniamo al *Codex Theodosianus*. Qui il senso enfaticizzato dal nuovo Pauly, di *beneficium* come creazione di un privilegio particolare mediante un rescritto, è effettivamente molto presente, in parecchi casi addirittura in un'accezione negativa, come di una pratica che bisogna scoraggiare. Lo si potrebbe leggere in trasparenza già nella costituzione teodosiana del 393 in apertura del *Codex*, *Generale praeceptum beneficio speciali anteferendum est*, e l'aveva esplicitato con singolare enfasi Valente in una costituzione del 370: *beneficium enim quibusdam datum plebis iniuria est*. Lo ribadiscono Arcadio e Onorio nel 397, annullando le eventuali esenzioni dal pagamento del tributo in grano e olio destinato a nutrire l'Urbe: *speciali beneficio contra publicum commodum elicit non valeant*¹⁸. Ci si muoveva, evidentemente, su un crinale assai sottile: il *beneficium* può essere un privilegio in contrasto con la legge vigente, ma non deve danneggiare l'interesse pubblico, né impedire alla legge di esercitare i suoi effetti positivi. Così un processo non può subire dilazioni ingiustificate, neppure in forza di un rescritto, *ne iuris suffragium, quod in celeri reformatione consistit, beneficiorum imperialium decreta suspendant*¹⁹.

Beneficium in questi casi è sinonimo di rescritto²⁰; e che i rescritti, ottenuti in tutti i modi possibili, potessero avallare delle ingiustizie e dovessero

DE COULANGES, *Origines*, 179 n., e SCARANO USSANI, *Forme del privilegio*, 43 n.; per l'obbligo di chiedere conferma, *ivi*, 44-46, e CALIRI, *Collatio*.

18. Cfr. rispettivamente CTh. 1.1.4, 13.1.9, 14.15.3.

19. CTh. 2.4.5, del 389; cfr. 11.30.64, del 412.

20. DI CINTIO, *Nuove ricerche*, 30, sostiene «che il *beneficium* era concesso... *ex lege*, e non tramite rescritto, come il privilegio... e doveva essere concesso ad una categoria di persone», ma la distinzione appare troppo sottile, se perfino in Paolo si trovano frasi come *imperiali beneficio opus est, ut ex rescripto pignus confirmetur* (D. 27.9.2). Nel Teodosiano gli esempi di assimilazione fra beneficio e rescritto sono numerosi: in CTh. 2.4.5, del 389, *ex rescriptorum editione* è sinonimo di *beneficiorum imperialium decreta*, come in 10.10.27, del 415, *rescripti auctoritate nitatur* corrisponde a *effectum adepti beneficii*; in 10.12.2 (del 368-373) dal *rescriptum* derivano *fructu et commoditate beneficii*; in 11.7.15, del 399, *rescripta impetrasse* corrisponde a *velut quodam beneficio clementiae nostrae*; in 12.6.3, del 349, si parla di *impetratoribus beneficii per rescriptum*; in 14.3.20, del 398, si annullano i *subrepticia rescripta* e si multa *qui huiusmodi sperare voluerint beneficia*; in 14.15.5, del 399, si vieta di *beneficium postulare* in un certo ambito, e si annullano *ea rescripta, quae quoquomodo potuerint impetrari*. Cfr. anche C. 4.60.1, di Valentiniano e Valente: *beneficio rescripti*. '*Beneficium principis*' e '*rescriptum speciale*' sono sinonimi anche in *Fragm. August.* 1.1. e 1.2; sull'uso di *beneficium* in questo testo cfr. BIANCHI, *Fragmenta Augustodunensia*, 13-14.

in tal caso essere considerati nulli e senza valore è un tema ricorrente. La *femina* che si è risposata prima di un anno dalla morte del primo marito perderà tutto ciò che aveva avuto o ereditato da lui, *et sciat, nec de nostro beneficio vel annotatione sperandum sibi esse subsidium*; se un decurione muore intestato e senza eredi, i suoi beni sono avvocati alla curia, *omni etiam beneficio, si quod fuerit impetratum, protinus infirmando*; i figli di chi ha convissuto illegalmente con una monaca debbono essere privati dell'eredità, *etiamsi principali beneficio praestetur*; nessuno ha diritto a esenzioni fiscali anche se, *callidis precibus*, ha strappato un rescritto in tal senso, *velut quodam beneficio clementiae nostrae*; chi cerca di sfuggire agli obblighi curiali dev'esservi ricondotto a forza, anche se *beneficio nostro fuerit liberatus*²¹. In campo religioso, gli eretici vanno puniti senza considerare i *beneficia* che possono aver ottenuto, *ita ut nec speciale quidem beneficium adversus leges valeat impetratum*²².

Questa cautela ricorrente non fa peraltro che confermare l'onnipresenza del *beneficium* imperiale, di cui non si intende affatto ridimensionare la centralità nel funzionamento della società. L'ideale, forse impossibile, è semmai di contrapporre i rescritti emessi dagli uffici senza che il *princeps* fosse personalmente informato (*subrepticia rescripta*)²³ da quelli in cui la sua intenzione era esplicita, e va eseguita fino in fondo. Valentiniano e Valente hanno ben chiaro che molti pretendono esenzioni in base a un rango ottenuto per via di favore (*epistulis honorariis*), ma a costoro contrappongono chi è stato promosso dal sovrano per i suoi meriti, *principalium beneficiorum iudiciis, honorem ipsis principibus tradentibus*²⁴. Teodosio vieta l'uso dell'*evectio* ai privati che finora erano autorizzati, a meno che non abbiano raggiunto un certo rango, esclusi però quelli che l'hanno ottenuto in via onorifica; ma anche gli altri debbono fare domanda all'imperatore per

21. Cfr. rispettivamente CTh. 381, del 381; 5.2.1, del 318; 9.25.2, del 364; 11.7.15, del 399; CTh. 12.1.13, del 326 (e cfr. 12.1.10, del 325). Esempi analoghi in 2.18.3, del 325; 6.2.26, del 428; 6.30.7, del 384; 8.4.29, del 428; 11.1.26, del 399; 11.1.36, del 431; 11.16.18, del 390; 12.1.79, del 375; 12.6.3, del 349; 14.3.20, del 398; 14.4.1, del 334; 14.15.5, del 399; 15.1.10, del 362; 16.5.47, del 409.

22. CTh. 16.5.65, del 428; così anche 16.5.58, del 415, e già 16.5.25, del 395 (*cessante videlicet, si quid a patre nostro quibusdam fuerat super testandi iure beneficio speciali concessum*).

23. CTh. 14.3.20, del 398.

24. CTh. 8.5.23, del 365; cfr. anche 6.4.10, del 356, e 6.4.23, del 373, relativi a chi ha ottenuto il rango consolare o pretorio *nostro... beneficio*.

ottenere la conferma del *beneficium* (*nisi consulta iterum clementia nostra geminae isdem beneficium detulerit largitatis*)²⁵.

I *beneficia*, insomma, vanno invalidati quando sono stati ottenuti con la frode, come nel caso di chi ha impetrato l'esenzione dai *munera* riservata alle famiglie numerose, presentando come propri i figli altrui²⁶; ma quando sono stati concessi a ragion veduta restano uno strumento fondamentale nella gestione del potere, e rivestono tutta la sacralità della loro origine, come prova il rispetto con cui gli imperatori parlano dei *beneficia* concessi dai loro predecessori: che sia Costantino a proposito delle esenzioni per i medici e i professori (*beneficia divorum retro principum confirmandes*), Arcadio e Onorio intenti a confermare una concessione paterna per l'organizzazione dei giochi a Cartagine (*quod facientes divi patris nostri beneficium renovamus*), o, ancora, Valentiniano III che amplia la prescrizione trentennale introdotta da Teodosio II, affinché *beneficia eius latius panderentur*²⁷.

In qualche caso il dettato delle costituzioni imperiali rivela la consapevolezza del valore ideologico e propagandistico del concetto di *beneficium*. In un momento drammatico come il 412, Onorio ordina a Giovanni prefetto del pretorio di ridurre le imposte a chi non le può pagare, e di assegnare ai vicini, o anche a estranei volenterosi, i fondi di cui non si trovano più i proprietari e gli eredi. E poiché è nostra intenzione, dichiara l'imperatore, incoraggiare lo spirito pubblico con i nostri *beneficia* (*in tantum autem omnium animos beneficiis provocamus*), le possessioni così attribuite saranno esenti per due anni dalle imposte. Nel 450, in anni non certo migliori, Valentiniano III blocca la riscossione delle imposte arretrate, dichiarando che la sua preoccupazione è di sovvenire ai provinciali, *et diversis fessos incommodis sufficientibus beneficiis adiuvere*²⁸.

I campi d'applicazione del *beneficium* imperiale sono innumerevoli, e per lo più molto lontani dall'accezione fondiaria che diverrà pressoché unica in età carolingia. In campo civile, l'*indulgentia* di Costantino interviene a concedere agli adolescenti i diritti della maggiore età (*si forte quis beneficio*

25. CTh. 8.5.44, del 384.

26. CTh. 12.17.1, del 324.

27. Risp. CTh. 13.3.3, del 333; 12.1.145, del 395; Valent. Nov. 8.1, del 449; cfr. anche CTh. 13.3.17, del 414, 13.5.16, del 380, 14.1.3, del 389 (*Perire nolumus, quidquid aeternae urbi constat fuisse concessum; usque adeo privilegia vetusta servamus, ut nova, in quantum ratio permittit, beneficia praestare velimus*), 14.4.6, del 389, 14.7.2, del 412.

28. Cfr. risp. CTh. 13.11.13, e Valent. Nov. 7.1.

nostro aetatis veniam fuerit consecutus), regolamentando minuziosamente l'applicazione di questo *principale beneficium*²⁹. Costanzo garantisce che chi ha perduto un processo e non ha osato presentare appello perchè intimidato dal giudice può ottenere una revisione *beneficio meo*³⁰. Sotto Valentiniano e Valente, gli abitanti di Costantinopoli godono del *ius Italicum* 'concessi... gratia beneficii', e il rustico ha diritto a una semplificazione delle procedure giudiziarie da parte del giudice (*peculiaris patrocinii beneficium fruatur*)³¹. *Beneficia* sono i periodi di congedo consentiti a chi chiede di assentarsi, le proroghe concesse ai disertori per ripresentarsi in caserma, la sanatoria per cui chi si è appropriato illegalmente di entrate spettanti al fisco potrà restituire il maltolto entro tre mesi senza dover pagare multe o interessi, oppure le assegnazioni di *vaga mancipia* a chi ne fa richiesta. Teodosio II, *altero beneficio*, assimila i guadagni degli avvocati *filiis familias* al *peculium castrense*³².

Molto frequente è la concessione di benefici in campo fiscale. Se le esenzioni personali dai *tributa* sono vietate, almeno in teoria³³, già Costantino si riservava di esentare dai *munera sordida, beneficiis nostris*, i palatini e i loro discendenti, e i veterani, *ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur*. Più tardi si aggiungeranno i chierici, e ancora più tardi i decurioni e i silenziarii³⁴. Nel 424 Teodosio II esenta dalle imposte la Chiesa di Tessalonica, *beneficio mei numinis*, e nel 436 concede altri privilegi fiscali a Ciro, vescovo di Afrodisia, *speciali beneficio*. Nel 429 stabilisce che gli *annua tributa* dovuti al fisco possono essere pagati come si

29. CTh. 2.16.2, del 315, e 2.17.1, del 321.

30. CTh. 11.34.2, del 355.

31. CTh. 14.13.1 e 1.29.5, del 370 o 373.

32. Cfr. rispettivamente CTh. 7.12.3, del 395; 7.18.14, del 403; 10.1.16, del 399; 10.12.1 e 2, del 368-373; 2.10.6, del 422.

33. Ma possono essere esentate le proprietà: cfr. CTh. 13.11.17, del 417, che ordina un'ispezione di quelle *possessiones, quae ante viginti similiter annos speciale beneficium de recisione meruerunt*.

34. Palatini: CTh. 6.35.1, del 314; 6.35.2, del 352. Veterani: 7.20.2, prob. del 325; cfr. anche 7.20.4, del 325. Chierici: 11.16.22/16.2.30, del 397, *beneficiis perfruantur*. Decurioni e silenziarii: 6.23.3, del 432: *peculiari... beneficio*; 6.23.4, del 437. Esempi analoghi in 7.8.14, a. 427; 11.16.15, a. 382; 11.16.19, a. 391; 15.3.1, a. 319. In 15.3.4, del 399, sono in genere gli *illustrum patrimonia dignitatum* a ricevere *beneficia*, fra cui l'esenzione dalle liturgie di riparazione delle strade. In 6.2.21, del 398, i *beneficia indulta* riguardano l'intera Spagna, terra d'origine della dinastia teodosiana.

vuole e quando si vuole, purché entro un anno dall'indizione; e ritiene che per questo il *possessor* debba essere *gratus beneficiis nostris*³⁵. La munificenza imperiale può esentare i possessori dal pagamento della *iugatio* 'ex simplici beneficio', 'nostri numinis beneficio'³⁶. *Beneficium* è fissare un prezzo favorevole agli allevatori da cui la corporazione dei *suarii* acquista i maiali; *beneficio principali* si può ottenere la liberazione dai *corpora* e dai loro obblighi ereditari; così come è un *beneficium* la concessione per *scaenici* e *scaenicae* di non poter essere richiamati d'obbligo al teatro, se hanno avuto l'estrema unzione e sono poi sopravvissuti, o comunque se hanno ottenuto dalla *mansuetudo* imperiale di essere liberate - la concessione qui riguarda solo le donne - da quel *munus turpior*³⁷.

Particolarmente ricco si rivela il campo d'azione del *beneficium* nel campo delle carriere. Valentiniano e Valente regolamentano stipendio e possibilità di avanzamento degli economi delle unità militari, augurandosi che *post hoc... beneficium* rubino un po' meno³⁸. Teodosio ordina di radiare dalla matricola dei *domestici* coloro che non hanno mai prestato un servizio effettivo, ma sa già che molti di costoro otterranno poi di essere reintegrati grazie alla benevolenza imperiale, e ordina che chi lo impetrerà entro uno o due anni conservi l'anzianità, evitando di perdere il *fructum beneficii*³⁹. A partire dai figli di Teodosio gli interventi di questo tipo si moltiplicano. Gli avanzamenti e gli onori nella gerarchia burocratica procedono dai *divalibus beneficiis*, concessi anche, *speciali beneficio*, a singoli individui. Arcadio e Onorio scoprono con indignazione che la *schola* degli *agentes in rebus* non sta godendo dei privilegi concessi dal padre (*nullo beneficio impetrati muneris utitur*), stigmatizzano l'inerzia burocratica e aggiungono ancora altri privilegi *beneficio nostrae liberalitatis*⁴⁰. In questo campo, peraltro, gli imperatori riconoscono incidentalmente che anche altri, ai vertici dell'apparato, possono concedere *benefi-*

35. Cfr. rispettivamente CTh. 11.1.33, 11.1.37, 11.1.35.

36. CTh. 11.20.5, del 424; 11.20.6, del 430; 11.28.15, del 434.

37. *Suarii*: CTh. 14.4.4, del 367. *Corpora*: 10.20.16, del 426. *Scaenici* e *scaenicae*: 15.7.1, del 367; 15.7.4 e 9, del 380.

38. CTh. 8.1.10, del 365. Per '*beneficium divale*', '*beneficio nostrae adnotationis*', sono attribuite anche le annone ai militari residenti a Costantinopoli: 14.17.11, del 393.

39. CTh. 6.24.5, del 392.

40. Cfr. rispettivamente CTh. 6.26.17, del 416; 6.30.19, del 408; 6.27.12 e 13, del 399 e 403 (e cfr. 6.27.23, del 430).

cia, purché siano ben distinti da quelli che spettano solo all'imperatore: nel 422 Onorio e Teodosio II incaricano il *comes sacrarum largitionum* di onorare certi funzionari *beneficiis, quibus tuo culmini visum fuerit, ex his videlicet, quae suae iurisdictionis esse nec aliis ex consuetudine caelitus deputata cognoverit*⁴¹.

In questo contesto *beneficium* può diventare sinonimo di concessione d'un ufficio o di un rango nel *sacrum ministerium*. Già Costantino chiamava così la nomina, quando stabiliva che le promozioni dovessero seguire l'anzianità: *ut primus in officio sit, qui prior fuerit in consequendo beneficio principali*. L'avanzamento deve procedere alternando chi ha ottenuto la promozione *divino beneficio* e chi ne ha diritto per anzianità, così da non far torto a nessuno; chi si fregia di un rango grazie a una concessione onorifica (*quos constat dignitates legitimas beneficiis consecutos*) non ha diritto alle stesse esenzioni di chi lo ha meritato prestando servizio (*si iusta privilegia suffragantur*). Il proconsole che anziché esercitare personalmente l'ufficio si fa sostituire da un legato si attira l'indignazione dell'imperatore, *velut ingratus nostro beneficio*. Se diversi candidati hanno ottenuto la nomina ad avvocato fiscale, bisognerà dare la precedenza a chi ha più titoli, anche se la sua nomina è venuta dopo le altre (*etiamsi post alios hoc beneficium a nostra clementia reportavit*)⁴².

Fin qui non c'è nulla che anticipi l'uso di *beneficium* nelle fonti di età romano-barbarica. Ma in alcuni titoli del *Codex* il termine è impiegato sistematicamente parlando di assegnazioni di terre fiscali. Il titolo 12 del libro V riunisce le disposizioni *De fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteoticis et eorum conductoribus*. In 5.12.2, del 415, Teodosio II dichiara nulli tutti i casi in cui qualcuno si fa assegnare, *per speciale beneficium*, fondi pubblici di varie categorie (*vel limitotrofos sive saltuenses per Orientem vel fundos patrimoniales*), ottenendo la concessione con indebite raccomandazioni (*subreptiva petitione*) *vel exquisita fraude vel quo alio artificio*, e spogliando l'enfiteuta che li deteneva legittimamente. In 5.12.3, del 434, sempre Teodosio II dichiara che i *possessores vel emphyteuticarii patrimoniales* non possono essere costretti ad acquistare i fondi che coltivano, ma continueranno a godere su quei fondi, *nostri*

41. CTh. 6.30.23.

42. Cfr. rispettivamente CTh. 8.7.1, del 315; 6.32.2, del 422; 7.13.15, del 402; 1.12.8, del 400; 10.15.2, del 334.

numinis beneficio, degli stessi diritti che spettano a chi ha acquistato o ereditato le proprie terre.

Il titolo 42 del libro IX riguarda i beni confiscati ai condannati. Nel 401 Onorio avverte il *comes rei privatae*, Studio, che nessuno può fare richiesta per l'assegnazione di quei beni prima di due anni, per consentire all'*humanitas* dell'imperatore eventuali ripensamenti; le petizioni presentate prima del tempo non dovranno essere istruite, e le eventuali concessioni ottenute nonostante tutto *sub specialis beneficii munificentia* dovranno essere annullate⁴³. Si raddoppiava così il termine previsto da una costituzione di Costantino del 315, con cui si apre il titolo 1 del libro X, *De iure fisci*, e in cui l'imperatore stabilisce che quando una proprietà è confiscata e può quindi essere donata oppure messa in vendita, nessuno è autorizzato a presentare domanda prima del termine di un anno, durante il quale il possessore spogliato può presentare ricorso, e se dimostra il proprio buon diritto recuperare i fondi confiscati (*nostro beneficio habeant restituta*).

Il titolo 8 del libro X, *De bonis vacantibus*, comprende una costituzione di Costantino, del 326, in cui si stabilisce che coloro ai quali l'imperatore ha donato delle proprietà confiscate non debbono essere molestati per nessun motivo; se qualcuno intende avviare un'azione per recuperare quelle terre, dovrà fare causa al fisco, non all'attuale detentore, e se dimostrerà di avere ragione, riceverà un'altra compensazione dall'imperatore, *beneficio lenitatis nostrae*, senza intaccare i diritti del nuovo proprietario⁴⁴. Il titolo 9, *De incorporatione*, si preoccupa invece di evitare le concessioni troppo affrettate: nel 395 Onorio avverte il *comes rei privatae* Eulogio che se qualcuno ottiene la concessione di proprietà vacanti e abbandonate, per prima cosa deve farla registrare; a questo punto, *post allegationem beneficii principalis*, il fisco deve prenderne possesso, redigere l'inventario e trasmetterlo all'imperatore, e solo quando la concessione sarà esplicitamente confermata i beni saranno trasmessi al destinatario. Nel 418 l'imperatore corregge: la procedura rimane invariata, ma la conferma definitiva della concessione può essere chiesta al *comes privatarum largitionum*, *non expectato imperiali beneficio*⁴⁵.

43. CTh. 9.42.17, identica in 10.10.23.

44. CTh. 10.8.3.

45. CTh. 10.9.2 e 10.9.3.

Fin qui il termine *beneficium* può indicare l'atto di concessione di un fondo, ma non è mai reificato a designare il fondo concesso, come avverrà nella Gallia franca; e tuttavia nel titolo 10 del libro X, interamente dedicato alle procedure di assegnazione di terre fiscali a coloro che ne fanno richiesta o che comunque l'imperatore intende beneficiare, non mancano i casi in cui diventa difficile decidere se si stia parlando dell'atto di concessione, o concretamente della terra concessa. Nel 380, in piena emergenza dopo Adrianopoli, Teodosio avverte Pancrazio, *comes rei privatae*, che nessuno può prendere possesso del *beneficium* concesso (*Nemo possit ad indultum a nobis beneficium pertinere*) se non è passato attraverso la regolare procedura presso il suo ufficio. Due anni dopo il *comes* era Nebridio e l'imperatore lo incaricava di punire severamente l'ufficio, se fosse risultato colluso con i richiedenti nel sottostimare le proprietà di cui si chiedeva l'assegnazione; nessuno doveva chiedere per sé proprietà così estese e con edifici così imponenti da essere considerati come palazzi, e se qualcuno fosse stato così impudente da farlo, il *comes* doveva privarlo del beneficio (*illi... beneficium adimat potestatem*)⁴⁶.

Sia chiaro, non si tratta in alcun modo di un'accezione dominante: anche in questo libro X il termine *beneficium* designa per lo più l'atto della concessione. Nel 418 Onorio torna sul tema dei termini da rispettare prima che possa avere effetto un beneficio con cui si assegnano al richiedente fondi confiscati: se i beni si trovano in Africa o comunque in province lontane, e se il concessionario, arrivando sul luogo, si vede opporre resistenza dal precedente proprietario, quest'ultimo ha diritto a un anno per l'istruzione della causa, e il beneficio s'intende sospeso (*effectum adepti beneficium suspensa executione non peragat*). Nel 425 Teodosio II decreta che chi vince una causa e ottiene le terre che aveva richiesto dovrà dividere a metà il guadagno col fisco, detratte le spese; e questo anche se aveva già ottenuto, *beneficio... speciali*, di essere messo in possesso dell'intero⁴⁷.

Ma la genesi di una sovrapposizione tra *beneficium* come atto di donazione e come cosa donata si può intravedere anche nel titolo 20 del libro XI, riguardante le imposte che gravano sui beni donati dall'imperatore o che comunque godono di esenzioni. Chi non paga entro la scadenza i canoni dovuti, avverte Teodosio II nel 424, perderà le *possessiones, quae donatae*

46. Cfr. rispettivamente CTh. 10.10.14 e 10.10.16.

47. CTh. 10.10.27 e 10.10.32.

eidem videntur, chi invece è in regola coi pagamenti godrà pienamente i frutti *beneficii principalis, quod aliquando meruerunt*. L'entità e la natura dei possedimenti concessi in beneficio dall'imperatore, a cui si fa cenno in questo libro XI e nel successivo libro XV, sono in verità sorprendenti, e configurano situazioni di privatizzazione del potere pubblico più familiari allo studioso di un'epoca successiva. Il titolo XI.24, *De patrociniis vicorum*, ammette l'esistenza di persone che il *beneficium* imperiale ha messo in possesso di intere *metrocomiae*, i "villaggi-madre" su cui s'incentrava l'amministrazione del territorio (*metrocomias possidere nostro beneficio meruerunt*). E *publico beneficio* le torri delle mura di Costantinopoli sono assegnate in uso ai proprietari sulla cui terra sono state edificate, insieme beninteso alla responsabilità per la loro manutenzione⁴⁸.

E a questo punto citiamo una costituzione che fa sobbalzare il medievista. Nel 415 Arcadio minaccia severe sanzioni a chi trae l'acqua direttamente dall'acquedotto anziché dalle cisterne, e fra l'altro la perdita di qualunque *beneficium* gli fosse stato concesso; ma l'espressione usata è *etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat*⁴⁹. Ce n'è abbastanza per concludere che esisteva già uno specifico diritto relativo a queste concessioni, uno *ius beneficii*? Forse no, è solo un modo di dire, ma è comunque indicativo dello spazio che i *beneficia* imperiali avevano ormai acquisito nella visione del mondo dei giuristi e nelle ambizioni delle classi dirigenti.

Lo scopo di questa rassegna dettagliata dei contesti in cui *beneficium* viene usato nel *Codex* non era però di verificare se qualche volta ai giuristi imperiali sia accaduto di anticipare l'uso di questo termine che verrà poi fatto in età merovingia, quasi a prefigurare teleologicamente usanze ed espressioni che acquisteranno più tardi così tanta visibilità. Quello che si voleva stabilire è se i giuristi romano-barbarici, quando designavano senza esitazione come *beneficium* le concessioni fondiari fatte dal re o dalle chiese, stessero introducendo un termine nuovo, senza alcun rapporto con gli usi di questa parola nelle fonti tardoantiche, o non attingessero invece a una terminologia che ritrovavano nei loro libri e che poteva sembrare già avallata, anche in quel contesto, dalla tradizione giuridica precedente; e questa seconda alternativa sembra decisamente più aderente alla realtà.

48. Cfr. rispettivamente CTh. 11.20.5, del 424; 11.24.6, del 415; 15.1.51, del 413.

49. CTh. 15.2.6.

3. Il *beneficium* nell'*Interpretatio* e nelle *Leges Visigothorum*

A metà strada fra la legislazione imperiale romana e le formule della Gallia franca, i testi legislativi prodotti nel regno dei Visigoti suggeriscono al tempo stesso il costante, e anzi crescente favore incontrato dal termine *beneficium*, la flessibilità con cui veniva orientato verso nuove accezioni, e il suo perdurante radicamento nella tradizione giuridica precedente. Com'è noto, un anno prima di essere sconfitto e ucciso dal re franco Clodoveo alla battaglia di Vouillé il re goto Alarico II, che governava allora gran parte della Spagna e tutta la Gallia a sud della Loira, aveva promulgato il suo *Breviaryum*, comprendente anche un buon numero di interpretazioni aggiunte alle costituzioni del Teodosiano. Fin dal tempo del Savigny si dibatte se le interpretazioni siano state compilate al momento dai commissari regi, o non incorporino invece materiali più antichi, prodotto della riflessione di giuristi galloromani: secondo Detlef Liebs si tratterebbe di testi «databili ancora al quinto secolo», provenienti da scuole di diritto come quelle di Lione o di Narbona⁵⁰.

Analizzando i materiali prodotti, o assemblati, dai commissari regi e approvati nel 506 dal re dei Goti, allo scopo di chiarire il testo – evidentemente poco perspicuo anche per loro – delle leggi dei due secoli precedenti, colpisce la frequenza con cui impiegano il termine *beneficium* anche quando non era presente nel testo commentato. Là dove gli imperatori da Costantino fino a Teodosio parlavano di *rescripta*, sia in senso generico, sia specifico, ad esempio a proposito d'un rescritto che estingue un processo o concede una dilazione nel pagamento delle imposte, l'*interpretatio* parla di *beneficium principis*⁵¹. Per *indulgentiam clementiae nostrae* diventa *principali beneficio*, mentre *a nobis iterata supplicatione meruerint* è parafrasato con *dominorum beneficio obtinuerint*⁵².

50. LIEBS, *Diffusione*, 12; per la storia del dibattito cfr. DI CINTIO, *Interpretatio Visigothorum*, 16-19.

51. CTh. 1.2.4, del 319; 1.2.5, del 325; 1.2.8, del 382; 1.2.9 e 2.4.4, del 385. Sulla comparsa del termine in CTh. 1.2.4 cfr. DI CINTIO, *Nuove ricerche*, 27-32; l'A. sottolinea opportunamente l'interesse di questo dato per l'evoluzione verso il beneficio «di tipo medievale», in linea con la sua osservazione per cui «in alcuni casi, il lavoro degli interpreti ha letteralmente trasformato degli istituti, traghettandoli dal passato 'classico' al Medioevo, attraverso la trasmissione testuale» (p. 9). Sorprende però il fraintendimento dell'espressione «qui in fata concedunt», interpretata come se fosse «un termine generico» per designare il rescritto stesso, anziché riferirsi alla morte dei destinatari.

52. CTh. 2.6.1, del 316.

La formula *principis beneficio* compare anche nell'interpretazione di leggi in cui il concetto stesso era sottaciuto: quando Arcadio, nel 396, stabilisce che i contraenti di un matrimonio incestuoso o comunque illegale non dovranno subire la condanna a morte e potranno conservare, durante la propria vita, il patrimonio, la costituzione non sottolinea in alcun modo che si tratta d'un *beneficium*, ma l'interpretazione glossa: *ita ut possidere tantum proprias facultates principis beneficio videantur*⁵³.

Parrebbe, salvo errore, introdotta dall'*Interpretatio* la nozione di *beneficium momenti*, presente in ben cinque interpretazioni là dove gli originali parlavano di *momentaria possessio*, o comunque ad essa si riferivano⁵⁴. Tradizionale è invece la formula *legis beneficio*, ma anche in questo caso i giuristi gallici la introducono là dove nell'originale si menzionavano gli effetti di una legge specifica senza impiegare questo termine; commentano con espressioni come *huius legis beneficio* o *beneficium lex ista indulgit*, assenti nell'originale; trasformano *illa manente lege in illo tamen beneficio legis... permanente*, e *secundum iustum nostrae legis modum in legis beneficio*⁵⁵.

Lo stesso fenomeno si riscontra nelle interpretazioni del Breviario alle sentenze di Paolo. Il giurista impiega continuamente il termine *beneficium*, in genere nel senso di normale effetto d'una legge (*ad beneficium Senatusconsulti, beneficio legis Corneliae*, ecc.), ma anche in riferimento ai rescritti imperiali (*beneficia quidem principalia ipsi principes solent interpretari*)⁵⁶. In una delle sentenze di Paolo s'incontra anche uno dei più antichi accostamenti dei termini di *precarium* e di *beneficium*, là dove difende il buon diritto di chi chiede la restituzione di ciò che ha dato (*ut quis quod precarium habet restituat*), argomentando *quod ex beneficio suo unusquisque iniuriam pati non debet*⁵⁷. Ma gli interpreti alariciani introducono il termine *beneficium* anche là dove Paolo non l'aveva usato: se l'originale tratta della *restitutio*, l'interpretazione glossa *restitutionis beneficium*; in una sentenza

53. CTh. 3.12.3; ripreso alla lettera da *Lex Rom. Burg.* 9.4.

54. CTh. 2.4.6, del 406; 2.18.3, del 325; 4.22.1, del 326; 4.23.1, del 400; 9.20.1, del 378. Cfr. GIOMARO, *Dalla legge*, 69-70 e 76.

55. CTh. 2.16.1, del 329; 3.5.3, del 330; 3.11.1, del 380; 3.5.13, del 428; 5.1.4, del 389. Simile l'uso nell'originale e nell'interpretazione nel caso di 3.8.2, del 382.

56. D. 28.6.43pr. Cfr. D. 4.4.23, 5.1.28.1, 13.6.17.3, 16.1.24.2, 18.4.6, 22.6.9.5-6, 24.3.13, 27.2.32, 27.9.2, 28.5.85, 28.6.43., 34.9.5.19, 34.1.43.3, 35.2.18pr., 35.2.22. pr., 36.3.7, 37.1.6.1, 37.4.4.3, 42.1.41.2, 43.26.14, 49.14.13.6 e 8, 49.14.45.14, 50.17.68-69; PS. (ed. FIRA), 2.1.2, 3.6.1, 4.5.5, 4.5.9, 4.9.2.

57. PS. 5.7.8.

sui diritti dei minori, introduce l'espressione *aetatis beneficium*, che Paolo usa altrove, ma non qui; e dove Paolo cita l'*uti possidetis*, l'interprete preferisce il già citato *momenti beneficium*⁵⁸. Insomma, i giuristi della Gallia romano-gotica continuano a usare *beneficium* negli stessi contesti in cui era già utilizzato dalla giurisprudenza e dal *Codex*, ma è chiaro che il termine è di moda; forse non ci spingeremo a dedurne senz'altro che il potere dei re goti era gestito, e concepito, in termini più scopertamente clientelari di quello degli imperatori romani, ma il dato merita comunque considerazione.

Se dalle interpretazioni alariciane passiamo alle leggi emanate dai re visigoti in Spagna nel VI e VII secolo, il panorama presenta una novità significativa. Gli usi tradizionali del termine *beneficium* non sono beninteso dimenticati, che si tratti genericamente dei *beneficii praemia* erogati dal re, dei *beneficia* che risultano dalla vittoria di una causa, o degli *iniusta beneficia* che gli ebrei sono riusciti a ottenere circa il possesso e commercio di schiavi cristiani⁵⁹. Ma il significato di gran lunga prevalente è ora quello di compenso: qualche volta in senso salariale, come quando si stabilisce che il medico, per un'operazione riuscita all'occhio, *V solidos pro suo beneficio consequatur*, o di premio: chi cattura uno schiavo fuggitivo *unum solidum pro beneficio consequatur*⁶⁰. Qualche volta, ma già in un'accezione negativa, nel senso di sportula (vietata: il *numerarius* o *defensor*, all'atto della nomina, *nullum beneficium iudici dare debeat*; il giudice o i custodi costretti a rilasciare un prigioniero arrestato ingiustamente non devono pretendere da lui *aliquid beneficii*)⁶¹. E molto più spesso, anzi con impressionante insistenza, nel senso di bustarella, prezzo della corruzione. I re goti legiferano instancabilmente contro il giudice corrotto, che condanna a morte un innocente o fa morire un accusato sotto tortura *beneficio corruptus*; contro i responsabili militari di tutti i livelli, dal *dux* al *thiufadus* al *centenarius* fino ai *compulsores* (*servi dominici, qui in hoste exire compellunt*), i quali lasciano restare a casa chi dovrebbe partire per l'esercito, *beneficio accepto, per beneficio persuasi*; contro chi *beneficio corruperit aliquem* per ottenere una falsa testimonianza, contro chi acconsente a *beneficium...*

58. PS. (identica numerazione nel *Breviarium*) 1.7.4, 1.9.6 (*aetatis beneficium*, che Paolo impiega invece in PS. 5.12.23, non compresa nel *Breviarium*), 5.6.1. Anche l'*Epitome Aegidii* del *Breviarium* (ante 744) usa *momenti beneficium* in riferimento al titolo 11.12 (= CTh. 11.37), *Si de momento fuerit appellatum*.

59. *Lex Visig.*, risp. II.1.6, V.7.3, XII.2.13.

60. Cfr. rispettivamente XI.1.5 (e cfr. XI.1.7 e XI.3.4) e IX.1.14.

61. XII.1.2 e VII.4.4.

accipere dagli ebrei per non denunciare le loro colpe contro la fede, e perfino contro i vescovi che vendono le sentenze, *beneficio corrupti*⁶².

Ma al di là di questo quadro spettacolare della corruzione pubblica e privata nel regno goto, due leggi meritano attenzione. Nel solco delle leggi romane sul *peculium castrense*, una legge visigota stabilisce che il figlio soggetto alla patria potestà abbia comunque la piena disponibilità di ciò che ha acquistato. Nella tradizione romana erano il servizio militare e, da Costantino in poi, quello di palazzo a garantire questo diritto; qui invece si parla più genericamente di chi *aliquid adquisierit, sive de munificentia regis aut patronorum beneficiis promeruit*⁶³. Continuità e trasformazione: la *munificentia regis* premierà certamente il servizio, armato o di palazzo, ma è anche normale acquistare beni tramite il *beneficium* dei patroni, e tutte queste concessioni rappresentano un fondamento abbastanza importante della vita sociale da meritare di essere garantite dalla legge.

E poi c'è l'*Antiqua* X.1.11, la più interessante di tutte. Perché stabilisce che *qui terras ad canonem accipit* – e dunque si parla di terre date in affitto: *terras, que ad placitum canonis date sunt* – ha il diritto di possederle finché paga il canone annuo; altrimenti il *dominus* può riprendersele, *quia sua culpa beneficium, quod fuerat consecutus, amittit, qui placitum non implese convincitur*. Dove appare inequivocabilmente la reificazione del *beneficium*: chi non paga il canone è costretto a restituire la terra che aveva ricevuto, *amittit il beneficium* che *fuerat consecutus*. L'espressione, notiamolo, riprende letteralmente, e sviluppa, quella di CTh. 15.2.6, che abbiamo citato poco sopra (*etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat*). Siamo nella Spagna del VI secolo, in un contesto impregnato di diritto romano, e questa legge mostra chiaramente come dall'accezione antica in cui *beneficium* significa un favore concesso dall'imperatore si possa slittare impercettibilmente nell'accezione, diciamo così, medievale in cui il termine indica una terra concessa da un *dominus* a qualcuno che vuole beneficiare. Non è ancora il feudalesimo – per usare la terminologia della storiografia classica – che, come si è sempre insegnato, deriva dall'unione del beneficio col vassallaggio; ma certamente è la dimostrazione che il concetto di beneficio poi assorbito dal diritto feudale conserva un collegamento diretto con il diritto romano.

62. Risp. III.4.17, VII.4.5, VI.1.2 (giudice); IX.2, IX.2.1-5 e 9 (esercito); II.4.6 (falsa testimonianza); XII.3.10 (ebrei); IX.1.21 (vescovi).

63. IV.5.5.

4. Il *beneficium* nei formulari merovingi

Si diceva che le *Formulae* prodotte nella Gallia franca rappresentano, tradizionalmente, il punto di partenza della storia del beneficio agli occhi dei medievisti. Qui prenderemo in considerazione le raccolte comunemente considerate le più antiche, pur sapendo che non si tratta di testi creati da uno specifico autore che li avrebbe concepiti, come un'opera organica, in un momento preciso, ma di collezioni la cui composizione varia da un manoscritto all'altro, le cui singole formule potevano essere basate anche su documenti molto più antichi, e che continuarono a essere copiate e utilizzate per secoli. Pur con questa cautela, rimane comunque suggestivo constatare che le *Formulae Andecavenses* risalgono probabilmente al tardo VI secolo, e che l'unico manoscritto, dell'VIII secolo, contiene anche la *Lex Romana Visigothorum*: siamo in un contesto di evidente vitalità del diritto romano. Al VI secolo sono forse attribuibili anche le *Formulae Arvernenses*; la collezione più famosa, le *Formulae Marculfi*, è stata messa insieme nella seconda metà del VII secolo⁶⁴.

Proprio nelle *Arvernenses* riscontriamo la sopravvivenza di un significato di *beneficium* che abbiamo visto essere comunissimo nella giurisprudenza antica e nella legislazione imperiale, e che perdurava alla stessa epoca nei papiri ravennati⁶⁵: quello cioè di normale effetto di una legge. Una formula di donazione si apre con un'arenga in cui si dichiara che ognuno è libero di donare i propri possedimenti: *lex beneficium edocet, ut... libera abeat potestatem ad hoc faciendum*⁶⁶. È ancora vivo anche il significato più generico di atto di generosità del principe: la formula di Marcolfo intitolata *Emunitate regia* si apre con un'arenga in cui il re dichiara buona cosa concedere alle chiese *beneficia oportuna... benivola deliberatione*, e procede dunque a concedere l'immunità ai possedimenti di un vescovo (*talem pro aeterna retributionem beneficium visi fuemus indulgisse*)⁶⁷.

64. Cfr. RIO, *Legal practice*.

65. Pap. Ital. I.16, c. 600, cit. da TAROZZI, *Formulario ravennate*, 83 n. (*escluso... omnium legum beneficia*).

66. *Formulae Arvernenses* 6. La frase completa, *Quotiens inter quascumque inienuis personis lex beneficium edocet*, è parsa lacunosa ed è stata proposta l'emendazione *Quotiens inter quascumque inienuis personis beneficium conceditur, lex edocet*, ma certamente chi redasse questo manoscritto intendeva che la *lex edocet* il *beneficium*. In *Formulae Andecavenses* 37 l'arenga è simile, ma la formula è *lex manet*; il riferimento, esplicitato nel finale, è alla *Lex Aquilia*, ma è stato suggerito che si tratti di una citazione fuori contesto, «as a general source of validation for property transactions», se non addirittura «recycled as a sound-bite» (RIO, *Legal practice*, 204-205).

67. *Formulae Marculfi* I.3, e cfr. I.4: *congrua beneficia... non negare*.

Molto più numerosi sono però i casi in cui il termine *beneficium* è impiegato in un senso precedentemente sconosciuto, anche se non privo d'un collegamento logico coll'accezione di compenso che abbiamo visto prevalere nelle *Leges Visigothorum*. La formula *cum legis beneficio* appare, nelle *Andecavenses* come nelle *Marculfinae*, col significato specifico di composizione da pagare, in aggiunta al valore originale, quando si è condannati a restituire qualcosa, che sia una vigna o un servo⁶⁸; un significato chiaramente esplicitato anche in parecchi capitoli della *Lex Ribuarie*⁶⁹. Decisamente nuovo è poi un altro significato, frequentissimo nelle formule galliche: quello di prestito di denaro. La raccolta di Angers comprende ben cinque formule di questo tipo; il mutuo è definito ora *prestitum beneficium*, ora semplicemente *beneficium*. Nella formula *Caucio de vinea*, il debitore riconosce di aver ricevuto il prestito (*Constat me accepiisse, et ita accepi per anc caucione ad prestatum beneficium de homine nomen illo, hoc est, in quod mihi complacuit, in argento soledus tantum*), e dà come cauzione *pro ipso beneficium* una vigna. Con la formula *Incipit mandatus*, il creditore sporge querela presso la *curia publica* di Angers per ottenere dal debitore la restituzione del prestito, *quem ego beneficium ei feci argento uncias tantas*⁷⁰. Nella raccolta di Marcolfo compare la locuzione complementare *ad beneficium prestare*: nelle formule di cauzione il debitore riconosce che *'de argento de rebus vestris nobis ad beneficium praestetistis'*, *'solidos vestros numero tantum mihi ad beneficium prestatistis'* (mentre il creditore si rivolge al debitore con *solidos nostros numero tantos ad beneficium accipistis*)⁷¹. La locuzione *ad prestitum beneficium* è invece l'unica presente nelle *Cartae Senonicae*, dell'VIII secolo, in una formula ormai standardizzata e citata più volte: *solidos tantos ad prestitum beneficium mihi prestatistis*⁷².

Prestare, prestito: colpisce come questa locuzione del latino volgare, così ben attestata dalle formule, sia rimasta dominante nei volgari romanzati fino ad oggi, soppiantando nel parlato i classici *mutuum* e *commodatum*. Linguisticamente, intendiamoci, l'associazione del beneficio col

68. *Formulae Andecavenses* 47, *Formulae Marculfi* I.38.

69. *Lex Ribuarie*, 60.4, 66.1, 67.4-5, 72.1-5.

70. *Formulae Andecavenses* 18, 21, 22, 38, 60.

71. *Formulae Marculfi* II.25, 27, 35.

72. *Cartae Senonicae*, 3, 24, 206. A questa accezione di *beneficium* dedica un'ampia analisi già FUSTEL DE COULANGES, *Origines*, 163-167, che la rileva anche negli atti del concilio d'Orléans del 538 e in un manoscritto della *Lex Salica*.

verbo *praestare* era già ben attestata nel Codice Teodosiano: così, Teodosio dichiarava di avere tanto a cuore la prosperità di Costantinopoli, *ut nova... beneficia praestare velimus*; ognuno può godere pacificamente dei *praestitis sibi beneficiis*, garantiva Teodosio II; e si affrettava a rinnovare ai medici e ai professori i *beneficia a retro principibus praestita*⁷³. Ma è nelle formule galliche che l'associazione viene a costituire un insieme di locuzioni che designano con tanta precisione il prestito di denaro, quasi che l'importanza sempre crescente dei rapporti clientelari impedisse ormai di vedere sotto una luce diversa anche transazioni che a noi potrebbero apparire di natura puramente economica. Il che non significa, peraltro, che il credito non potesse rientrare, già in epoca romana, fra le forme del *beneficium* con cui un patrono favoriva i suoi clienti: chi ha analizzato questo problema ha concluso esplicitamente che già all'altezza del *De beneficiis* senecano «l'accesso al credito poteva essere pensato come una forma di *beneficium*»⁷⁴. La polisemia del termine va visualizzata tanto in termini sincronici – tutto ciò che s'intende con *beneficium* in una data epoca – quanto in termini diacronici, e in questo caso ciò che appare è la continuità di un'accezione anche attraverso il progressivo affinamento e specializzazione delle locuzioni in uso.

L'associazione fra *beneficium* e prestito si ritrova anche nelle coeve *Formulae Visigothicae*, ma in un senso diverso: lì il beneficio significa l'interesse. Il debitore riconosce di aver ricevuto *auri solidi numerus tot, quos pro necessitate mea, imperante tibi Domino, praestare iussisti*, e garantisce che li restituirà entro una certa data, *et in beneficio solidorum ipsorum daturum me tibi spondeo hoc et illud*; se non dovesse rispettare la scadenza, *supradicta pecunia una cum beneficio suo duplicata cogar exolvere*⁷⁵. Qui appare ancora più evidente il nesso con il significato ricorrente di *beneficium* che abbiamo incontrato nelle *Leges Visigothorum*, quello cioè di compenso. È un bell'esempio di come attraverso la legislazione e i formulari dell'epoca romano-barbarica l'insieme dei significati attribuiti al *beneficium* si trasformi progressivamente, seguendo direzioni diverse che non mancano però di intrecciarsi, e che mantengono comunque un collegamento con le accezioni originarie attestate nel Teodosiano.

73. CTh. 14.1.3, del 389; 7.8.14, del 427; 13.3.17, del 414.

74. LI CAUSI, *Creditum e beneficium*, 234.

75. *Formulae Visigothicae* 38.

È in questo contesto che bisogna collocare i testi più importanti dal punto di vista del medievista, in cui *beneficium* è usato per designare concessioni fondiari. Nelle formule di Angers, il termine compare, anche se una sola volta, in una formula che descrive la concessione di una precaria contro il pagamento di un censo, anche se il termine *precaria* non è menzionato. Sotto il titolo *Incipit securitas*, chi parla si rivolge a un abate attestando che *ad petitionem meam habuit pietas vestra, fecistis mihi beneficium de rem vestra*; promette di pagare il censo concordato (*spondio vobis annis singulis cinso soledus tantus*), e garantisce che *post quoque meum discessum* il fondo ritornerà al monastero, *absque ulla contrarietate aut repetitione propinquorum meorum*⁷⁶. Siamo in un contesto tardoantico ancora pienamente riconoscibile, in cui un termine dalla semantica elastica come *beneficium* e uno tecnicamente più specifico come *precaria* possono tranquillamente applicarsi allo stesso contratto.

Ma nella raccolta di Marcolfo il *beneficium* indica una modalità di concessione ben precisa, e di impiego universale, che non ha le stesse caratteristiche della precaria, giacché non prevede il pagamento di un censo. Si veda il caso dei coniugi che hanno donato i propri vasti beni alla Chiesa e li riprendono per la durata della propria vita: *dum pariter advivimus, antedictas villas sub usu benefitio tantummodo... possediamus*⁷⁷. Nulla di diverso da una precaria – salvo che, appunto, i concessionari non pagheranno alcun censo. Ci sono anche casi più complicati, che egualmente evocano il familiare contesto della precaria, ma non usano questo termine – intenzionalmente, credo – e infatti non prevedono il censo. Un vescovo si rivolge a due coniugi a cui, *ad petitionem vestram*, ha promesso un *locellum* ‘*ad beneficium, dum advixeretis*’; in cambio i due hanno donato alla chiesa un altro *locellum* di loro proprietà, ma solo dopo la propria morte; il vescovo con *hanc epistulam prestaturiam* garantisce che finché uno dei due vivrà, lui e i suoi successori non riprenderanno i due fondi, e che i due coniugi potranno tenerli pacificamente *per nostro benefitio*. Nella corrispondente carta fatta dai coniugi al vescovo il linguaggio è lo stesso, ma con un’aggiunta, che assimila il *beneficium* all’usufrutto: *illa quod nobis prestetistis... usufructuario ordine possidere debeamus*⁷⁸.

76. *Formulae Andecavenses* 7.

77. *Formulae Marculfi* II.3.

78. *Formulae Marculfi* II .40 e 39. Cfr. anche II.5-6.

Lo stesso avviene quando il protagonista non è una chiesa ma il re, a cui *ille fidelis noster* dona le proprie terre, col patto *ut dum vixerit eas sub usu beneficio debeat possidere*; anche qui, alla fine della formula si precisa: *usufructuario ordine*⁷⁹. L'*usu beneficio* delle *Formulae Marculfi* – e che si sia ormai giunti a parlarne in questi termini è ovviamente degno di nota – è una forma giuridica flessibile, molto simile in realtà all'usufrutto, ma usata con estrema libertà e adatta a risolvere contenziosi di varia natura. Due coniugi senza figli si fanno donazione reciproca dei rispettivi beni dopo la morte, ma soltanto *usufructuario ordine*, perché al decesso di entrambi tutto spetterà agli eredi; in una variante, mentre il marito ripete *usufructuario ordine*, alla moglie si fa dire piuttosto *sub usu beneficio debeas possidere*⁸⁰. Alla morte della moglie il marito ottiene dai figli, che ereditano, di poter conservare il possesso di tutto il patrimonio: *mihi ad usum beneficii tenere et excolere absque ullo vestro preiudicio permisistis... per vestro beneficio excolere debeam*⁸¹. Dal punto di vista delle condizioni è l'usufrutto classico, né più né meno, e i redattori dei formulari continueranno a chiamarlo così ancora per un pezzo: *usufructuario ordine* è una locuzione che ritorna regolarmente, ad esempio, nelle *Formulae Turonenses*. Ma è quasi sempre accompagnata da locuzioni come *pro huius merito beneficii*, *sub vestro pretexto beneficio*, o strettamente legato in locuzioni come *usufructuario ordine beneficiavimus*⁸².

Nella Gallia franca, in sostanza, è ancora possibile avere piena consapevolezza del concetto di usufrutto, e sapere che si tratta di qualcosa di diverso dalla precaria; ma si preferisce comunque parlare di concessioni *ad beneficium*. Come nella lingua parlata tante forme volgari sostituivano quelle classiche del tutto equivalenti, così anche nell'uso giuridico la moda stava introducendo locuzioni nuove che si imponevano su quelle antiche. Quanto alla precaria, non era uscita dall'uso, ma se dovessimo giudicare soltanto dalle *Formulae Marculfi* diremmo che non era più così diffusa (e sbagliremmo, giacché nelle formule più tarde la si ritrova invece largamente praticata⁸³). In tutto il formulario, la *precaria* nel senso di conces-

79. *Formulae Marculfi* I.13.

80. *Formulae Marculfi* II.7-8. Cfr. I.12 e *Formulae Turonenses* 18: '*usufructuario ordine*'.

81. *Formulae Marculfi* II.9.

82. *Formulae Turonenses* 6, 7, 18, Add. 3. È significativo dell'importanza del diritto romano per le *Formulae Turonenses* il fatto che nei principali manoscritti sia contenuta anche la *Lex Romana Visigothorum*: Cfr. DEPREUX, *Tradition manuscrite*.

83. Notiamo che nelle prime *Formulae Augienses*, anch'esse probabilmente dell'VIII

sione che prevede il pagamento di un censo compare una sola volta, in un contesto in verità particolare: quello di un uomo che tiene una terra da un *dominus*, si lascia tirare da *mali homines* a pretenderne la proprietà (*quod non debueram*), se la vede confiscare, ma grazie alla mediazione di *boni homines* riesce a ottenerla di nuovo, promettendo che *pro hanc precaria* pagherà il dovuto come tutti gli altri (*quicquid relique accolani vestri faciunt, nos reddere spondimus*)⁸⁴.

Il fatto che in questa formula non compaia il termine *beneficium* conferma che la distinzione tra le due forme era riconosciuta; anche se in altre formule non mancano incertezze. La forza del *beneficium* era tale che anche la precaria rischiava di perdere le sue peculiarità, e sopravvivere soltanto di nome; e così l'unica formula che la menziona addirittura nel titolo, *Precaria de ipsa villa, dum vivit*, in realtà descrive un beneficio. Si prevede il caso di due coniugi che hanno donato una *villa* alla Chiesa, ma ottengono di conservarne il possesso per la durata della loro vita. Il vescovo gliela concede (*nobis ad beneficium usufructuario ordine excolendum tenere permisistis*), dietro garanzia che alla loro morte la *villa* tornerà alla Chiesa senza alcuna diminuzione, *etiamsi spatium vitae nobis Dominus prolongare dignaverit*. Questa concessione *ad beneficium* è ripetutamente chiamata una *precaria* anche nel corpo della formula, ma non c'è nessuna menzione del pagamento di un censo⁸⁵.

Gli altri due casi in cui il termine *precaria* compare nel formulario suggeriscono che si tendesse ormai a utilizzarlo non solo nel suo senso più tecnico, ma anche come un sinonimo generico di concessione a condizioni di favore, anche quando nella pratica le modalità e la terminologia impiegate erano piuttosto quelle del beneficio. Sia il padre che ha ottenuto dai figli

secolo, la formula *sub usu fructuario* ricorre per lo più in formule che in realtà descrivono la precaria (spesso, anzi, si intitolano così), prevedendo regolarmente il pagamento del censo, e qui il termine *beneficium* per lo più è evitato: 2, 3, 5, 7, 24, 37 (*mihi precariam prestare iubetis... sub usu fructuario*). Qui la distinzione fra *precaria* e *beneficium* è ben compresa, è piuttosto il concetto di usufrutto a essere stato stravolto. C'è però un'eccezione, 6: *in beneficium a vobis accipiam sub usu fructuario*, dove è *beneficium* ad essere usato a sproposito, perché è comunque previsto il censo. Cfr. anche *Formulae Sangallenses Miscellaneae*, 14: *in beneficium suscipiamus... sub usufructuario possidendam*. L'espressione deriva certamente da *Lex Alamann. II: De liberis, qui res suas ad ecclesiam Dei tradunt et in beneficium sub usufructuario accipiunt*.

84. *Formulae Marculfi* II.41.

85. *Formulae Marculfi* II.5.

di conservare *ad usum beneficii* l'eredità della loro madre, sia i coniugi che hanno ottenuto dal vescovo *ad beneficium* una terra promettono che alla loro morte tutto quanto tornerà ai donatori, '*absque alia aliqua intercedente precaria*', '*absque ulla alia renovata, ut mos est inter ceteros, precaria*'⁸⁶. La tendenza a rendere ereditari i benefici aveva radici antiche; ma quello che più importa è constatare che nella Gallia del VII secolo si afferma una modalità di concessione che interviene nelle stesse situazioni – caratterizzate da legami di patronato e di clientela – in cui veniva utilizzata la precaria, ma che si cerca, pur con qualche oscillazione, di distinguere da quest'ultima, in quanto la sua caratteristica più vistosa è l'assenza dell'obbligo di pagare un censo. Per designare questo nuovo *usus*, pur consapevoli che corrisponde in sostanza all'usufrutto, si conviene di utilizzare una parola da sempre ben conosciuta, ricorrente in tutti i testi di legge, come *beneficium*, che a questo punto tende a perdere la sua flessibilità semantica per specializzarsi in un unico senso.

5. In luogo di conclusione: le epitomi del *Breviarium*

Fra la nozione di *beneficium* dei giuristi romani e quella che si afferma nella Gallia merovingia e carolingia la distanza è solo in apparenza incolmabile. Si tratta, in origine, di un termine estremamente elastico, che si presta ad essere impiegato in situazioni diverse. Il suo successo è indubbiamente crescente nel diritto volgare di età romano-barbarica, e il suo uso si concentra di volta in volta su situazioni che i giuristi romani di età imperiale non designavano abitualmente con questo termine, come il prestito di denaro, o di cui non immaginavano neppure la possibilità, come la precaria, nel nuovo senso di concessione vitalizia conseguente a una donazione alla Chiesa. Ma le accezioni che erano, viceversa, dominanti nel *Codex Theodosianus* non scompaiono nelle leggi e nelle formule dei *regna*; continuano a coesistere con i significati nuovi, e a influenzarli.

Quanto all'accezione su cui i medievisti si sono sempre concentrati maggiormente, il *beneficium* come usufrutto vitalizio di terre, la cui unione con il vassallaggio darà origine, nella classica visione del Ganshof, al feudalesimo, neppure questa era assente dall'uso romano. I *libri beneficiorum* di cui parlano i gromatici hanno tutta l'aria d'essere registri di concessioni fondiarie. I titoli del *Codex* che regolamentano l'assegnazione di fondi pa-

86. *Formulae Marculfi* II.9 e 39.

trimoniali ed enfiteutici attestano che gli atti di concessione rientravano fra i *beneficia*, e ci sono casi in cui frasi come *Nemo possit ad indultum a nobis beneficium pertinere* o *illi... beneficium adimat potestatem* lasciano intravedere perlomeno la possibilità di una reificazione del termine *beneficium*, identificato non più soltanto con l'atto di concessione, ma con il bene stesso che è stato concesso⁸⁷.

Rimane il fatto che i regimi giuridici con cui l'imperatore attribuiva terre fiscali, e la terminologia con cui quei fondi venivano designati (*emphyteoticarii, patrimoniales...*) erano piuttosto variegati; e, in quanto prevedevano il pagamento di censi, non prefiguravano ancora quella gratuità che sarà invece propria del *beneficium*. Ma proprio per questo è interessante constatare che quei termini, quando ricorrono nelle costituzioni del Teodosiano, tendono ad essere tradotti con *beneficium* nel diritto volgare dell'epoca carolingia. Particolarmente interessanti da questo punto di vista sono le epitomi del *Breviarium Alarici* prodotte in Gallia: testimonianza sia di un interesse tuttora ben vivo per la *Lex Romana* e i suoi possibili usi, sia della necessità di aggiornarla sul piano concettuale e linguistico⁸⁸.

L'autore della cosiddetta *Epitome monachi*, dell'VIII secolo, sente chiaramente l'esigenza di chiarire, adattandoli alle condizioni della propria epoca, i riferimenti del Teodosiano all'enfiteusi. Riassumendo CTh. 2.25.1, che parla di *fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis*, che nell'*interpretatio* diventava *in divisione patrimoniorum seu fiscalium domorum sive privatorum*, l'epitome modifica: *in divisione patrimoniorum vel emphyteuticariis hoc est sanctorum seu et fiscalium sive privatorum*, e uno dei manoscritti, il ms. 64, traduce senz'altro: *hoc est beneficia ecclesiae sive privatorum* (curioso, peraltro, che lasci da parte proprio *et fiscalium*)⁸⁹. Nella costituzione 3.19.3 del *Breviarium* (= CTh. 3.30.5) si parla di *possessiones iuris emphyteutici* appartenenti a minorenni; l'*interpretatio* alariciana chiariva: *hoc est, quod ex fisci bonis parentes eorum habere meruerant*; l'*Epitome monachi* glossa più ampiamente: *possessiones iuris emphyteuticae, hoc est, quod ex fisci bonis vel ecclesiae parentes eorum habuerunt sub qualibet praestatione*, e il solito ms. 64 inventa addirittura una locuzione che lega la parola antica e quella nuova: *hoc est be-*

87. Cfr. sopra, n. 46.

88. La chiusura delle biblioteche dovuta alla pandemia della primavera 2020 mi ha impedito di consultare molta bibliografia pertinente a questo paragrafo, e in particolare LIEBS, *Römische Jurisprudenz* e MEYER-MARTHALER, *Die Rechtsquellen*.

89. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, 65.

*neficiū emphiteutice*⁹⁰. Qui il filo rosso che lega le nozioni del Teodosiano alla Gallia dell'VIII secolo è evidente ed esplicito: le concessioni in enfiteusi di terre fiscali consuete nell'impero romano sono diventate i *beneficia* su terre ecclesiastiche, fiscali o anche private abituali nel regno franco.

L'epitome conosciuta oggi come *Lex Romana Curiensis*, composta probabilmente a Coira nell'VIII secolo, attesta altrettanto vistosamente, anche per il latino che impiega, la trasformazione dei concetti giuridici del tardo impero nella nuova società franca. Anche qui si riscontra l'impiego del termine *beneficiū* là dove mancava nell'originale: l'*interpretatio* al titolo 6.1.1 (=CTh. 6.5.1), sotto il titolo *Ut dignitatum ordo servetur*, spiega che nessuno deve godere di una dignità *quam a principe ipse non meruerit, quia, sicut eis, qui meruerunt, dignitas ornamentum est, ita nota maculando sunt qui praesumunt*; nell'epitome la parte centrale della frase diventa *quia sicut dignitas est illorum qui beneficio principes aliquid habere merentur*⁹¹. Ma la parafrasi più suggestiva è quella al titolo 10.6 (=CTh. 10.14.1), dove si stabilisce che se più persone hanno ricevuto in comune una donazione dall'imperatore (*qui communi nomine donatum aliquid a nostra impetraverunt clementia*), e uno muore, i superstiti hanno diritto a ricevere la sua parte a preferenza di un estraneo. Dove l'originale parla di donazione, e l'*interpretatio* preferisce *munificentia nostra*, l'epitome di Coira decide di riscrivere in linguaggio più concreto: *si ad quoscumque duos homines rex unam rem ad ambos commune de fesco dederit, si unus de ipsis mortuus fuerit... ille qui cum eo in comune fescale beneficiū habuit porcionem mortui de ipsam rem sibi recipiat*⁹². Chi mai, leggendo questa frase senza sapere da dove proviene, penserebbe al diritto romano? Eppure di questo si tratta: di una costituzione del Teodosiano, riversata in un linguaggio intelligibile per i Franchi dell'VIII secolo.

L'indagine sull'evoluzione del concetto di *beneficiū* dal diritto romano all'epoca carolingia rivela insomma due percorsi intrecciati. Uno è quello dei molteplici usi di *beneficiū*, in continua variazione ma senza rotture di continuità, per cui nelle leggi e nei formulari di età romano-barbarica non scompare mai del tutto né l'accezione, abituale già nei giurisperiti antichi, di normale effetto d'una legge, né quella di favore concesso dal monarca, ma acquistano via via maggiore fortuna altre accezioni: vuoi del tutto nuo-

90. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, 99.

91. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, 151.

92. HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, 217.

ve ma logicamente collegabili all'uso precedente, come l'accezione visigotica di *beneficium* come compenso o interesse, vuoi apparentemente nuove ma in realtà non assenti nella prassi del mondo romano, come quella di prestito di denaro. E in questo contesto un filo rosso sottile ma ininterrotto porta allo sbocciare e al prevalere di un'accezione di *beneficium* come atto di concessione vitalizia di beni, e poi come sinonimo dei beni stessi, che non era del tutto estranea al linguaggio del Codice Teodosiano.

L'altro percorso, parallelo, è quello per cui le molte forme di concessione fondiaria previste dal diritto romano e dalla prassi clientelare degli imperatori, dall'enfiteusi alla precaria, sono sempre più identificate, in epoca romano-barbarica, con la terminologia del *beneficium*, in linea con la marcata preferenza che i giuristi provinciali e poi barbarici dimostrano per questa parola, tanto da impiegarla continuamente nell'*interpretatio* o nell'epitome di costituzioni che nell'originale non la prevedevano; fino al momento in cui con *beneficium* si finisce per intendere una specifica forma di concessione, vitalizia e libera da censi, che incontra il particolare favore dell'aristocrazia franca, tanto da riassumere e soppiantare tutte le altre. L'età tardoantica, con le sue forme di creazione del consenso, il suo clientelismo pervasivo e il flessibile linguaggio dei suoi giuristi, si rivela così l'incubatore di quelle prassi politiche e giuridiche e di quello specifico linguaggio che secoli dopo appariranno così peculiari della nuova società carolingia.

Abstract: Beneficium is a well-known concept to historians of feudal Middle Ages, but it is not usually connected to Late Roman beneficium as it appears in the Theodosian Code. The paper shows that through barbarian laws and formulae some of the multiple meanings of the word in Roman law survived and that the Frankish idea of beneficium is not unconnected to its ancient forebear.

Keywords: Beneficium, Theodosian Code, barbarian laws, formulae, feudalism.

BIBLIOGRAFIA

Benefattori e beneficiati. La relazione asimmetrica nel de beneficiis di Seneca, a cura di G. Picone, L. Beltrami e L. Ricottilli, Palermo 2011.

BIANCHI P., *Sui Fragmenta Augustodunensia e il processo*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, II, *Studi sulle fonti*, S. Arcangelo di Romagna 2015, 1-48.

- BIAVASCHI P., *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, S. Arcangelo di Romagna 2013, 75-105.
- CALIRI E., *La collatio donatarum possessionum e la concessione di terre imperiali in età tardoantica*, in *Poteri centrali poteri periferici in età tardoantica. Confronti conflitti*, a cura di L. Di Paola e D. Minutoli, Firenze 2007, 35-50.
- CECCONI G. A., *Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du beneficium: l'état impérial tardif pouvait-il se réformer?*, *L'Antiquité tardive* 13 (2005), 281-304.
- DEPREUX P., *La tradition manuscrite des 'Formules de Tours' et la diffusion des modèles d'actes aux VIIIe et IXe siècles*, in *Alcuin de York à Tours. Ecriture, pouvoir et réseaux dans l'Europe du haut Moyen Age*, a cura di P. Depreux e B. Judic, Rennes 2004, 55-71.
- DI CINTIO L., *L'Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus'. Il libro IX*, Milano 2013.
- DI CINTIO L., *Nuove ricerche sulla 'Interpretatio Visigothorum' al 'codex Theodosianus'. Libri I-II*, Milano 2018.
- FOSSIER R., v. *Bénéfice*, in *Dictionnaire du Moyen-Age*, a cura di C. Gauvard, A. de Libera e M. Zink, Paris 2002.
- FOURACRE P., *The use of the term beneficium in Frankish sources. A society based on favours?*, in *The languages of gift in the early Middle Ages*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge 2010, 62-88.
- FUSTEL DE COULANGES, *Les Origines du système féodal. Le bénéfice et le patronato pendant l'époque mérovingienne*, Paris 1900².
- GANSHOF F.-L., *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino 2003.
- GIOMARO A. M., *Dalla legge di Costantino all'interpretatio visigotica: l'imposizione fiscale su un caso di connessione/separazione di cause (C.Th. 2.18.3)*, in *Ravenna capitale. Codice teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente*, S. Arcangelo di Romagna 2016, 65-96.
- HAENEL G. F., *Lex Romana Visigothorum*, Lipsiae 1849.
- KASTEN B., *Beneficium zwischen Landleihe und Leben - eine alte Frage, neu gestellt*, in *Mönchtum - Kirche - Herrschaft 750-1000*, a cura di D. R. Bauer, R. Hiestand e B. Kasten, Sigmaringen 1998, 243-260.
- KASTEN B., *Economic and political aspects of leases in the kingdom of the Franks during the eighth and ninth centuries: a contribution to the current debate about feudalism*, in *Feudalism. New Landscapes of Debate*, a cura di S. Bagge, M. H. Gelting e T. Lindkvist, Turnhout 2011, 27-56.
- KRAUSE J.-U., *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München 1987.
- LAURANSON-ROSAZ Ch., *L'Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe siècle. La Fin du monde antique?*, Le Puy-en-Velay 1987.

- LEONHARD R., *Beneficium*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, III/1, 1897, 272-273.
- LI CAUSI P., *Fra creditum e beneficium. La pratica difficile del 'dono' nel 'De beneficiis' di Seneca*, Quaderni del Ramo d'Oro on-line 2 (2009), 226-252.
- LIEBS D., *La diffusione del Teodosiano in Italia, Africa, Gallia e Spagna*, in *Ravenna capitale. Codice teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2016, 1-25.
- LIEBS D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin 2002.
- LIEBS D., *Una breve introduzione alle formulae franche e visigote*, <https://www.ravenna-capitale.it/pubblicazioni1/collana-ravenna-capitale/11-archivioconvegni/11-societa-diritto-e-istituzioni-nei-papiri-ravennati-v-viii-secolo.html>
- MEYER-MARTHALER E., *Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden. Lex Romana Curiensis* [Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen XV.I.1], Aarau 1959.
- PATZOLD S., *Das Lehnswesen*, München 2012.
- POLY J.-P., *Freedom, warriors' bond, legal book. The Lex Salica between Barbarian custom and Roman law / Liberté, lien des guerriers, livre de droit. La lex salica entre coutume barbare et loi romaine*, Clio@Themis 10 (2016), online.
- POLY J.-P., *Terra salica. De la société franque à la société féodale: continuité et discontinuité*, in *Les origines de la féodalité. Hommage à Claudio Sánchez-Albornoz*, a cura di J. Pérez e S. Aguadé Nieto, Madrid 2000, 183-196.
- RACCANELLI R., *Esercizi di dono. Pragmatica e paradossi delle relazioni nel 'de beneficiis' di Seneca*, Palermo 2010.
- RACCANELLI R., *Pragmatica del beneficium in Seneca*, in *Latinum est, et legitur... Prospettive, metodi, problemi dello studio dei testi latini*, a cura di R. Perrelli e P. Mastandrea, Amsterdam 2011, 343-354.
- REYNOLDS S., *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994, sp. 84-105.
- RIO A., *Legal practice and the written word in the early middle ages. Frankish formulae, c. 500-1000*, Cambridge 2009.
- ROUCHE M., *L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-781), naissance d'une région*, Paris 1979.
- ROUCHE M., *Les survivances antiques dans trois cartulaires du Sud-ouest de la France aux Xe et XIe siècles*, Cahiers de Civilisation Médiévale 23 (1980), 93-108.
- SAMPINO F., *Beneficium, società e potere: una lettura del 'de beneficiis' di Seneca*, in *'Clementia Caesaris'. Modelli etici, parenesi e retorica dell'esilio*, a cura di G. Picone, Palermo 2008, 281-300.

- SÁNCHEZ-ALBORNOZ C., *El stipendium hispano-godo y los orígenes del beneficio pre-feudal*, Buenos Aires 1947.
- SCARANO USSANI V., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992.
- SCOLARI L., *Beneficium e iniuria. Rappresentazioni del dono e dell'offesa nel De beneficiis di Seneca*, Palermo 2018.
- SIRKS B., *Ius barbaricum modo romano vestitum?*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, vol. I, Saggi, S. Arcangelo di Romagna 2015, 323-336.
- TAROZZI S., *Il formulario ravennate. Un modello per la redazione del documento in Occidente (VI – VIII d.C.)?*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, S. Arcangelo di Romagna 2014, 77-94.
- WILLVONSEDER R., v. *Beneficium*, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, a cura di H. Cancik e H. Schneider, II (Ark-Ci), Stuttgart-Weimar 1997.

Periscopio

La terra e il diritto. La legge 168/2017 sui domini collettivi e l'indagine storico-giuridica

ULRICO AGNATI

Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'

«Il problema è di unire tre vite,
la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra»
(CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 275)

Nel 2017 è stata promulgata una legge che recupera alcune tradizioni giuridiche di ambito agrario e silvo-pastorale che hanno conosciuto opposizioni frequenti, ma che non sono mai venute meno in quanto rispondenti a esigenze rilevanti per la vita dei singoli e delle comunità. Si tratta della Legge 20 novembre 2017, n. 168, recante «Norme in materia di domini collettivi», che sancisce il pluralismo delle forme di gestione e di sfruttamento della terra¹.

Tale provvedimento, facendo leva sui principi costituzionali, «riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» e «l'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente». Dispone inoltre che il regime giuridico di tali beni «resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale»². Come evidente *ictu oculi* allo storico del diritto

1. Vd. GIULIETTI, *Norme*, 1041-1057; VOLANTE, *Un terzo ordinamento*, 1067-1115; PAGLIARI, *"Prime note"*, 11-41; DI GENIO, *Gli usi civici; Domini collettivi*. Vd. anche, in una più ampia prospettiva, BONINI, *La proprietà*; CONTE, *Comune proprietario*, 73-94; DI PORTO, *Res*; DANI, *Il concetto*; MADDALENA, *Il territorio*; ALVAZZI DEL FRATE-FERRI, *Le proprietà*, 31-57; FERRI, *Proprietà*.

2. Riporto l'articolo 1 e l'articolo 3 della L. 20 novembre 2017, n. 168, selezionando le parti di maggior interesse in questa sede: «Art. 1. Riconoscimento dei domini collettivi 1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva,

la legge in esame recupera un pluralismo e un ‘comunismo’ che hanno radici profonde.

Ciò è stato posto nel debito rilievo da Paolo Grossi. Nello stesso anno di promulgazione della L. 168/2017 veniva ripubblicata, dopo quaranta anni, una sua opera che ha inciso sugli studi storico-giuridici, dalla fine degli anni Settanta sino ad oggi, dedicata allo studio degli assetti fondiari e delle forme di appartenenza. Si tratta di *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, Giuffrè, 2017 (ristampa anastatica, con integrazioni, dell'edizione Milano 1977)³. Ragionando della ristampa, Grossi ha richiamato con vivo apprezzamento la proposta di legge⁴ (che di lì ad alcuni mesi avrebbe portato alla promulgazione della L. 168/2017) ricordando, tra l'altro, che il senatore prof. Giorgio Pagliari nella sua relazione aveva fatto riferimento alle riflessioni dello stesso Grossi⁵, a ulteriore conferma della rilevanza del dialogo tra storici del diritto e legislatore.

In *Un altro modo di possedere* a fianco della dottrina vengono impiegate come fonti sia la prassi sia l'attività legislativa, e ad esse è riservata una notevole attenzione. Tra questi documenti segnalo gli *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola* (Roma, 1877-1886);

considerato come proprietà inter-generazionale; d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. 2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria». E l'articolo 3: «Art. 3. Beni collettivi 1. Sono beni collettivi: a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati; [...] 3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. [...]».

3. Tra i contributi di Paolo Grossi sul tema segnalo GROSSI, *La proprietà*; GROSSI, *Il dominio*; GROSSI, *Aspetti*.

4. Proposta di legge n. 4522 “Norme in materia di domini collettivi”, senatori Pagliari ed altri, approvata dal Senato il 31 marzo 2017 e dalla Camera in via definitiva il 26 ottobre 2017.

5. GROSSI, *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*.

si tratta di un'ampia ricognizione effettuata sul campo, spesso da agronomi e geometri, per disposizione del Parlamento⁶. Questi *Atti* offrono un quadro del mondo agrario visto da molteplici angolazioni e attestano l'esistenza di numerosi e vari assetti fondiari collettivi. Si tratta di altre modalità di possedere collettivamente la terra, che debbono la loro lunga durata all'importanza che rivestono per le popolazioni locali.

Grossi rappresenta la dialettica politica tra Governo e proprietari, da un lato, che vedono gli assetti fondiari collettivi – bollati come 'gravami della proprietà' – come una realtà da superare, e, dall'altro, alcuni parlamentari attenti a preservarli. Tra questi ultimi si ricordano Giovanni Zucconi, rappresentante alla Camera del Collegio di Camerino, e Tommaso Tittoni (circoscrizione di Viterbo-Civitavecchia)⁷. I due deputati provengono dall'Italia centrale e la loro linea politica riflette la consapevolezza delle modalità di gestione e sfruttamento della terra nelle regioni d'origine. Grazie alla conoscenza dell'esperienza concreta e alla sua rappresentazione a livello politico vennero stemperati i contenuti 'liquidatori' della L. 24 giugno 1888, n. 5489 «che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare, o imporre tasse a titolo di pascoli nelle ex-province pontificie», e della L. 4 agosto 1894, n. 397 sull'«ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio»⁸.

Nel 2017⁹ è stato pubblicato un libro che tiene anch'esso conto delle testimonianze della prassi per affrontare le questioni della terra, sebbene si occupi di una fase storica antecedente rispetto al periodo esaminato da Grossi. Si tratta del contributo monografico di Elena Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, Jovene, 2017. La fonte tecnica valorizzata dall'autrice è la pagina degli agrimensores, che mira ad obiettivi pratici ed è necessariamente anche una pagina 'giuridica'. Il profilo tecnico-pratico e insieme didattico è attestato dalle eloquenti e meritatamente celebri vignette che illustrano i manoscritti. I gromatici scrivono per formare i tecnici che sul terreno saranno chiamati a

6. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione*. Vd. anche RODOTÀ, *Il terribile diritto*.

7. Vd. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione*, 327 ss., 354 ss.; MURA, *Parlamento*, 1034 n. 88.

8. Vd. ROSATI, *La categoria*.

9. Segnalo, nello stesso anno, anche la pubblicazione dei dieci saggi che compongono il volume *Beni comuni*; essi affrontano il tema dal basso Medioevo al presente attraverso lo studio di casi inerenti il territorio toscano.

dare una regola e una misura agli spazi naturali, mediante calcoli e confini, mediante l'attribuzione di regimi giuridici differenti, tenendo conto delle relazioni della terra con singoli individui, con comunità di proprietari, con *coloniae* e *municipia*, con la *Res publica*¹⁰.

Nell'*ager populi Romani*, all'*ager privatus*, assegnato in proprietà privata ai singoli cittadini si contrappone «quello non assegnato e quindi rimasto nella disponibilità di tutti i *cives uti universitas* (l'*ager publicus*)»¹¹. Le terre giuridicamente ascrivibili all'amplessima categoria degli assetti fondiari collettivi rappresentano la necessaria integrazione della terra gestita in uso esclusivo in epoca repubblicana. Ciò emerge dal semplice raffronto tra due dati: il primo indica in almeno 6 iugeri e mezzo l'ampiezza del terreno necessario al sostentamento di una famiglia nell'evo antico¹²; il secondo riguarda le dimensioni dei terreni assegnati alle famiglie romane e può essere esemplificato richiamando Romolo, che assegnò *bina iugera*¹³, Cincinnato, che coltivava un terreno di 4 iugeri¹⁴ e Spurio Ligustino che, per sfamare la sua famiglia arrivata a contare dieci persone libere, aveva a disposizione uno iugero¹⁵. Le forme di gestione collettiva e di integrazione erano motivate anche dalle condizioni fisiche del territorio appenninico e subappenninico, un contesto in prevalenza silvo-pastorale¹⁶.

10. Vd. GABBA, *Per un'interpretazione*; vd. anche *Die römische Feldmefßkunst*.

11. TASSI SCANDONE, *Terre*, 84 n. 87.

12. PEARSON, *Growth*, 144 s.

13. Varro. *R.r.* I, 10, 2: *Bina iugera quod a Romulo primum divisa dicebatur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt*; vd. GABBA, *Per la tradizione*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *La figura*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Heredium*; VIGLIETTI, *I bina iugera*.

14. Eutr. *Brev.* I, 17: *L. Quintius Cincinnatus dictator est factus, qui agrum quattuor iugerum possidens manibus suis colebat*.

15. Liv. XLII, 34 su cui da ultimo AGNATI, *Il censore*.

16. Vd. GABBA, *Sulle strutture*, 26, che richiama anche le ricerche di Ghino Valenti dedicate alle Marche, con riferimento alle forme di di proprietà collettiva (le 'comunanze'); tra tali indagini ne ricordo una, edita nel 1887: VALENTI, *Il rimboschimento*. Tra le fonti antiche vd. Sic. Flacc. *De cond. agr.* C, 12-19: *Postquam ergo maiores regiones ex hoste captae vacare coeperunt, alios agros diviserunt adsignaverunt; alii ita remanserunt, ut tamen populi Romani territoria essent; ut est in Piceno, in regione Reatina, in quibus regionibus montes Romani appellantur. nam sunt populi Romani territoria, quorum vectigal ad aerarium pertinet*. Sul passo TASSI SCANDONE, *Terre*, 164 n. 43. Sul contesto silvo-pastorale, con riferimento alle Marche e in particolare al territorio attualmente ricompreso nella provincia di Pesaro e Urbino, nel quale si segnala il toponimo moderno Cagli, in latino *Cale* e *Ad Calem*, *vicus* e *mutatio* sulla via Flaminia, erede di un centro già frequentato in epoca preistorica per la

L'*ager publicus*, consistente nelle terre italiche e provinciali incamerate dai Romani, conobbe una minuziosa organizzazione tecnico-giuridica, come attestano le tipologie gromatiche dell'*ager limitatus*, *centuriatus*, *scamnatus*, *arcifinius*, *per extremitatem mensura comprehensus*, *ager compascuus*, *ager questorius*, gli *agri vectigales* e i *privati vectigalisque* etc., che indicano specifiche funzioni, modalità di sfruttamento, forme d'appartenenza, assetti istituzionali¹⁷.

Superando l'approccio di Rudorff e di Brugi, che si applicarono nel fornire un'interpretazione organica dei testi gromatici (una volta che Lachmann ne ebbe approntato l'edizione) senza però riuscire a formulare una soluzione giudicata soddisfacente dalla critica, il volume della Tassi Scandone porta a «comprendere un punto chiave rappresentato dal fatto che l'attitudine delle categorie gromatiche a definire e distinguere le forme giuridiche del territorio, lungi dall'apparire un aspetto eventuale, costituisce l'essenza stessa e la funzione primaria dell'intera disciplina gromatica romana»¹⁸.

Nel suo lavoro l'autrice dedica particolare attenzione alle terre pubbliche designate come *compascua*, facendo tesoro di un contributo dedicato al tema da Umberto Laffi¹⁹, tema complesso e non sempre messo correttamente a fuoco²⁰. Attraverso l'esegesi e la valorizzazione di D. 8.5.20.1 (Scaev. 4 *dig.*)²¹ e approfondendo lo studio del *compascuus* Tassi Scandone identifica «un vincolo esterno di destinazione di esso, il collegamento or-

transumanza tra l'Appennino e l'Adriatico, vd. AGNATI, *Per la storia*, 510 ss.

17. L'*ager publicus* fu oggetto di scontro politico anche aspro, in particolare nelle fasi storiche di minore espansione e la grande proprietà 'latifondistica' origina dall'appropriazione dell'*ager publicus*, superati o elusi i limiti imposti legislativamente; vd. KOLENDO, *Il contadino*, in part. 221. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, XXII, che rimarca la centralità problematica dell'*ager publicus*: «questo, seppure organizzato secondo le categorie giuridiche, non si esauriva in esse: era un tema squisitamente e sempre permeato di aspetti 'pratici' da un lato, e, dall'altro, di un fortissimo significato economico e politico». Sull'ampio tema vd. TIBILETTI, *Il possesso*; TIBILETTI, *Lo sviluppo*; BURDESE, *Studi*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Spazio*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza*; GAGLIARDI, *Colonizzazioni*; DI PORTO, *Res*.

18. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, XIX.

19. LAFFI, *L'ager*.

20. Vd., ad es., SCHERILLO, *Lezioni*, 187 s.; BURDESE, *Studi*, 123 s.; SERENI, *Comunità*, 446 ss.

21. D. 8.5.20.1: *Plures ex municipibus qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius compascendi haberent, mercati sunt idque etiam a successoribus eorum est observatum: sed nonnulli ex his, qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero, an in venditione etiam ius illud secutum sit praedia, cum eius voluntatis venditores fuerint,*

ganico con altri fondi e la natura del diritto di certi privati su tale territorio»²². La studiosa, tra l'altro, analizzando una delle figure in cui si articola l'*ager compascuus* – i *compascua communia* – propone di considerare il compascolo in termini di pertinenza e non di servitù²³.

Nell'ambito del rapporto tra l'uomo e la terra, al di là di schemi semplicistici che mortificano la realtà e ne impediscono un efficace e armonioso dispiegarsi²⁴, ci si viene necessariamente a confrontare con una «smisurata complessità»²⁵. Per affrontarla non si può restringere la valutazione al presente e alle ipotesi inerenti il futuro. Dalle opere scientifiche specificamente ricordate, da quelle segnalate in bibliografia e da altre, non ricordate in questa sede, ma che compongono la presente ricca fioritura del filone di studi, emerge da un lato lo stimolo della contemporaneità sulle scelte dell'indagine e dall'altro lato l'attualità della storia giuridica in ragione della continuità e della comparazione diacronica. Come pure la riprova che l'indagine storica del diritto è necessaria premessa per costituire una solida base sulla quale operare la scelta tecnico-politica della legislazione. Lo è anche in questo

ut et hoc alienarent. Respondit id observandum, quod actum inter contrahentes esset: sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores transire. Item quaero, an, cum pars illorum priorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid iuris secum huius compascui traxerit. Respondit, cum id quoque ius fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario. Cfr. MEROTTO, *Ager*, 193-223, che, analizzando il passo citato, afferma che il nucleo giuridico del compascolo romano consiste in un nudo vincolo di destinazione; quest'ultimo è nella maggior parte dei casi dovuto a un atto dell'autorità del *princeps*.

22. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, XXIV.

23. Cfr. «Sin da ora mi sembra che un problema centrale sia rappresentato dalla possibilità che questo vincolo esterno sia realizzato attraverso la nozione giuridica di pertinenza» (CAPOGROSSI COLOGNESI, *Prefazione*, XXIV). Sul punto cfr. SERENI, *Comunità*, 446 ss. che definisce i *compascua* «pertinenza dei *fundi* che su di essi esercitavano i loro usi promiscui»; al riguardo MEROTTO, *Ager*, 194 n. 2 segnala una probabile mutuazione «dalle teorizzazioni altomedievali sugli usi civici». Tassi Scandone non conosce, per la sincronia fra i tempi di pubblicazione, il lavoro sopra richiamato di M. F. Merotto.

24. CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 295: «Il diritto ha la terribile potenza di staccarsi dall'esperienza, di farsi indipendente dall'esperienza, di porsi come forza autonoma, di accamparsi, quasi si direbbe, nel suo nudo essere sé stesso nella sua pura autonomia, sul concreto».

25. CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 280: «Il nudo fatto dell'unione del singolo con la singola terra, che sembra così semplice, che sembra avere la semplicità di uno schema, si rivela nella sua smisurata complessità». Su Capograssi vd. CAZZETTA, *Natura*; GROSSI, *Uno storico*, 655 ss.

ambito, nel quale il problema è contestualmente giuridico, politico, sociale, economico, di tecnica agricola e consiste nell'«unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra: tutte e tre debbono unirsi come vita, non come sfruttamento o asservimento dell'una all'altra»²⁶.

BIBLIOGRAFIA

AGNATI U., *Il censore e il centurione. Considerazioni sugli assetti fondiari collettivi*, Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche 71 (2020), in corso di stampa.

AGNATI U., *Per la storia romana della provincia di Pesaro e Urbino*, Roma 1999.

ALVAZZI DEL FRATE P. - FERRI G., *Le proprietà collettive e gli usi civici. Considerazioni storico-giuridiche tra Francia e Italia (secoli XIX e XX)*, in *Le proprietà*. Dodicesime giornate di studio Roma Tre – Poitiers dedicate alla memoria di Jean Beauchard, Roma 13-14 giugno 2014, a cura di L. Vacca, Napoli 2015, 31-57.

Beni comuni e strutture della proprietà: dinamiche e conflitti in area toscana fra basso Medioevo ed età contemporanea, a cura di G. V. Parigino, Firenze 2017.

BONINI R., *La proprietà, il "terribile diritto". Eguaglianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista*, Padova 1994.

BURDESE A., *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952.

CAPOGRASSI G., *Agricoltura, diritto, proprietà* (1952), in G. Capograssi, *Opere*, V, Milano 1959, 269-310.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Heredium', 'fundus' e comunità agraria in Roma antica in una pagina ai margini della storiografia ottocentesca. Appunti sul rapporto Mommsen-Meitzen-Weber*, in *Mnimi Petropoulos*, I, Athènes 1984, 277-292 (= *Comunità agraria in Roma antica*, Quaderni di storia 21, 1985, 77-99).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La figura dell'heredium' nella storiografia di fine '800*, BIDR 85 (1981) 41-75.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana*, Napoli 2002.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Prefazione*, in E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli 2017, xvi-xxxi.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Spazio privato e spazio pubblico in La forma della città e del territorio. Esperienze metodologiche e risultati a confronto*. Atti dell'incontro di studio, S. Maria Capua Vetere, 27-28 novembre 1998, Roma 1999.

26. CAPOGRASSI, *Agricoltura*, 275.

- CAZZETTA G., *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, 286-315.
- CONTE E., *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-temps modernes* 114 (2002) 73-94.
- DANI A., *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 6 (2014) paper 7.
- DI GENIO G., *Gli usi civici nel quadro costituzionale (alla luce della legge n. 168 del 20 novembre 2017)*, Torino 2019.
- DI GENIO G., *Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi:intonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede costituente*, *federalismi.it* 18 (2018) 1-16.
- DI PORTO A., *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino 2013.
- Die römische Feldmesskunst. Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms*, herausgegeben von O. Behrends und L. Capogrossi Colognesi, Göttingen 1992.
- Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*. Atti del 14° Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista 'G. Cervati', L'Aquila, 31 maggio 2018, a c. di F. Politi e F. Marinelli, Pisa 2019.
- FERRI G., *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento. In appendice il discorso di Carlo Calisse - Senato del Regno 18 maggio 1927*, *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 7 (2015) paper 10.
- GABBA E., *Per la tradizione dell'heredium romuleo*, *RIL* 112 (1978) 253-258.
- GABBA E., *Per un'interpretazione storica della centuriazione romana*, *Athenaeum* 73 (1985) 265-284.
- GABBA E., *Sulle strutture agrarie dell'Italia romana fra III e I sec. a.C.*, in E. Gabba e M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C.)*, Pisa 1979, 13-73.
- GAGLIARDI L., *Colonizzazioni e sottrazione delle terre ancestrali agli indigeni. Spunti comparatistici tra diritto moderno e diritto romano*, *Legal Roots* 3 (2014) 71-115.
- GIULIETTI W., *Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi*, *Il diritto dell'economia* 3 (2018) 1041-1057.
- GROSSI P., *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in *Gli usi civici oggi*. Atti della Giornata di studio tenutasi il 30 giugno 2005, Quaderni dell'Accademia dei Georgofili (2006) 21-35.
- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.

- GROSSI P., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Quaderni fiorentini 17 (1988) 360-422.
- GROSSI P., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 2017 (ristampa anastatica, con integrazioni, dell'ed. Milano 1977).
- GROSSI P., *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo (un ritorno dell'autore)*, in *Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*, a cura di F. Marinelli e F. Politi, Pisa 2018, 113-118.
- GROSSI P., *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in P. Grossi, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano 2008, 641-667.
- KOLENDO J., *Il contadino*, in *L'uomo romano*, a cura di A. Giardina, Roma-Bari 1989, 215-232.
- LAFFI U., *L'ager compascuus*, Rev. des Ét. Anc. 100 (1998) 533-554, ora in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 381-412.
- MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma 2014.
- MEROTTO M. F., 'Ager compascuus': un esempio di vincolo di destinazione di interesse pubblico, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2016, 193-223.
- MURA S., *Parlamento, questione fondiaria e legislazione mancata (1894)*, Studi Storici 55.4 (2014) 1013-1040.
- PAGLIARI G., "Prime note" sulla l. 20 novembre 2017, n. 168 ("norme in materia di domini collettivi"), Il diritto dell'economia 1 (2019) 11-41.
- PEARSON S. V., *Growth and Distribution of Population*, New York - London 1935.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna 2013³.
- ROSATI S., *La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana a cavaliere tra Ottocento e Novecento*, Historia et ius 15 (2019) paper 15.
- SCHERILLO G., *Lezioni di diritto romano. Le cose, I, Concetto di cosa - cose 'extra patrimonium'*, Milano 1945.
- SERENI E., *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma 1955.
- TASSI SCANDONE E., *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli 2017.
- TIBILETTI G., *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi (1948-49)* ora in G. Tibiletti, *Studi di storia agraria romana*, a cura di A. Baroni, Trento 2007, 23-126.
- TIBILETTI G., *Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'epoca graccana al principio dell'Impero (1950)*, ora in G. Tibiletti, *Studi di storia agraria romana*, a cura di A. Baroni, Trento 2007, 213-268.

VALENTI G., *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, Macerata 1887.

VIGLIETTI C., *I bina iugera reconsiderati*, in *La leggenda di Roma*, IV, a cura di A. Carandini, Milano 2014, 453-471.

VOLANTE R., *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi*, *Le nuove leggi civili commentate* 5 (2018) 1067-1115.

Fondamenti del diritto europeo

PAOLO FERRETTI

Università degli Studi di Trieste

Nel 2019 è ricorso il ventennale dei ‘Fondamenti del diritto europeo’ nell’Università italiana. La materia nasce, infatti, nel 1999 in forza del Decreto del 21 dicembre n. 537, il quale detta il Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali¹. Nell’allegato vengono descritte le attività didattiche delle neoistituite Scuole e si menzionano i Fondamenti del diritto europeo.

A questo primo provvedimento segue poi il Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000², che riconduce i Fondamenti del diritto europeo al Settore scientifico disciplinare IUS/18³, nella cui declaratoria si legge: «lo studio del diritto romano... è finalizzato alla comprensione del patrimonio culturale costituito dalle fonti antiche... e dei *fondamenti del diritto europeo* che discendono dall’esperienza romanistica e dalla sua tradizione culturale e pratica».

Per celebrare il ventennale, le Università di Trento e di Trieste hanno deciso di avviare una riflessione comune sul tema, organizzando nel dicembre del 2018 un seminario, con l’intento di offrire un bilancio delle esperienze maturate e delle prospettive circa la didattica e la ricerca presso la romanistica italiana.

Al convegno hanno partecipato numerosi studiosi, tra cui Riccardo Cardilli, Floriana Cursi, Tommaso Dalla Massara, Roberto Fiori, Giovanni Luchetti, Arrigo Diego Manfredini, Aldo Petrucci, Antonio Saccoccio, Laura Solidoro ed Emanuele Stolfi.

Dagli Atti⁴, ora disponibili anche in rete⁵, emergono interessanti informazioni sullo stato dell’insegnamento, informazioni che vale la pena ripercorrere, rinviando, per il resto, alla lettura del volume. Innanzitutto, si

1. Il Regolamento è pubblicato in G.U. del 31 gennaio 2000, n. 24.

2. Il Decreto è pubblicato in G.U. del 24 ottobre 2000, n. 249, supplemento ordinario 175.

3. IUS/18: Diritto romano e diritti dell’antichità.

4. *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Atti del Convegno – Trento, 13-14 dicembre 2018, a cura di G. Santucci, P. Ferretti, S. Di Maria, Trieste 2019, 1-244.

5. Il volume è disponibile come risorsa open access in <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/29575>.

legge che trenta⁶, delle cinquantasei Università italiane⁷ che hanno istituito un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (d'ora in poi LMG/01), offrono ai loro studenti la materia in oggetto.

Si tratta di un dato assai significativo, in quanto ci mostra che la materia si è diffusa in modo pervasivo⁸, venendo impartita, a venti anni dalla nascita, in più del 50% delle Università italiane che prevedono nella loro offerta formativa una LMG/01.

A questo risultato ha verosimilmente contribuito il background culturale, nel quale si inseriva il decreto sopra menzionato. Da tempo, infatti, si respiravano idee legate alla comparazione storico-giuridica e al ruolo del diritto romano sia quale strumento ermeneutico del diritto positivo sia quale importante mezzo da utilizzare nell'opera di uniformazione dei diversi sistemi normativi europei. Si pensi, ad esempio, ai numerosi studi in argomento, alle rilevanti iniziative scientifiche e a quelle di matrice didattica⁹.

Ma torniamo a tratteggiare i vari aspetti dei Fondamenti, primo tra tutti quello che ci consente di conoscere la collocazione geografica dei Corsi di laurea in Giurisprudenza che lo prevedono nella propria offerta didattica.

Divisa in due parti la penisola, notiamo che ben sedici¹⁰, delle ventisei LMG/01 dell'Italia centro-settentrionale¹¹, presentano i Fondamenti del diritto europeo, toccando così la percentuale del 61,5%. Per quanto

6. Si tratta delle Università di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino, Campania 'Luigi Vanvitelli', 'Magna Graecia' di Catanzaro, Firenze, Genova, LUM Jean Monnet, Milano 'Bicocca', Milano 'Statale', Napoli 'Federico II', Napoli 'Parthenope', Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, 'Mediterranea' di Reggio Calabria, 'Europea' di Roma, Salento, Sassari, Siena, Teramo, Trento, Trieste, Urbino 'Carlo Bo', Verona.

7. Non risultano prese in considerazione le Università telematiche e le cosiddette 'doppie sedi', ossia l'offerta didattica istituita dalle Università in sedi diverse da quella principale. Inoltre, è rimasta estranea all'indagine la materia dei Fondamenti del diritto europeo in Corsi di laurea diversi da quello di Giurisprudenza.

8. Non altrettanto possiamo dire con riguardo ai Corsi di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. Soltanto cinque Corsi, infatti, su un totale di trentaquattro, hanno presente nella loro offerta formativa l'insegnamento dei Fondamenti del diritto europeo.

9. Per tutti questi aspetti, rimandiamo a *Fondamenti del diritto europeo*, 26-28.

10. LMG/01 delle Università di Bergamo, Bologna, Brescia, Camerino, Firenze, Genova, Milano 'Bicocca', Milano 'Statale', Padova, Parma, Pisa, Siena, Trento, Trieste, Urbino 'Carlo Bo', Verona.

11. L'Italia centro-settentrionale risulta composta dalle seguenti dieci Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

riguarda, invece, le Università dell'Italia centro-meridionale e insulare¹², quattordici¹³, delle trenta LMG/01, prevedono l'insegnamento in oggetto. In questo caso, pertanto, la percentuale, pur restando elevata, si ferma al 46,6%. Se poi si scende più nel dettaglio, procedendo ad ulteriori suddivisioni territoriali, si vede che la massima diffusione si verifica nelle LMG/01 delle Università dell'Italia nord-orientale, in cui i Fondamenti del diritto europeo arrivano a toccare la soglia del 66,6%¹⁴.

Altro dato su cui soffermare la nostra attenzione è la denominazione. Due risultano maggiormente utilizzate: 'Fondamenti del/di diritto europeo', impiegata in nove LMG/01¹⁵, e 'Fondamenti romanistici del diritto europeo', che figura in sette LMG/01¹⁶. Non mancano, tuttavia, diverse varianti, che ad esempio accentuano l'aspetto della storia – 'Fondamenti storici del diritto europeo'¹⁷, 'Fondamenti e storia del diritto europeo'¹⁸, 'Fondamenti romanistici del diritto europeo e Storia delle Codificazioni moderne'¹⁹ –, oppure quello del diritto privato – 'Fondamenti di diritto civile europeo'²⁰, 'Fondamenti del diritto privato europeo'²¹, 'Fondamenti romanistici del diritto privato europeo'²², 'Fondamenti europei delle obbligazioni'²³.

12. L'Italia centro-meridionale ed insulare risulta composta dalle seguenti dieci Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria.

13. LMG/01 delle Università di Cagliari, Calabria, Campania 'Luigi Vanvitelli', 'Magna Graecia' di Catanzaro, LUM Jean Monnet, Napoli 'Federico II', Napoli 'Parthenope', Palermo, Perugia, 'Mediterranea' di Reggio Calabria, 'Europea' di Roma, Salento, Sassari, Teramo.

14. Le Università dell'Italia nord-orientale (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), presso cui è istituita una LMG/01, sono nove e sei di queste prevedono i Fondamenti del diritto europeo: Università di Bologna, Padova, Parma, Trento, Trieste, Verona.

15. LMG/01 delle Università di Cagliari, Camerino, Genova, LUM Jean Monnet, Padova, Pisa, Sassari, Teramo, Urbino 'Carlo Bo'. In sei di queste LMG/01 è impiegata la denominazione 'Fondamenti *del* diritto europeo' e in tre LMG/01 'Fondamenti *di* diritto europeo'. Infine, nella LMG/01 dell'Università di Palermo appare 'Foundations of European Law'.

16. LMG/01 delle Università di Bergamo, Bologna, Calabria, 'Magna Graecia' di Catanzaro, 'Mediterranea' di Reggio Calabria, 'Europea' di Roma, Trieste.

17. LMG/01 delle Università di Firenze e del Salento.

18. LMG/01 dell'Università di Napoli 'Parthenope'.

19. LMG/01 dell'Università di Siena.

20. LMG/01 dell'Università di Milano 'Statale'.

21. LMG/01 dell'Università di Verona.

22. LMG/01 dell'Università di Milano 'Bicocca'.

23. LMG/01 dell'Università di Brescia.

Le ultime considerazioni vanno fatte sul settore scientifico disciplinare, nel quale la materia risulta incardinata, la tipologia di attività formativa (TAF), i crediti attribuiti (CFU), la collocazione nel percorso quinquennale e il rapporto con gli altri insegnamenti romanistici.

Iniziamo dal settore scientifico disciplinare, che è per la quasi totalità dei casi (86,6%) IUS/18 (Diritto romano e diritti dell'antichità), presente in ventotto Corsi di studio²⁴ su trenta. Fanno eccezione il Corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università di Milano 'Statale', dove il settore di riferimento è IUS/02 (Diritto privato comparato), e dell'Università di Firenze, dove il settore è IUS/19 (Storia del diritto medievale e moderno).

Per quanto riguarda tipologia e crediti, l'insegnamento dei Fondamenti del diritto europeo si segnala per essere qualificato, nella maggior parte delle LMG/01²⁵, come TAF A, quindi come obbligatorio, e ad esso sono attribuiti un numero di CFU che oscilla tra i sei e i sedici. Nel percorso a ciclo unico, la materia, laddove è definita come TAF A, si trova collocata in tutti i cinque anni del medesimo percorso di studio, con una leggera prevalenza nel quarto anno²⁶.

24. LMG/01 delle Università di Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino, Campania 'Luigi Vanvitelli', 'Magna Graecia' di Catanzaro, Genova, LUM Jean Monnet, Milano 'Bicocca', Napoli 'Federico II', Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, 'Mediterranea' di Reggio Calabria, 'Europea' di Roma, Salento, Sassari, Teramo, Trento, Trieste, Urbino 'Carlo Bo', Verona. A queste si aggiungano la LMG/01 dell'Università di Napoli 'Parthenope' e dell'Università di Siena, dove l'insegnamento è diviso tra IUS/18 e IUS/19.

25. È qualificato come insegnamento TAF A (insegnamento di base, obbligatorio) in sedici Corsi di laurea in Giurisprudenza, ossia nel 53,3%: LMG/01 delle Università di Bergamo, Bologna, Calabria, Camerino, Campania 'Luigi Vanvitelli', Genova, LUM Jean Monnet, Milano 'Bicocca', Napoli 'Parthenope', Padova, 'Europea' di Roma, Salento, Siena, Trento, Urbino 'Carlo Bo', Verona. In dieci Corsi di laurea in Giurisprudenza (LMG/01 delle Università di Brescia, Cagliari, 'Magna Graecia' di Catanzaro, Firenze, Milano 'Statale', Napoli 'Federico II', Perugia, Pisa, Sassari, Trieste), ossia nel 33,3%, l'insegnamento è qualificato come TAF C (insegnamento integrativo, a scelta all'interno di un elenco più o meno vasto di insegnamenti) e in soli quattro Corsi di studio in Giurisprudenza (LMG/01 delle Università di Palermo, Parma, 'Mediterranea' di Reggio Calabria, Teramo), ossia nel 13,3%, come TAF D (insegnamento a scelta studente, all'interno di un elenco più o meno vasto di insegnamenti).

26. In cinque LMG/01: Università di Bologna, Calabria, Genova, Milano 'Bicocca', Trento. In tre Corsi di laurea (LMG/01 delle Università di Campania 'Luigi Vanvitelli', 'Europea' di Roma, Urbino 'Carlo Bo') la materia dei Fondamenti è collocata al I anno e in altrettanti Corsi rispettivamente al II (LMG/01 delle Università di Camerino, LUM

Questo dato va letto congiuntamente a quello che concerne gli altri insegnamenti obbligatori (TAF A) riconducibili al SSD IUS/18. In quasi tutti i Corsi di laurea in Giurisprudenza²⁷ sono previsti due insegnamenti obbligatori, uno nel primo anno e uno negli anni successivi. Di solito al primo anno²⁸ viene collocato ‘Istituzioni del diritto romano’ – o ‘Storia del diritto romano’ oppure ‘Diritto romano’ –, mentre in un anno successivo i ‘Fondamenti del diritto europeo’.

Infine, per quanto concerne il rapporto tra i due insegnamenti romanistici obbligatori, si può intravedere una certa tendenza ad assegnare ad Istituzioni di diritto romano, esame come detto del I anno, un numero di CFU superiore a quelli attribuiti ai Fondamenti del diritto europeo. Tuttavia, non mancano LMG/01, nelle quali il rapporto risulta su un piano di parità (ai due insegnamenti viene dato lo stesso numero di CFU), se non rovesciato a favore di Fondamenti del diritto europeo.

Jean Monnet, Verona) e al III anno (LMG/01 delle Università di Bergamo, Salento, Siena). Infine, in due Corsi si posiziona al V anno (LMG/01 delle Università di Napoli ‘Parthenope’, Padova).

27. Fa eccezione la LMG/01 dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, con un unico insegnamento IUS/18 al I anno: ‘Diritto romano e tradizione romanistica’ (16 CFU).

28. In tredici LMG/01 su quindici. Soltanto in due Corsi di laurea in Giurisprudenza (LMG/01 delle Università ‘Europea’ di Roma e Urbino ‘Carlo Bo’) il rapporto è rovesciato: al I anno si rinviene ‘Fondamenti del diritto europeo’ e in un anno successivo ‘Diritto romano’. Tuttavia, in questo secondo caso possiamo notare che sotto la denominazione di Fondamenti del diritto europeo si cela un insegnamento di ‘Istituzioni di diritto romano’ o un insegnamento che comprende sia nozioni di ‘Istituzioni’ che di ‘Storia del diritto romano’.

Sul tavolo

L'auctoritas di Traiano e la iustitia di Plinio. Francesco Arcaria, giurista tra i più prolifici con interessi precipui che investono ampi settori del diritto pubblico romano e delle fonti normative, dedica il suo ultimo impegno monografico al carteggio tra Plinio il Giovane e Traiano, per un'indagine mirata e puntuale sulla politica traiana in chiave di indirizzo, coordinamento, controllo dell'attività dei giudici centrali e periferici dell'impero nelle loro più varie vesti, valendosi in particolare dello strumento ("formidabile") dell'*epistula*, con cui, pur muovendo da casi specifici, il potere imperiale fissa sovente principi nuovi che incidono in profondità sull'*officium iudicis* e i rapporti non ancora consolidati tra l'*agere per formulas* e la giovane procedura cognizionale. '*Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*' ('*Princeps*', giudici e '*iustitia*' in Plinio il Giovane), Napoli, Satura, VIII-192, è un saggio agile nella mole ma denso e informato nei contenuti, in cui sono sottoposte a un esame teso alla predetta direzione euristica un nucleo di lettere di Plinio con la contestuale risposta imperiale, nella condivisibile convinzione, espressa *in limine* (p. 1), che lo studio del libro X del citato epistolario, per varietà tematica, genuinità testuale e competenza tecnica del suo autore – qui nel ruolo apicale di *legatus Augusti pro praetore Ponti et Bithyniae consulari potestate* – costituisca l'occhiale privilegiato per una valutazione storico-critica del configurarsi dell'attività giudiziaria in ogni settore – civile, penale, amministrativo, militare, disciplinare – nell'età del grande imperatore ispanico. E la sapiente e illuminata personalità politica di Traiano – pur di una celebrità degna del *Paradiso* dantesco (XX.43-48), ma le *Lettere* di Plinio non si rileggono mai abbastanza e il libro di cui parliamo lo dimostra – vi si appalesa nitida e costante: il principe esamina attentamente le *consultationes* dei giudicanti, risponde mediante *epistula* sciogliendone dubbi e titubanze, ma, anche quando sollecitato in tal senso in forma più o meno allusiva – lo stesso ottimo Plinio, pur in filigrana, sembra esperire un simile tentativo (p. 27) –, evita sempre di avocare a sé la trattazione della causa con relativo avallo alla deresponsabilizzazione di chi ne è investito, lasciando che sia il funzionario

a gestirla e a condurla in porto, in un gioco sottile e stringente che da un lato rimette a quest'ultimo un'autonomia di azione formalmente intatta, dall'altro lo vincola a direttive imperiali che indirizzano e condizionano in modo univoco il chiamato a decidere in via diretta. D'altro canto, il *ius referendi* che Traiano attribuisce ai giudici (non solo a Plinio) e che l'Arcaria, mettendolo a fuoco da due contrapposti angoli visuali, definisce in modo persuasivo come 'diritto-dovere' di consultazione, in definitiva impone la richiesta del vaglio imperiale anche su quelle perplessità che il giudice avrebbe potuto superare con le proprie autonome forze, e, nell'involucro di un'aura di tutela *prima facie* tranquillante, rimanda, ferma e chiara, l'immagine di un'interpretazione delle norme giuridiche avocata stabilmente al potere del principe. Per altro aspetto – e pur non trascurando l'ovvia complicità delle circostanze – non possono non ammirarsi la prudenza e l'abilità dell'imperatore nel fornire risposte, sempre di concisa cordialità, in cui talora fornisce in modo puntuale il chiarimento da lui atteso, altre volte si limita a richiedere l'invio di un'ulteriore documentazione, altre ancora sembra eludere una delle problematiche sottopostegli per rimarcare invece un aspetto che non apparirebbe centrale, né manca il caso in cui, di fronte a un vuoto normativo, il *dominus* non va oltre un mero parere addirittura in tono dubitativo (*forsitan... puto*), affidando all'avvedutezza del destinatario – almeno quando questi è Gaio Plinio Cecilio Secondo – la decisione da assumere nella *quaestio*. Quanto detto sopra si riferisce in rapida (e inadeguata) traccia al primo dei due capitoli del libro, *I giudici ed il principe* (pp. 9-105). Il secondo, *La 'iustitia'* (pp. 107-167), si pone soprattutto dall'angolo prospettico di Plinio, considerando alcune lettere da questi inviate non soltanto a Traiano ma anche in tempi diversi ad altri destinatari, nelle quali si tocca, o comunque vi è implicata, la concezione della *iustitia* riferibile allo scrittore e uomo pubblico. Anche se più breve, è proprio da questa seconda parte che deriva il sintagma che dà titolo alla monografia, '*cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*', e va osservato che, ancorché da lui restituite, non sono parole di Plinio, ma del filosofo stoico Eufrate, incontrato in Siria durante il servizio militare e oggetto di devota ammirazione. A Plinio, che lamentava la gravosità degli oneri amministrativi e giudiziari allora legati alla sua carica prefettizia, Eufrate aveva risposto in tono consolatorio che l'aspetto più bello della filosofia era *agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*, in-

contrando il pieno consenso dell'interlocutore. Valorizzando il *promere et exercere iustitiam*, l'Arcaria non concorda del tutto con quanti hanno ritenuto di ricollegare la *iustitia* di Eufrate a una dimensione pratica, un'*actio vitae* connessa all'operare proprio dei ruoli pubblici ricoperti – *agere negotium publicum, cognoscere, iudicare* (compiere atti di amministrazione, istruire una causa, decidere la stessa) –, e proprio separando, come peraltro suggerisce l'andamento sintattico, il *promere et exercere iustitiam* dalle predette attività, vi riconosce una autonoma valenza filosofica e metagiuridica che adombra un «modello ideale di etica sociale ed economica del potere» idonea a coniugarsi con il suo costante esercizio pratico. Una *iustitia*, dunque, non giuridica, ossia non omologabile a quella che emerge dai testi giurisprudenziali romani, ove affiora un rapporto di interdipendenza e reciprocamente osmotico tra *ius*, *iustitia* ed *aequitas*. Si tratta ovviamente di immagini dai contorni sfumati, nondimeno va dato atto che i passi delle *Lettere* e del *Panegirico* allineati dall'Autore depongono a favore della sua sottile puntualizzazione. Originale e significativa in tal senso la soluzione “giusta” – di razionale generosità – adottata da Plinio allorché vendette a diversi acquirenti l'uva non ancora matura delle proprie vigne, che però sfortunatamente tradì le promesse. Rilevo solo *per incidens* che, almeno mio avviso, più che di un'*emptio spei*, sembra essersi trattato di una c.d. *emptio rei speratae*; ma questo, privo di valore ai presenti fini, è tutt'altro problema.

Diritto, etica ed estetica. Come è noto, nell'ultimo quarantennio un'ampia mole di studi dedicati al tardoantico si è orientata, talora con veemenza, lungo una prospettiva di recupero, contestando la pregressa categoria della 'crisi', esemplificabile, sul piano antonomastico, nel 'Decline and Fall' gibboniano. Tanto che nella dottrina più accorta non sono in seguito mancati opportuni richiami a una maggiore prudenza nella radicale denuncia del metro discontinuistico. Non di frequente, tuttavia, tra i fermenti positivi di tale fase storica valorizzati dalla dottrina sono emersi nella giusta luce quelli legati all'interesse estetico, ovvero a una sorta di univoca tensione nei confronti della bellezza e dell'armonia legate all'arte, e, in tale ambito, allo splendore architettonico dell'*Urbs*. Sotto questo profilo un ruolo particolare va attribuito all'imperatore Giulio Valerio Maioriano (457-461 d.C.),

uno dei nove che nel ventennio finale (455-476 d.C.) si sono alternati al vertice della *pars Occidentis*. Un sovrano che, pur destinatario come gli altri di una sorte effimera, non è omologabile ai colleghi ai quali invece, almeno nella manualistica (la visuale monografica è più selettiva), viene in genere accomunato in un'indistinta valutazione di segno negativo. E può apparire *prima facie* singolare che in una temperie sulla quale incombe, ben visibile, la minaccia del definitivo tracollo, un sovrano si segnali anche per una genuina e profonda tensione idealistica, la quale è anche da sola bastevole a contrastarne l'omologazione con gli imperatori del periodo citato. Questa circostanziata sottolineatura è uno degli aspetti originali del recente libro di Chiara Corbo, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli, Satura 2019, 1-230, che dedica la prima sezione della ricerca alla *Nov. Maioriani* 4, *De aedificiis publicis*, sulla salvaguardia della bellezza della città di Roma deturpata a causa della deteriore connivenza di funzionari disposti ad ammettere il diffuso saccheggio di strutture pubbliche di grande pregio per il restauro di costruzioni di scarso valore, non solo venale, ma anche e soprattutto identitario nel quadro della *venerabilis facies* della città di Roma. Il discorso dell'Autrice coinvolge poi tutta la precedente attività di tutela del patrimonio architettonico in chiave non solo di difesa di un inimitabile compendio valoriale, ma anche etica, per l'indissolubile nesso con l'*utilitas publica*, nonché per la valenza didascalica e il senso della memoria insiti nelle testimonianze del passato di una civiltà di respiro universale. E, alla fine, approda anche a considerazioni di natura filosofica circa il rapporto tra diritto etica ed estetica, e il ruolo del primo, particolarmente visibile nell'esperienza romana rispetto all'endiadi greca della perfezione espressa dal *kalòs kai agathós*, per la diversa vocazione della *polis* ellenica, statica e chiusa nella propria autosufficienza, rispetto all'*Urbs* cosmocratica e multietnica, ove il diritto svolge una funzione dinamica in direzione del bene e del bello facendosi controllore delle tendenze egoistiche e autoreferenziali insite nella natura umana. È una ricerca che si colloca in uno spazio originale nell'ambito del recente filone letterario incentrato sul rapporto tra l'arte e la storia politica e giuridica di Roma – immediato il richiamo, per l'Italia, alle opere di Loretta Maganzani, *L'arte racconta il diritto e la storia di Roma*, Pisa 2016, e Luigi Garofalo, *Echi del diritto romano nell'arte e nel pensiero*, Pisa 2018 – additando, in particolare al giusromanista, stimolanti prospettive euristiche, e dove – mi è grato segnalarlo – l'elemento estetico

che permea l'intero contenuto del libro trova anche una tangibile corrispondenza nel gusto e nella cura per il bello scrivere che ne connotano costantemente la prosa.

La polisemia di ius e l'identità dei Quirites. «Nel quadro offerto dalle fonti non sempre *ius* ha il significato di diritto, che è certamente quello in cui ricorre nella stragrande maggioranza dei casi: sia quale diritto in senso oggettivo (...) sia quale diritto in senso soggettivo (...). Tuttavia vi sono anche casi in cui non è così». Questa la premessa che figura in apertura del libro di Giovanni Nicosia, *Ex iure Quiritium*, Catania, Libreria Editrice Torre 2018, 1-218. Di qui prende l'avvio un percorso, limpido, puntuale e rigoroso, teso – nella direzione principale, ma le implicazioni storiche e dogmatiche sono molteplici e rilevanti –, a individuare la valenza dell'espressione '*ius Quiritium*', in particolare nella forma '*ex iure Quiritium*', considerata nel suo complesso e nei suoi poli costitutivi: *ius*, appunto, e *Quirites*. E proprio del termine '*ius*' si incomincia a valutare con precisione le accezioni nei vari sintagmi e contesti in cui lo stesso figura entro le cornici delle età arcaica, preclassica e classica. Così, per esempio, nella legge delle XII tavole, quanto a '*in iure*' e '*in ius*', il significato predominante è quello 'ritual-processuale', che diventa 'locativo', ossia sede in cui si amministra la giustizia, *tribunal*. Ma nelle norme decemvirali su *nexum-mancipium* e disposizioni *mortis causa* recanti l'espressione '*ita ius esto*' l'accezione di *ius* si allontana da quella citata poco sopra, esprimendo l'approvazione di una volontà manifestata in modo formale e identifica propriamente un valore che da soggettivo tende a porsi come oggettivo, tanto che l'Autore, risolvendosi a non tener conto del termine *ius* – è però evidente, che pur non figurando nella traduzione, anche questo è un 'sottilissimo' significato del vocabolo – lo rende con 'e così sia'. Nelle formule '*ex iure Quiritium meum esse aio*' della *legis actio sacramento* e della *mancipatio*, l'*'ex iure Quiritium*' non si ricollega a '*meum esse*', già di per sé categorico, ma al verbo finale '*aio*', e sta a indicare che quell'affermazione è espressa non in un modo, un luogo e un giorno qualunque, ma attenendosi alle rigorose formalità rituali proprie dei *Quirites*, anche se ovviamente, pur nell'identità sul piano letterale, assai diversi sono i caratteri dell'asserzione nell'ambito 'bellicoso' del rito processuale e in quello 'di pace' del negozio traslativo. Quanto all'e-

spressione ‘*ex iure Quiritium*’, che dà il titolo al libro, una esauriente rassegna di tutte le fonti giuridiche e letterarie in cui la stessa ricorre, mostra che nelle *Gai Institutiones*, ovviamente la sede che annovera la stragrande maggioranza dei casi, il collegamento con i termini *dominium* e *dominus* non è frequente – in genere infatti i due citati vocaboli che indicano la proprietà e il proprietario compaiono senza ulteriori specificazioni –, e ciò avviene in particolare nella contrapposizione all’*in bonis habere* e all’*in bonis habens*, giusta la visione del *duplex dominium* espressa in Gai. 1.154. Ora infatti ‘*ex iure Quiritium*’ ha perduto il già visto significato processuale o rituale di cui alla *legis actio sacramento* e al *mancipium*, ed è in tal senso significativo che la formula della *rei vindicatio*, ‘*Si paret hominem Stichum Auli Agerii esse ex iure Quiritium*’, fu concepita assorbendo in un contesto nuovo l’originaria solenne affermazione della *legis actio sacramento*, ma ivi la scomparsa del verbo ‘*aio*’ sortì l’ovvio effetto di eliminarne il collegamento con ‘*ex iure Quiritium*’ e di legare pertanto quest’ultimo sintagma al dato dell’appartenenza. E nella citata espressione, e in altri contesti, *Quirites*, con riferimento all’intero apparato delle fonti, non identifica i Romani antichi, com’è opinione comune, ma i Romani come tali, contemporanei di volta in volta dello scrivente; onde ‘*ius Quiritium*’, quando si riferisce a un ordinamento giuridico, allude al diritto romano dell’epoca nella quale il testo si colloca o alla quale si riferisce, età giustiniana compresa. È un libro – rivela *in limine* il suo Autore (4), e non è difficile intuirlo –, «frutto di ricerche protrattesi per decenni», che, come del resto la gran parte della produzione scientifica di Giovanni Nicosia, quasi di regola in autorevole controtendenza dottrinale – tra i bersagli critici al di fuori dell’ambito tematico dello scritto di cui parliamo, la *possessio* come fondamento dell’*usus*, l’originaria concezione materialistica delle servitù, il possesso come *res facti*, la *possessio ad interdicta* del sequestratario, la *promissio iurata liberti*, l’identificazione delle *res incorporales* nei diritti, e tanto altro –, obbliga a rivedere diverse persuasioni tralatizie, spesso al contempo inevitabili presupposti di ulteriori passaggi argomentativi ed euristici. Sull’emersione storica del *praetor* poi detto *peregrinus* e la sua originaria funzione – in realtà del tutto identica a quella del collega istituito nel 367 a.C. – rispetto a quanto in genere si legge e si insegna, scrive l’Autore (67) che «le cose sono andate molto diversamente»; ne consegue che per ricostruire la nascita e la successiva diffusione dell’*agere per formulas* (95) «occorre ripartire da capo», ed

è un lavoro bastevole a impegnare «generazioni di studiosi». In definitiva, si tratta di un libro che, per ampiezza di sguardo, razionalità di impianto, linguaggio perspicuo ed essenziale, va oltre la dimensione monografica per porsi come un prezioso mezzo ausiliario della ricerca giusromanistica. Un'opera magistrale, insomma, che d'acchito si legge in breve tempo, senza alcuna fatica, con attenzione sempre viva, e che poi, *ratione materiae*, si sarà chiamati sovente a consultare.

Menas e Thomas, nomi evocativi. Una scheda (cap. 37) della *Biblioteca* di Fozio è dedicata a un trattato adespoto di scienza della politica, in sei libri e in forma di dialogo tra il patrizio *Menas* e il referendario *Thomas*, ove in critica alla concezione platonica si teorizza una forma temperata di governo fondato, invece, sui tre modelli della democrazia, dell'aristocrazia e della monarchia. Nei primi decenni del secolo XIX il cardinale Angelo Mai scopre un palinsesto recante proprio una frazione di quell'opera (libri IV e V), la quale testimonia di una familiarità con gli scritti politici di Cicerone radicata ancora nel VI secolo, l'«era di acciaio» dell'assolutismo giustiniano, e induce anche a ritenere che i due protagonisti, ivi rinominati *Menodoros* e *Thomasios*, nella loro discussione si basassero su un luogo poi perduto del *De republica* del grande oratore. Di tale tematica si occupa a tutto campo, con rigore e ampia informazione, il bel libro (anche sotto il profilo editoriale) di Orazio Licandro, *Cicerone alla corte di Giustiniano. "Dialogo sulla scienza politica"* (Vat. Gr. 1298), Roma, L'Erma di Bretschneider, 2017, IV-285. I problemi che pone la vicenda sono molteplici, intricati, e vanno ovviamente messi a fuoco uno per uno, ma la più immediata curiosità per lo studioso del diritto giustiniano è legata ai nomi dei dialoganti, che coincidono con quelli di due membri delle commissioni che hanno realizzato il *Corpus Iuris*: *Menas* è infatti il nome del prefetto al pretorio e patrizio al quale è indirizzata la costituzione *Summa* del 529, nonché quello di uno degli undici avvocati che lavorarono al Digesto (*const. Tanta* 9) e di uno dei tre che, con Triboniano e Doroteo, composero il *Codex repetitae praelectionis* (*const. Cordi* 2); mentre *Thomas* è il *quaestor sacri palatii* ed ex-console che fa parte della commissione del primo Codice (*constt. Haec* 1, *Summa* 2). La suggestione viene spontanea: che siano proprio loro? Il Licandro, incline a ritenere che il *Menas* citato poco sopra tre volte sia un'unica persona, pensa

di sì e intravede in lui l'artefice del trattato, mentre per *Thomas* referendario, invero un po' meno afferrabile, individua un indizio a favore in un passo dello scritto in cui *Menas* accenna alla valentia dell'interlocutore come avvocato, ma al contempo – occorre aggiungere – anche come panegirista. Mette appena conto rilevare che si confrontano mere probabilità e che diverse sono le variabili che incidono su tale soluzione, tra le quali la precisa datazione del dialogo, che è sì di età giustiniana, ma resta incerto se degli albori o di una fase più avanzata, e, per esempio, la sorte effettiva di *Thomas*, *quaestor* nel 528, che, accusato di paganesimo, stando allo storico Malala fu imprigionato e morì, secondo altri superò indenne l'ostacolo. Tuttavia non intendo vagliare il grado di plausibilità dell'identificazione, quanto piuttosto toccare un solo punto della *quaestio*. Parlando del *Thomas referendarius* del *Dialogo*, il Licandro conclude (44) che, «salvo si tratti di un'incomprensibile invenzione», egli era anche un avvocato. Sarà magari così, ma perché in caso contrario “invenzione” addirittura “incomprensibile”? È da escludersi *a priori* che l'autore di un'opera letteraria in forma dialogica plasmò le figure dei due interlocutori con determinate caratteristiche di cultura, di cariche ricoperte, di esperienze professionali, che gli appaiono funzionali al ruolo giocato dagli stessi in quel contesto? In tal caso anche ispirandosi a personaggi reali – non necessariamente solo due – e al contempo rendendoli referenti di caratteri in parte loro propri in parte attribuiti ad arte – per esempio quello di compositori di orazioni encomiastiche –, onde per ciò stesso coloro che nel colloquio si scambiano opinioni, pur richiamandone i tratti, non si identificano necessariamente in due persone specifiche attive nell'epoca in cui lo scritto vede la luce. Anche questa, in fondo, rientra tra le prerogative insindacabili di un autore, oggi come millecinquecento anni fa.

La pena che migliora l'uomo. In D. 48.19.20 figura un frammento di Paolo, tratto dal commento a Plauzio del giureconsulto severiano, che motiva l'intrasmissibilità agli eredi della pena irrogata al colpevole con la considerazione che la stessa è tesa all'*emendatio hominum*, onde la morte del condannato rende impraticabile la predetta finalità. Il testo citato fornisce il titolo, e si pone anche al centro, della recente, puntuale ricerca di Alessandro Manni, *Poenā constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena*, Napoli, Jovene, 2017, XII-154, studioso che in

precedenza aveva indagato i riflessi giuridici legati alla morte dell'imputato (*Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*², Napoli, Jovene, 2013). Appare evidente la suggestione che già a un'immediata lettura emerge dalla fonte, relativa al collegamento con la funzione rieducativa della pena propria della più evoluta teoria penalistica moderna (basti citare l'art. 27³ della Costituzione italiana). È tuttavia una suggestione – come altre di segno analogo che presso la giusromanistica degli ultimi decenni riscuotono un discreto successo – dalla quale l'Autore, pur non svalutando *in toto* l'affermazione di Paolo alla stregua di una "Floskel", non si lascia giustamente ammalare, evitando in questo caso, per usare sue parole (140), di attribuire «all'elaborazione dei giuristi più meriti di quelli che effettivamente aveva». Giacché, come emerge dall'*excursus* di cui al secondo capitolo, la funzione emendativa della pena, pur presente nel pensiero filosofico, nella riflessione dei *prudentes* e nella legislazione imperiale appare assai lungi dal mostrare la consistenza di un canone, anche se in età giustiniana, in rapporto a talune fattispecie criminose, essa non può dirsi impalpabile. In tal senso è frutto di una scelta felice il percorso dell'indagine incentrato sulle vicende testuali del passo, a partire dall'opera di Plauzio, attraverso il commento di Paolo, ove lo stesso – come del resto, è da credersi, nel *rhetón* plauziano – era inserito in un tessuto espositivo di natura privatistica relativo alla intrasmissibilità delle azioni penali legate ai *delicta*, per approdare alla compilazione giustiniana che del brano focalizza il richiamo alla pena pubblica e, tramite una decontestualizzazione che nelle Pandette annovera esempi ricorrenti, lo inserisce nel titolo (48.9) *De poenis*, a testimonianza del quadro evolutivo della *cognitio* criminalistica tardoantica. Ciò tuttavia, secondo il Manni, non approda a una generalizzazione assoluta del principio, rivelandosi piuttosto una sorta di orientamento per il giudice nei, peraltro ancora rari, casi in cui la pena si prestava a una concreta finalità di recupero del reo (per esempio, nel citato titolo ricorre più volte la sanzione capitale che ovviamente ne risulta incompatibile). Se posso concludere con una nota personale, questa convincente valutazione circa l'uso del testo paolino da parte dei commissari giustiniani richiama il più generale, affascinante problema del valore normativo del Digesto, il quale – almeno a mio avviso e senza nulla togliere a pagine importanti – rimane in buona sostanza un libro ancora da scrivere.

RENZO LAMBERTINI

Il fascino di Giuliano. Arnaldo Marcone ha di recente dedicato una ricca e documentata biografia a Giuliano l'apostata (A. Marcone, *Giuliano*, Roma, Salerno Editrice, 2019) «l'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo», come recita sulla copertina la frase in esergo. L'interesse degli storici per questo imperatore è sempre molto vivo, come mostrano le tante ricerche che affrontano la ricostruzione della sua vita e del suo pensiero filosofico e religioso, così come non manca la curiosità sulla sua figura e sulle sue vicende umane presso un pubblico colto più vasto, testimoniata da numerosi libri di divulgazione e anche da romanzi a lui dedicati. Va considerato che gli studi su Giuliano sono in qualche misura facilitati dalla ricchezza e attendibilità delle fonti che ci informano su di lui. Ammiano Marcellino, in particolare, dedica un ampio spazio della sua preziosa storia proprio al regno di Giuliano, delineandone un ritratto commosso, ma anche non esente da critiche ponderate. Soprattutto abbiamo, numerosi, gli scritti dello stesso Giuliano: come osserva lo stesso Marcone (p. 9) «nessun imperatore ha mai coltivato la propria autobiografia con tanta intensità... Forse solo Cicerone ci ha parlato di sé con uguale ricchezza di particolari». Così, da un gruppo cospicuo di epistole che ci sono pervenute, possiamo conoscere meglio momenti sia della sua vita privata sia del suo impegno pubblico come Cesare prima e come unico imperatore poi, passando per il delicato momento della ribellione a Costanzo II; possediamo anche suoi scritti di contenuto encomiastico, come i due panegirici per lo stesso Costanzo II e per la moglie di quest'ultimo, l'imperatrice Eusebia, sua protettrice. Preziose sono altresì le sue opere di contenuto strettamente filosofico e/o filosofico-religioso, che delineano il quadro di un intellettuale che elabora in modo originale e personale i canoni del platonismo teurgico che stanno alla base della sua scelta per il paganesimo. Da tutto ciò emerge un indubbio 'fascino' del personaggio Giuliano, a cui lo storico – come sottolinea, a ragione, Marcone (p. 9) – deve resistere per tentare di fornire una ricostruzione oggettiva della sua vita e del suo pensiero, depurata da tanti aspetti propagandistici o autoapologetici frequenti nei suoi scritti. A fronte di tutto ciò, occorre dire che l'interesse dei giusromanisti per la storia giuridica del regno di questo imperatore è stato nel complesso piuttosto marginale, con l'eccezione del tema del divieto per i cristiani di insegnare, che sarebbe stato previsto da CTh. 13.3.5, oggetto di varie e approfondite ricerche (penso, in particolare al libro di Emilio

Germino, del 2004, su scuola e cultura nella legislazione di Giuliano che, peraltro, solleva vari dubbi in merito). E tuttavia, la legislazione giuliana è piuttosto cospicua, nonostante la brevità del suo regno, toccando, tra gli altri, campi come quello della repressione della corruzione, della regolamentazione delle curie, del prelievo fiscale, dell'esercito, del matrimonio e della famiglia (di recente è stata ampiamente analizzata da R. Brendel, *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, Hamburg, Dr. Kovač, 2017, anch'egli però uno storico di formazione e non un giusromanista). Non è poi da sottacere che gli scritti di Giuliano ci informano spesso sulla sua concezione del potere imperiale e dei rapporti tra principe e diritto, così come notizie utili sulla visione giuliana di queste tematiche sono ricavabili anche dal racconto di Ammiano. Ebbene, il libro di A. Marcone dedica a questi argomenti alcuni agili, ma densi capitoli, tutti contenuti nella parte Terza del libro dedicata a Giuliano 'Imperatore': il capitolo VIII 'Ideologia imperiale' (pp. 154-164), il capitolo X 'La riforma dello stato' (170-176), il capitolo XI 'La legislazione' (177-181), il capitolo XII 'La legge sulla scuola' (182-186). Si tratta di capitoli in cui l'Autore dimostra di conoscere in modo minuzioso la legislazione di Giuliano, oltre che di saper trarre dai suoi scritti i termini essenziali per ricostruirne il pensiero giuridico-costituzionale, la sua concezione dell'impero quale comunità politica e del diritto e della giustizia in rapporto ai poteri imperiali. Si tratta di una ottima base per futuri auspicabili approfondimenti, che traggano spunto sia dalle costituzioni tramandate dal Teodosiano sia dagli scritti dello stesso Giuliano, una miniera di dati non ancora esplorata in tutta la sua ampiezza e fecondità, ma decisiva per tentare di ricostruire in maniera ancora più analitica e informata la storia giuridica della prima parte del IV secolo.

PAOLO GARBARINO

DigilibLT: una biblioteca digitale della tarda latinità. La *Digital library of late-antique Latin texts (digilibLT)*; <http://digiliblt.uniupo.it>) è una biblioteca digitale per una raccolta dei testi prosastici latini della tarda antichità (II sec.-VII sec. d.C.), ivi compresi quelli giuridici, che nasce nel

2010 da un progetto di Raffaella Tabacco e di Maurizio Lana (DISUM, Università del Piemonte Orientale), finanziato dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Vercelli. *DigilibLT* si pone come completamento del CD-ROM del PHI, pubblicato nel 1991 dal Packard Humanities Institute, contenente i testi latini a partire dalle origini fino agli inizi del II sec. d.C. e che non fu completato. La biblioteca non è comprensiva né delle opere in versi, né delle opere di carattere religioso degli autori cristiani, salvo per quel che concerne gli autori e le opere utili per il confronto con gli usi linguistici della tarda antichità e si caratterizza per la totale libertà di accesso e di consultazione. Il lavoro di caricamento dei testi è in corso di svolgimento ed è a buon punto, essendo al momento disponibili circa il 75% delle opere previste. Per quanto riguarda le opere giuridiche, sono già state caricate *Gai Institutionum Epitome*, *Constitutiones Sirmondianae*, *Rubrica de iure criminali*, *Decretum provinciae Africae*, *Leges novellae ad Theodosianum pertinentes* e *Codex Euricianus* e sono in corso di caricamento il *Corpus Iuris* e il *Codex Theodosianus*, con la previsione di terminare il lavoro entro il dicembre del 2020. Le ragioni di fondo alla base del progetto, sono date dal fatto che le biblioteche digitali della letteratura latina già esistenti raccolgono o i testi di un determinato editore o le opere di una determinata collezione; inoltre queste sono o su CD-ROM o accessibili sul web a pagamento. D'altro canto, le singole opere liberamente disponibili sul web sono per lo più poco affidabili e, talora, persino prive dell'indicazione dell'edizione di provenienza, oltre che pubblicate in formati non idonei a modalità di ricerca avanzate. *DigilibLT* si propone, pertanto, come una biblioteca di opere tratte dalle migliori edizioni critiche, prescelte dal comitato scientifico, ma ovviamente prive di presentazioni, commenti e apparati critici coperti da diritto d'autore. La voce di menu denominata *Canone degli autori latini* è costituita dall'elenco completo degli autori latini del periodo di riferimento, per ciascuno dei quali è riportato il titolo completo dell'opera, gli anni o comunque il periodo di composizione, l'edizione adottata dalla biblioteca. Si è voluto scegliere il termine 'canone' per analogia con il TGL Canon, vale a dire l'elenco delle opere contenute nel CD-ROM del *Thesaurus Linguae Graecae* (pubblicato nel 1990), detto, appunto, *Canon of Greek Authors and Works*. Il testo di ogni opera è accompagnato da tre diverse schede: (1) la Scheda

dell'autore, che riporta in forma sintetica, ma tendenzialmente esaustiva sia i dati noti sia le ipotesi sulla vita dell'autore sia ulteriori notizie che contribuiscano a delinearne la biografia; (II) la Scheda di presentazione dell'opera, nella quale sono riportate, oltre ai dati citati nel canone, una descrizione sintetica della struttura e del contenuto dell'opera stessa e le notizie principali relative al contesto storico e culturale di composizione, alla tradizione manoscritta ed alla fortuna nel corso dei secoli, ai profili critici di maggior rilievo; (III) la Scheda bibliografica, con l'indicazione dei principali studi sull'opera e di quelli più recenti; a tali indicazioni si possono aggiungere saggi critici che non siano più coperti da diritti d'autore o dei quali si abbia la licenza per la pubblicazione. La biblioteca è realizzata con software libero, sulla base dei principi dell'Open Access e delle licenze Creative Commons, sia per le pagine web sia per i testi delle opere. I testi sono scaricabili gratuitamente in vari formati: oltre al XML-TEI, che costituisce la base della raccolta di una biblioteca digitale, sono utilizzabili il testo puro, che permette l'impiego di programmi per analisi testuali e statistiche; il PDF per la stampa; l'e-pub, che consente la lettura, le annotazioni e le ricerche sull'opera, mediante programmi per computer, smart-phone ed e-book, nonché la creazione di una vera e propria biblioteca personale, scaricando i testi digitalizzati sui propri dispositivi. È altresì possibile l'impiego del "vecchio formato" Beta della raccolta PHI 5.3, proprio per ragioni di compatibilità con la raccolta dei testi latini del PHI. Tutto ciò implica che lo studioso possa liberamente scegliere le modalità di consultazione e di studio delle opere in base alle esigenze specifiche della ricerca che sta conducendo (per approfondimenti degli aspetti tecnico-informatici si fa rinvio a M. Lana, *Metodologie e problematiche per una biblioteca digitale. Il caso di digilibLT*, Dig Italia web. Rivista del digitale nei beni culturali, 7 [1], 2012, 40-64). Molteplici sono anche le possibilità offerte dalle funzioni di ricerca, sia per quel che riguarda le singole opere in catalogo sia per quel che riguarda le "ricerche trasversali" su più opere, come quelle che, per esempio, abbiano per oggetto un determinato vocabolo o un argomento specifico. Quando sarà completato anche l'inserimento delle opere giuridiche, sarà di grande interesse per il giusromanista poter effettuare ricerche terminologiche o per argomento che comprendano contestualmente sia le fonti giuridiche sia quelle non giuridiche. Ultimo profilo, ma non meno im-

portante rispetto a quelli appena richiamati, è che il progetto *digilibLT* si propone come punto di aggregazione degli studiosi dell'età tardo-antica, fornendo loro non solo fonti e materiali per la ricerca, ma anche proficue occasioni di collaborazione e di confronto.

MARIA ANTONIETTA LIGIOS

A proposito di

Livio, Padova e l'universo veneto

ULRICO AGNATI

Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'

Come sesto volume della collana *Venetia / Venezia* è stato pubblicato un ricco volume corale, che accoglie gli interventi del convegno patavino dell'ottobre 2017, dedicato a Livio e a Padova, con aperture all'orizzonte veneto che includono la laguna veneta e Aquileia¹. Il volume, che è stato curato con attenzione da Francesca Veronese, è frutto del convergere di competenze, interessi scientifici e sostegno di istituzioni (Comune di Padova, Università, Soprintendenza) e privati (si pensi alla Banca Annia), in occasione del bimillenario della morte di Livio. L'impegno scientifico, inoltre, si è unito all'intento politico in senso alto, volto alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla sua tutela, attraverso la diffusione della sua conoscenza alla popolazione, che ha risposto con grande interesse e partecipazione ad alcune iniziative, in particolare quelle inerenti la riemersione di parte del teatro romano – lo Zairo – dalle acque della canaletta che circonda l'Isola Memmia in Prato della Valle.

Tito Livio e la sua città natale, in particolare il teatro di *Patavium*, sono i protagonisti degli studi, che spaziano dalla storia politica e letteraria all'archeologia, formando un quadro assai variegato ma capace di mantenere una coerenza di fondo intorno ai temi cardine. Dopo l'elegante esordio che riporta il testo *Ad Titum Livium Historicum* di Francesco Petrarca, nell'originale e in traduzione, il libro è scandito in *Presentazione* (di Lorenzo Braccesi), *Prolusione* (di Giovannella Cresci Marrone) e *Contributi*, a loro volta suddivisi in *Studi liviani* e *Tavola rotonda archeologica*.

Le dense *Parole introduttive* di Lorenzo Braccesi tratteggiano il profilo politico di Padova, città filosenatoria, contraria ad Antonio (Cic. *Fil.* XII, 4, 10) e discutono la *patavinitas* di Livio, linguistica ma anche politica, da accostare all'appellativo di 'pompeiano' con il quale Augusto indicava lo

1. A proposito di: *Livio, Padova e l'universo veneto nel bimillenario della morte dello storico*. Atti della giornata di studio (Padova, 19 ottobre 2017) a cura di F. Veronese, Roma, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2018 (Collana: *Venetia / Venezia*. Quaderni adriatici di storia e archeologia lagunare, coordinati da Lorenzo Braccesi Con Maddalena Bassani, Marco Molin e Francesca Veronese).

storico patavino (Tac. *Ann.* IV, 34, 4). In effetti Livio era sia politicamente allineato alle scelte dell'élite della sua città sia autonomo – nei limiti consentiti dal principato – rispetto alla linea dominante. Lo dimostra anche nella scelta di occuparsi nella sua narrazione storica di Cicerone, la cui sorte pesava sulla coscienza di Augusto, in un intreccio politico-letterario che Braccesi disvela, richiamando anche l'allusione alla voce libera di Iperide, che in altro tempo e luogo tuttavia, come poi Cicerone, denunciava gli abusi dei despoti.

La *Prolusione* di Giovannella Cresci Marrone è dedicata a *I tre cuori di Livio*. Lo storico è posto in parallelo, ai fini euristici, con Ennio, che, secondo la testimonianza di Aulo Gellio (Gell. 17.17), affermava di possedere tre cuori, dal momento che parlava greco, osco e latino, ciò che gli conferiva dimestichezza con tre differenti culture e, insieme, con più identità etnico-politiche. La Studiosa, mettendo mano a un ampio affresco storico-culturale, si interroga se tale schema possa adattarsi a Livio e procede alla verifica «se e quanto egli si sentisse romano, se e quanto si sentisse italiano (nel senso da attribuire al concetto della *tota Italia* augustea), se e quanto si sentisse veneto». Tra i vari segnali della romanità di Livio viene valorizzata la difesa del *nomen romanum* contenuta nell'*excursus* del nono libro contro i *levissimi ex Graecis* colpevoli di favorire la gloria dei Parti (Liv. IX, 18, 6), che, proprio per l'enfasi che permea la pagina, attesta che lo scrittore si sentisse romano, come conferma l'impiego della prima persona plurale nell'elencare le ragioni della superiorità di Roma rispetto ad Alessandro Magno (Liv. IX, 19, 15-17). La discussione dell'identità patavina di Livio, decisamente marcata e caratterizzante, consente un pregevole approfondimento della storia culturale etnica e politica di *Patavium*, come pure di sicuro interesse sono le considerazioni sull'identità veneta (di uomo originario della *regio Venetia et Histria*) dello scrittore, che pone in secondo piano, se non forse esclude del tutto, la sua identità 'italiana', peraltro ancora incompiuta nell'età augustea.

La sezione di *Studi Liviani* è aperta dal contributo di Flavio Raviola che, con precisione e sensibilità, discute di *Livio storico 'greco', Padova e i Veneti antichi*. L'accurata analisi, che fa dialogare diverse fonti, procede dalla constatazione che in quanto resta dell'opera liviana Padova viene in rilievo soltanto nel libro decimo, dove si narra la vittoria dei Patavini sul principe spartano Cleonimo, spintosi sino alla città veneta nel corso delle sue av-

venturose scorrerie. Livio avrebbe potuto citare Padova al principio della sua narrazione, in quanto nel primo capitolo del primo libro Antenore è protagonista, insieme a Enea e in competizione con lui per il primato della fondazione di una comunità di esuli troiani in Italia. Tuttavia come all'arrivo di Enea non fa immediatamente seguito la fondazione di Roma, così l'arrivo di Antenore significa l'inizio dell'*ethnos*, i Veneti.

Giovanna Gambacurta contribuisce con uno scritto assai documentato e arricchito da grafici riguardante *Tito Livio: uno sguardo sugli Etruschi*, che ricostruisce la storia etrusca attingendo prioritariamente alla prima deca liviana, la cui narrazione termina poco dopo la vittoria romana di Sentino su Etruschi, Senoni e Italici. Il contributo è scandito in quattro tematiche principali, che riprendono uno schema che risale a Niccolò Machiavelli: 1. Etruschi o *populi Etruriae*: forza e debolezza, 2. Il conflitto con Veio tra storia e mitologia, 3. Modalità della guerra, 4. Carestie e pestilenze. La Studiosa offre inoltre alcune conclusioni in merito al modo in cui Livio ha descritto il rapporto, di conflitto e concorrenza, tra le città etrusche e Roma, evidenziando i profili economici e le relazioni con l'Etruria Padana.

A cavaliere tra archeologia e storia è il dettagliato saggio di Maddalena Bassani, intitolato *Tito Livio: lo spazio lagunare*, che affronta il complesso rapporto tra la testimonianza letteraria liviana e le testimonianze archeologiche presenti nella laguna centrale di Venezia, in particolare nell'area di Malamocco. L'evidenza archeologica, che richiede un'attenta valutazione, può essere idealmente ricondotta «a Tito Livio sia in relazione all'epoca dello sbarco di Cleonimo sui lidi veneti, fra il IV e il III secolo a.C., sia in rapporto all'età in cui lo storico patavino era attivo, dunque la fase tardo-repubblicana/augustea». Il testo si sviluppa facendo tesoro degli studi archeologici precedenti e delle intuizioni storiche di Braccesi, proiettando efficacemente la pagina liviana sulla realtà lagunare. I dati archeologici disponibili non consentono la ricostruzione nel dettaglio del paesaggio 'lagunare' che Livio conosceva, ma la fonte letteraria e i resti materiali delineano una realtà decisamente differente rispetto all'ambiente odierno, quantunque già anticamente «controllata e plasmata a uso e consumo antropico: un ambiente fatto di canali e di infrastrutture per il transito delle persone e delle merci, di edifici portuali e/o civili, ma anche di spazi di lavoro e di vita, come parrebbero evocare i ritrovamenti di numerosi frammenti di intonaci parietali e musivi attribuiti a probabili ville marittime nella laguna nord».

Nella sapiente costruzione del convegno e del volume il transito alla *Tavola rotonda archeologica* risulta così 'naturale'.

Il primo contributo, a firma di Jacopo Bonetto, Elena Pettenò, Caterina Previato, Francesca Veronese riguarda *Il teatro romano in Prato della Valle* e illustra il contesto topografico, esamina i dati disponibili prima dei nuovi interventi, dà conto delle ricerche recenti e delle indagini del 2017. L'edificio è stato il vero co-protagonista delle celebrazioni liviane, in quanto la riemersione dei resti del teatro romano dalle acque della canaletta che circonda l'Isola Memmia è stato un evento 'permanente', che ha coinvolto la cittadinanza, stimolandone la curiosità, offrendo alta divulgazione, diffondendo la conoscenza e l'amore per la propria storia cittadina. La riemersione di parte del teatro in occasione del bimillenario liviano ha rappresentato un'occasione, assai ben colta dalle istituzioni coinvolte, per far procedere l'indagine archeologica e storica e per celebrare Livio che, stando ai nuovi risultati ottenuti, verisimilmente assistette all'edificazione del monumentale edificio.

Dell'antico teatro offrono testimonianza numerose fonti letterarie, in epoche differenti, e altri dati materiali e documentazione di interventi e scavi precedenti il 2017. Il teatro, ancora visibile per alcuni suoi resti alla fine del Settecento, scomparve alla vista dei cittadini in seguito all'intervento di Andrea Memmo per la sistemazione del Prato della Valle. Nel corso del Novecento la canaletta era stata prosciugata per ragioni di manutenzione nel 1963/1964 e nel 1983/1984; in entrambe le occasioni vennero fatti rilievi planimetrici e campagne fotografiche delle strutture superstiti, tuttavia non corredati da relazioni; risulta importante il lavoro di riordino di dati e documentazione effettuato da G. Tosi nel 1988 (*Il teatro romano di Padova: lo stato del problema*, *Archeologia Veneta* 11 (1988) 79-102).

Prima delle ultime indagini restavano numerosi interrogativi inerenti l'inquadramento topografico, le analisi dimensionali, le letture architettoniche di parti note e non note, le indagini sui materiali e sulle tecniche costruttive, gli approfondimenti stratigrafici e le definizioni cronologiche. Con l'occasione si sono poste in opera nuove metodologie e nuove tecnologie (stratigrafia, archeometria, *digital technologies*, fotogrammetria bi e tridimensionale, *laser scanner*, sensori passivi su drone) che rendono gli studi contenuti nel volume di grande interesse, anche per la sapiente commistione interdisciplinare.

Il teatro romano di *Patavium* era situato ai limiti meridionali dell'area abitato, in una vasta area aperta e paludosa alla convergenza di importanti arterie stradali. Ospitò la rappresentazione di tragedie, commedie, mimi, incontri civico-politici, spettacoli musicali e celebrazioni di vario genere, anche di carattere religioso. Vi si tenevano anche i *ludi cetasti*, dei quali resta oscuro significato e contenuto, celebrati ogni trent'anni (Dio Cass. LXII, 26, 3-4); ad essi partecipò l'austero Publio Clodio Trasea Peto, patavino, di orientamento stoico, senatore e anche console suffetto nel 56 d.C., che, non indulgendo a piaggeria, anzi, palesando la propria disapprovazione in occasione dell'uccisione di Agrippina, si inimicò Nerone; l'ultimo dei Giulio-Claudii nel 66, durante la repressione di una congiura, lo condannò al suicidio. Tra gli sgarbi usati da Trasea Peto a Nerone, Tacito ricorda il rifiuto di partecipare ai *ludi iuvenalia* istituiti dall'imperatore, mentre aveva partecipato *habitu tragico* ai *ludi cetasti*, istituiti da Antenore (Tac. *Ann.* XVI, 21).

Tra i vari profili archeologici indagati ricordo un utilizzo di anfore con funzione drenante in relazione alla costruzione del teatro, non diversamente da quanto avvenne nell'area dell'anfiteatro; la prossimità del teatro con numerose aree di necropoli (attivate tra fine I a.C. e I d.C., all'epoca della realizzazione del teatro) in ragione della visibilità che il teatro conferiva alle tombe dei *cives* più abbienti; il rinvenimento, a sud-est del teatro, di strutture murarie di un complesso sacro coevo, che presenta un tempio, dotato a nord di pronao colonnato.

Il teatro cadde in disuso dal IV secolo d.C., probabilmente dopo essere stato la cornice del martirio dei cristiani (forse anche di Santa Giustina, protettrice di Padova, secondo quanto si legge nella *Passio Sanctae Iustinae*, composta tra IV e VI secolo) e fu riutilizzato con funzioni diverse. Era ancora visibile nel Medioevo, quando veniva chiamato *Zairo*, termine derivato dalla corruzione dialettale del greco *théatron* e del latino *theatrum*. Nel 1077 l'area divenne di proprietà dell'Abbazia di Santa Giustina e il teatro fu impiegato come cava di pietre, in parte anche vendute e utilizzate a Venezia, nella costruzione del Ponte di Rialto.

Il contributo di Rita Deiana e Caterina Previato riguarda le *Prospezioni geofisiche in Prato della Valle: nuovi dati sul teatro romano di Padova*. Tra i risultati di sicuro interesse – conseguiti mediante la tecnica non invasiva della tomografia elettrica di resistività – segnalo appena quello che riguar-

da il limite esterno del teatro, mai individuato prima d'ora e da ricercarsi nell'area interna all'Isola Memmia. Le prospezioni geoelettriche hanno mostrato le strutture del teatro si estendono internamente a tale area fino ad una distanza di circa 20 metri, partendo dalla sponda occidentale della canaletta. Ciò contribuisce alla migliore ricostruzione della forma architettonica dell'edificio e alla definizione delle sue dimensioni. Tenendo conto della struttura perimetrale, infatti, si può ora asserire che il teatro tocca 114 metri circa di diametro, risultando tra i più grandi edifici teatrali dell'Italia romana.

Necessariamente non esaustivo è quanto si può dire in questa sede del contributo di Alberto Vigoni, *Documenti archeologici inediti della Patavium liviana: il caso del porto fluviale*, che dà conto di una ricerca condotta negli archivi storici avente ad oggetto le informazioni archeologiche riguardanti *Patavium* e che ha valorizzato numerose informazioni inedite. In particolare sono discussi due lavori di scavo eseguiti nel 1998 e nel 2000 nell'area del antico porto fluviale romano e alcune notizie inerenti alle operazioni di riempimento del Naviglio a metà del secolo scorso, che riguardavano i due ponti romani Altinate e San Lorenzo.

Marianna Bressan ha trattato, nel suo contributo *L'anfiteatro romano di Padova. Uno studio degli ambienti sotterranei*, l'altro grande edificio per spettacoli di *Patavium*, l'anfiteatro, appunto, che si trova a nord-est del *municipium*, al di là dell'asta discendente del meandro disegnato dal fiume *Meduacus*. L'edificio fu in parte reimpiegato nella muratura nel Palazzo degli Scrovegni, la cui Cappella, degli inizi XIV secolo, presenta in ragione di tale reimpiego una facciata curvilinea. Nel saggio l'anfiteatro è considerato dettagliatamente; di seguito l'attenzione viene focalizzata sul complesso apparato, a più livelli, di stanze e corridoi sotterranei, considerato nella struttura e nella morfologia (al momento da riconoscersi in quella 'cruciforme'), e posto a confronto con altri anfiteatri dotati di analogo apparato.

In coerenza con l'opzione del confronto, assai importante sotto il profilo euristico (ma anche sotto quello metodologico), segue il saggio di Patrizia Basso, dedicato a *L'anfiteatro di Aquileia fra vecchi e nuovi scavi*. L'archeologa, che ha diretto ad Aquileia tre campagne di scavo mirate a tale edificio tra il 2015 e il 2017, offre nel testo i primi risultati concernenti planimetria, tecniche di costruzione e riutilizzi post-classici dell'anfiteatro di Aquileia che da tempo non era stato oggetto di studi archeologici, portando,

tra l'altro, dati in precedenza assenti o fornendo lumi su dati caratterizzati da forte incertezza riguardo alla tipologia e alla datazione architettonica dell'edificio.

L'interesse per la comunicazione dei risultati scientifici, che si è variamente esplicata nel corso dello scavo all'interno della canaletta, è attestato anche dall'interessante scelta di impegnare risorse e competenze nell'archeologia virtuale, che consente una fruizione viva e spettacolare dei dati archeologici e dei reperti, a volte del tutto muti per il visitatore non specialista, restituiti invece in una sorprendente ed efficace tridimensionalità. Ne hanno trattato Jacopo Bonetto e Arturo Zara nel contributo che chiude il volume: *Virtual archaeology: dalla ricerca alla valorizzazione dei beni culturali*. Dato conto dell'esperienza del progetto pilota *Norace* (2006-2007) sviluppato per agevolare la fruizione del sito archeologico fenicio-punico e romano di Nora (Pula, Cagliari), si viene a trattare del *Patavium Virtual Tour*, la visita virtuale di Padova romana, che introduce il visitatore in tre dei nodi urbani di *Patavium*, scelti in quanto meglio noti e maggiormente caratteristici: l'area dell'anfiteatro; lo spazio urbano occupato dalle infrastrutture del porto fluviale cittadino, che si colloca lungo il corso del *Meduacus* e l'odierna Riviera dei Ponti Romani-Riviera Tito Livio; l'area suburbana meridionale del teatro.

Si tratta, in conclusione, di un volume importante per gli specialisti come per la cittadinanza, che può essere fruito a più livelli e che costituirà un punto di riferimento importante per lo sviluppo delle ricerche che saranno condotte negli ambiti affrontati dai singoli saggi.

Philipp Lotmar e la dottrina dell'errore*

RICCARDO CARDILLI

Università di Roma 'Tor Vergata'

1. 'Error', 'Irrtum' e Pandettistica

Il problema dell'errore nel diritto privato romano è tema altamente complesso e ancora oggi oggetto di un vivace dibattito¹. Esso rappresenta un occhiale privilegiato per sondare alcuni meccanismi interpretativi e metodologici che hanno caratterizzato gli studi giuridici in Europa nel XIX secolo, nella fase della costruzione in Germania di un nuovo sistema del diritto privato. Si tratta, infatti, di un tema che permette di vagliare lo sforzo dogmatico compiuto da Savigny e dalla Pandettistica nel definire il significato, i limiti e la rilevanza dell'errore nell'agire negoziale, con esiti che hanno segnato indelebilmente il corso della scienza giuridica successiva.

Quale fondamentale risultato di questo sforzo si può indicare l'elaborazione, all'interno di un'unilaterale prospettiva dell'errore come incidente sulla volontà negoziale, di una sua duplice rilevanza, attraverso l'iniziale distinzione in Savigny tra 'echte Irrtümer' e 'unechte Irrtümer', distinzione che viene rimodellata da Aloys Brinz in termini di 'error der Vorstellung' ed 'error der Bewusstlosigkeit', fino alla sua definitiva fissazione terminologico-concettuale in Windscheid con le qualifiche di 'errore vizio' o 'errore motivo' (Motivirrtum) e di 'errore nella dichiarazione' (Erklärungsirrtum), entrambi qualificati come erronee rappresentazioni della realtà incidenti sulla volontà del soggetto, tuttavia in modo differente, in quanto il primo tipo di errore inciderebbe sul processo interiore di rappresentazione della

* Lettura della pubblicazione postuma del libro di Philipp Lotmar, *Das römische Recht vom Error*, a cura e con introduzione di Iole Fagnoli, in *Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte*, 316. B.1-2, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2019 (p. XXXII-644; p. 645-1123).

1. Pur soltanto come primo richiamo, vale la pena ricordare i contributi monografici più importanti in materia nella recente romanistica: VOCI, *L'errore*; VOCI, *Errore (diritto romano)*, 230 ss.; FLUME, *Irrtum und Rechtsgeschäft*, 209 ss.; ZILLETI, *La dottrina dell'errore*; WOLF, *Error*; MAYER Maly, *Bemerkungen*; WIEACKER, *Irrtum*, 383 ss.; DIESELHORST, *Zum Irrtum bei Vertragsschluß*, 180 ss.; WINKEL, *Error iuris nocet*; ZIMMERMANN, *The Law of Obligations*, 583-620; SCHERMAIER, *Materia*, 115 ss.; SCHERMAIER, *Auslegung*, 234 ss.; SCHERMAIER, *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums*; SCHERMAIER, *L'errore*, 185 ss.; APATHY, *Sachgerechtigkeit*, 95 ss.; HARKE, *Si error aliquis intervenit*; ERNST, *Irrtum*, 1 ss.

realtà, determinandone una percezione falsata al momento della dichiarazione, mentre il secondo sarebbe una erronea manifestazione di una volontà vera².

Con la pubblicazione postuma dell'opera di Philipp Lotmar sull'errore in diritto romano, è possibile arricchire il quadro delle nostre conoscenze di questi delicati e suggestivi decenni, nei quali la poderosa costruzione di un concetto moderno di errore stava maturando e si assestava.

Gli interessi e gli studi del giurista tedesco (1850-1922; prof. a Berna dal 1888) in materia di errore si sviluppano dal 1883 fino al 1922, anno della sua morte³, attraverso la realizzazione di 23 quaderni, per complessive 1893 pagine scritte a mano (la cui numerazione è stata opportunamente segnalata *a latere* nella pagina dell'edizione pubblicata), organizzate ora in due tomi, per 1015 pagine a stampa. Ciò dà il senso dello sforzo e dell'im-

2. SAVIGNY, *System*, III, 98 ss. (§§ 114-115); 263 ss. (§§ 135-139); 325 ss. («*Irrtum und Unwissenheit*» - Beilage VIII); la sua più chiara espressione si può leggere a pp. 440-441: «Von einer Einwirkung des Irrtums nämlich kann nur da die Rede sein, wo die gewöhnlichen, regelmäßigen Folgen solcher juristischen Tatsachen, die auf dem freien Willen beruhen, durch das Dasein eines Irrtums aufgehoben oder verändert werden, indem der Wille, mit Rücksicht auf diesen Irrtum, als ein unvollkommener Wille betrachtet wird. Ist aber der Fall, worin ein Irrtum vorkam, auch schon an sich selbst so gestaltet, dass es an den notwendigen Bedingungen einer juristischen Tatsache fehlt, so ist es nicht der Irrtum, der die Folgen derselben hindert, weshalb es unrichtig ist, in diesen Fällen von einer Einwirkung des Irrtums zu reden, und dieselben überhaupt mit den bisher abgehandelten Fällen zusammen zu stellen. Man kann diese Fälle als unechten Irrtum bezeichnen». BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, 27 ss. (§§ 524-529), seconda edizione curata postuma proprio da Ph. Lotmar (vd. FARGNOLI, *Einführung*, IX), dove si ha, altresì, l'importante sottolineatura della diversità di significato tra la parola latina *error* e quella tedesca *Irrtum*. WINDSCHEID, *Lehrbuch*, I, 1879⁵, 203 ss. (§§ 76-79). Per la critica alla distinzione di Savigny in una prospettiva ultra-volontaristica, si vd. ZITELMANN, *Irrtum und Rechtsgeschäft*, 8. Per un esame della questione posta dalla distinzione di Savigny e dalla nuova proposta di Zitelmann, si vd. SCHERMAIER, *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums*, 467 ss. (Pandettistica); 483 ss. (Savigny); 487-490 (sulla distinzione); 521 ss. (Zitelmann). Per la problematicità di un utilizzo della distinzione di Savigny nella lettura delle fonti romane, vd. già VOCI, *L'errore*, 1-24. Per la distinzione pandettistica tra errore-motivo ed errore nella dichiarazione (cd. ostativo) nel diritto italiano dopo il Codice civile del 1942, si vd. per tutti PIETROBON, *L'errore* ed ora, con sviluppi, PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento*. Sul diritto contemporaneo in una prospettiva comparatistica ampia, sono particolarmente utili KRAMER, *Der Irrtum* e JANSEN - ZIMMERMANN, *Vertragsschluss und Irrtum*, 229 ss.

3. FARGNOLI, *Einführung*, VII-XIII. Cfr. anche FARGNOLI, *L'errore in diritto romano*, 308 ss.

pareggiabile lavoro svolto dalla curatrice dell'edizione oggetto di queste pagine, l'amica Iole Fagnoli, che oltre a risolvere gli ardui ed insidiosi problemi di decifrazione della grafia, ha opportunamente arricchito l'opera con un utilissimo indice delle fonti e della bibliografia richiamata dall'A. (II, 1017: Indice delle fonti; 1087: Elenco bibliografico).

Il contesto storico nel quale Lotmar si trova a lavorare, come detto, aveva proposto una teoria dell'errore nell'ambito del 'negozio giuridico', pilastro, quest'ultimo, insieme al 'Rechtssubjekt', al 'Rechtsobjekt' e al 'Rechtsverhältnis', del sistema pandettistico di diritto privato⁴. In particolare, la costruzione pandettistica si era orientata, come sopra accennato, a guardare all'errore come istituto giuridico unitario nell'ambito del negozio giuridico ed incidente sulla sua validità, declinando tale unitaria prospettiva, attraverso l'interpretazione del materiale proveniente dal diritto romano giustiniano, nella *distinctio* tra errore-motivo ed errore nella dichiarazione, e segnando da Savigny in poi la gabbia concettuale da cui si guardava al problema come questione di volontà, sacrificando peraltro altre possibili strade, pur presenti nelle fonti romane, più attente ai profili di tutela dell'affidamento⁵.

La prospettiva pandettistica, quindi, coerentemente al suo metodo, tendeva, in chiave di astrazione, a realizzare una *reductio ad unitatem* della complessità del problema come tramandato dalle fonti romane, connotate invece quest'ultime da una forte impronta topica e tipologica e caratterizzate in chiave diversificata e non monolitica da una rilevanza dell'erronea

4. Per il mio pensiero vd. CARDILLI, *Das römische Recht*, 83 ss.

5. Il che non significa, come ha esattamente sottolineato BRUTTI, *Vittorio Scialoja*, 69-72, che la tutela dell'affidamento fosse esclusa dal panorama di riflessioni dello stesso Savigny (*System*, III, 354-355), ed anzi il fatto che quest'ultimo evidenziasse l'importanza della salvaguardia dell'affidamento ingenerato nel traffico commerciale dalla dichiarazione di volontà proprio nell'ambito dei contratti o comunque dei negozi bilaterali, dimostra come l'orientamento volutaristico della Pandettistica, coerentemente al suo metodo costruttivo, senta comunque come vincolante la gabbia contenutistica delle fonti romane, cercando di conciliare con la «libertà» e la «volontà» anche l'eccezionalità della tutela dell'errore nei rapporti del traffico commerciale (vd. ad es. quanto lo stesso Savigny precisa al riguardo a p. 356: «Dieser wichtige Satz soll nunmehr gegen jede Einwendung gesichert werden. Er folgt ernstlich aus der Natur des freien Willens selbst, dessen Dasein und Wirkung von den wahren oder irrigen Beweggründen ganz unabhängig ist: und zwar sowohl nach der allgemeinen Betrachtung der Freiheit (*System* § 115), als nach den Bestimmungen des Römischen Rechts, wengleich einige derselben das Gegenteil zu sagen scheinen»).

dichiarazione di volontà e della sua diversa incidenza sull'efficacia dell'atto compiuto a seconda che l'errore incida sulla conclusione di un negozio unilaterale o di un contratto, di un negozio formale o di uno causale, di un negozio *inter vivos* o *mortis causa*⁶.

La percezione della rilevanza giuridica dell'errore come problema di tutela della volontà aveva, infatti, trovato momenti importanti di riflessione nella scienza giuridica romana, ma non vi è dubbio che la tradizione giuridica medievale e moderna segnano una sua inesorabile accelerazione all'interno della sempre maggiore centralità della volontà del soggetto come angolo di visuale privilegiato del giuridico. Questo complesso ed affascinante percorso, che muove dalla scienza dei glossatori, per poi, lentamente e con differenziazioni significative, maturare nel pensiero tomistico, nei commentatori, negli umanisti, si realizza definitivamente con la riflessione giusnaturalistica, divenendo un nucleo solido della tradizione romanistica ed incidendo così, definitivamente, nel pensiero giuridico dell'ottocento⁷.

Va, però, riconosciuto alla costruzione del Savigny, realizzata nel suo 'System' nel terzo volume del 1840⁸ e considerata come 'epocale' da Wind-

6. Ciò non vuole minimamente significare che il diritto romano e la riflessione giurisprudenziale non si siano misurate con le questioni che rientrano nel problema dell'errore, ma che non sembra che tale riflessione abbia prodotto, sia nell'età tardo-repubblicana che nei primi secoli dell'impero, alcuna riorganizzazione unitaria, separata e trasversale, per così dire, dai contesti specifici nei quali si ponevano questioni di limite e di rilevanza di un errore sull'efficacia dell'atto compiuto. La prospettiva topica del lavoro dei giuristi romani e la gabbia della tipicità (in altri casi superate nella costruzione di alcune delle categorie ordinanti di grande significato nella tradizione giuridica successiva come *persona*, *dominium*, *obligatio*, *contractus* e *successio*) sembrano essere stati forti elementi di condizionamento che tendono a porre il problema giuridico della falsa rappresentazione della realtà nell'agire negoziale come non caratterizzato da una teoria unitaria, ma dalla concretezza delle soluzioni date. Va, peraltro, evidenziato come le fonti romane attestino dal III sec. d.C. una prima attenzione – quanto meno del giurista Paolo, autore di un *liber singularis* sul tema (D.22.6.9) e poi dei codificatori giustiniane – al profilo dell'*ignorantia (iuris e facti)* con la costruzione del titolo ora in D.22.6 e C. 1.18 (*De iuris et facti ignorantia*); sul punto, si vd. SCHERMAIER, *L'errore*, 185 ss., in particolare 194.

7. Per un esame approfondito delle diverse costruzioni si vd. SCHERMAIER, *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums*, 41 ss.

8. SAVIGNY, *System*, III, 98 ss. (§114-115); 325 ss. («*Irrtum und Unwissenheit*» - Beilage VIII zu § 115) che dichiara espressamente a p. 332 di voler ricercare in materia «ein allgemeineres Princip». Vale la pena riportare quanto Savigny afferma come punto nodale della rilevanza dell'errore: «Das Daseyn des Willens scheint durch Zwang und Irrthum ausgeschlossen zu werden nach folgender Betrachtung. Zwang ist der Gegensatz der

scheid nelle sue Pandette⁹, il merito di aver tracciato la strada che il tema dell'errore percorrerà all'interno del dibattito della scienza giuridica della seconda metà del XIX secolo, quale tema centrale per la volontà del soggetto nella produzione di effetti giuridici. Questo modello concettuale e sistematico di rilettura del tema dell'errore verrà accolto anche nella scienza giuridica del Novecento, grazie alla sua versione corretta nell'opera monografica di Ernst Zitelmann, significativamente intitolata *Irrtum und Rechtsgeschäft* (1879), dove addirittura si realizza un approfondimento del problema dell'errore nel processo di formazione della volontà in una dimensione psicologica¹⁰.

Si potrebbe dire, con una certa approssimazione, quindi, che l'errore rappresenti storicamente un problema giuridico fondamentale più per il pensiero giuridico contemporaneo che per il diritto romano.

In particolare, la costruzione savigniana permetteva di superare l'idea che l'errore fosse considerato la causa immediata di inesistenza del negozio, sostituendovi quella secondo cui l'errore potesse escludere l'esistenza stessa della volontà negoziale oppure, in alternativa, causando un voluto falsamente dichiarato, potesse considerarsi opponibile all'efficacia vincolante della erronea dichiarazione di volontà¹¹.

D'altronde, la forza sistematica di rilettura dell'errore nell'ambito dell'«allgemeiner Teil» relativo al negozio giuridico è il presupposto per un suo collegamento esclusivo – quasi inesorabile nella prospettiva evidenziata

Freyheit. Wenn also Zwang als Beweggrund auf den Willen eingewirkt hat, so ist kein freyer, also kein wirklicher Wille vorhanden, sondern nur der Schein des Willens. Wenn ferner ein Irrthum als Beweggrund auf den Willen einwirkt, so ist der Wollende ohne wahres (mit der Wirklichkeit übereinstimmendes) Bewußtseyn, folglich eben so wenig einer wirksamen Willenserklärung fähig, als der Unmündige oder Vernunftlose. Die genauere Ergründung beider Fälle wird die in diesen Behauptungen enthaltene Täuschung darlegen. Jedoch muß schon jetzt auf das wahre Element hingewiesen werden, welches bey dieser Täuschung im Hintergrund steht. Es findet sich nämlich hier die wichtige Einwirkung sittlicher, dem Rechtszustand wesentlich verwandter Momente. [...] Eben so hebt der Irrthum an sich das Bewußtseyn, und mit diesem den Willen, nicht auf; aber es kann dabey eine ähnliche, das Rechtsgebiet störende, Unsittlichkeit vorkommen, und dann ist die gleiche Nothwendigkeit positiver Gegenwirkung vorhanden» (pp. 99-100).

9. *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, 203 n.*.

10. Vd. sul tema HAFERKAMP, *Psychologismus*, 215 ss.

11. WINDSCHEID, *Lehrbuch*, I, 1887⁴, § 76, 198 ss., che accentua come la distinzione di Savigny tra 'echte Irrtümer' e 'unechte Irrtümer' abbia definitivamente premesso di impostare la questione in modo corretto.

– con un'altra importante categoria, quella della 'invalidità' del negozio giuridico, declinata nelle due categorie di nullità ed annullabilità, che la Pandettistica stava enucleando¹², venendosi così ad escludere altre possibili strade, pur emerse nella tradizione romanistica e connesse a strumenti risarcitori del danno ingenerato alla controparte per il venir meno della efficacia dell'atto compiuto per l'erronea dichiarazione¹³.

L'altro aspetto problematico dell'errore, cioè la tutela dell'affidamento ingenerato nel destinatario della dichiarazione (elemento poi fortemente sviluppato nella dottrina del XX secolo) rimane comunque sullo sfondo, concentrandosi l'attenzione giuridica sui processi di volontà che hanno mosso l'agente a compiere l'atto. In questo contesto storico, si inserisce l'ampio studio di Philippe Lotmar, ora pubblicato in una edizione a stampa.

2. Il 'libro di una vita'¹⁴ di Philipp Lotmar

L'opera di L. ora pubblicata è rappresentativa di una personalità scientifica che potremmo qualificare come intermedia tra due importanti fasi storiche del pensiero giuridico contemporaneo, da un lato evidenziandosi nelle sue pagine in modo molto evidente il L. pandettista, la solida formazione pandettistica acquisita da allievo di Aloys Brinz e d'altro lato, però, anche l'apertura del socialista L. verso le nuove istanze che premevano su una modernizzazione del diritto privato del '900¹⁵. Si può evidenziare nella personalità scientifica di L. molto bene questo dualismo, ma nell'opera ora ripubblicata si ha la privilegiata possibilità di cogliere questo movimento nella sua più precisa maturazione storica.

Il primario interesse dell'A., rispetto ad uno stato della dottrina che al riguardo egli considera insoddisfacente, è quello di comprendere l'operatività ed il significato che si può riconoscere all'*error* nel diritto romano al

12. BRUTTI, «Invalidità (storia)»; TALAMANCA, *Inesistenza*.

13. Si pensi alla regola *ius vigilantibus scriptum* e la sua valorizzazione in Chr. Thomasius e nel suo allievo Gundling (vd. SCHERMAIER, *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums*, 241 ss. e 259 ss.) o alla attenuazione della rilevanza dell'errore incidente sulla volontà manifestata con la risarcibilità dei danni patiti dal ricevente la dichiarazione in Grotius (M. SCHERMAIER, *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums*, 178).

14. FARGNOLI, *Einleitung*, VII. Si veda anche FARGNOLI, *Tra error e locatio conductio*, 1191 ss.

15. D'altronde non è un caso che la fortuna scientifica di Lotmar si colleghi all'essere stato l'iniziatore di una scienza del diritto del lavoro; importante al riguardo, RÜCKERT, *Philip Lotmar (1850-1922)*.

motto, per così dire, di “zurück zu den Quellen”, senza però rigettare *in toto* gli svolgimenti interpretativi maturati da Savigny in poi sulle fonti.

Già la struttura sistematica dell’opera, divisa in libri, capitoli, sezioni e paragrafi, riflette questo obiettivo. Nel primo libro si esaminano tutte le fonti nelle quali ricorre quello che può più ampiamente considerarsi l’alveo del problema dell’errore. Egli, memore dell’insegnamento del suo Maestro Aloys Brinz che aveva evidenziato il rischio di sovrapporre il tedesco ‘Irrtum’ alla parola latina *error*¹⁶, suddivide il materiale tra fonti di ricorrenza espressa del termine *error* e del verbo *errare* (variamente coniugato) e fonti di ricorrenza indiretta, in base ad una diversa terminologia esprimente però l’idea dell’errore.

Nel secondo libro, su base induttiva e tirando le fila dell’ampio lavoro esegetico compiuto, il L. elabora una suddivisione dei vari tipi di errore individuati e della loro incidenza sul negozio compiuto.

L’opera non si sottrae dall’organizzare l’ampio materiale utilizzato attraverso una enucleazione del significato e della funzione che il termine *error* assume nelle fonti. Vi sono, d’altronde, alcune categorie che Lotmar utilizza nell’organizzazione dell’imponente materiale, di cui la più significativa è data dalla distinzione tra l’errore incidente nella formazione interna al soggetto della sua volontà («errore-interno») e l’errore che incide solo sulla sua manifestazione esterna («errore-esterno»). Il primo da intendersi quale errore in cui incorre l’agente nella fase della formazione interna della volontà, mentre il secondo quale errore attinente alla manifestazione esterna della volontà.

Nel primo capitolo le fonti sono quindi divise a seconda che attestino la ricorrenza del termine ‘*error* in funzione sostantivale e attinente alla manifestazione esterna della volontà’, ‘*error* in funzione sostantivale e attinente al processo volitivo interno dell’agente’, ‘*error* in funzione sostantivale e con rilevanza sia esterna che interna’, ‘*error* in funzione avverbiale e modale’. Per il verbo *errare* si realizza una suddivisione delle ricorrenze nelle fonti in base alla stessa griglia.

Nel secondo capitolo si esaminano le fonti nelle quali l’idea di errore viene espressa con altri termini o verbi, dividendo il materiale a seconda che le fonti si orientino ad una sua rilevanza interna od esterna e suddividendo il materiale ulteriormente a seconda delle forme grammaticali assunte (ag-

16. LOTMAR, *Das römische Recht vom Error*, 8-9 (senza però il richiamo del Maestro).

gettivi, avverbi, sostantivi e verbi) oppure in base alla oggettiva rappresentazione dell'erronea dichiarazione nella fattispecie tramandata nel passo. Solo per dare un'idea dell'opera ora pubblicata, il L. passa in rassegna ed esamina più di cinquecento fonti giuridiche e non. Da qui la grande utilità, per la futura fruizione dell'opera, dell'indice delle fonti realizzato dalla curatrice dell'edizione a stampa alla fine del secondo Tomo.

Nel terzo capitolo si passa alla definizione tipica delle diverse fattispecie nelle quali assume rilevanza giuridica l'errore.

Nel secondo libro, in fine, in base a quanto è emerso nell'esame esegetico dell'intero materiale, il L. propone una ricostruzione del significato più attendibile dell'errore in diritto romano.

3. Struttura dell'opera

Il lavoro è imponente ed ora che è stato reso fruibile ai lettori grazie all'edizione critica fattane da Iole Fargnoli diverrà un sicuro punto di riferimento per tutti gli studi futuri che vogliano occuparsi del tema.

Io vorrei soffermarmi su alcuni spunti che la lettura dell'opera ha in me suscitato. Il primo è relativo a ciò che potremmo chiamare la sensibilità filologica ed esegetica di L. nella lettura delle fonti romane.

Le fonti dei *Digesta Iustiniani*, secondo l'edizione Mommsen-Krüger, sono esaminate riportandone il testo per esteso nel corpo della trattazione, con la completa dizione del giurista e dell'opera dalla quale è tratto il frammento esaminato. Le fonti del *Codex Iustinianus* sono sempre citate col nome dell'imperatore e la data di pubblicazione della costituzione. Le fonti non sono organizzate, nelle singole sezioni, in ordine cronologico, ma in base al tipo di problema, tenendo in conto della griglia terminologica e concettuale sopra richiamata.

Si ha, così, ad esempio, la trattazione delle fonti in tema di errore-esterno, di errore interno, di errore esterno e interno insieme¹⁷.

17. Lotmar indica, ad es. come prima fonte a suo vedere paradigmatica del significato di errore-esterno, Gaius *L.2 De legatis ad ed. prov.* D.35.1.17.1, dove si valuta l'errore del testatore che in un legato avente ad oggetto uno schiavo, lo indica con esattezza, ma ne sbaglia la qualifica lavorativa (*Stichus cocus* o *sutor*; mentre in realtà Stico non esercitava tali lavori). La soluzione data da Gaio, nel senso della irrilevanza dell'errore e per la piena validità del legato, è così spiegata: «La cosa che qui è indicata come *error* non è nulla di intrinseco nell'uomo, nessuna opinione o rappresentazione, ma qualcosa di esterno, una manifestazione verbale» (I, 17).

Le testimonianze vengono, quindi, esaminate inserendole nella griglia sistematica per tipo di errore e in base alle forme grammaticali di espressione, arricchendole mano a mano di riflessioni e costruzioni utili sul piano della futura definizione concettuale. Così ad esempio, è ben evidenziata la diversità di incidenza dell'errore a seconda della natura unilaterale della volontà produttiva di effetti giuridici o bilaterale dell'atto compiuto.

Rispetto all'amplessissimo materiale esaminato, ritengo molto significativo che non ci si limiti alle fonti di ricorrenza diretta del termine *error* o del verbo *errare*, né a quelle relativa all'*ignorantia*, ma venga operata un'ampia indagine delle forme espressive indirette dell'idea di errore, cercando per altro di capire se la diversa scelta terminologica in questi casi sia condizionata da sfumature di significato rilevanti¹⁸.

Un secondo punto che voglio segnalare è l'attenzione al dato testuale che emerge nelle interpretazioni di L., con una sensibilità anche alle questioni relative alla genuinità dei testi.

Soltanto per fare un esempio, in rapporto al famosissimo D.44.7.57 Pomp. 36 *ad Q. Mucium*¹⁹, il L. accoglie l'emendamento di Theodor Mommsen del *valet* in *valeat* e poi precisa che: «Il passaggio, scomodo ed eliminabile, '*ea societas quae in consensu consistit*', non è probabilmente genuino, perché Mucius e Pomponius non erano arrivati alla natura consensuale del contratto <di società>: il dissenso è di ostacolo *omnibus negotiis contrahendis*, quindi anche ai contratti verbali e reali. Quel passaggio deriva certamente da una glossa a margine» (I, p. 31 n. 61).

Nell'interpretazione dei problemi sostanziali, l'A. coglie una significativa particolarità della testimonianza, che non sarebbe quella di valorizzare l'errore in chiave di consapevolezza delle parti del dissenso (escludente quindi la conclusione consensuale del contratto), ma più specificamente di un dissenso inconsapevole. Ciò si dedurrebbe, per L., necessariamente, dalla constatazione che «nella prima frase sembra ricorrere il dissenso

18. Vd. ad es. rispetto all'avverbio *perperam* I, 326 ss. o a *non recte* I, 342 ss.; o a *vitiose* e *falso* I, 355 ss.

19. *In omnibus negotiis contrahendis, sive bona fide sint sive non sint, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil valet quod acti sit. Et idem in societate quoque coeunda respondendum est, ut, si dissentiant aliud alio existimante, nihil valet ea societas, quae in consensu consistit.* Sul passo e sul rapporto in esso tra Quinto Mucio e Pomponio vd. ora STOLFI, in FERRARY - SCHIAVONE - STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola*, 154-155 (testo e traduzione); 333-334 (commento).

come caso di errore, per cui l'inconsapevolezza è essenziale, e nella seconda frase il dissenso è chiarito attraverso l'*aliud alio existimante*, nel quale l'*aliud existimare* dell'*alius* deve riposare sulla sua inconsapevolezza della diversa realtà, perché altrimenti esso non potrebbe collegarsi al consenso» (I, p. 32)²⁰. E ancora, che «l'altro soggetto pensa o intende altro' (*aliud alio existimante*) non è la causa, ma il fatto stesso del dissenso, la sua essenza» (I, p. 32).

Qui emerge l'insoddisfazione del L. rispetto agli strumenti concettuali esclusivi della lettura Pandettistica, che, nella prospettiva di rilevanza dell'errore come vizio nel processo volitivo dell'agente, tendevano a precludersi la possibilità di cogliere la natura consustanziale dell'errore nella nozione di dissenso tramandata nel passo, senza che al riguardo sia possibile scorporare al suo interno il momento di rilevanza dell'errore nel percorso che aveva portato ciascuna parte ad esprimere il consenso su qualcosa che oggettivamente era inteso da ciascuno in modo diverso.

La forza dell'interpretazione del L. dimostra la sua sensibilità dogmatica, sposata ad una attenzione al dato testuale esaminato²¹.

4. Il concetto di errore

Al termine dell'ampia rilettura delle fonti realizzata, L. non si sottrae (coerentemente al metodo ricostruttivo) dal tentare di fornire una lettura di sintesi dei risultati raggiunti. Ciò implica, a detta dell'A., «l'astrazione del concetto di errore dai casi di errore raccolti» (II, p. 952).

Il nucleo essenziale del significato da accordare alla concezione romana di errore sarebbe quello di una

20. LOTMAR, *Das römische Recht vom Error*, 32: «Diese Stelle handelt in ihren beiden Setzen vom Dissens unter Kontrahenten (*aliud sentiat qui emit aut qui conducit [...] aliud qui cum his contrahit und si dissentiant*). Der Dissens kann den Parteien bewusst sein oder unbewusst sein. Sich mit dem bewussten Dissens zu befassen, lag für die Verfasser kein Grund vor, da dessen Behinderung der *negotia contrahenda* selbstverständlich ist. Die Stelle handelt vielmehr vom unbewussten Dissens. Dies geht daraus hervor, dass im ersten Satz der Dissens als Fall von Error vorkommt, für welchen das Unbewusstsein wesentlich ist, und im zweiten Satz der Dissens durch *aliud alio existimante* erklärt wird, wobei das *aliud existimare* des *alius* auf dessen Unkenntnis des Andersseins beruhen muss, ansonst er nicht auf Konsens rechnen kann».

21. Sulla modernità della visione di Lotmar, rispetto agli sviluppi più recenti della teoria dell'errore nel diritto privato moderno, vd. FARGNOLI, *Das verpasste Vermächtnis von Philip Lotmar*, 18 ss.

«deviazione inconsapevole dal corretto/vero (*Richtig*). Il sezionamento di questo concetto genera, come suoi, due elementi principali, la deviazione dal corretto/vero e l'inconsapevolezza della deviazione stessa» (II, p. 953).

L. precisa che tale dualità di struttura sia qualificata quale espressione di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo dell'errore, dualismo non esclusivo dell'errore, ma riscontrabile in altri istituti del diritto romano, come ad es. nell'illecito, nel possesso e nella *negotiorum gestio* (II, p. 953).

In sostanza:

«La deviazione dal corretto/vero – quale elemento del concetto di errore – non può verificarsi senza una causa deviante. Quest'ultima è indicata in generale come condotta ingiusta, poiché il pensare, il fare e il non fare sono unitariamente la condotta deviata e poiché essa è deviata dal corretto/vero. Il suo autore o destinatario, cioè l'essenza da cui promana quella condotta è il suo soggetto agente. Ed anche la stessa essenza è pure il soggetto dell'inconsapevolezza della deviazione, cioè il non sapere della deviazione della condotta dal corretto/vero» (II, p. 954).

E ancora:

«Se si riconosce come appropriato indicare l'inconsapevolezza di questo quale elemento soggettivo dell'errore, allora ne consegue che anche l'altro elemento ha diritto alla denominazione opposta. Poiché questo elemento non rappresenta una manifestazione del soggetto della condotta errata, ma della condotta stessa in sé, nella quale esso indica la deviazione o l'erroneità della stessa. E questa si manifesta, comparata con la inconsapevolezza, come oggetto. Poiché la condotta deviata non è semplicemente essa stessa tale (in particolare un oggetto), oggetto è anche ciò da cui si devia. È, quindi, pienamente giustificato, che la parte della fattispecie dell'errore che non è tale in ragione del suo rapporto col soggetto, ma con qualcosa che sta al di fuori del soggetto, venga designata come fattispecie oggettiva. Per l'adeguatezza di questa indicazione è indifferente che la condotta deviata appartenga al mondo esterno o a quello interno (del soggetto)» (II, p. 954).

La logica del complesso discorso è stringente ed è costruita con premesse, proposizioni causali e conclusioni. Ogni passaggio viene evidenziato e pone le premesse per gli svolgimenti conseguenti.

Il L. viene, quindi, ad affrontare la questione del rapporto tra rappresentazione deviata della realtà e condotta deviata, entrambe – nella ricostruzione dell'A. – da considerare come espressione dell'elemento oggettivo dell'errore:

«La rappresentazione deviata dal corretto/vero non ha una minore pretesa di valere come fattispecie oggettiva dell'errore, rispetto alla condotta deviata dal corretto/vero. Anzi, ogni condotta deviata da quella corretta, connessa sia ad un errore esterno

che interno, ad es. la *falsa demonstratio* o la *falsa existimatio*, costituisce una tale fattispecie oggettiva. Se si attribuisce, in base a tale rapporto, alla condotta deviata dal corretto/vero la qualifica di fattispecie oggettiva, allora ciò vale anche per la falsa rappresentazione e non è lecito in questo caso escluderla in ragione del fatto che questa rappresentazione sia interna all'agente o al destinatario. Quindi non può escludersi la circostanza che la fattispecie soggettiva (l'inconsapevolezza della falsità) sia qualcosa di indipendente dalla condotta esterna, così che una tale condotta possa accompagnarsi alla consapevolezza della deviazione, nel qual caso è sicuramente da escludere la rilevanza dell'errore. Al contrario nella condotta interna, cioè a dire nella falsa rappresentazione della realtà, non potrà mai parlarsi di consapevolezza della falsità, perché la falsa rappresentazione è accompagnata necessariamente dalla inconsapevolezza della sua falsità. Che, quindi, nella fattispecie dell'errore interno l'elemento soggettivo non sia una parte separabile, ma si mischi con l'altro elemento, non significa che esso si spogli della sua caratterizzazione oggettiva, dato che, come visto, riposa su ragioni che sono totalmente indipendenti dal loro rapporto con la consapevolezza dell'agente.

Per la duplicità del concetto di errore, cioè per la composizione di esso da un elemento oggettivo e soggettivo, è indifferente se la condotta sia deviata nel processo di formazione interna della volontà o nella sua manifestazione esterna, così che questa duplicità vale naturalmente anche per i pochi ricorrenti casi di errore nei quali la condotta deviata è, allo stesso tempo, sia verso l'esterno che nel processo di formazione interno, contemporaneamente un falso fare ed un falso credere. Questa condotta costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, l'inconsapevolezza della sua falsità l'elemento soggettivo in un tale errore esterno-interno» (II, p. 955-956).

La critica è sorprendente se la collochiamo nel suo contesto storico, tenendo conto della netta separazione concettuale, invece, maturata nel pensiero della Pandettistica. Non è più l'ambito di emersione della deviazione tra realtà e rappresentazione della stessa – nella fase formativa o in quella dichiarativa – il criterio distintivo per cogliere l'incidenza dell'errore sull'atto compiuto, ma da un lato la sua esistenza oggettiva e dall'altro l'inconsapevolezza di questa deviazione. Elemento oggettivo ed elemento soggettivo dell'errore sono così reconsiderati in una chiave più sensibile alle ragioni della tutela dell'affidamento, in quanto attraverso l'esclusione di una consapevolezza della deviazione nel processo interno di maturazione, si valorizza l'oggettiva inconsapevolezza della deviazione dalla realtà come consustanziale alla condotta deviata, evitando complessi meccanismi di indagine dei profili psicologici interni dell'autore della dichiarazione. Ciò determina come conseguenza che la valutazione della rilevanza dell'errore, più che essere condizionata da complessi meccanismi di ponderazione del processo volitivo che spinge la parte a concludere il negozio (come in Zi-

telmann), deve evincersi dall'oggettivo compimento di una condotta senza consapevolezza della sua non aderenza alla realtà e non dalla inconsapevolezza della condotta deviata. Non basterà, quindi, al dichiarante sostenere che la sua rappresentazione della realtà sia falsata nel processo interiore di maturazione, o sia falsata nella sua dichiarazione rispetto alla volontà perfezionata, ma dovrà dimostrare che la condotta compiuta sia oggettivamente rappresentativa della sua inconsapevolezza della deviazione. Si limitano significativamente i profili di incertezza del traffico giuridico legati all'accertamento delle false rappresentazioni interne dell'agente, evidenziando profili di riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario della dichiarazione. Le conseguenze di ciò sul piano del rafforzamento della tutela dell'affidamento dello stesso sono significative.

La riflessione di L. precisa, altresì, come la valutazione della deviazione dal vero, nella concezione romana di errore, debba essere temporalmente ancorata al presente ed al passato, giammai al futuro (II, p. 974).

Sul punto L. torna con un approfondimento in un appunto che leggiamo nelle aggiunte finali:

«La condotta è giudicata per la sua aderenza al corretto/vero in base al suo tempo, non in base al futuro. La condotta deve essere valutata come deviata rispetto alla *veritas* passata o presente al momento del suo verificarsi per poter perfezionare un errore. Le circostanze sopravvenute alla condotta, dalle quali quella condotta devia, contro le quali quella è volta, non costituiscono una erronea condotta tutelabile in termini di errore; in altre parole, una condotta non può *ex post* diventare erronea in base al fatto che si sia verificata una circostanza che in precedenza apparteneva al futuro. Questa 'contemporaneità' o sopravvenuta alterazione dei fatti è, ovviamente, cosa diversa dalla successiva conoscenza dell'erroneità di una condotta, che consiste nella deviazione rispetto al tempo presente o passato» (II, p. 1000).

Qui sembra echeggiare una precisa presa di posizione di Lotmar rispetto al dibattito che nella seconda metà del XIX aveva impegnato alcuni grandi protagonisti della scienza giuridica tedesca sul problema della 'presupposizione', orientandosi verso l'esclusione del tema dell'errore dalla rilevanza di una falsa rappresentazione degli svolgimenti futuri del rapporto negoziale²².

A mo' di conclusione, infine, vorrei citare quanto L. afferma in rapporto alla concezione romana dell'errore:

22. Sulla maturazione della teoria della presupposizione nella Pandettistica, quanto ho avuto modo di precisare in CARDILLI, *Sopravvenienza*, 11-15.

«Certamente ai Romani non è sfuggito il fenomeno del conflitto tra volontà e manifestazione, ma essi non forniscono alcuna prova di aver definito come qualcosa di soggettivo in termini di *error* una tale deviazione della condotta di una persona dalla sua volontà. Piuttosto, usano le parole *error* e *errare* in modo coerente solo per designare una condotta che, vuoi nella sua manifestazione verso l'esterno, vuoi nel suo processo interno di formazione, devia da qualcosa che è al di fuori del suo soggetto» (II, p. 999).

5. Alcune riflessioni conclusive: la posizione di Lotmar tra Pandettistica e Romanistica

Dalle brevi considerazioni sopra fatte, pur nella loro limitatezza e frammentarietà, spero di essere riuscito a trasmettere le suggestioni che la lettura ex post dell'opera di L. suscita. Frutto di una riflessione quarantennale del suo autore, «Das römische Recht vom Error» rappresenta, infatti, un ineguagliato percorso storico di maturazione che, partendo dal contesto culturale della scuola Pandettistica si proietta nel Novecento, facendosi carico dello stress di criticità che il modello concettuale e sistematico realizzato da quella viene a subire nella nuova epoca.

Ci si potrebbe rammaricare, tenendo conto della ricchezza del contenuto del lavoro, che l'opera non sia stata pubblicata dal suo autore²³, andando ad incidere su un dibattito in modo storicamente diverso da come oggi essa può fare. In termini di 'counterhistory' potrebbe ipotizzarsi una linea di sviluppo diversa sia degli studi civilistici, sia di quelli romanistici, anche se ritengo una tale ipotesi di impossibile verifica. L., infatti, pur accennando la contrapposizione tra una scienza giuridica orientata ai bisogni del presente ed una scienza giuridica storica, in polemica con Savigny²⁴, sembra restare ancorato al suo essere nato come pandettista, e tale imprinting traspare dalle sue pagine, dove l'interpretazione dei testi antichi è orientata verso la comprensione sostanziale del significato giuridico in termini funzionali alla ricostruzione di un concetto unitario di errore. La cosa è evidente nella seconda parte del lavoro dove l'enorme complessità delle risultanze esegetiche che l'A. aveva raccolto nella prima parte sono sottoposte ad una rilettura unitaria in termini di 'Irrtumsbegriff'. Ciò non toglie, però, che Lotmar dimostri, altresì, una sensibile apertura ai nuovi tempi, orientandosi, come visto, verso una maggiore attenzione alla considerazione dell'errore non soltanto come problema giuridico di tutela della

23. Vd. FARGNOLI, *Einführung*, X-XVIII.

24. Cfr. FARGNOLI, *Einführung*, 18-19.

volontà del soggetto, ma anche come questione che può incidere sulla contrapposta tutela dell'affidamento.

Un altro elemento, infine, è degno di essere menzionato. Le fonti romane rappresentano nel discorso di L. non soltanto il riferimento dell'interpretazione storica del diritto romano, ma la gabbia di validità di un discorso giuridico che si possa considerare veramente tale. Qui L. denota di essere legato a una caratteristica tipica del discorso pandettistico e non novecentesco. La Pandettistica, infatti, nella sua rifondazione della scienza giuridica e del sistema di diritto privato, all'interno di un diritto non codificato, considera le fonti romane come privilegiato momento di verifica scientifica del discorso svolto, sentendosi, come è stato autorevolmente affermato²⁵, ancora parte viva di una tradizione che rimontava ai glossatori medievali, senza soluzione di continuità. La diversità era data, invece, dal suo metodo interpretativo, che ripudiava gli svolgimenti di quella tradizione, per privilegiare un rapporto diretto con le fonti, sebbene queste fossero piegate al significato più funzionale e coerente alla società ed ai tempi nei quali i pandettisti operano.

Nel concludere queste poche pagine, ringrazio la Professoressa Iole Fagnoli per il lavoro realizzato, quello di curare la pubblicazione a stampa di un così complesso materiale che, nella veste ora assunta, viene consegnato alla comunità scientifica, non mancando sicuramente di suscitare approfondimenti negli studi futuri in materia di errore, sia in una prospettiva strettamente romanistica, sia in una prospettiva più ampia di studi storiografici e giuridici.

BIBLIOGRAFIA

APATHY P., *Sachgerechtigkeit und Systemdenken am Beispiel der Entwicklung von Sachmängelhaftung und Irrtum beim Kauf im klassischen römischen Recht*, ZSS 111 (199) 95-154.

BRINZ A., *Lehrbuch der Pandekten*, Erlangen 1875².

BRUTTI M., *s.v. Invalidità (storia)*, in *Enc. Dir.*, XXII, Milano 1972, 560-575.

BRUTTI M., *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino 2013.

CARDILLI R., *Das römische Recht der Pandektistik und das römische Recht der Römer*, in *Wie pandektistisch war die Pandektistik. Symposion 80. Geburtstag K. Luig*, a cura di H.-P. Haferkamp e T. Repgen, Tübingen 2017, 83-99.

25. PUGLIESE, *I Pandettisti*, 100-101.

- CARDILLI R., *Soppravvenienza e pericoli contrattuali*, in *Modelli Teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli 2003, 1-37 [= in CARDILLI R., «Bona fides» tra storia e sistema, Torino 2014³, 205-246].
- DIESSELHORST M., *Zum Irrtum bei Vertragsschluß*, in *Sympotica Franz Wieacker*, Göttingen 1970, 180-211.
- ERNST W., *Irrtum. Ein Streifzug durch die Dogmengeschichte*, in *Störungen der Willensbildung bei Vertragsschluss*, a cura di R. Zimmermann, Tübingen 2007, 1-34.
- FARGNOLI I., *Das verpasste Vermächtnis von Philip Lotmar im Schweizer Irrtumsrecht*, in *Anschauungen römischer Juristen und deren Fortwirken bis ins geltende Recht*, a cura di I. Fargnoli e U. Fasel, Bern 2018, 18-35.
- FARGNOLI I., *L'“errore in diritto romano” di Philipp Lotmar (1850-1922) tra storia e dogmatica*, in *Antologia romanistica ed antiquaria*, a cura di L. Gagliardi, II, Milano 2018, 293-312.
- FARGNOLI I., *Tra error e locatio conductio. Il percorso scientifico di Philipp Lotmar (1850-1922)*, in *Studi in onore di Giorgio De Nova*, a cura di G. Gitti et al., II, Milano 2015, 1173-1193.
- FLUME W., *Irrtum und Rechtsgeschäft im römischen Recht*, in *Festschrift für Fritz Schulz*, I, 1951, 209-252.
- HAFERKAMP H.-P., *Psychologismus bei Ernst Zitelmann*, in *Psychologie als Argument in der juristischen Literatur des Kaiserreichs*, a cura di M. Schmoeckel, Baden - Baden 2009, 215-223.
- HARKE J.D., *Si error aliquis intervenit. Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht*, Berlin 2005.
- JANSEN N. - ZIMMERMANN R., *Vertragsschluss und Irrtum im europäischen Vertragsrecht*, Arch.civ.Praxis 210 (2010) 197-250.
- KRAMER E., *Der Irrtum beim Vertragsschluss. Eine weltweit rechtsvergleichende Bestandsaufnahme*, Zürich 1998.
- MAYER MALY TH., *Bemerkungen zum Aspekt der Konsensstörung in der klassischen Irrtumslehre*, in *Mélanges Ph. Meylan*, I, Lausanne 1963, I, 241-252.
- PIETROBON V., *Errore, volontà e affidamento*, Padova 1990.
- PIETROBON V., *L'errore nella teoria del negozio giuridico*, Padova 1963.
- PUGLIESE G., *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto*, Riv.it. Scienze Giur. 17 (1973) 89-132.
- Quintus Mucius Scaevola. Opera*, a cura di L. Ferrary, A. Schiavone ed E. Stolfi, Roma 2018.

- RÜCKERT J., *Philip Lotmar (1850-1922). Römisches Recht, Rechtsphilosophie und Arbeitsrecht im Geiste von Freiheit und Sozialismus*, in *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, a cura di H. Heinrichs, H. Franzki, K. Schmalz e M. Stolleis, München 1993, 331-353.
- SAVIGNY F. K., *System des heutigen römischen Rechts*, Bd. 3, Berlin 1840.
- SCHERMAIER M., *Auslegung und Konsensbestimmung. Sachmängelhaftung, Irrtum und anfängliche Unmöglichkeit nach römischem Kaufrecht*, ZSS 115 (1998) 234-288.
- SCHERMAIER M., *Die Bestimmung des wesentlichen Irrtums von den Glossatoren bis zum BGB*, Köln - Wien 2000.
- SCHERMAIER M., *L'errore nella storia del diritto*, Roma e America 24 (2007) 185-255.
- SCHERMAIER M., *Materia. Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht*, Wien-Graz-Köln 1991.
- TALAMANCA M., *Inesistenza, nullità ed inefficacia dei negozi giuridici nell'esperienza romana*, BIDR 101-102 (1998-1999) 1-39.
- VOCI P., *L'errore in diritto romano*, Milano 1937.
- VOCI P., s.v. *Errore (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano 1966, 229-235.
- WIEACKER F., *Irrtum, Dissens, oder gegenstandslose Leistungsbestimmung*, in *Mélanges Ph. Meylan*, I, Lausanne 1963, 383-408.
- WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Frankfurt am Main 1887⁴.
- WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, Stuttgart 1879⁵.
- WINKEL L., *Error iuris nocet. Rechtsirrtum als Problem der Rechtsordnung*, Zutphen 1985.
- WOLF J. G., *Error im römischen Vertragsrecht*, Köln - Graz 1961.
- ZILLETTI U., *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano 1961.
- ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations*, Oxford 1990.
- ZITELMANN E., *Irrtum und Rechtsgeschäft. Ein psychologisch-juristische Untersuchung*, Leipzig 1879.

L'intangibile mutevolezza della *voluntas defuncti*

RENZO LAMBERTINI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

1. «*Ambulatoria... est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*»: lo si legge in un testo di Ulpiano (33 *ad Sab.*, D. 34.4.4), radice di un noto brocardo che pone la revocabilità come carattere imprescindibile di tutti gli atti giuridici con i quali un soggetto dispone della propria successione. Le prime quattro parole – *ambulatoria est voluntas defuncti* – figurano come titolo della recente monografia di Sabrina Lo Iacono, ma con l'aggiunta di un eloquente punto interrogativo¹, al chiaro scopo di anticipare le conclusioni dell'A., ossia che tale regola, anche per il diritto romano, deve essere sensibilmente circostanziata, e, con la medesima, la diffusa persuasione per cui quell'esperienza giuridica si connoterebbe per la radicale ripulsa dei patti successori, posto che alla base di quest'ultima sta proprio la garanzia di poter mutare volontà che gli atti *mortis causa*, a differenza di quelli tra vivi di norma irrevocabili, accordano al loro autore.

Tuttavia il libro, pur teso all'indagine sui patti successori nell'esperienza giuridica romana, non esaurisce il contenuto in tale ambito, premettendo all'obiettivo primario della specifica ricerca romanistica la considerazione della tematica nel diritto italiano e nel diritto svizzero, un ordinamento, il nostro, che li vieta, e uno, quello elvetico, che invece li ammette. I due capitoli iniziali dedicati ai citati ordini giuridici positivi, appaiono funzionali a una compiuta elaborazione del terzo, al fine di delineare – nel quadro di una 'analisi diacronico-comparatistica' – uno schema tecnico-concettuale per una proficua valutazione del problema, che sarebbe vano cercare non solo a livello di categoria generale ma anche come distillato delle decisioni giurisprudenziali e delle prese di posizione legislative che restituiscono la visuale romanistica sulla problematica in oggetto. E in proposito l'A. tiene già *in limine* a sottolineare che, nell'evolversi della ricerca, le proprie idee iniziali circa i patti successori sono radicalmente mutate, in particolare per il venir meno della convinzione, assai diffusa in dottrina, per cui l'attuale

1. S. Lo Iacono, *Ambulatoria est voluntas defuncti? (Ricerche sui 'patti successori' istitutivi)*, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto. Sezione di diritto romano e diritti dell'antichità. Università degli Studi di Milano, Milano, Giuffrè Francis & Taylor, 2019, X-358.

divieto presente nel nostro ordinamento deriverebbe dal diritto romano, che si vuole caratterizzato da una corrispondenza costante e biunivoca tra l'atto *mortis causa* e la revocabilità, mentre l'indagine ha rivelato non solo l'inesistenza di un divieto generale – che del resto presupporrebbe una categoria ben individuata dei patti successori –, ma anche, sul versante opposto, la presenza di figure giuridiche mediante le quali un soggetto poteva disporre dei beni *post mortem* senza che ciò comportasse la possibilità di revoca del negozio posto in essere.

2. Nel *Capitolo I*, relativo al diritto italiano vigente, dopo un'introduzione sulle due forme di vocazione a causa di morte, legittima e testamentaria, presenti nel citato ordinamento, il quale non ammette un *tertium genus*, e avere valutato da diversi angoli visuali la preminenza della seconda, fondata sul testamento quale atto revocabile per antonomasia (art. 587 comma 1 c.c.), l'A. delinea la differenza tra gli atti *inter vivos* e quelli *mortis causa* e, nell'ambito dei primi, quella tra gli atti con effetti *post mortem* e gli atti transmorte. Gli atti *mortis causa*, in base a un'elaborazione concettuale in buona misura debitrice alla dottrina di Giorgio Giampiccolo, si caratterizzano per una attribuzione *de residuo*, nel senso che in essi si focalizza un'entità esistente al momento della morte testatore – non in quello della redazione dell'atto –, e un beneficiario esistente nel medesimo momento, il che implica la *condicio iuris* della sopravvivenza di quest'ultimo al *de cuius*. Gli atti con effetti *post mortem* sono invece atti tra vivi in cui l'evento morte, privo di valenza causale, figura come condizione o termine per l'effettività di una situazione giuridica che preesiste all'apertura della successione e che in tale fase si delinea in forma compiuta. Gli atti transmorte, anch'essi *inter vivos*, prevedono una attribuzione patrimoniale che ha luogo già in vita del disponente e che diventa definitiva solo alla morte di questi, con una possibilità di modifica dell'assetto patrimoniale posto in essere assente in quelli *post mortem*. Mette appena conto precisare che in questa sede si è condensato in poche righe un quadro assai più complesso e, d'altra parte, fondato su distinzioni che appaiono spesso sfuggenti.

Con previsione generale e astratta, il codice civile vigente, all'art. 458, sancisce la nullità dei patti successori: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 *bis* e seguenti², è nulla ogni convenzione con cui taluno dispo-

2. Si tratta della disciplina relativa al patto di famiglia (L. 14 febbraio 2006 n. 55).

ne della propria successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi». La norma rende esplicita la tricotomia, di origine dottrinale, costituita rispettivamente dai patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi. Nonostante l'apparenza di una categoria dogmatica, si tratta di figure eterogenee, che però riconoscono come elementi comuni l'esistenza di un negozio non testamentario – contratto, o talora atto unilaterale – e il riferimento a una successione non ancora aperta.

Sono patti successori istitutivi le convenzioni contrattuali a causa di morte con le quali una parte attribuisce all'altra dei beni in vista e in ragione della propria morte, e tale attribuzione può essere a titolo gratuito o oneroso, nonché a titolo universale o particolare, traguardando nel primo caso l'istituzione di erede, nel secondo caso il legato. Essi determinano una vocazione irrevocabile da parte del loro autore. Si tratta – scrive la Lo Iacono (p. 14) – a proposito del patto istitutivo «di un atto che è *mortis causa* e al contempo *inter vivos* e che costituisce, dunque, un'inaccettabile alternativa al testamento, unica fonte lecita di vocazione volontaria», stante il *vulnus* inferto alla revocabilità che lo connota.

Il patto dispositivo è un negozio *inter vivos* – non incidendo in via diretta sul fenomeno successorio – con cui un soggetto dispone dei diritti che possono derivargli dalla successione, non ancora aperta, dell'altra parte o di un terzo. Se a titolo gratuito, conferma la nullità della donazione di cose future (art. 771 comma 1 c.c.), se a titolo oneroso, si pone come una deroga alla ammissibilità della vendita delle stesse (artt. 1478 ss. c.c.). La nullità non può essere sanata dall'eventuale adesione al patto prestata dal *de cuius*.

I patti rinunciativi consistono, appunto, nella rinuncia a una eredità non ancora delata. Sono anch'essi negozi *inter vivos*, a titolo gratuito o oneroso.

Come già detto, il codice colpisce con la medesima e indistinta sanzione di nullità tutte e tre le pur diverse tipologie di patti, ma non è agevole la comprensione di tale scelta normativa, per vari aspetti anacronistica, non condivisa da altri ordinamenti, criticata in dottrina e tendenzialmente di applicazione circoscritta da parte della giurisprudenza.

Proprio in chiave critica, quanto ai patti istitutivi, l'A. ritiene che la facoltà di revoca non integri un carattere proprio dell'atto *mortis causa* in generale, ma soltanto del testamento, onde la revocabilità di questo non è incompatibile con la irrevocabilità del contratto successorio. D'altronde

de non convince l'argomento relativo alla salvaguardia dell'assoluta spontaneità della determinazione, la quale non dovrebbe essere condizionata dall'affidamento che si crea in un altro soggetto, né sembrano ostative motivazioni legate a norme costituzionali: anche se l'art. 42 comma 4 Cost. menziona soltanto la successione legittima e testamentaria, ciò è dovuto sia al contesto storico sia all'intento di tutelare la forma volontaristica di vocazione³. Tuttavia, se tale scelta può destare fondate perplessità su un piano di politica normativa, non si può affermare che essa, *de iure condito*, sia priva di ragioni tecniche, dal momento che il codice (art. 457 comma 1) dispone che l'eredità si devolve per legge o per testamento. Con riferimento ai patti dispositivi e rinunciativi, invece, anche le ragioni tecniche vengono meno, onde la loro messa al bando può semmai ricollegarsi a una pretesa pericolosità. Dal canto suo però discutibile, in quanto la libera determinazione del *de cuius* rimane comunque intatta, sia che egli partecipi all'accordo, caso peraltro infrequente, sia *a maiori* che ne rimanga estraneo. Né convince l'intento etico di evitare in tal modo speculazioni sulla morte di una persona, con relativo auspicio di tale evento in vista di un tornaconto personale, perché anche altri istituti, non colpiti da divieto (rendita vitalizia, usufrutto, assicurazione sulla vita, ecc.), non evitano simili calcoli (d'altronde, aggiungerei, anche un legittimario e un soggetto informato della propria istituzione in erede possono indulgere al c.d. *votum corvinum*). Che poi si tratti, nella circostanza, di mire poco nobili appare evidente, ma è altrettanto illusorio per qualsiasi legislatore pensare di eliminarle in radice.

Rientrano nel divieto di cui all'art. 458 c.c. anche i contratti successori con efficacia obbligatoria, tramite i quali un soggetto si obbliga a destinare *mortis causa* i propri beni in una certa direzione – per esempio a istituire erede Tizio o Caio – ovvero a disporre dei diritti spettantigli su una successione futura o a rinunciare ad essi, infatti le già viste (ancorché magari non condivisibili) ragioni che stanno alla base del divieto dei patti successori 'reali' si riflettono sull'atto che vincola in tal senso, sia esso un contratto o – quantunque con oscillazioni giurisprudenziali – una promessa unilaterale.

3. Che i Costituenti non potessero menzionare una terza forma di vocazione è più che evidente, esprimo tuttavia qualche riserva circa la pretesa di taluno di scorgere nell'art. 42 comma 4 una sorta di viatico ai patti successori.

Peraltro, in applicazione del Regolamento UE n. 530 del 2012, è possibile non solo il riconoscimento, ma anche la conclusione in Italia di patti successori tra il cittadino di uno Stato che ne ammette l'impiego e un cittadino italiano, previa elezione in proposito della legge dello Stato estero. Si tratta di una sintomatica apertura nei confronti una figura giuridica che, pur colpita da divieto nel nostro Paese, non è ritenuta contraria all'ordine pubblico internazionale.

Vengono poi passati in rassegna istituti o figure di non tranquillante validità presenti più o meno diffusamente nella prassi, con i quali i consociati mirano a programmare in varia guisa la propria successione, campo nel quale in linea di massima il discrimine tra divieto e ammissibilità riflette la distinzione tra gli atti *mortis causa* e quelli con effetti *post mortem*. Sono valutati a tal fine, in rapida successione, la donazione a causa di morte, il contratto a favore di terzo con prestazione da eseguire dopo la morte dello stipulante, il negozio condizionato alla nomina a erede da parte di un terzo, l'inclusione nella divisione di beni di una futura successione, il mandato *post mortem*, la promessa di retribuire servizi resi attraverso lasciti testamentari, le clausole statutarie di continuazione della società con l'erede, le clausole di consolidazione, il patto di famiglia, il *family trust*, la separazione e il divorzio (con riferimento alle concessioni che un coniuge, temendo l'addebito e la connessa esclusione successoria, può proporre all'altro onde addivenire a una consensuale).

Concludono il I capitolo una lucida disamina sui motivi che ad avviso dell'A., del resto in linea con una diffusa persuasione dottrinarica, consiglierebbero l'eliminazione del divieto di cui all'art. 458 c.c., e un paragrafo finale sulle ragioni che secondo la Lo Iacono stanno alla base del divieto stesso tuttora operante.

Circa il primo punto, l'inibizione del contratto a causa di morte è da ritenersi anacronistica e limitativa di istanze che la società contemporanea manifesta con positivo riscontro in altri settori giuridici. Tanto è vero che dottrina e giurisprudenza si sono prodotte da tempo in uno «sforzo di erosione del divieto», incentrato in particolare sulla distinzione tra atti *mortis causa* e atti *post mortem*, assunta a perno pressoché esclusivo dell'intera problematica, pur incontrando ostacoli non lievi nella labilità di tale linea di demarcazione sul piano dogmatico, e nella prudenziale vischiosità della prassi notarile su quello applicativo.

In realtà l'istituto del testamento, a lungo ipostatizzato e ancora formalmente al centro del fenomeno 'successione *mortis causa*' (salvi i diritti dei legittimari), è rimasto fermo all'epoca di pubblicazione del codice civile, mentre negli ultimi ottant'anni le trasformazioni sociali, lo sviluppo economico, la centralità acquisita della ricchezza mobiliare, che postula per la sua trasmissione la flessibilità del contratto rispetto al 'monolitismo' testamentario, la necessità di un'immediata pianificazione e di un rapido procedere delle determinazioni patrimoniali anche oltre la morte del disponente, stentano a coniugarsi con un istituto ancora in buona misura debitore alla tradizione romanistico-pandettistica. Le esigenze di una stabile funzionalità futura da assicurare all'impresa, la necessità di superare un rigido rapporto tra la struttura parentale e un sistema successorio connotato da una *reductio ad unum* fonte di astrazione dai concreti interessi umani e dalle tipologie dei beni implicati, postulano ulteriormente in tal senso una liberalizzazione della volontà dell'ereditando di segno diverso rispetto a quella che la struttura del testamento, sul baricentro dell'inviolabile mutevolezza, si propone ancora di garantirle.

Circa il secondo punto, l'A. prospetta l'ipotesi che il fondamento del divieto dei patti successori, in particolare istitutivi e rinunciativi, non risieda *in primis* nell'intento del legislatore di assicurare al *de cuius* un insindacabile *ius poenitendi*, quanto piuttosto nella preoccupazione di salvaguardare la concreta applicabilità dei canoni relativi alla successione necessaria. Nel patto successorio istitutivo è infatti insito il pericolo di una possibile lesione dei diritti dei legittimari, in quanto il frazionamento in fasi temporali dell'asse ereditario renderebbe più arduo, alla morte dell'ereditando, collazionare idealmente i vari cespiti che integrano il compendio sul quale si calcola la quota di riserva, e d'altra parte il patto istituivo implica *ex necesse*, come una sorta di altra faccia della medaglia, il patto rinunciativo, senza il quale il primo non sarebbe in grado di garantire la realizzazione del fine a cui tende. Si tratta peraltro di una ragione che la Lo Iacono non giudica più valida, almeno nei termini in cui ora si pone, e pur prendendo le distanze dalle proposte – che non sono mancate – di un'abolizione *tout court* della successione necessaria, l'A. ne auspica una globale rimodulazione sia in chiave riduttiva della quota di riserva, sia in quella di una più aderente corrispondenza tra il lascito garantito e le effettive necessità del legittimario, anche con riguardo al ruolo giocato da quest'ultimo nel contesto familiare in vita del *de cuius*.

In tal senso il patto successorio – accompagnato da precise garanzie di pubblicità e di tutela della genuinità del volere, specie qualora diretto a una rinuncia ereditaria – si presenta per la studiosa come «l'unico strumento giuridico» in grado di rispondere alle esigenze economiche e sociali del tempo presente.

3. Anche per il Codice civile svizzero (*Schweizerisches Zivilgesetzbuch* [ZGB] - *Code civil suisse*) la vocazione è legittima o volontaria, però quest'ultima ha come fonte non solo il testamento, ma anche il contratto. Come nel Codice civile italiano, le norme sulla vocazione per legge precedono quelle sulla chiamata per volontà dell'ereditando (rispettivamente artt. 457 ss., artt. 467 ss. ZGB). Inoltre, con soluzione opposta a quella dell'esperienza giuridica romana, è qui pure operante la concorrenza delle due forme di vocazione (art. 481 comma 2 ZGB).

Sono peraltro tutelati i diritti dei più prossimi congiunti (discendenti, genitori, coniuge), onde la devoluzione legata alla volontà non può eccedere la quota disponibile, e al fine di reintegrare la *portio debita*, i legittimari dispongono di rimedi analoghi a quelli previsti dall'ordinamento italiano.

Il testamento è atto unilaterale e unipersonale di ultima volontà, revocabile senza limitazioni da parte del suo autore, valendosi di una delle forme prescritte per la sua redazione (art. 509 comma 1 ZGB).

Il contratto successorio (Erbvertrag), di cui peraltro il codice non fornisce la nozione, è negozio giuridico bilaterale a causa di morte, a titolo oneroso o gratuito, posto in essere da (almeno) due soggetti, disponente e contraente. Trattandosi di un contratto, mentre la revoca bilaterale è sempre possibile (per atto scritto), quella unilaterale è ammessa soltanto in casi eccezionali (vizi della volontà, comportamento di erede o legatario che integra una causa di diseredazione, prestazioni non corrisposte o non garantite)⁴.

Anche il diritto svizzero fissa la distinzione tra atti *mortis causa*, che in vita dell'ereditando conferiscono ai beneficiari delle mere aspettative successorie sfornite di azione, producendosi gli effetti al momento della morte, e atti tra vivi, che producono i loro effetti già vivente il *de cuius*: così,

4. La caducità *ex lege* di cui all'art. 515 ZGB, il quale prevede che il contratto sia sciolto se l'erede o il legatario non sopravvive al disponente, è inserita (317) tra la cause di recesso unilaterale, ma si tratta di un modo di esprimersi ellittico (cfr., correttamente, 156).

anche se la prestazione è esigibile solo al tempo della morte, il credito può diventare oggetto di cessione o pignoramento in vita dei contraenti.

Prima della redazione dello ZGB, entrato in vigore nel 1912, l'atteggiamento dei cantoni nei confronti di tale figura giuridica appariva tutt'altro che uniforme: quelli francofoni, influenzati dal divieto presente nel *Code civil* francese, erano contrari, quelli della Svizzera tedesca ne ammettevano invece l'operatività. Eugen Huber, il padre del Codice elvetico, e Virgile Rossel, suo stretto collaboratore – svizzero di cultura francese ma anch'egli professore nell'Università di Berna –, optarono con decisione per quest'ultima via. Significativo in tal senso il rilievo del Rossel, secondo il quale nei Paesi ostili all'istituto si ricorreva a ogni *escamotage* per trovarne dei surrogati. A ennesima riprova che anche nelle discussioni giuridiche un argomento diventa reversibile a seconda degli angoli visuali, si può infine constatare che mentre per la *forma mentis* del legislatore italiano il divieto presidia la libertà di chi dispone della propria successione ereditaria permettendogli un pentimento *ad libitum*, per i codificatori elvetici è proprio il favore accordato ai patti successori a garantire al *de cuius* una libertà più piena, in quanto gli assicura un mezzo che si aggiunge al testamento, consentendogli, se di questo avviso, di vincolarsi ancora in vita.

Sono ammessi dall'ordinamento elvetico il patto istitutivo (*Erbeinsetzungsvertrag* e *Vermächtnisvertrag*, art. 494 ZGB), con il quale il *de cuius* istituisce erede l'altra parte o un terzo oppure dispone un legato a favore degli stessi, e il patto rinunciativo (*Erbverzichtsvertrag*, art. 495 ZGB), con il quale il disponente stipula con un chiamato presuntivo – in genere un legittimario – la rinuncia, totale o parziale, alla successione, onde questi non sarà più considerato erede nella devoluzione dell'eredità, né, se non sia diversamente convenuto, lo saranno i suoi discendenti (che tuttavia non devono intervenire nella conclusione del contratto). Nel patto istitutivo a vincolarsi è il disponente, in quello rinunciativo si vincola invece il contraente, privandosi del diritto a succedere, anche se il codice chiama 'disponente' soltanto il *de cuius*.

Non è invece ammesso il patto dispositivo, con il quale un erede presuntivo dispone della quota che gli spetta di un'eredità non ancora aperta a vantaggio di un coerede o di un terzo, salvo che il *de cuius* intervenga e presti il proprio consenso (art. 636 comma 1 ZGB). Il che toglie all'accordo il carattere dell'immoralità e storna il pericolo altrimenti gravante su un *de cuius* ignaro.

Con il patto istitutivo il disponente conserva tuttavia la libera disponibilità dei propri beni e il beneficiario non ha possibilità di porre in essere atti impeditivi, salva una facoltà di intervento in alcuni casi specifici: per esempio se il contratto è oneroso può recedere dallo stesso. Inoltre, poiché alla morte dell'ereditando quella che prima può considerarsi un'aspettativa del beneficiario assurge a vero e proprio diritto soggettivo, egli può contestare le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio (art. 494 comma 3 ZGB). Gli atti a titolo oneroso, ancorché risultino eventualmente lesivi, sono invece in genere inoppugnabili.

Il patto rinunciativo a titolo oneroso – assai più frequente nella prassi rispetto a quello a titolo gratuito – presenta i caratteri del negozio aleatorio, in quanto il rinunciante non sarà comunque ammesso alla divisione dell'eredità, ancorché la controprestazione ricevuta si riveli assai inferiore a quanto gli sarebbe spettato come erede. Né d'altro canto il *de cuius* può ottenere un totale o parziale recupero della prestazione corrisposta se in seguito comprende che questa è stata troppo elevata, o se il rinunciante gli premuore.

Il contratto di rinuncia è inoltre soggetto alla riduzione, come le disposizioni *mortis causa* (art. 527 comma 2 ZGB), qualora la controprestazione ecceda l'entità della riserva a cui avrebbe avuto diritto il rinunciante. Infatti tale cespite, alla morte dell'ereditando, entra a far parte del compendio sul quale si opera il calcolo della quota disponibile e della quota di riserva. La riduzione riguarda solo la parte eccedente il valore della legittima che sarebbe spettata al rinunciante, applicandosi in generale le regole in tema di collazione. Il rinunciante tenuto alla restituzione totale o parziale della controprestazione ha tuttavia facoltà di ritornare erede, partecipando come tale alla divisione previo conferimento di quanto conseguì per la rinuncia, e con l'ovvio corollario dei diritti e degli obblighi che tale qualifica comporta. Si tratta in definitiva di un (raro) caso di recesso unilaterale.

Per il patto successorio è richiesta a pena di nullità la forma – principale o secondaria – del testamento pubblico (art. 512 ZGB), se tuttavia il difetto riguarda formalità minori, si applica tendenzialmente il canone interpretativo del *favor testamenti*.

Sono previsti dal codice due rimedi per ottenere l'inefficacia, totale o parziale, di un atto *mortis causa*: in primo luogo l'azione di nullità, per mancanza della capacità di disporre, presenza di vizi del volere che esclu-

dono la genuinità dello stesso, illiceità della disposizione come tale o per la condizione che vi è apposta, e vizi relativi alla forma; inoltre l'azione di riduzione, che consente ai legittimari di ottenere la quota di riserva attraverso la congrua riduzione degli atti di liberalità *inter vivos*, e *mortis causa*.

Nell'ultimo paragrafo del capitolo vengono esaminate, ricorrendo anche a dei grafici, alcune fattispecie ricorrenti nella pratica, in cui la pianificazione ereditaria caratterizzata da un determinato assetto di interessi può essere raggiunta, in modo piano e inattaccabile, soltanto attraverso una combinazione mirata di patti successori istitutivi e rinunciativi, sistema che infatti registra una netta preferenza da parte dei consociati, in particolare con riguardo al destino delle piccole e medie imprese. Anche per tali ragioni – conclude l'A. – la programmata riforma del diritto di famiglia e del diritto successorio svizzero tesa all'adeguamento degli stessi «agli odierni modi di vita» difficilmente inciderà sulla disciplina dell'istituto in misura sensibile.

3. Il diritto romano, al quale si fa comunemente risalire l'origine dell'attuale divieto dei patti successori, non ha conosciuto tale categoria dogmatica, valutando determinati atti collegati in varia guisa all'evento morte di un soggetto, sui quali i giuristi e la cancelleria imperiale si pronunciavano di volta in volta in termini di approvazione o di condanna.

Proprio per questo l'A. premette *in limine* alla trattazione relativa all'esperienza giuridica romana, di cui al III e ultimo capitolo del libro, che la griglia concettuale a cui farà riferimento è quella elaborata dalla dottrina moderna ed esplicitata in particolare nel capitolo dedicato al diritto italiano: patto successorio in generale, patto istitutivo – che è poi l'oggetto precipuo dell'indagine giusromanistica che seguirà –, patto dispositivo, patto rinunciativo.

Ne deriva come corollario che, insieme con bilateralità e riferimento a una successione non ancora aperta, è carattere qualificante del patto successorio l'irrevocabilità (ad arbitrio del disponente): è vero infatti che la parti potrebbero convenire che dal patto si possa recedere, ma, se tale facoltà fosse limitata, si tratterebbe di eccezioni alla regola dell'irrevocabilità, se invece si ponesse come connotato normale, vanificherebbe l'intento che in genere le parti perseguono con tali tipologie di accordi. Invero il presupposto della irrevocabilità non è considerato essenziale da alcuni studiosi, come per esempio Giulio Vismara, ma ciò dipende da un'opzione di partenza che non coincide con quella della Lo Iacono, fondata sull'attuale

nozione. Non vengono pertanto inclusi tra i patti successori gli atti *mortis causa* bilaterali ma revocabili, che pure sono presenti nella storia del diritto, ma che sono da ritenersi negozi con proprie individualità accomunabili ai patti successori veri e propri solo sul piano degli intenti.

D'altronde il diritto romano non ha fornito neppure la nozione dei negozi *mortis causa*, contrapposti a quelli *inter vivos*, conoscendo come categoria generale soltanto quella designata con l'espressione *mortis causa capere* (D. 39.6.8 pr., Ulp. 7 *ad Sab.*), riguardante più l'effetto (*quidquid propter mortem obvenit*) che l'atto in sé considerato, che del resto la dottrina maggioritaria non ritiene riferibile agli acquisti ereditari (*hereditas, legatum, fideicommissum*), ma a figure diverse, come la *donatio mortis causa*, la *datio condicionis implendae causa*, la *dos recepticia* convenuta *in mortem mulieris*, e altre ancora, di natura residuale.

Invero l'A. non si nasconde che la propria opzione può incontrare dissensi – e accenna in proposito alla *vexata quaestio* che vide come strenui campioni sui fronti opposti Emilio Betti e Pietro De Francisci –, ma la difende argomentando che una verifica dell'atteggiamento del diritto romano nei confronti di una figura giuridica dallo stesso non elaborata in modo compiuto, ma il cui attuale divieto viene ricollegato proprio a quell'esperienza giuridica, assai difficilmente può adottare un punto di partenza diverso da quello che si identifica nel concetto presente. Come del resto – aggiungo io – si riscontra, con motivata giustificazione o *de facto*, nelle pregresse ricerche sul tema.

Si passa poi a verificare il fondamento della condivisa persuasione dottrinarica, secondo la quale il diritto romano non avrebbe ammesso alcuna tipologia di patto successorio per via dell'immoralità intrinseca a un atto che incide sulla libera determinazione negoziale *mortis causa*, producendo, quanto al patto istitutivo, l'inammissibile effetto di impedire al *de cuius* ogni modifica della propria volontà fino all'ultimo istante di sua vita, giusta la celebre massima ulpiana (D. 34.4.4, Ulp. 33 *ad Sab.*) «*ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*».

Quanto all'argomento legato all'immoralità, l'A. prende in esame due passi, D. 45.1.61 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*) e C. 8.38.4 (Diocl. Max., a. 293). Nel primo Giuliano dichiara invalida, in quanto *contra bonos mores*, la stipulazione così formulata: «*si heredem me non feceris, tantum dare spondes?*». Il rescritto imperiale sancisce la nullità di una *stipulatio* riguardante una

successione futura, poiché, di nuovo, contraria ai *boni mores*. Entrambi i testi alludono a stipulazioni con cui un soggetto si obbliga a disporre a causa di morte dei propri beni in una certa direzione, onde l'A. tiene a precisare che immorale è propriamente il vincolarsi a compiere un atto *mortis causa* che nel sentire dell'etica sociale deve mantenersi integralmente libero. Analogamente, Valeriano e Gallieno (C. 2.3.15, a. 259) dichiarano nullo il patto incluso in uno strumento dotale con cui un padre si obbliga a istituire eredi in parti uguali la figlia nubenda e il fratello della donna. Il patto – precisano gli imperatori – non produce effetti di sorta e il genitore paciscente conserva piena libertà di disporre per testamento delle proprie sostanze («[*pactum*] *nec libertatem testamenti faciendi mulieris patri potuit auferre*»). La sanzione tuttavia si limita alla invalidità del patto, coloro che lo pongono in essere non sono colpiti da indegnità a succedere. Proprio per tale motivo, come l'accordo non dà vita ad alcun vincolo azionabile, così il successivo testamento che in ipotesi si adegui al patto risulta pienamente valido. Anche altri testi dichiarano invalidi i patti di istituire erede Tizio o Caio, senza tuttavia prevedere ulteriori sanzioni.

Non disponiamo invece di testimonianze relative all'obbligazione di disporre un legato a favore di taluno, ma è da credersi che i termini della questione non sarebbero mutati.

L'A. – che si vale sul punto delle ricerche del Vismara – ricollega la contrarietà al buon costume dei patti successori che ha connotato la dottrina dominante alla commistione tra patti successori e obbligazioni di istituire erede sorta nell'ambito delle scuole dei glossatori e dei commentatori.

Lungo tale percorso critico, anche la vicenda del testamento di Tolomeo VII Evergete (155 a.C.), che presupponeva – vivente il sovrano – una difesa militare del regno in cambio del lascito ereditario del medesimo al popolo romano, nonostante le implicazioni politiche che ne inquinano la valutazione tecnica, depone per la citata assenza di ostilità ai patti successori. Né può parlarsi di ripulsa aprioristica verso atti a causa di morte bilaterali e irrevocabili, stante la presenza di altre figure che, sebbene diverse dai patti successori, presentano taluni caratteri analoghi, come il testamento reciproco – inteso come reciproche istituzioni in erede –, se dovuto a mutuo affetto e non a finalità captatorie, o come il testamento congiuntivo e reciproco ammesso per privilegio imperiale nel rapporto tra coniugi dalla Nov. Val. 21.1 del 446.⁵

5. Alla pagina 201 '426' è un refuso. Anche se viene qui focalizzato un aspetto sintomatico

La Lo Iacono individua un ulteriore elemento di prova circa l'assenza di ostilità dei Romani nei confronti dei patti successori istitutivi nella chiara avversione degli stessi rivolta invece ai patti dispositivi, con i quali un soggetto disponeva dell'eredità non ancora delata di un terzo, che presumeva gli sarebbe toccata. Le ragioni di tale invalidità risiedevano da un lato, sul piano tecnico-giuridico, nell'inesistenza dell'oggetto del negozio (D. 18.4.1, Pomp. 9 *ad Sab.*), dall'altro nell'immoralità connessa al *votum captandae mortis*, comportando stavolta la sanzione dell'*indignitas*, come si evince da D. 39.5.29.2 (Pap. 10 *resp.*), ove si dichiara la nullità di una donazione relativa a beni della *cognata* più vicina in grado da parte del presunto *bonorum possessor*, che, morta la donna, viene poi escluso dall'acquisto successorio in quanto – se la motivazione è genuina – resosi colpevole di un atto *contra bonos mores et ius gentium*.

Quest'ultima ragione peraltro non è legata soltanto a profili di carattere etico, ma anche alla necessità di risparmiare al terzo ignaro della cui eredità altri dispongono non solo indirizzi di malaugurio, ma anche veri e propri pericoli, per la diffusa pratica di prestiti concessi da usurai a giovani inesperti e dediti al vizio, con termine di restituzione fissato all'acquisto dell'eredità paterna. In via di eccezione Costantino (C.Th. 2.24.2, del 327) ammette il patto dispositivo con cui i figli dividono tra loro l'eredità della madre, a condizione che quest'ultima partecipi all'accordo e non muti volontà fino al momento della morte. Si tratta pertanto di un *de cuius* consapevole e che rimane libero di disporre dei propri beni. Giustiniano (C. 2.3.30, del 531) conferma tale possibilità e la generalizza, prevedendone la liceità non solo rispetto a un'eredità materna. Dalla costituzione, che ricorda l'avversione dei *veteres* per simili patti *contra bonos mores*, emerge in modo chiaro che soltanto la presenza e il consenso dell'ereditando sono in grado di legittimare accordi altrimenti esecrabili e «carichi di potenzialità tristissime e pericolose». L'A. da un lato nega che in tale figura giuridica si possa riconoscere un patto istitutivo, perché il consenso prestato dal *de cuius* è revocabile, dall'altro sottolinea le assonanze con il diritto svizzero, che vieta il patto dispositivo ritenendolo immorale, ma che ne ammette l'operatività se il *de cuius* prende parte al negozio (art. 636 comma 1 ZGB),

più che un dato normativo come tale, forse sarebbe stato opportuno rilevare che la legge di Valentiniano III è rimasta fuori dal *Corpus Iuris* e ci è nota soltanto attraverso il *Breviarium*.

rimanendo anch'egli libero di disporre dei propri beni (non però di revocare il proprio *placet*).

Anche l'opinione tradizionale che ricollega l'invalidità dei patti alla loro irrevocabilità, la quale minerebbe in radice il carattere inalienabile della volontà testamentaria come determinazione libera, spontanea, passibile di mutamento e cancellazione *ad libitum*, viene sottoposta a critica attraverso l'esame di figure conosciute dall'esperienza giuridica romana che, quantunque *mortis causa*, non presentano tale connotazione.

Premessa un'affermazione del Vismara secondo il quale la concezione del testamento come atto *mortis causa* unilaterale e revocabile trova stabile dimora soltanto nell'età classica, l'A. passa in rassegna una serie di figure, in particolare dell'epoca arcaica, che, pur votate a un assetto *post mortem* del patrimonio di un soggetto, non furono connotate dal requisito della revocabilità. Si tratta dell'*adrogatio* in funzione di acquisizione di un *heres suus* da parte del *pater familias* che ne era privo, del *testamentum calatis comitiis* – in sé revocabile ma soltanto mediante un nuovo testamento comiziale e i comizi curiati si riunivano a tal fine solo due volte all'anno, il 24 marzo e il 24 maggio, dopo tale data occorreva pertanto attendere dieci mesi –, la *mancipatio familiae mortis causa*, atto di alienazione bilaterale e irrevocabile, che, a giudizio della Lo Iacono (215), una volta che fu ammessa la possibilità di dilazionare gli effetti del negozio alla morte del *mancipio dans*, costituirebbe «un vero e proprio patto successorio istitutivo, del quale presentava tutte le qualità essenziali: bilateralità, carattere *mortis causa* e irrevocabilità».

D'altronde anche quando, approdati alla forma del *testamentum per aes et libram*, si giunse alla revocabilità in senso proprio, diversa appariva la situazione nel diritto civile e in quello pretorio, ché esclusivamente in quest'ultimo – il quale fondava la concessione della *bonorum possessio* agli eredi istituiti sull'evidenza materiale dell'integrità delle tavole cerate e dei sette sigilli – per la revoca non si richiedeva la confezione di nuove *tabulae* (valide), rilevando a tal fine la distruzione o il danneggiamento di quelle che si intendeva porre nel nulla (più complessa la problematica circa le alterazioni relative allo scritto, a seconda delle diverse valenze legate alla volontarietà o meno delle cancellature e ai loro effetti sulla leggibilità del testo). Inoltre quest'ultimo risultato meramente abdicativo non si affermò in modo rapido e lineare, ma attraverso l'influenza sinergica non solo del

diritto onorario, ma anche del *testamentum militis*, del fedecompresso e del codicillo, il tutto nel quadro del progressivo appiattimento dei due ordini di norme e della riflessione giurisprudenziale dell'età del principato. Esso raggiunge poi un assetto compiuto e formalizzato con la legislazione giustiniana (C. 6.23.27, del 530; C. 6.23.30, del 531).

Con riferimento all'arco storico complessivo dell'esperienza giuridica romana, secondo il pensiero dell'A., né la revocabilità né l'unilateralità possono dunque ritenersi radicalmente incompatibili con la struttura e lo statuto dogmatico dell'atto a causa di morte.

D'altronde anche la valenza dell'espressione *ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*, di cui a D. 34.4.4 (Ulp. 33 *ad Sab.*), è stata eccessivamente enfatizzata fino a elevarla a "manifesto" dell'irrevocabilità quale imprescindibile requisito degli atti *mortis causa*. In realtà Ulpiano non esprime un principio generale – e, aggiungerei io, non lo creano in fondo nemmeno i compilatori del Digesto, che evitano di estrapolare in modo radicale la frase dal suo contesto originario –, ma, collegandosi al frammento pure ulpiano (24 *ad Sab.*) che viene subito prima (D. 34.4.3.11), si inserisce nell'ipotesi specifica di una *tacita ademptio legati vel fideicommissi* per l'insorgere di una capitale inimicizia tra il testatore e l'onorato del lascito. Secondo il giureconsulto, intervenuta la riappacificazione tra i due («*quod si iterum in amicitiam redierunt et paenituit testatorem prioris offensae*»), il legato o il fedecompresso riacquista validità («*redintegratur*») proprio per l'importanza decisiva da riconoscersi all'atteggiarsi della *voluntas testantis*, soggetta a mutare nel tempo in rapporto a varie evenienze.

Viene poi valutata l'effettiva sussistenza del divieto dei patti successori istitutivi, e a tal fine si procede all'esegesi di tre testi.

Nonostante le apparenze, non è tale l'atto *mortis causa* posto in essere per iscritto da due fratelli militari in procinto di recarsi a combattere, il quale prevede che colui che sopravvive all'altro ottenga i beni del congiunto: non si tratta per Diocleziano e Massimiano (C. 2.3.19, del 290) né di una *donatio mortis causa*, né di un patto successorio istitutivo, ma di un *testamentum militis* reciproco, ritenuto efficace dagli imperatori soltanto in ragione del privilegio di testare *quomodo velint et quomodo possint* concesso ai soldati. Il rescritto, indirizzato a *Victorianus miles* – il fratello sopravvissuto –, tiene a precisare *in limine* che un simile negozio non avrebbe sortito

effetti se fosse stato posto in essere da civili, e ciò, è da intendersi, proprio in quanto patto successorio istitutivo a titolo universale. A giudizio dell'A., dal tenore del rescritto è peraltro possibile evincere l'inesistenza di una radicale ostilità nei confronti di atti bilaterali *mortis causa*.

Il rescritto diocleziano in C. 5.14.5, pure del 290, dichiara con piglio deciso la nullità del patto incluso in uno strumento dotale con il quale il marito costituente la dote si è riservato, alla morte delle moglie, l'attribuzione di quei beni che non gli spettano *dotis titulo*. «*Hereditas extraneis testamento datur*», ammonisce in apertura la norma imperiale, pertanto un *pactum vice testamenti* non conferisce al supplicante alcuna azione nei confronti dei successori della donna affinché questi gli restituiscano *quae nullo modo debentur*. Un'istituzione in erede contrattuale è infatti incompatibile con i canoni del diritto ereditario romano, tuttavia – tiene a distinguere l'A. – il rescritto riguarda il patto successorio istitutivo a titolo universale, e non anche quello a titolo particolare, inoltre esso dimostra ulteriormente che a parte la nullità del patto, nessun'altra sanzione, come l'indegnità – destinata invece ai paciscenti in caso di accordo dispositivo –, colpisce gli autori di un patto istitutivo.

Un vero e proprio patto successorio istitutivo a titolo particolare è individuato nel testo di Cervidio Scevola (2 *resp.*) in D. 23.4.29.2. Una donna, costituendo la propria dote, «dispone»⁶ che qualora muoia in matrimonio i beni dotali spettino al fratello, il quale dal canto suo interpone una *stipulatio* in tal senso. Morte la donna in costanza di matrimonio, risulta che ella ha legato al marito e ad altri beni dotali e manomesso servi pure dati in dote. Interrogato in proposito, il giureconsulto risponde che il marito è tenuto nei confronti del fratello della moglie per i legati e gli schiavi gravanti sulla dote, «*cum iam heredes defunctae tam legatariis quam libertatibus obnoxii sint*». Egli è dunque obbligato nei confronti del *frater mulieris*, poi potrà rivalersi sperando l'*actio de legato* contro gli eredi della moglie, in quanto costoro devono rispondere dei legati e delle manumissioni disposti dal testatore. Si tratta pertanto – conclude l'A. – di un patto successorio istitutivo a titolo particolare, in quanto di tale figura giuridica ricorrono i caratteri della bilateralità, della natura di disposizione *mortis causa*, e della irrevocabilità, stante la *stipulatio* intercorsa e la considerazione per cui in

6. Così si esprime la Lo Iacono (p. 246), il testo tuttavia reca '*pacta est*': in argomento si veda *infra*.

caso contrario i legati e le manumissioni presenti nel testamento della donna avrebbero dato luogo a una revoca tacita, ancorché parziaria. Ne consegue che il diritto romano, mentre da un lato vieta il patto istitutivo a titolo universale, ossia riguardante l'*hereditas* (C. 2.3.19; C. 5.14.5), ammette la validità di alcune convenzioni riconducibili alla figura del patto istitutivo a titolo particolare. Tale presenza trova conferma in altre figure, che in taluni loro aspetti ne presentano i caratteri specifici, come la *mancipatio familiae mortis causa* e la *donatio mortis causa*.

Della *mancipatio familiae* l'A. aveva già delineato (p. 215) la sostanziale natura di patto successorio istitutivo a titolo particolare allorché essa si configurò in modo da produrre l'effetto attributivo dei beni non al momento della sua conclusione, come in origine – quando, come spiega Gaio (2.102), vi ricorreva colui che, privo di testamento (*calatis comitiis* o *in procinctu*), *subita morte urgebatur* –, ma soltanto alla morte del *mancipio dans*. A dire il vero, dal manuale di Gaio tale dato non emerge, tuttavia l'istituzionista, pur distinguendoli sul piano storico, considera in modo unitario come terza forma di testamento la *mancipatio familiae* e il *testamentum per aes et libram* e parla di *testator* anche con riferimento alla prima, onde la dottrina si mostra pressoché concorde nell'ammettere tale evoluzione. D'altra parte, pur nella necessaria consapevolezza di delineare un'ipotesi, da un lato è difficile credere che alla *mancipatio familiae* abbia sempre e solo fatto ricorso un soggetto in punto di morte, dall'altro, che il *de cuius* accettasse di privarsi della disponibilità delle proprie sostanze a tempo indefinito. Anzi, c'è chi ritiene che l'efficacia dilazionata abbia caratterizzato l'istituto fin dal suo sorgere. In definitiva si tratta di un negozio bilaterale e irrevocabile, i cui effetti si producono alla morte del disponente. Inoltre, proprio come negli atti *mortis causa*, suo oggetto è il patrimonio *de residuo*, perché vi sono ricompresi, se sussistenti alla morte dell'autore, anche i beni da lui acquistati dopo aver dato vita al negozio librare.

A proposito della *donatio mortis causa*, l'A. si impegna in un ampio e articolato *excursus*, che parte dall'evoluzione della *donatio* per poi addentrarsi nella problematica della donazione a causa di morte, oggetto peraltro di ricostruzioni dottrinali assai divaricate. Rimanendo sulle grandi linee, è noto che in età classica la donazione non è un negozio tipico ma una causa negoziale, che può accompagnare atti traslativi (c.d. *donatio in dando*), contratti come la stipulazione (c.d. *donatio in obligando*), atti di rimessio-

ne di un debito (c.d. *donatio in liberando*) come l'*acceptilatio* e il *pactum de non petendo*, tutti accomunati dallo spirito di liberalità, che si concreta in un'attribuzione patrimoniale definitiva, segno distintivo della *donatio* rispetto ad altri negozi a titolo gratuito – come comodato, deposito e mandato – che di tale carattere non sono partecipi.

Nella prima età tardoantica, e precisamente con Costantino, la donazione diventa un negozio specifico solenne e a formazione progressiva: sono richiesti l'atto scritto, la *traditio corporalis advocata vicinitate*, l'*insinuatio apud acta*. Imperatori successivi intervengono variamente sull'istituto ma non in modo incisivo, finché Giustiniano gli fornisce l'assetto finale, da un lato impedendo il pentimento del donante tra redazione dell'atto e *traditio* – quest'ultima diviene infatti ineludibile –, dall'altro pretendendo l'*insinuatio* soltanto per le donazioni di valore superiore a 500 solidi.

Ciò premesso, si passa a esaminare la *donatio mortis causa*, nella quale oltre a quella legata alla liberalità è operante anche la *causa mortis*, e qui il percorso ricostruttivo è reso più arduo dalla presenza di diversi problemi. Il primo riguarda l'origine – figura già presente in antico, o comparsa soltanto nell'età preclassica? –; il secondo la struttura e gli effetti dell'atto – il diritto classico conosce già la *donatio in dando* con trasferimento dei beni non immediato ma condizionato alla morte del donante, o soltanto quella, da ritenersi canonica, in cui il trasferimento avviene alla conclusione del negozio, salvo l'obbligo di restituzione qualora il donante eviti il pericolo assunto a motivo della liberalità o sopravviva al donatario? –; il terzo la portata della riforma costantiniana – riguarda anche la donazione *mortis causa*, o soltanto quella tra vivi? –; e soprattutto, come appare ovvio ai fini della presente ricerca, è possibile riconoscerci sul piano concettuale una sorta di patto successorio istitutivo (a titolo particolare)?

È intuitivo che le risposte fornite dagli studiosi ai precedenti quesiti sono tutt'altro che omologabili, ma il problema-chiave rimane l'ultimo – ove peraltro si pone in genere come decisivo il punto di partenza, ossia che cosa si intenda per patto successorio (in tal senso è chiaro, e più volte ribadito, il presupposto adottato dall'A.) – e in proposito occorre prescindere dalla *donatio* in cui l'effetto traslativo si produce immediatamente: questa va accantonata. Rimane la figura della *donatio mortis causa* in cui l'effetto è condizionato alla morte del donante. Seguendo l'opinione del Vismara, la Lo Iacono è propensa a dare risposta affermativa al problema. Si tratta

infatti – argomenta – di un atto unilaterale e irrevocabile (salvi i casi di scampato pericolo e di premorienza del donatario al donante, quest'ultimo peraltro unico caso se la donazione avviene *sola cogitatione mortalitatis*), che produce effetti alla morte del donante onde il donatario non dispone di alcun rimedio a difesa della propria aspettativa. Depone anche a favore l'avvicinamento progressivo delle donazioni a causa di morte ai legati, con finale equiparazione sancita da Giustiniano (C. 8.56[57].4, del 530; I. 2.7.1), che, pur fissando la regola generale della revocabilità, consente al donante di rinunciare alla stessa.

Viene quindi affrontata l'ultima grande tematica, relativa alla tutela dei diritti successori dei parenti più prossimi del *de cuius* (successione necessaria), in quanto funzionale alla disamina relativa ai patti rinunciativi e in specie a comprendere le ragioni del divieto di quelli a titolo universale.

Circa gli albori, anche qui la dottrina si divide tra quanti ritengono che il versetto della legge delle XII tavole (5.4) «*Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto*» sia interpretabile nel senso della possibilità accordata al *de cuius* di istituire eredi pure al di fuori della cerchia dei *sui*, e quanti invece, più numerosi e seguiti dall'A., sostengono che tale facoltà fosse esclusa, onde il *pater familias* non avrebbe potuto testare in presenza di *heredes sui*, né avrebbe potuto mutare le quote loro spettanti. Il che spiegherebbe anche l'impossibilità per i *sui heredes* di sottrarsi all'acquisto ereditario con tutte le conseguenze implicate. In base a un tale presupposto appare evidente che gli appartenenti alla famiglia *proprio iure* non correvano in origine alcun rischio di venire esclusi dalla successione per una scelta dell'avente potestà, ma in progresso di tempo l'affermarsi del testamento librale nel quadro evolutivo della società romana consentì al *pater familias* di istituire eredi prescindendo dal comune vincolo potestativo. Nasce così, prodotto della sagacia giuridica pontificale, lo strumento dell'*exheredatio*, con il quale il testatore diventa in grado di escludere dalla successione i propri discendenti, e di conseguenza acquista rilievo sempre maggiore il problema legato alla tutela dei più stretti congiunti del *de cuius*. In tale direzione si fa strada la regola per cui '*sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*' (Gai 2.123) – corredata da precisi dettami formali per la diseredazione del figlio *heres suus*, della figlia, e degli ulteriori discendenti –, la quale comporta come conseguenza della preterizione dei *sui*, compresi i postumi, l'invalidità totale o parziale del testamento. Il pretore in parte

conferma in parte amplia tale tessuto di regole, estendendo la necessità di *heredis institutio* o di *exheredatio* nelle modalità previste anche nei riguardi di coloro che, pur non essendo dei *sui heredes*, rientravano tuttavia nella classe dei *liberi*, come i figli emancipati. Ai preteriti l'editto promette la *bonorum possessio contra tabulas*, determinando la rescissione del testamento e l'apertura della successione *ab intestato*.

Si tratta tuttavia, in ultima analisi, di una protezione soltanto formale, e perciò di agevole elusione: l'effettiva tutela su un piano di sostanza si ottiene allorché, per la spinta di un sentire morale più evoluto, viene attribuita ai predetti successibili, ancorché diseredati con tutti i crismi, la possibilità di impugnare il testamento che li esclude con attribuzione, *in toto* o *pro quota*, del compendio ereditario. È, questa, la vicenda della *querela inofficiosi testamenti*, anch'essa peraltro da tempo al centro di un inesausto dibattito dottrinale, e che – complice comunque l'influenza esercitata dal pretore⁷ – probabilmente ebbe origine nella prassi del tribunale dei centumviri. Tale collegio, che giudicava ancora secondo il rituale della *legis actio sacramento*, a partire dalla prima età imperiale incominciò ad accogliere le impugnative testamentarie proposte da stretti familiari del *de cuius* che lamentavano un'immotivata diseredazione, grazie a un felice artificio retorico imperniato sulla pretesa pazzia del testatore, giusta la considerazione che soltanto un insano di mente avrebbe potuto violare senza ragione l'*officium pietatis* che sta alla base dei rapporti familiari. I giuristi, tutt'altro che ignari della natura di *escamotage* del *color insaniae*, fornirono dal canto loro un autorevole supporto e in tal modo assunse un ruolo stabile la c.d. successione necessaria materiale.

A evoluzione matura, i soggetti diseredati – discendenti in potestà o emancipati, genitori, fratelli e sorelle – potevano esercitare la *querela* se non avessero ricevuto *mortis causa* o per atti tra vivi almeno un quarto di quanto sarebbe loro toccato in caso di successione *ab intestato*. In tal modo fanno il loro ingresso nel diritto ereditario romano il concetto della quota legittima, o *portio debita*, e, di riflesso, la categoria dei legittimari, a danno dei quali tale frazione dell'asse non può essere in alcun modo stornata. Su altro versante, all'antico rito della *legis actio* subentrò quello della corrente procedura cognizionale.

Da Giustiniano (C. 3.28.30, del 528; I. 2.18.3,6) viene introdotta l'*actio ad implendam legitimam*, che, disattivando il tal caso la legittimazione a

7. In argomento si veda *infra*.

esperire la *querela*, permette a coloro che abbiano conseguito a qualunque titolo cespiti inferiori alla quarta di integrare la quota di spettanza. Il testamento pertanto si caduca, con apertura della *successio ab intestato*, nel solo caso di integrale diseredazione dei riservatari. La Nov. 18.1-2, del 536, modifica l'entità della legittima (un terzo se i figli sono fino a quattro, la metà se sono in numero superiore); la Nov. 115, del 542, sistema definitivamente il quadro della successione necessaria, fissando in modo tassativo le cause che consentono al testatore di diseredare i legittimari – discendenti, ascendenti, (è probabile anche) fratelli e sorelle – per indegnità addebitale a costoro. L'inottemperanza a tali canoni fa cadere il testamento con subentro degli eredi *ab intestato* ma restano salve le altre disposizioni testamentarie.

Segue una rassegna conclusiva dedicata alle misure adottate in varie epoche dall'ordinamento per limitare le disposizioni liberali *inter vivos* e *mortis causa* a titolo particolare. Nella maggioranza dei casi esse miravano a una tutela polidirezionale, diretta ai familiari del disponente in vita dello stesso, agli eredi testamentari, ai legatari e fedecommissari, infine – nel campo che qui interessa – agli eredi necessari.

Quanto alla riduzione dei legati, si tratta della *lex Furia testamentaria* (primi decenni del II secolo a.C.), della *lex Voconia* (169 a.C.) e della *lex Falcidia* (40 a.C.). Fu quest'ultima a risolvere il problema in via definitiva, stabilendo che il testatore potesse disporre per legato fino a un massimo corrispondente a un quarto dell'asse ereditario, valutato al momento della morte del *de cuius*. In tal modo si manteneva un concreto interesse dei chiamati ad adire l'*hereditas*, con conseguente salvezza delle altre disposizioni contenute nelle tavole, legati ovviamente compresi. Nel campo dei fedecommissi analogo limite del quarto fu introdotto dal senatoconsulto Pegasiano (69-79 d.C.), poi si applicò anche alle donazioni a causa di morte.

Circa le liberalità tra vivi, la *lex Cincia de donis et muneribus* (propriamente un plebiscito, del 204 a.C.), vietò, salvo un nucleo di *personae exceptae* – i familiari più stretti –, le donazioni oltre una certa misura, peraltro a noi ignota. Si trattava tuttavia di una *lex imperfecta*, che non prevedeva l'invalidità dell'atto inibito, per cui sul piano pretorio era possibile rendere operante il divieto, tramite *denegatio actionis* oppure *exceptio* opposta al donatario, soltanto finché questi non avesse conseguito l'effetto della liberalità. Pur fonte di un'importante innovazione nel settore, la valenza

limitatrice della norma fu variamente circoscritta in età classica anche con l'introduzione della regola per cui il decesso del donante rendeva irrevocabile la liberalità (*morte Cincia removetur*). Alessandro Severo ammise che i legittimari potessero ottenere la revoca delle donazioni, ponendo così le basi della c.d. *querela inofficiosae donationis*; e a metà del IV secolo fu introdotta, anch'essa sulla scia della *querela inofficiosi testamenti*, la *querela inofficiosae dotis*. Quest'ultima, come quella relativa alle donazioni, divenne in seguito un'azione autonoma e fu esperibile anche nel caso in cui l'ereditando *donator* fosse morto senza aver lasciato testamento.

Per un lungo arco di tempo la problematica relativa al patto rinunciativo, con il quale un presunto erede rinuncia alla successione di un *de cuius* ancora in vita, non si affaccia all'attenzione giuridica romana. Da un lato infatti – secondo la teoria seguita dall'A. – ancora all'epoca delle XII tavole non era dato istituire eredi persone diverse dai *sui in potestate*, i quali d'altro canto non potevano sottrarsi all'investitura ereditaria, strettamente connessa alla continuità della famiglia e al perpetuarsi dei suoi culti. Al contempo le donne, tramite il matrimonio *cum manu*, entravano nella famiglia del marito e perdevano ogni diritto successorio in quella di origine, il che escludeva la necessità di estrometterle dall'*hereditas* in forza di impegni contrattuali. Anche quando, in seguito a un profondo mutamento storico-sociale, acquistò preminente rilievo la *familia proprio iure*, la possibilità virtualmente illimitata di diseredazione dei *sui* rendeva inutile qualunque ricorso ad abdicazioni di costoro nei riguardi di eredità non delate.

Tale esigenza viene invece avvertita in modo sempre più chiaro e incomincia a produrre tentativi di risposta allorché il sistema della successione necessaria materiale acquista stabilità, tanto è vero che il ricorso a figure assimilabili ai patti rinunciativi si riscontra nell'ultima fase dell'età classica, quando nei rapporti successori la valenza patrimoniale ha offuscato pressoché del tutto quella sacrale sollecitando pianificazioni economiche precoci. Ha anche inciso in tal senso il contatto con gli usi provinciali, che escludevano *de iure* dalla successione la figlia dotata e il figlio che avesse ricevuto una donazione nuziale, mentre il diritto romano ciò nonostante li ammetteva all'eredità paterna, sia pure con l'onere della collazione. La rinuncia alla successione diventava così auspicabile non solo riguardo alla figlia maritata con dote, ma anche al figlio emancipato, beneficiario di una donazione, tra vivi o *mortis causa*, ricevuta in funzione di viatico verso l'autonomia giuridica.

Tuttavia il patto rinunciativo, la cui esigenza pratica, come si è detto, trova ragione nell'affermarsi della *querela inofficiosi testamenti*, non incontra accoglimento da parte del diritto romano, e ciò proprio al fine di evitare l'elusione di quei principi di tutela successoria dei più stretti congiunti del *de cuius* che hanno determinato la fortuna del rimedio avallato molto tempo prima dai centumviri. Anche se la rinuncia in sé si identifica in un atto di autodeterminazione, forte rimane infatti il timore legato a una pressione esercitata del *pater familias* sui sottoposti tale da indurli, pur magari con riserva mentale, a risolversi in tal senso.

Il veto compare più volte nei testi, e può ritenersi di carattere generale, ancorché le fonti contemplino in genere lo specifico patto che prevede che la figlia, in virtù delle dote costituitale dal padre, rinunci all'eredità del genitore. Papiniano (12 *resp.*, D. 38.16.16) e Alessandro Severo (C. 6.20.3, del 230) si mostrano decisi nel negare efficacia al patto contenuto in un *instrumentum dotis* teso a tacitare le pretese ereditarie della donna sulla futura successione paterna. E, più in generale, Modestino (5 *reg.*, D 2.14.34), in adesione a Giuliano, nega che da un patto possa derivare una rinuncia al *ius adgnationis*, che produrrebbe una variazione nell'ordine dei successibili *ab intestato*. Si cercò pertanto di eludere il divieto rinunciando in via pattizia all'esperimento della *querela inofficiosi testamenti*, ma poiché l'effetto in fondo è il medesimo, medesima fu anche l'interdizione che sbarrò la strada al tentativo. Eloquentemente la costituzione giustiniana in C. 3.28.35.1, del 531, con la quale l'imperatore, dichiarando di seguire un responso di Papiniano, proprio a difesa dei principi alla base della successione necessaria, ammette all'integrazione della quota di riserva un figlio che aveva rinunciato a esperire la *querela* in cambio di denaro e altri beni ricevuti dal padre, i quali però nel complesso erano risultati inferiori al quarto dell'asse. Tuttavia l'A. rileva che il patto rinunciativo, come del resto quello istitutivo, non fu mai censurato come contrario ai *boni mores*, e fu colpito da divieto solo in quanto infrangeva le regole della successione necessaria materiale. Apparente è poi l'attenuazione del divieto in C. 3.28.35.2, posto che il patto di rinuncia ivi validato verte su una successione già aperta.

In definitiva – si legge nel paragrafo 26 in cui si tracciano le conclusioni alla fine del capitolo III (pp. 298-309) –, il diritto romano non ha mai stabilito un divieto generale con riferimento ai patti successori istitutivi a

titolo universale e a quelli rinunciativi proprio per l'assenza della categoria concettuale del patto successorio, e per ciò stesso ha pure mancato di avvertirne la sostanziale natura insita in talune pur usitate figure, come la *mancipatio familiae* e la *donatio mortis causa* obbligatoria sotto condizione sospensiva. Le disposizioni riferibili in via diretta alla tipologia del patto successorio affiorano soltanto a partire da testi dell'età classica avanzata, in quanto in precedenza la centralità del *pater familias dominus* precludeva di concepire mezzi di devoluzione ereditaria diversi dal testamento, atto supremo di volontà del soggetto, revocabile *ad libitum* fino allo spirare del suo autore. Vi è dunque un lungo iniziale arco storico in cui anche la sola possibilità di ammissione dell'istituto appare «estranea al sistema e ai valori a quel tempo vigenti» (p. 298).

La svolta, che sottopone al vaglio dei giuristi figure di patti successori, è connessa all'estensione delle norme giuridiche romane al mondo provinciale, ove erano note e ampiamente praticate forme di destinazione dell'eredità di natura contrattuale. L'antico diritto germanico ne consentiva infatti un uso assai sparso, e in ambito greco-egizio tra gli atti *mortis causa* il patto successorio appariva lo strumento di maggiore impiego. A incentivare il ricorso ai patti successori contribuì anche la Chiesa, la quale in età tardoantica si giovò di tali strumenti per conseguire lasciti provenienti dai fedeli indotti dalla speranza di un corrispettivo di salvezza ultraterrena.

Il contrasto tra due visioni giuridiche difformi divenne evidente alla fine del III secolo, e ciò determinò non a caso la reazione, con univoca difesa dell'ortodossia giuridica, ben riconoscibile nei rescritti di Diocleziano (C. 2.3.19; C. 5.14.5, entrambi del 290), che occupano una posizione di rilievo nell'ambito delle scarse fonti specifiche in materia. Nel torno di tempo tra Costantino e Giustiniano non affiorano più testi relativi al divieto dei patti successori, e ciò sembra deporre per una scarsa diffusione del ricorso a tale strumento, a beneficio – si può ritenere – di altri atti negoziali di natura analoga, come le *donationes mortis causa*.

Tuttavia le ragioni tradizionalmente addotte per spiegare il divieto dei patti successori istitutivi a titolo universale, cioè il carattere immorale di tali convenzioni e la loro irrevocabilità, sono per la Lo Iacono da escludere quanto alla prima, da ridimensionare quanto alla seconda. I patti istitutivi non appaiono infatti connotati da quel negativo giudizio morale riservato

invece alle obbligazioni di istituire erede Tizio o Caio, le quali sono altra cosa. Ciò è confermato dalla mera sanzione della nullità prevista per i patti istitutivi, mentre i vincoli a devolvere l'*hereditas* comportano anche l'*indignitas*, che esclude dalla successione l'erede presuntivo che vi fa ricorso. Depone inoltre per la mancanza di una radicale ostilità la presenza nella storia giuridica romana di singole figure di patto successorio a titolo particolare, come la *donatio mortis causa*, la *mancipatio familiae mortis causa*, il *pactum de lucranda dote*.

Il motivo dell'irrevocabilità va poi ridimensionato e non può essere ritenuto una delle ragioni primarie della nullità del patto successorio, perché le figure negoziali *mortis causa* presenti nell'esperienza giuridica romana nel suo complesso, testamento compreso, non appaiono sempre coniugabili con il carattere della revocabilità. Anche se – ammette l'A. – l'irrevocabilità del patto può aver in qualche misura influenzato le decisioni imperiali ostative. D'altronde dai testi che dichiarano l'invalidità dei patti istitutivi non traspare alcuna considerazione legata all'immoralità o alla valenza lesiva della libertà di testare. Vi furono ragioni di ordine sociale, come, tra il II e il IV secolo, la necessità di contrastare l'esempio deteriore e il pericolo legati all'attività dei *captatores hereditatis*, e, soprattutto, decisivo per l'esclusione del patto istitutivo a titolo universale fu il principio-cardine per cui l'eredità poteva essere devoluta solo per testamento. Che questa fosse la via obbligata è anche dimostrato (*ad abundantiam*) del fatto che una donazione a causa di morte non era idonea a dare luogo a una successione universale rispetto al donante ancorché avesse come oggetto il suo intero patrimonio.

D'altronde è comprensibile che la necessità del patto successorio non venga avvertita in periodi storici, come quello arcaico, in cui la successione è vincolata, e, sul fronte opposto, in quelli in cui, tramite lo strumento dell'*exhereditatio*, la libertà di disporre per testamento è massima anche a discapito dei congiunti più stretti. La tendenza a ricorrere a una forma contrattuale di vocazione ereditaria trova invece plausibile motivo nell'affermarsi di un assetto stabile della successione necessaria materiale, e ciò attraverso un impiego in certo modo speculare del patto istitutivo e di quello rinunciativo.

Anche istituti noti da gran tempo, come la *donatio mortis causa* con effetti dilazionati alla morte del donante, furono infatti adeguati alla discipli-

na propria della successione necessaria materiale, con equiparazione della stessa ai legati e l'applicazione della *querela inofficiosae donationis*. Mentre la *querela inofficiosae dotis* si rivolgeva alle costituzioni dotali, sede precipua dei patti successori istitutivi a titolo particolare, secondo l'A. gli unici ammessi dal diritto romano. È in tal senso sintomatico che il testamento congiuntivo con istituzione reciproca dichiarato valido in C. 2.3.19 riguardi il settore militare, che in virtù del generale, amplissimo privilegio concesso ai soldati, escludeva l'esperibilità della *querela inofficiosi* nei confronti del *testamentum militis*.

Alla radice delle soluzioni adottate dai giuristi circa i patti successori sta pertanto l'obiettivo di tutela economica dei più stretti componenti del nucleo familiare, e, insieme, della stabilità di un assetto successorio in determinata misura inderogabile anche da parte della pur riconosciuta, e in fondo anch'essa intangibile, libertà di disposizione del proprio (*uti legassit suae rei...*) che fa capo al *de cuius*.

Nelle considerazioni conclusive che chiudono il volume l'A. ripercorre, in modo rapido ma puntuale, le principali tappe della propria indagine, scandita degli angoli visuali del diritto italiano, del diritto svizzero e del diritto romano, anche al fine di rendere più evidente l'utilità della messa a fuoco «triedrica» da lei perseguita tanto in chiave di completa conoscenza dei patti successori, quanto di adeguata base critica a beneficio sia di ulteriori ricerche storico-giuridiche, sia di consapevoli riflessioni *de iure condendo*.

4. Il libro di Sabrina Lo Iacono, oltre a sottendere un impegno notevole – e insieme coraggioso stante il tema prescelto per un esordio monografico –, denota *in primis* una solida formazione giuridica dell'A., la quale si muove all'interno delle categorie concettuali privatistiche e dei rapporti implicati con ammirevole sicurezza, dando prova al contempo di una coerenza sistematica priva di smagliature. Ciò peraltro non torna a pregiudizio della ricostruzione storica implicata dall'esame dell'esperienza giuridica romana, ove si appalesano un'altrettanto evidente familiarità con il sistema e le “technicalities” del diritto ereditario, nonché un'attitudine alla ricerca fondata su rigore metodologico e sorvegliata ricostruzione critica. Si tratta infatti, in quest'ultimo settore, di un'indagine ad ampio spettro, che, tra le altre, coinvolge nel loro complesso, e pressoché per intero, le problematiche re-

lative alle forme del testamento, alla revoca dello stesso, alla successione necessaria, alle donazioni tra vivi e *mortis causa*, implicando ogni volta *excursus* storici necessariamente agili ma completi e funzionali alle disamine specifiche affrontate. Il tutto affidato a uno stile lucido e fluido, che mai indulge alla ricerca dell'effetto.

È ovvio – ma può dirsi una costante nei nostri lavori – che le soluzioni prospettate non sempre appaiono del tutto persuasive e qualche menda (rara e non grave) rimane qua e là riscontrabile. Allineo qui di seguito un piccolo nucleo di rilievi che, come peraltro potrà evincersi dalla loro natura, non possono, né intendono, intaccare il giudizio reso evidente dalle precedenti considerazioni.

Questo primo peraltro non è un appunto critico, quanto piuttosto una constatazione. Come si è detto, l'A. dichiara in apertura (p. VII) che l'obiettivo della sua ricerca si identifica nell'indagine della «categoria dei patti successori nel diritto romano, prendendo le mosse dal diritto italiano e cercando di arrivare a una comparazione anche con il diritto svizzero». In realtà, nella struttura del libro, la parte dedicata al diritto italiano e a quello elvetico considerati insieme risulta sensibilmente più ampia di quella – pur non esigua – relativa all'esperienza giuridica romana, e in questo senso la monografia si presenta abbastanza particolare, in certo modo “a tre facce”, ove l'analisi della problematica per il diritto italiano, che non ammette i patti successori, e l'analisi della normativa per il diritto svizzero, che invece li riconosce, appaiono molto dettagliate, addirittura, nel secondo caso, con il corredo di una disamina specifica di fattispecie concrete⁸. Così la ricerca incentrata sui due ordinamenti positivi supera la dimensione presupposta dalla funzionalità rispetto a quella romanistica che ci si potrebbe attendere d'acchito e, pur rispondendo a tale finalità, si pone anche in entrambi i settori come un percorso espositivo autosufficiente e in sé compiuto. In tal senso il saggio qui recensito presenta caratteri abbastanza peculiari e comunque infrequenti nel campo della letteratura giusromanistica. D'altra parte la Lo Iacono si è impegnata in uno studio approfondito anche dei primi due temi – non quindi in mera chiave ancillare rispetto al terzo –, per cui l'intento di presentarne adeguatamente i risultati da un lato è comprensibile, dall'altro per i motivi esposti si giustifica, ponendosi su un

8. Alla pagina 111 nt. 1, l'A. riferisce infatti di essersi assai giovata dei colloqui intercorsi con due avvocati e notai di Berna.

piano assai diverso rispetto a premesse storiche, proiezioni nel presente giuridico o digressioni comparatistiche magari più usuali, ma che sovente sarebbe stato preferibile omettere.

Con riferimento a D. 45.1.61 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*) e C. 8.38.4 (Diocl. Max., a. 293), e al fine di dimostrare che non si riscontra un giudizio di immoralità nei confronti del patto successorio istitutivo, l'A. (pp. 191-192, 197, 319) sottolinea che quel che è ritenuto *contra bonos mores* è propriamente l'obbligarsi a disporre per testamento a favore di un soggetto o di un altro. È vero: il biasimo etico riguarda tali obbligazioni, in genere derivanti da *stipulationes*; ma è anche vero che un contratto idoneo ad attribuire in via diretta una *hereditas* è figura che nel diritto romano incontra un preciso limite concettuale, tanto che non a caso rimane estraneo anche alla tradizione romanistica.⁹ Come del resto, nel campo degli atti tra vivi, non è conosciuto – e pure perciò stesso va esente da giudizi – un contratto che trasferisca la proprietà. Per destinare sul piano negoziale un'eredità bisogna ricorrere al testamento: quei soggetti pongono in essere la stipulazione '*si heredem me non feceris, tantum dare spondes?*' (D. 45.1.61) perché, non potendo sostituire il testamento con un accordo contrattuale, tentano come unica strada di incidere in via indiretta sul tenore del primo. Che altre esperienze giuridiche, con le quali i Romani hanno avuto contatti anche intensi, abbiano praticato il contratto successorio è indiscutibile, ma privo di rilevanza ai presenti fini. Lo sbarramento dogmatico risulta assorbente, e a mio avviso rende comprensibile che, riguardo a un istituto intrinsecamente fuori dal sistema, finisca con il disattivare *a priori* il giudizio etico, il quale colpisce le obbligazioni a testare in una direzione o in un'altra, perché queste invece, sul piano giuridico-strutturale, sarebbero in grado di sortire effetti e vanno quindi bloccate con uno specifico e motivato divieto all'interno della categoria contrattuale in cui operano. Ha, sempre a mio credere, un valore euristico superiore l'altro argomento addotto dall'A., ossia che tali stipulazioni sono dichiarate nulle ma i loro autori non vengono sanzionati con l'indegnità a succedere, come invece avviene per coloro che pongono in essere un patto dispositivo.

Se non si tratta di un modo ellittico di esprimersi dell'A. (p. 229), non sembra potersi concludere che con il decreto di Settimio Severo e Antoni-

9. Così infatti si esprime la stessa A. (pp. 245-246), esaminando il rescritto diocleziano in C. 5.14.5, che dichiara la nullità di un *pactum vice testamenti*.

no Caracalla riferito da Paolo (1 *imp. sent. in cogn. prol.*, D. 28.5.93[92]) «giunse a compimento» quello che viene definito «il nuovo principio nel campo dei testamenti» (dei civili) fondato sulla coesistenza di due *tabulae*. Si tratta infatti di un caso specifico in cui, in via di eccezione, acquista rilievo la *falsa causa*. Il testatore, personaggio eminente, aveva istituito erede universale la propria nipote da fratello e le aveva sostituito quest'ultimo. Poiché gli era giunta notizia che insieme con il fratello – in effetti ucciso – fosse morta anche la nipote, aveva redatto un nuovo testamento, che ovviamente revocava il primo, in cui nominava erede un estraneo, spiegando che a ciò era stato indotto per non avere avuto gli eredi che avrebbe voluto («*quia heredes, quos volui mihi contingere, habere non potui*»). In realtà la donna non era deceduta e aveva rivolto una supplica ai due principi, i quali, *causa cognita*, benché la falsa motivazione di norma non rilevasse, le attribuirono l'eredità, onerandola però dei legati di cui al testamento posteriore. La coesistenza di due testamenti 'fisiologicamente' operanti insieme in modo coordinato è ammessa, per i noti motivi, se testatore è un soldato (D. 29.1.19 pr., Ulp. 4 *disp.*): non per i *pagani*, salvo casi eccezionali non riconducibili a un processo evolutivo nei termini descritti. Un effetto in qualche modo simile si può ottenere con la clausola codicillare, allorché in un secondo testamento si dispone che il primo, se non può valere come tale, valga come fedecommesso: in tal caso però il primo testamento è comunque invalidato (D. 28.3.12.1, Ulp. 4 *disp.*: «*omnimodo prius testamentum ruptum est*»).

Alla pagina 231 si legge che il principio della bilateralità dell'atto *mortis causa* non solo fu conosciuto dal diritto romano, ma con la *mancipatio familiae* e il *testamentum per aes et libram* che ne seguì «si radicò tanto profondamente che ancora al termine dell'epoca classica i giuristi ritenevano che il testamento comportasse un rapporto tra testatore ed erede istituito». Non intendo qui discutere l'assunto, del resto in linea con le tesi dell'A., tuttavia sarebbe stato opportuno corredare tale collegamento con alcune fonti e qualche riscontro bibliografico.

A proposito del rescritto di Diocleziano e Massimiano del 290 in C. 2.3.19, che riconosce validità a un testamento militare in cui due fratelli si destinano reciprocamente i beni in base alla sopravvivenza dell'uno o dell'altro, la Lo Iacono (p. 242) conclude l'analisi del testo scrivendo che «nonostante si trattasse di un'eccezione, l'ammissibilità di questa fatti-

specie è importante come testimonianza dell'assenza di un'avversione nei confronti di atti bilaterali a causa di morte irrevocabili», poiché – prosegue la studiosa – «se fosse esistita una qualche ripugnanza per l'istituto del patto successorio, anche il caso prospettato da C. 2.3.19, essendo un patto successorio istitutivo nella sostanza, avrebbe comportato problemi circa la sua validità e non sarebbe stato ammesso dall'imperatore, nonostante esso fosse formalmente un testamento». Sennonché il rescritto dichiara valido un *testamentum militis* reciproco, e lo dichiara valido perché quello del testamento militare è un campo in cui – a parte la mancata serietà o genuinità del volere – si ammette pressoché tutto: qui sta il solo dato certo, come è certo che tale testamento è, *a maiori*, revocabile. Non escluderei che si tratti di un *lapsus* espressivo: diversamente, inferire dal testo che se vi fosse stata ripugnanza per un accordo contrattuale irrevocabile non sarebbe stato ammesso nemmeno questo testamento fraterno, che oltre a non essere un contratto è anche revocabile, si risolve a mio avviso in una argomentazione contraddittoria. Concettualmente diverso, invece, riconoscere una prova contraria alla repulsione verso i patti successori nella presenza di figure giuridiche in varia guisa analoghe (p.e., pp. 200-201, 303).

Nel § 24 (p. 272-290) figura un *excursus* sulla «tutela dei diritti successori dei familiari più stretti del *de cuius*», un tema particolarmente complesso sul quale la letteratura è molto vasta, annoverando anche diversi saggi recenti, e va dato atto all'A. di aver condotto in proposito una sintesi chiara ed esauriente. Tenendo in debito conto le esigenze implicate da una trattazione sintetica, tocco solamente due punti. A proposito della c.d. successione necessaria formale, l'A. scrive (p. 278) che la diseredazione dei figli e dei postumi maschi doveva essere nominativa, mentre quella delle figlie, comprese le postume, dei nipoti *ex filio* nella *potestas* diretta del testatore, e della moglie *in manu* «poteva essere disposta mediante un'indicazione generica». In caso di inottemperanza a tali regole il testamento sarebbe stato in tutto o in parte inefficace: in tutto inefficace, con conseguente apertura della successione *ab intestato*, «in caso di *praeteritio* di un *filius suus* o di un postumo di sesso maschile», inefficace solo in parte negli altri casi, onde i preteriti avrebbero condiviso l'*hereditas* con gli eredi istituiti nel testamento. Tuttavia, anche in una sintesi, tale commistione delle regole vigenti per i già nati e per i postumi non appare corretta. In primo luogo, riguardo ai postumi di sesso femminile, se non si ricorre alla diseredazione nomi-

nativa, con la quale non si sbaglia mai, bisogna disporre un legato – pur di modesta entità – a loro favore: in caso contrario la diseredazione *inter ceteros* è equiparata alla preterizione (Gai. 2.132); inoltre, e soprattutto, la preterizione di qualunque postumo, figlio, figlia, ulteriori discendenti maschi o femmine, rompe sempre il testamento, invalidandolo *in toto* (Gai. 2.131). Tanto che l'*Epitome Gai* (2.3.2) sottolinea la migliore condizione della postuma rispetto alla già nata, perché soltanto la prima, se preterita, rompe il testamento.

A proposito della *querela inofficiosi testamenti*, è vero che la dottrina è fondamentalmente divisa tra coloro che ne collocano l'origine nell'ambito dell'attività svolta dal pretore e coloro che invece la ricollegano alla prassi centumvirale, ma in ogni caso il ruolo tutt'altro che secondario svolto dal pretore è innegabile, in quanto, come rilevato da Lorenzo Gagliardi¹⁰, egli presiedeva la fase *in iure* della *legis actio* – forma residuale di questa tipologia di procedura sopravvissuta alle *leges Iuliae iudicariae* – implicante l'ammissione dell'attore davanti al collegio dei centumviri.

Circa il testo di Cervidio Scevola (2 *resp.*) in D. 23.4.29.2, su un punto non concordo con l'esegesi dell'A. (pp. 246-249). Per comodità qui riproduco il passo:

Mulier de dote quam dedit pacta est, ut, si in matrimonio decessisset, fratri eius redderetur isque in eum casum stipulatus est: mulier decedens quasdam res dotales marito legavit et aliis, quosdam ex servis dotalibus manumisit. quaesitum est, an maritus earum nomine, quas legavit mulier, et servorum, quos manumisit, fratri tenetur. respondi nihil proponi, cur non teneretur, cum et iam heredes defunctae tam legatariis quam libertatibus obnoxii sint.

La dote (*adventicia*: Tit. Ulp. 6.3) è costituita mediante *datio* (*de dote quam dedit*) dalla donna stessa¹¹, la quale conviene con il marito che, se ella morirà in matrimonio, la restituzione della dote andrà a vantaggio del proprio fratello. Questi, a sua volta, conclude con il marito una *stipulatio* nei medesimi termini. La donna, in effetti morta in matrimonio, ha lasciato in legato dei beni dotali al marito e ad altre persone e ha pure manomesso

10. *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano 2002, 288-312; cfr. anche *Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino*, Milano 2017, 2; D'OTTAVIO D., *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'. I. Le origini*, Napoli 2012, 22-24.

11. Non può essere seguito VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I², Milano 1967, 493, che individua il costituente la dote nel fratello.

dei servi dati in dote. Alla domanda se il marito sia tenuto verso il fratello quanto ai beni dotali legati e alle manumissioni dei servi dotali, Scevola risponde con sicurezza di sì – «non c'è motivo di non ritenerlo a ciò tenuto» –, in quanto gli eredi della donna, come tali, si trovano a carico tanto i legati quanto le manumissioni. Perciò il fratello della defunta ha diritto di ricevere la dote, che gli va corrisposta integralmente dal marito, il quale dal canto suo ha diritto di essere tenuto indenne dagli eredi istituiti nel testamento, giacché legati e manumissioni gravano tutti sull'asse ereditario. *Grosso modo* – come dicevo – questa è anche l'interpretazione della Lo Iacono, la quale però aggiunge (p. 248): «Per quanto concerne l'oggetto del patto, si tratta una vera e propria disposizione *mortis causa* di parte del proprio patrimonio, quindi a titolo particolare: i beni conferiti in dote dalla donna, infatti, si trasferiranno giuridicamente al fratello automaticamente al momento della morte della sorella e sarà la sola disponibilità materiale degli stessi a dover essere eventualmente recuperata in un momento successivo». Il dissenso riguarda l'avverbio 'automaticamente', che allude a un acquisto *ipso iure* dei beni dotali da parte del *frater mulieris*. Quanto agli effetti, insomma, l'A. assimila la *pactio* a un legato reale (*per vindicationem*), ma il testo parla di un accordo che 'obbliga' la controparte della donna alla 'restituzione' dei beni dotali al fratello di lei (*pacta est ut... fratri eius 'redderetur'*), e al tempo di Scevola un patto non sarebbe stato azionabile, pertanto anche la donna si è valsa di una *stipulatio*. Parimenti l'altra *stipulatio* intercorsa tra fratello e marito della donna – spiegabile in chiave tuzioristica per evitare i rischi connessi alla regola *alteri stipulari nemo potest* –, non può che avere il medesimo oggetto e i medesimi effetti: il primo stipula dal secondo – il quale in tal senso perciò si obbliga – la *restitutio dotis* a proprio vantaggio. Inoltre si domanda se il marito *fratri tenetur*, e si risponde «*nihil proponi, cur non teneretur*», la voce verbale *teneri* richiama l'effetto dell'obbligazione, e d'altronde l'*actio ex stipulatu* è personale.

Come si è visto, il diritto romano non ha ammesso il patto rinunciativo, e ciò soprattutto, per l'A., al fine di evitare possibili elusioni rispetto ai canoni della successione necessaria. Dato e motivazione sono da accogliersi, segnalo soltanto che in un rescritto del 365, tratto dal *Codex Hermogenianus* e restituito da *Cons. 9.2*, gli imperatori Valente e Valentiniano assicurano al postulante che la sentenza del giudice gli restituirà l'eredità che egli afferma spettargli *remota videlicet pactione quam dolo patuerit elicitam*, una

volta annullato il patto qualora risulterà carpito con dolo. Si tratta evidentemente di un patto con cui un soggetto ha disposto in senso rinunciativo dell'*hereditas* o di una sua quota, ed è probabile che sia un patto relativo a una successione già aperta, in quanto il motivo dell'invalidità è indicato in un vizio del volere, tuttavia la fonte poteva forse valere una nota.

Mi sono già espresso in tal senso, ma tengo a ribadirlo: quello qui recensito è un buon libro e un positivo esordio dell'A. nella ricerca scientifica di maggiore impegno.

Ripensare l'Università

ANDREA TRISCIUOGGIO
Università degli Studi di Torino

In una fase storica dell'insegnamento universitario nella quale sembra dominare l'idea, quasi un dogma, per la quale il metodo della docenza può migliorare solamente grazie all'impiego di nuove tecnologie (power-point, virtual room, gamification in e-learning, etc.) i due romanisti di Valencia, autori del volume che qui recensiamo¹, nuotano controcorrente e ripropongono tecniche antiche, rivisitando il pensiero di chi, nei secoli passati, molto ha riflettuto sul rapporto tra docente e discente spesso muovendo da una personale esperienza di insegnamento universitario. La scelta di una «*reflexión histórica*», all'interno di una collana diretta da Antonio Fernández de Buján e dedicata a *Metodología docente. Causismo jurisprudencial. Fuentes de conocimiento*, dico subito, mi sembra una scelta davvero felice in un'epoca di grandi dimenticanze anche nelle aule universitarie. Non nego, beninteso, l'utilità dei nuovi mezzi tecnologici; essi tuttavia, a mio giudizio, possono solo facilitare l'apprendimento che deve maturare su quelle basi metodologiche razionali e tradizionali che rimangono imprescindibili. Le quali dovrebbero essere calibrate in vista del raggiungimento di due precisi obiettivi tutt'oggi validi e non privi di risvolti etici: la formazione di uno spirito critico nel discente e la sua costante ricerca della verità. Sono obiettivi che, per altro, sembrano del tutto compatibili con gli attuali ordinamenti, non solo nazionali, che riconoscono nella libertà di insegnamento e di ricerca un diritto fondamentale della persona².

Gli autori sviluppano il loro discorso secondo un chiaro criterio cronologico, selezionando accuratamente le citazioni più significative – per riprendere un celebre aforisma di Bernardo di Chartres – dei giganti, sulle cui spalle noi, nani, ci possiamo. Tale *modus procedendi* permette di avvicinare il libro qui recensito ad uno scritto di Nuccio Ordine, pubblicato

1. Juan Alfredo Obarrio Moreno, José Miguel Piquer Marí, *Repensar la Universidad. Reflexión histórica de un problema actual*, Dykinson, Madrid 2015, pp. 1-350.

2. Cfr. in proposito CIPPITANI R., *La libertad de cátedra y de investigación en el ámbito de la autonomía universitaria*, in *La libertad de cátedra y de investigación en el ámbito de los derechos humanos* (coord. A.F. Buenrostro Ceballos), Baja California (Mexico) 2014, 134 ss.

con successo in Italia nel 2013³, che mostra medesime inquietudini e dove “paradossalmente” (cioè contro l’opinione comune) si nutre la speranza di un riallontanamento dell’Università da una formazione esclusivamente professionale, per il recupero di una dimensione umana e civica di un sapere universitario polivalente (utile per essere, apparentemente, inutile)⁴, tanto più necessario – aggiungo – nei nostri tempi dove i lavori cambiano con una velocità impressionante e sarebbe certamente più vantaggioso affidare la formazione professionale finale alle imprese.

Per l’antichità classica assume un rilievo particolare, nell’analisi dei due romanisti valenciani, il pensiero dei sofisti che, malgrado le critiche socratiche, in tema di educazione si mostrano interessati alla formazione complessiva, ossia spirituale, della persona, e non alla trasmissione di competenze professionali (vd. p. 40 s.). Si va delineando così la *paidéia* greca, che sarà denominata poi *humanitas* nel mondo romano (vd. Aul. Gell., *NA*. 13.17), e che segnerà in epoca medievale la preminenza data alle materie del *trivium* (grammatica, retorica, dialettica; vd. specialmente p. 79 s.). Essa dovrebbe rispondere positivamente al celebre richiamo all’umiltà di Socrate (‘so di non sapere’) che costituisce il presupposto necessario per ogni sforzo di apprendimento. Il quarto capitolo (p. 59 ss.) è quindi dedicato all’*humanitas* (intesa appunto come educazione intellettuale e morale) nella visione ciceroniana emergente dall’orazione *Pro Archia* e dal *De oratore*. Trattasi di un processo educativo dove la buona oratoria, posta al servizio della *res publica* e basata su conoscenze complesse, dovrebbe avere di mira pur sempre la verità e non l’utilità (vd. p. 69 ss.).

Alla conoscenza e ai processi di apprendimento nel medioevo è dedicato il capitolo quinto (pp. 77-116) dove un ruolo centrale viene riconosciuto inevitabilmente alle Università (corporazioni formate da docenti e studenti), che godono di ampia autonomia e della protezione pontificia e regia. Nel basso medioevo il metodo che si afferma è quello della Scolastica: un metodo essenzialmente critico che consiste nell’analisi logica di tutta la tradizione scritta antica (p. 81). L’educazione universitaria rimane fondamentalmente orientata verso la costruzione di un uomo alla ricerca della verità, e solo secondariamente si considera l’utilità pratica e una forma-

3. Mi riferisco a ORDINE N., *L’utilità dell’inutile. Manifesto*, Milano 2013, richiamato dagli autori nell’*Epilogo* (vd. spec. 334 s.).

4. Cfr. ORDINE, *L’utilità*, spec. 7 ss., 117 s., 132 ss.

zione di tipo professionale (p. 83). Con riguardo alla stessa – è noto – le discipline di maggior successo risultano in ques'epoca la medicina e il diritto. Gli autori si interrogano sul motivo per cui lo studio del diritto, e in particolare del diritto romano, rinasca proprio nelle Università e trovano una plausibile risposta nel fatto che lo studio del Digesto e del *Codex* di Giustiniano offriva una solida base dottrinale per giustificare l'articolato potere normativo del monarca, così come risulta, per esempio, dalle Siete Partidas di Alfonso X el Sabio (P. 2.1.2) – vd. specialmente p. 85 s. –. Siamo di fronte dunque ad un uso politico del diritto romano, che richiede altresì la costituzione di un ceto di giuristi di palazzo che concorre all'affermazione del primato normativo del principe (suggellato in I.1.2.6: «*quod principi placuit, legis habet vigorem*»), che viene contrapposta alla teoria della *plenitudo potestatis* del Pontefice Romano (vd. p. 88 s.). Tali giuristi si formano nelle Università spagnole (di Palencia, Salamanca, Valladolid, Lérida), che sono fondate durante il XIII secolo e dove, fino alla riforma di Carlo III del 1770, si studia essenzialmente il diritto romano e il diritto canonico secondo il metodo della Scolastica chiaramente rintracciabile nei trattati e nei commentarii. Se si vuole, tale metodo assai raffinato presuppone un più generale modo di avvicinarsi allo studio che diventa oggetto di analisi teorica per due dei maggiori teologi-filosofi dell'epoca: Ugo di San Vittore (nel *Didascalicon de studio legendi*) e Tommaso d'Aquino (nel *De magistro*). Il primo considera l'erudizione come dovere intellettuale e morale coltivato con disciplina, umiltà e desiderio di ricerca, e seziona inoltre il processo di apprendimento in distinte fasi (lettura, meditazione, conservazione mnemonica). Il secondo approfondisce la funzione del maestro nella diffusione del sapere e celebra l'Università come luogo di ricerca e di recezione razionale della conoscenza.

I secoli XV-XVIII – si osserva nel sesto capitolo (pp. 117-145) – vedono l'affermarsi dell'umanesimo nello studio universitario, con la riscoperta filologica degli autori classici e l'adozione del latino come lingua d'uso per professori e allievi nelle aule. Di tale corrente culturale fa parte anche Juan Luis Vives, anch'egli valenciano d'origine, che traduce le idee umanistiche nel campo della pedagogia. Secondo Vives compito dell'educazione è costruire l'uomo, secondo un metodo (chiarito nel *De disciplinis*) che supera quello, medievale, della Scolastica, dal momento che ammette anche la critica dei classici, non più giganti dotati di un'autorevolezza indiscutibile nei

confronti dei nani moderni («ni nosotros somos enanos ni aquellos hombres gigantes sino todos de la misma estatura», citazione a p. 132). Severo nel censurare la corruzione dei libri antichi per opera dei copisti e le derive del metodo dialettico (non più impiegato per la ricerca della verità, ma per soddisfare la bramosia del guadagno e della gloria), l'umanista valenciano si mostra agli occhi dei due autori quasi come un precursore dei teorici della moderna 'metodología docente' indicando le attitudini (moralì e professionali) che deve possedere il valido docente nella trasmissione del sapere.

All'influenza dell'illuminismo sull'insegnamento universitario dei secoli XVIII e XIX è dedicato il settimo capitolo (pp. 147-200). In quest'epoca il superamento della rigorosa impostazione medievale degli studi superiori, denunciato con rimpianto, per la Spagna, dal valenciano Gregorio Mayans (1699-1781), si accompagna ad un nuovo ripensamento dei metodi e dei contenuti dell'insegnamento universitario. Questo avviene soprattutto in Germania con pensatori del calibro di Schelling, Kant, von Humboldt, Nietzsche. Ricordo solo alcuni orientamenti didattici e di politica universitaria sostenuti dagli stessi e opportunamente richiamati dagli autori. 1) Il sapere specializzato deve sempre essere basato sopra una cultura di carattere generale (Schelling, vd. p. 153 ss.). 2) L'apprendimento di stampo illuministico deve essere un'attività fondamentalmente individuale che libera da forme di dipendenza; e la Facoltà di Filosofia dovrebbe promuovere tale fondamentale idea didattica rivolta alla verità, dato che ad essa è affidato il compito di criticare liberamente gli insegnamenti delle Facoltà cosiddette superiori (Teologia, Diritto, Medicina) che seguono invece dottrine non libere ma approvate dai governi (Kant, vd. p. 155 ss.). 3) Lo Stato deve solamente garantire concretamente (con predisposizione dei mezzi strumentali) l'autonomia dell'insegnamento universitario che è, per altro, strettamente connesso ad un'attività di ricerca del docente a cui partecipa anche l'allievo (von Humboldt, vd. p. 167 s.). 4) L'alta formazione culturale, che è un processo individuale e autonomo, non può prescindere dalla conoscenza del pensiero antico e dallo studio del latino e del greco; essa ha un carattere contemplativo ed elitario e non deve essere asservita allo Stato o all'esigenza del guadagno economico (Nietzsche, vd. specialmente p. 189 s.). Occorre ricordare tuttavia che nella stessa Germania della fine del XIX secolo, nel campo degli studi giuridici, faceva capolino una diversa impostazione (Jhering) maggiormente indirizzata ad una formazione pratica del

discente, perseguita già nel periodo universitario con esercitazioni pratiche su casi concreti, denominate nell'apprendimento del diritto romano 'esercitazioni di Pandette'⁵.

E arriviamo al secolo XX (pp. 201-292) dove, malgrado le forti pressioni che provengono da fuori delle Università, un manipolo di pensatori resiste nel proporre, quale compito primario degli istituti di istruzione superiore, una formazione integrale dell'uomo alla ricerca della verità. Il rifiuto di un'Università utilitaristica e l'auspicio di un'Università «senza condizionamenti» (di puro sapere), orgogliosamente indipendente e critica, è presente nella riflessione di Jacques Derrida, in Francia (pp. 201-213). Contro la specializzazione dei saperi e in difesa del modello socratico e humboldtiano dell'insegnamento universitario⁶ scrivono, in Germania, Max Weber (pp. 213-215) e Karl Jaspers (pp. 259-276). Le voci che si elevano in Spagna in difesa della tradizionale missione dell'Università, anche attraverso articolate proposte di riforma, sono poche ma autorevoli: Francisco Giner de los Ríos, che lamenta l'eccessiva burocrazia e ingerenza statale (pp. 223-232); Miguel de Unamuno, contrario a programmi ministeriali predisposti che ostacolano la libera ricerca dei professori e degli allievi, la scienza *in fieri* (pp. 233-245); José Ortega y Gasset, il quale si schiera contro la «barbarie della specializzazione», che produce uomini allontanati dalla storia e dal loro tempo, e propone l'istituzione di una Facoltà di Cultura (pp. 245-258). Anche negli Stati Uniti affiora qualche voce dissidente: Allan Bloom critica il relativismo culturale e morale contrario alla ricerca della verità, analizza le cause della crisi dell'educazione liberale tradizionale, sostiene l'unità della scienza e l'indipendenza del «tempio» universitario dalla politica (pp. 277-292).

Il IX e ultimo capitolo (pp. 293-330), che anticipa l'*Epilogo*, è una forte critica al processo di armonizzazione dell'insegnamento universitario europeo basato sulla Dichiarazione di Bologna del 1999, noto in Spagna come il «plan de Bononia». Gli autori seguono l'opinione per la quale la sostituzione, nel documento sottoscritto dai ministri dell'istruzione pubblica europei, della locuzione 'Università' con 'Studi superiori' riflette una deplorevole scelta ideologica derivata dal mondo anglosassone e diretta

5. Cfr. VON JHERING R., *Serio e faceto nella giurisprudenza* (trad. G. Lavaggi), Firenze 1954, 386-389, 392.

6. Su tale modello e la sua crisi vd. PIEVATOLO M.Ch., *L'università e le sue crisi: una riflessione storica*, Bollettino telematico di filosofia politica 2012, §§ 3-4.

a scorporare dall'istituzione universitaria il suo fondamentale elemento identitario: la coltivazione di un sapere unico (non parcellizzato) e puro, cioè non orientato all'applicazione professionale, benché alla stessa funzionale (vd. p. 300 s.). La divisione in due cicli (il 'tre più due') del percorso universitario ha determinato, secondo i due romanisti, non pochi inconvenienti nelle Facoltà umanistiche (Lettere e Diritto). La compressione della durata dei corsi, non più annuali, impedisce un lento e benefico apprendimento dello studente verificato anche con prove intermedie e arricchito dalle letture dei classici suggerite dal docente. Si tende a svalutare la lezione in aula del professore e si favorisce (non l'uso ma) l'abuso delle nuove tecnologie per l'insegnamento a distanza; ma con questo si vanno perdendo i frutti dell'abilità oratoria del docente che si esprime creativamente solo nell'immediatezza e che è in grado di suscitare nel giovane discente curiosità e accese passioni per l'apprendimento. Si costringe poi il professore a rispettare un programma preannunciato e rigidamente scandito nei tempi di esecuzione, senza che esso possa in qualche misura forgiarsi, cammin facendo, grazie ad un fecondo dialogo con gli studenti. La denuncia degli autori non risparmia neppure la valutazione del lavoro di ricerca del docente segnata (come in Italia) da discutibili indici di qualità delle riviste: essa ha condizionato negativamente l'atteggiamento di molti ricercatori indotti a sostituire il motto '*multum in parvo*' con il diverso '*plus est melius*'. La rassegna delle assurdità in tema di valutazione delle capacità del docente è completata ricordando che talora il giudizio è operato da professori di altra disciplina e che neppure si richiede per gli avanzamenti in carriera una prova in presenza dove il candidato possa dimostrare i propri meriti (p. 327).

Il libro – possiamo dire per concludere – è senza dubbio ispirato dalla attuale situazione universitaria gravemente in crisi, in Spagna come in Italia, dove spesso tutto ciò che è nuovo si considera fideisticamente migliore, ma ci presenta una costante storica delle vicende umane, barlume di speranza: ad una ebbrezza provocata da novità non adeguatamente gestite in modo razionale si oppongono di solito (e dico, per fortuna) alcune voci discordanti che fanno riaffiorare antiche e solide idee riequilibratrici. Il colto e appassionato ripensamento dell'Università di Obarrio e di Piquer, dispiegato sulla base delle opinioni di chi la docenza l'ha vissuta e meditata nei secoli passati, ne è testimonianza.

Sullo scaffale

La sezione raccoglie notizie bibliografiche organizzate per voci e relative a pubblicazioni edite nell'anno 2019.

Sullo scaffale è stato redatto da Lorena Atzeri (Univ. Statale di Milano), Diane Baudoin (Parigi - Collège de France), Alice Cherchi (Univ. di Cagliari), Federica De Iuliis (Univ. di Parma), Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano), Giorgia Maragno (Univ. di Ferrara), Eleonora Nicosia (Univ. di Catania), Alberto Rinaudo (Univ. di Torino), Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia), Daniil Tuzov (Univ. di San Pietroburgo), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Univ. di Torino).

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI-XXXV: fragmenta selecta - Digesta neboli pandekty, svazek II., kniha XVI-XXXV: vybrané části, red. M. Skřejpek - P. Blaho - R. Černoch, Karolinum, Praha 2019, ISBN 9788024643328 [traduzione dal latino al ceco].

FLECHNER R., 'rec.' a *The Codex of Justinian: A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text*. Vol. 1: *Introductory Matter and Books I-III*. Vol. 2: *Books IV-VII*. Vol. 3: *Books VIII-XII. Based on a Translation by Justice Fred H. Blume*. Edited and translated (from Paul Krüger's 1914 edition) by B.W. Frier (General Editor) - S. Connolly - S. Corcoran - M. Crawford - J.N. Dillon - D.P. Kehoe - N. Lenski - T.A.J. McGinn - Ch.F. Pazdernik - B. Salway, with contributions by T. Kearley, Cambridge University Press, Cambridge 2016, *Early Medieval Europe*, 27.2 (2019), 305-307.

GAIUS, *Institutes*, Texte établi et traduit par J. Reinach (VI rist.), Les Belles Lettres, Paris 2019, ISBN 9782251010960.

JOŇCA M., *Ustawa Konstantyna przeciw korupcji w prowincjonalnym wymiarze sprawiedliwości (CTb. 1,16,7)* [Una costituzione di Costantino contro la corruzione nella dimensione provinciale dell'equità (CTb. 1,16,7)], *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 271-282.

PIKULSKA-RADOMSKA A. - TADAJCZYK K., 'Edictum Augusti de aquaeductu venafrano'. *Edykt cesarza Augusta o wodociągu do mieszkańców Wenafrum* ['Edictum Augusti de aquaeductu venafrano'. Editto di Augusto sull'approvvigionamento idrico degli abitanti di Venafrum], *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 283-294.

ТОШЕВА Д. [TOŠEVA D.], *Юстинијан Дигести (избор од брачног право: 23-24)* [Justinijan Digesti (izbor od bračnogo pravo: 23-24); Digesto di Giustiniano (passi scelti in tema di diritto matrimoniale: 23-24)], Скопје [Skopje] 2019, ISBN 9786082454368 [traduzione dal latino al macedone].

c) Opere palinogenetiche

d) Fonti medievali

BANACH T., 'Regula' św. Benedykta a 'Dekret' Gracjana jako mnich kamedulski - przyczynek do biografii autora 'Dekretu' ['Regola' di San Benedetto e 'Decreto' di Graziano. Graziano come monaco camaldolese - contributo alla biografia dell'autore del 'Decreto'], *Pro Fide Rege et Lege*, 81.1 (2019), 165-178.

di San Benedetto e 'Decreto' di Graziano. Graziano come monaco camaldolese - contributo alla biografia dell'autore del 'Decreto'], *Pro Fide Rege et Lege*, 81.1 (2019), 165-178.

КОНДРАТЬЕВА А.Н. [KONDRATYEVA A.N.], Влияние римского права на нормотворчество римско-католической церкви в эпоху классического средневековья (на примере «Concordantia discordantium canonum» Иоанна Грациана) = *Influence of Roman Law to Rule-Making the Roman Catholic Church in the Era of the Classical Middle Ages (on the Example of 'Concordantia discordantium canonum')*, Гуманитарные и политико-правовые исследования, 14 (2019), 32-38.

ПОЛОЈАС М., Аквилејев закон у српско-византијским компилацијама [Akvilijev zakon u srpskovizantijskim kompilacijama; La legge Aquilia nella compilazione serbo-bizantina], *Зборник радова - Правни факултет у Новом Саду*, 1 (2019), 37-58.

СТАНКОВИЋ Е. [STANKOVIĆ E.], Рецепција византијских зборника права у српско средњевековно право = *Reception of Byzantine Legal Collections into Serbian Medieval Law*, in *Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније*, [књ. 7], уредник М. Мићовић [Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, knj. 7, urednik M. Mićović; Armonizzazione del sistema giuridico serbo con gli standard dell'Unione Europea, lib. 7, a cura di M. Mićović], *Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац* [Kragujevac] 2019, 39-44.

ТОГОВА О.И. [TOGOVA O.I.], Римское уголовное право в «Кутюмах Тулузы» (bnf. Ms. Lat. 9187): воспоминание о прошлом или попытка кодификации?, in *Феномен унификации в истории*, отв. ред. Е.Н. Кириллова [Rimское ugovolnoe pravo v 'Kutjumakh Tuluzy' (bnf. Ms. Lat. 9187): vospominanie o prošlom ili popytka kodifikacii?, in Fenomen unifikacii v istorii, otv. red. E.N. Kirillova; Diritto penale romano nelle 'Coutumes de Toulouse' (bnf. Ms. Lat. 9187): un ricordo del passato o un tentativo di codificazione?, in Fenomeno dell'unificazione nella storia, a cura di E.N. Kirillova], *Институт всеобщей истории РАН, Москва* [Mosca] 2019, 106-124.

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

SIGNES CODOÑER J. - RODRÍGUEZ MARTÍN J.-D. - ANDRÉS SANTOS F.J., *Diccionario jurídico bizantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI el Sabio*, Comares, Granada 2019, ISBN 9788490457894.

VAN NUFFELEN P., 'rec.' a Becker M. - Kötter J.-M., *Prosper Tiro, Chronik. Laterculus Regum Vandalorum et Alanorum*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016; Becker M. - Bleckmann B. - Gross J. - Nickbakht M.A., *Consularia Constantinopolitana und verwandte Quellen*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016; Bleckmann B. - Kötter J.-M. - Nickbakht M.A. - Song I.-Y. - Stein M., *Origo Gentis Romanorum. Polemius Silvius. Narratio de imperatoribus domus Valentinianae et Theodosianae*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017, JRS, 109 (2019), 423-425.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

Medienkoffer Römisches Recht, a cura di G. Klingenberg - M. Wimmer, Manz Verlag, Wien 2019, ISBN 9783214124113 (DVD).

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, ISBN 9788849539257.

Emilio e Ugo Betti, a cura di R. Favale - F. Mercogliano, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893915564.

Gaius Noster. Nei Segni del Veronese, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, ISBN 9788813371227.

Gier, Korruption und Machtmissbrauch in der Antike, a cura di C. Bachhiesl - M. Handy - P. Mauritsch - W. Petermandl, LIT Verlag, Wien 2019, ISBN 9783643509017.

I Bonfante. Una storia scientifica italiana, a cura di I. Piro - S. Randazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, ISBN 9788813370800.

Instandhaltung und Renovierung von Straßen und Wasserleitungen in römischer Zeit und in der Spätantike = Entretien et restauration des

infrastructures routières et hydrauliques à l'époque romaine et dans l'Antiquité tardive, a cura di M. Ronin - C. Möller, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019, ISBN 9783848758975.

Ius honorarium: římské magistratury a jejich činnost (Zborník z 21. konference právních romanistů ČR a SR v Brně 23.-24.5. 2019) [*Ius honorarium: magistrature romane e loro attività (Atti del 21° convegno dei giuristomanisti delle Repubbliche Ceca e Slovacca a Brno)*], Masarykova Univerzita, Brno 2019, ISBN 9788021094475.

L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, ISBN 9788866118329.

"Messages from Antiquity". *Roman Law and Current Legal Debates*, a cura di U. Babusiaux - M. Igimi, Böhlau Verlag, Köln 2019, ISBN 9783412508036.

Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie, a cura di P. Bonin - N. Hakim - F. Nasti - A. Schiavone, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892119338.

Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, ISBN 9788813371234.

The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Gent, June 21-24, 2017), a cura di O. Hekster - K. Verboven, Brill Open Publisher, Leiden-Boston 2019, ISBN 9789004400450.

b) Studi in onore

Auf der Klaviatur der Rechtsgeschichte. Festgabe für Kurt Ebert zum 75. Geburtstag, voll. I-II, a cura di A. Raffener, Dr. Kovač Verlag, Hamburg 2019, ISBN 9783339110961.

De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, ISBN 9783847107316.

Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi, edited by L. Gagliardi - L. Pepe, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, ISBN 9788828803034.

In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [*In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J.

- Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, ISBN 9788362443574.
- Les polémiques religieuses du Ier au IVe siècle de notre ère. Hommage à Bernard Poudéron*, a cura di G. Bady - D. Cuny, Beauchesne, Paris 2019, ISBN 9782701022772.
- Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, ISBN 9782376510116.
- Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám [Omaggio a Peter Blaho per il suo ottantesimo compleanno]*, a cura di V. Vladár, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2019, ISBN 9788056803134.
- Philorhōmaios kai philbellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, ISBN 9782600057431.
- Studi in memoria di Berthold Kupisch e di Paolo Maria Vecchi*, a cura di S. Patti - L. Vacca, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326179.
- The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, edited by G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, ISBN 9782503585246.
- c) Pubblicazioni varie**
- A primordium urbis. Un itinerario per gli studi liviani*, a cura di G. Baldo - L. Beltrami, Brepols, Turnhout 2019, ISBN 9782503581842.
- Antiquitates et Lumières. Étude et réception de l'Antiquité romaine au siècle des Lumières*, sous la direction de M. Cavalieri - O. Latteur, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2019, ISBN 9782875588241.
- BONFANTE P., *Scritti giuridici varii*, IV, a cura di A. Mancinelli - M. Navarra, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788854892378.
- Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326230.
- DI SALVO S., *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*², Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892118188.
- GAROFALO L., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovissimi saggi*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326070.
- Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [*Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*], a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, ISBN 9788380616769.
- Les Juifs et le pouvoir politique dans l'Antiquité gréco-romaine. Histoire et archéologie*, a cura di E. Nantet, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, ISBN 9782753576827.
- LEPORE P., *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, ISBN 9788828808565.
- Miscellanea senatoria*, a cura di P. Buongiorno - S. Lohsse - F. Verrico, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515121330.
- PERGAMI F., *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892116993.
- Recht – Gerechtigkeit – Rechtswissenschaft. Gesammelte Schriften von Theo Mayer-Maly*, a cura di H. Honsell - D. Mayer-Maly, Verlag Österreich GmbH, Wien 2019, ISBN 9783704679826.
- SALERNO F., *Scritti scelti*, a cura di A. McClintock - M. Scognamiglio, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326032.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Pergami F., *Altri studi di diritto romano tardo antico*, Giappichelli, Torino 2019, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 913-918.
- Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie*, redakcja naukowa A. Tarwacka [*Tempora mutantur cum legibus. Per il XX anniversario della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell'UKSW a Varsavia*], a cura di A. Tarwacka], Wyd. UKSW, Warszawa 2019, ISBN 9788381608800.
- Tra le rive del Mediterraneo: relazioni diplomatiche, propaganda e egemonia politica nella Sicilia*, a cura di A. Gonzales - M.T. Schettino, Presse universitaires de Franche-Comté, Besançon 2019, ISBN 9782848676425.
- Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, ISBN 9782356680624.
- OPERE DI INTERESSE GENERALE**
- a) Profili generali del diritto romano**
- APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI M., 'rec.' a Romac A., *Rječnik rimskog prava [Manuale di diritto romano]*, Dominović d.o.o., Zagreb 2018, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 69.1 (2019), 147-149.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Principi di diritto privato romano. Introduzione metodologica agli studi giuridici*, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892130708.

- BIONDI B., *Arte y ciencia del derecho*, Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile 2019, ISBN 9789563924312 (= *Arte y ciencia del derecho*, trad. spagn. A. Latorre Segura, Ediciones Ariel, Barcelona 1953).
- BONIN F., *Tra conflitti di metodo e conflitti di leggi. Fritz Sturm e il diritto dell'antichità*, LR, 8 (2019), 395-418.
- BURDESE A., *Manual de derecho público romano*, Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile 2019, ISBN 9789563925326 (= *Manual de derecho público romano*, trad. spagn. A. Martinez Sarrion, Bosch, Barcelona 1972).
- CASAVOLA F., *Che cosa è stato, che cosa sarà il diritto romano*, AG, 151.3 (2019), 467-480.
- CORBINO A., *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*⁴, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, ISBN 9788813369149.
- CORBINO A., 'rec.' a Gallo F., *Opuscula selecta*, II, a cura di M. Miglietta - M.A. Fenocchio - E. Scianarello, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2018, IVRA, 67 (2019), 226-229.
- CZAJKOWSKI K., *The Limits of Legal Pluralism in the Roman Empire*, The Journal of Legal History, 40.2 (2019), 110-129.
- CZECH-JEZIERSKA B.A., *Rzym i prawo rzymskie w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciućkowska - J.J. Szczerbowski [Roma e diritto romano nelle novelle di Józef Ignacy Kraszewski, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitka, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciućkowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 27-48.
- DÍAZ BAUTISTA A. - DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A.A., *El derecho romano como introducción al derecho*, Diego Marín, Murcia 2019, ISBN 9788417901752.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho público romano*²², Civitas, Navarra 2019, ISBN 9788491979623.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Derecho romano*³, Aranzadi, Pamplona 2019, ISBN 9788413094694.
- FINAZZI G., *Istituzioni di diritto romano. Parte prima*, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892130937.
- FIORI R., 'rec.' a Cicero's Law, *Rethinking Roman Law of the Late Republic*, a cura di P.J. Du Plessis, ZSS, 136 (2019), 372-390.
- FRANCE J. - HURLET F., *Institutions romaines. Des origines aux Sévères*, Armand Colin, Paris 2019, ISBN 9782200627232.
- GAGLIARDI L., *Una nuova antologia romanistica alla Statale di Milano*, LR, 8 (2019), 458-463.
- GARCÍA GARRIDO M.J., *Derecho privado romano casos, acciones, instituciones*²¹, Sanz y Torres, Madrid 2019, ISBN 9788417765293.
- GARCÍA GARRIDO M.J. - FERNÁNDEZ DE BUJÁN F. - MUÑOZ DE BAENA SIMÓN J.L. - GÓMEZ GARCÍA J.A. - UTRERA GARCÍA J.C., *Nociones jurídicas básicas*², Editorial Universitas, Madrid 2019, ISBN 9788479915179.
- GINNER G., *Alles was Recht ist: Materialien zum römischen Recht und seiner Geschichte*, Epubli, Berlin 2019, ISBN 9783748523741.
- GORIA F., *Relazione conclusiva*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 217-231.
- JAKUBOWSKI I., *Czy o prawie rzymskim można śpiewać?*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [È possibile cantare il diritto romano?, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 93-101.
- JONCA M., *Sprawiedliwość Trajana. Legenda, sztuka i prawo*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [La giustizia di Traiano. Leggenda, arte e diritto, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 125-148.
- ХВОСТОВ В.М. [KHOVOSTOV V.M.], Система римского права [Sistema rimskiego prava; Sistema di diritto romano], Юрайт, Москва [Mosca] 2019, ISBN 9785534104745.
- KOLENDO-KORCZAK K., *Ikongrafia Prawa Dwunastu Tablic i 'leges sumptuariae' w programie ideowym dekoracji malarzkiej Sali Rady w ratuszu toruńskim*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Iconografia del Diritto delle Dodici Tavole e delle 'leges sumptuariae' nel programma di idee della decorazione pittorica della Sala del Consiglio nel Municipio di Toruń, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 163-176.
- KOSIŃSKA A. M., *Fasci littori – reminiscenze prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Fasci littori – reminiscenze del diritto

- romano nella architettura dei tempi di Mussolini, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 177-192.
- KRANJC J., *Rimsko pravo*³, 4. natis. [*Diritto romano*³, 4^a rist.], Lexpera, GV založba, Ljubljana 2019, ISBN 9789612473921.
- KURYŁOWICZ M., *Obrazki z życia rzymskich wyzwoleńców i niewolników w Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [*Immagini della vita di liberti e schiavi romani nella Galleria dell'Arte Antica, Museo dei principi Czartoryski a Cracovia*, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 215-228.
- LAMBRINI P., *Il dolo tra Grecia e Roma, in Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 61-80.
- LICANDRO O. - PALAZZOLO N., *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892119444.
- LÓPEZ GUETO A., *Materiales de Derecho romano*, Tecnos, Madrid 2019, ISBN 9788430976874.
- MAGANZANI L., *Etica e diritto nella formazione del giurista: l'età severiana*, JUS, 66.2 (2019), 21-43.
- МАКСИМОВ В.А. - ЖЕЛОНКИН С.С. [МАКСИМОВ В.А. - ЗНЕЛОНКИН С.С.], Римское право: Учебное пособие = *Roman law: Training manual*, Юстицинформ, Москва [Mosca] 2019, ISBN 9785720514914.
- MANTHE U., *Geschichte des römischen Rechts*⁶, C.H. Beck, München 2019, ISBN 9783406740480.
- MEINCKE J.P., *Römisches Privatrecht, auf Grundlage der Institutionen Iustinians*³, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019, ISBN 9783848755530.
- MILANI M., *L'editio maior' mommseniana del Digesto e i manoscritti della 'Vulgata'*, TSDP, 12 (2019).
- МИЛОШЕВИЋ М. [Milošević M.], Римско право¹⁴ [*Rimsko pravo*¹⁴; *Diritto romano*¹⁴], Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, Београд [Belgrado] 2019, ISBN 9788676308361.
- MIRCEA DAN B., *Manual elementar de drept privat roman*² [*Manuale elementare di diritto privato romano*²], Universul juridic, Bucharest 2019, ISBN 9786063905193.
- PETRUCCI A., *Manuale di diritto privato romano*, Giappichelli, Torino 2019, ISBN 9788892119369.
- REBRO K. - BLAHO P., *Rímske právo* [*Diritto romano*], Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2019, ISBN 9788073807825.
- SADOWSKI P., *Szkola prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie: Studium prawno-historyczne* [*La scuola giuridica nella Berito romana e bizantina. Studio storico-giuridico*], Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019, ISBN 9788373958012.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a *Il gioco nell'antica Roma. Profili storico-giuridici*, a cura di F. Fasolino - A. Palma, Giappichelli, Torino 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 902-908.
- ŠARKIĆ S., *Osnovi rimskog prava*² [*Fondamenti di diritto romano*²], Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, Beograd 2019, ISBN 9788679520111.
- SCHERMAIER M., *Res, materia, substantia. La concezione del mondo e il diritto romano*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 31-58.
- SCHIPANI S., *Nomos e lex e il loro rapporto con il ius*, in *Atti del XV Colloquio Internazionale. Roma, 4-6 gennaio 2016*, a cura di C. Buccolini - A. Lamarra, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2019, 95-130.
- SKŘEJPEK M., *Římské obchodní právo* [*Diritto commerciale romano*], in *Rekodifikace obchodního práva – pět let poté*, sv. 2 [*Ricodificazione del diritto commerciale - cinque anni dopo*, vol. 2], *Posla Ireně Pelikánové* [Omaggio a Irena Pelikánová], Wolters Kluwer, Praha 2019, 43-51.
- СОВРАЉИЋ М. [SOVRILIĆ M.], Правна наука у старом Риму = *Jurisprudence in ancient Rome*, in *Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније*, књ. 7, уредник М. Мићовић [*Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije*, knj. 7, уредник М. Mićović; *Armonizzazione del sistema giuridico serbo con gli standard dell'Unione Europea*, vol. VII, a cura di M. Mićović], Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац [Kragujevac] 2019, 51-61.
- SPIRITI A., *Iustitia: la raffigurazione del diritto e della sua codificazione nell'antica Roma*, LR, 8 (2019), 518-526.
- STAGL J.F., *Utilitas publica, ius naturale y protección de la natura*, RGDR, 33 (2019).
- STURM F., *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale*

- romano, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 1-30.
- SZCZYGLIŃSKI K., *Tradycje prawa rzymskiego w dekoracjach architektonicznych budynku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Tradizione di diritto romano nelle decorazioni architettoniche dell'edificio della Corte Suprema degli Stati Uniti dell'America], in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk, Wyd. KUL, Lublin 2019, 321-337.
- TARWACKA A., *Zamienić stare na nowe. O dziełach sztuki wywożonych z Koryntu przez Mummia*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Sostituire il vecchio con il nuovo. Sulle opere d'arte portate via da Corinto ad opera di Mummio], in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk, Wyd. KUL, Lublin 2019, 339-345.
- VIÑAS A., *Instituciones de derecho romano*, Circulo Rojo, Almería 2019, ISBN 9788413046983.
- VINCENTI U., *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326315.
- ВУЈОВИЋ О. [VUJOVIĆ O.], *Bona fides kao ravnoteža interesa*, in Научно истраживачки пројекат «Правни аспекти савремених друштвених кретања у Републици Србији», I, главни и одговорни уредник Ј. Беловић [Bona fides kao ravnoteža interesa, in Naučno istraživački projekat "Pravni aspekti savremenih društvenih kretanja u Republici Srbiji", I, urednik J. Belović; Bona fides come equilibrio di interessi, in Progetto di ricerca scientifica "Aspetti giuridici dei movimenti sociali contemporanei nella Repubblica di Serbia", I, a cura di J. Belović], Правни факултет Универзитета, Приштина [tj.] Косовска Митровица [Kosovska Mitrovica] 2019, 91-103.
- WOŁODKIEWICZ W., *Digesta Justyniana jako element dekoracyjny w architekturze*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [I Digesta di Giustiniano come elemento decorativo nell'architettura], in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk, Wyd. KUL, Lublin 2019, 347-363.
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- BABUSIAUX U., *Mentions emphatiques et louanges à l'intention du souverain. A propos d'une stratégie des jurisconsultes du temps des Sévères*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 43-64.
- BONIN F., *Note per un'indagine intorno alla struttura e alla forma dei frammenti dei «libri ad Vitellium» di Paolo*, RDR, 19 (2019).
- BRAVO BOSCH M.J., *Lex Metilia de fullonibus dicta*, RGDR, 33 (2019).
- CANNATA C.A., *Giavoleno e i libri postumi di Labeone*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 73-90.
- CASCIONE C., *Un'interpolazione scolastica in D. 45.1.138pr.?*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 103-108.
- CASTRO SÁENZ A., *Pomponio y los veteres*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 103-178.
- CERAMI P., *Ius est ars boni et aequi? Un riesame della definizione celsina*, AUPA, 62 (2019), 35-81.
- COCATRE-ZILGIEN P., *L'ultime captation des sources du droit par le pouvoir impérial: la constitution 'Si imperialis maiestas' de Justinien du 30 octobre 529*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 125-156.
- CORONA Á., *Administración y renovación de flotas fluviales en el Danubio oriental durante época tardía a la luz de CTh 7,17, RIDROM*, 23 (2019), 151-179.
- CUSMÀ PICCIONE A., *La perdita lex Costantiniana ricordata in C. 5.27.5: spunti per una 'rilettura'*, AUPA, 62 (2019), 155-174.
- DE LAS CASAS LEÓN M.ª E., *El origen de las regulae iuris*, RGDR, 32 (2019).
- DEEG P., *Der Kaiser und die Katastrophe. Untersuchungen zum politischen Umgang mit Umweltkatastrophen im Prinzipat (31 v. Chr. bis 192 n. Chr.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515123747.
- DI MARIA S., *I compilatori giustiniane e i libri ad Vitellium di Paolo*, Cultura giuridica e diritto vivente, 6 (2019), 1-17.
- DI TROLIO G., *Gaio commentatore dell'editto provinciale*, RGDR, 33 (2019).
- DILIBERTO O., *Un'edizione popolare e divulgativa della Legge delle XII Tavole*, in *Littératures populaires du droit. Le droit à la portée de tous*, a cura di L. Guérain - N. Hakim, LGDJ, Paris 2019, 41-48.

- DOLGANOV A., *Caracalla's Edict ('rec.' a Imrie A., The Antonine Constitution. An Edict for the Caracallan Empire*, Brill, Leiden-Boston 2018), *The Classical Review*, 69.2 (2019), 554-556.
- DOVERE E., *L'idea di un diritto fondativo e inclusivo: D. I.1.5, AUPA*, 62 (2019), 287-298.
- FORSCHNER B. - HAUBNER D., *Kein Volk der Gesetze: Anmerkungen zu Mantovanis These der legum multitudo im römischen Privatrecht*, ZSS, 136 (2019), 322-344.
- GAGLIARDI L., *Réflexions sur la lex Iulia de civitate*, RH, 97.1 (2019), 19-29.
- GIANNNOZZI E., 'rec.' a Ruggiero I., *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Giuffrè, Milano 2017, RH, 97.3 (2019), 383-385.
- HARKE J.D., *Iuris prudentia Diocletiana. Kaiserliche Rechtsprechung am Ende des dritten Jahrhunderts*, Duncker & Humblot, Berlin 2019, ISBN 9783428156986.
- HEIL M., 'rec.' a Carboni T., *La parola scritta al servizio dell'Imperatore e dell'Impero: l'ab epistulis e l'a libellis nel II secolo d.C.*, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag, Bonn 2017, *Historische Zeitschrift*, 309.2 (2019), 460-461.
- HEREDIA CHIMENO C., *Las "Leges Corneliae Pompeiae" en su contexto: reflexiones en torno a la práctica transgresora*, Gerión, 37.1 (2019), 9-33.
- HEUTEGER V., *Lieferte die Bibliothek in Konstantinopel einen Beitrag zum Codex Theodosianus?*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 179-192.
- JUREWICZ A.R., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum 51, 52, 67 i 68 – historia pewnej transakcji kredytowej(?)*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitek*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [Tabulae Pompeianae Sulpiciorum 51, 52, 67 e 68 – la storia di un'operazione negoziale di mutuo(?), in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 131-161.
- KREMER D., 'rec.' a Humbert M., *La loi des XII tables. Édition et commentaire*, École Française de Rome, Roma 2018, RH, 97.3 (2019), 331-336.
- LAMBERTI F., *Profili del coordinamento 'temporale' fra leges rogatae, tra repubblica e principato*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 453-478.
- LAMBERTINI R., 'rec.' a Ruggiero I., *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Giuffrè, Milano 2017, IVRA, 67 (2019), 253-290.
- LANFRANCHI T., *Edicts and Decrees during the Republic: A Reappraisal*, ZSS, 136 (2019), 47-83.
- LATTOCCO A., 'rec.' a Monteverdi D., *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2019, *Bollettino di Studi Latini*, 49.2 (2019), 898-902.
- LEHNE-GSTREINTHALER C., *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2019, ISBN 9783412508999.
- LIEBS D., 'rec.' a Ruggiero I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Giuffrè, Milano 2017, ZSS, 136 (2019), 465-479.
- LIEBS D., *Der Beruf des Juristen in der Spätantike*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 141-182.
- LOVATO A., *A proposito di Iulius Paulus: ad Edictum Libri I-III*, LR, 8 (2019), 491-500.
- MAFFI A., *Retour sur la patrooïque dans le Code de Gortyne*, RH, 97.1 (2019), 1-18.
- MANDAS A.M., *Per una rilettura di At. 17.1-10a alla luce di un recente studio*, LR, 8 (2019), 500-518.
- MANTOVANI D., *Gaio, Livio e la funzione esplicativa della storia (Digesto, I. 2.1)*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 415-433.
- MANTOVANI D., *Il giurista-matematico e il lettore ideale: due prefazioni a confronto (Meciano, Assis distributio e Paolo, De gradibus et adfinibus)*, in *Philorbômaios kai philhellên. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 177-204.
- MANTOVANI D., *Tradurre l'intraducibile diritto. La prefazione al De excusationibus di Erennio Modestino fra Roma e Grecia*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 537-549.
- MARAGNO G., *Sui rescritti "insinuabili" in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, JUS-online, 5.3 (2019), 413-447.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M^a L., 'rec.' a Bueno Delgado J.A., *El edicto justiniano de los "Tres Capítulos" en el marco de la disputa*

- crisológica sobre la doble naturaleza de Cristo*, Dykinson, Madrid 2018, RGDR, 33 (2019).
- MATTIOLI F., *La legislazione del 17 settembre 529: l'inizio del dialogo con la giurisprudenza dell'epoca del Principato*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 267-295.
- MCGINN T.A.J., *Gaius for Dummies? The Strange Tale of the Fragmenta Augustodunensia*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 583-600.
- METRO A., 'rec.' a Tuccillo F., *Editto e ius novum. Sulle tracce del quod quisque iuris*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, IVRA, 67 (2019), 298-303.
- MOHINO MANRIQUE A., 'rec.' a Capozza M.T., «Sacerdotium» nelle Novelle di Giustiniano. «Consonantia» e «amplificatio» della res publica, Giappichelli, Torino 2019, RGDR, 33 (2019).
- MONTEVERDI D., *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, ISBN 9788813368838.
- MOREAU P., *Le commentarius de la lex Troesmensium (table B 1. 4-11) et la réforme augustéenne de la procédure législative*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 649-664.
- MOZOS TOUYA (DE LOS) J.J., *Sur la formation de la science du droit à Rome*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 225-244.
- MUSUMECI F., *In difesa della genuinità di un testo di Giuliano (48 dig. D. 9.2.42)*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 679-688.
- NICOSIA G., *D. 40.5.20, un testo da secoli incredibilmente ignorato: i settantotto anni di Pomponio e la sua discendi cupiditas*, IVRA, 67 (2019), 1-5.
- NICOSIA G., *Errantis nulla voluntas*, IVRA, 67 (2019), 79-81.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Malavé Osuna B., *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario. Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Dykinson, Madrid 2018, Glossae, 16 (2019), 378-382.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Malavé Osuna B., *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario. Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Dykinson, Madrid 2018, RGDR, 33 (2019).
- PARICIO SERRANO F.J., *Sobre Paulo y sus libri ad Edictum*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 517-536.
- PEPPE L., *Il doppio registro degli esempi scelti da Alfeno in D. 5.1.76*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 707-722.
- PEPPE L., *Sulla «letteratura giuridica romana». A proposito di Les juristes écrivains de la Rome antique di Dario Mantovani*, RDR, 19 (2019).
- PEPPE L., 'rec.' a McGinn T.A.J., *Table IV of the XII Tables*, Jovene, Napoli 2018, IVRA, 67 (2019), 229-233.
- PIRO I., *Una proposta interpretativa in merito a XII Tab. 11.1*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 807-820.
- QUINTANA ORIVE E., *«Ne damna provincialibus infligantur»: algunas observaciones sobre la protección de la población rural en la legislación de época postclásica y justiniana*, RGDR, 32 (2019).
- RAINER J.M., 'rec.' a Coriat J.-P., *Les constitutions des Sévères, Règne de Septime Sévère*, vol. I: *Constitutions datées de la première période du règne (juin 293 – automne 197 ap. J-C) et constitutions non datées de Septime Sévère citée comme seul auteur de la décision*, École Française de Rome, Rome 2014, ZSS, 136 (2019), 479-484.
- RONIN M., 'rec.' a Mantovani D., *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Collège de France-Les Belles Lettres, Paris 2018, RH, 97.3 (2019), 380-382.
- ROUGER-THIRION D., *Le «cœur» d'Ulpian. Humanitas, misericordia, pietas, affectio*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 885-904.
- ROUMY F., *La singulière transmission de deux constitutions attribuées à Gordien III et à Valérien dans le livre V du Code Justinien*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 905-936.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a XII Tabulae. Testo e commento, I, a cura di M.F. Cursi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.1 (2019), 379-388.

- SCARANO USSANI V., *La 'lex' nel pensiero di Capitone. Una definizione fra diritto, retorica e politica legislativa*, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 646-652.
- SCHEIBELREITER P., *Ein „großer Wurf“? Gaius trifft Demosthenes*, ZSS, 136 (2019), 1-46.
- SCHMIDT-HOFNER S., *Plato and the Theodosian Code*, Early Medieval Europe, 27.1 (2019), 35-60.
- SPINA A., 'rec.' a Stepan S., 'Scaevola noster'. *Sulla possibile influenza di Cervidio Scevola nei libri disputationum di Trifonino*, Mohr Siebeck, Tübingen 2018, QLSd, 9 (2019), 498-511.
- STEWART CH., *Fractional Arithmetic in the Tabula Alimentaria of Veleia*, JRS, 109 (2019), 89-102.
- TAMBURI F., *Poetica satirica e diritto: la consulenza di Trebazio a Orazio*, RGDR, 33 (2019).
- TERRANOVA F., *Sui nomina 'consequentia...rebus' in I. 2.7.3, AUPA*, 62 (2019), 309-328.
- TUZOV D., *Note sull'origine delle rubriche di D. 18, 2 (De in diem additionem) e D. 18, 3 (De lege commissoria)*, Erga-Logoi, 7.1 (2019), 187-199.
- WÄLKENS D., *Heidenen in de Codex Theodosianus?*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 457-456.
- WILLI A., 'rec.' a Einheuser V., *Studien zur lex rivi Hiberiensis: Zur Rechtsdurchsetzung innerhalb einer Bewässerungsgemeinschaft im 2. Jb. n. Chr.*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2017, ZSS, 136 (2019), 401-406.
- ZABŁOCKA M., *La legge delle Dodici Tavole nella ricostruzione di Hotman*, INDEX, 47 (2019), 429-442.
- c) Studi sulle fonti non giuridiche**
- ADKIN N., *Cicero's Pro Sexto Roscio and Jerome*, Museum Helveticum, 76 (2019), 88-95.
- AGNATI U., *Echi di giurisprudenza classica in Isidoro di Siviglia. Un'analisi di Isid.*, diff. 1.434, AUPA, 62 (2019), 3-34.
- BERNO F.R., *El sabio y los apocalipsis. Diferentes fines del mundo en Séneca*, Gerión, 37.1 (2019), 75-95.
- CARSANA C., *Monarchia delle origini e regnum in Cicerone: tra passato e presente*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 177-204.
- COLOMBO M., *Nuove prove per la datazione di Vegezio sotto Teodosio II e la sua collocazione nell'impero romano d'Oriente*, Klio, 101.1 (2019), 256-275.
- CRISTOFOLI R., 'rec.' a *Rappresentazione e uso dei 'senatus consulta' nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato*, a cura di A. Balbo - P. Buongiorno - E. Malaspina, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.1 (2019) 317-321.
- CVETKOVIĆ-DORĐEVIĆ V., *Cicero's Thinking on the Essence of Legal Reasoning*, in *History of Law and Other Humanities. Views of the Legal World Across the Time*, eds. V. Amorosi - V.M. Minale, Dykinson, Madrid 2019, 195-220.
- D'AMATI L., *Giovenale, Satira XVI: alcune osservazioni sui privilegi dei militari in ambito processuale*, TSDP, 12 (2019).
- ESDERS S., *Procopius of Caesarea, the lex tricennalis, and the 'time of the Vandals': historiography, law, and political debate in mid-sixth-century Constantinople*, Early Medieval Europe, 27.2 (2019), 195-225.
- FALCONE G., *Due riferimenti di Ammiano Marcellino all'imperatore Giuliano*, QLSd, 9 (2019), 412-414.
- GARCEA A., *Nec ignara philosophiae: Imperial Logic and Grammar in the Light of Gellius Noctes Atticae*, in *La philosophie des non-philosophes dans l'Empire romain (Ier-IIIe siècles)*, a cura di S. Morlet - C. Guérin - S. Aubert-Baillet, De Boccard, Paris 2019, 219-235.
- GATZKA F., *Cassiodor, Variae 6. Einführung, Übersetzung und Kommentar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110595468.
- HANAGHAN M., *The Conclusion of the Commentary on Ammianus Marcellinus ('rec.' a Den Boeft J. - Drijvers J.W. - Den Hengst D. - Teitler H.C., Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXXI*, Brill, Leiden-Boston 2018), The Classical Review, 69.2 (2019), 478-480.
- JONCA M. - ŁUKA A., *Plutarch, Zagadki rzymskie: Tekst - tłumaczenie - komentarz [Plutarcho, Enigmi romani: Testo - traduzione - commento]*, Zeszyty Prawnicze, 19.4 (2019), 309-318.
- LAMBRINI P., *Il dolo è contenuto nella violenza: l'interpretazione proposta da Cicerone*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 81-97.
- LOMAS K., *"Vicinitas": vecindad, redes e identidades en la Italia de Cicerón*, Gerión, 37.1 (2019), 51-73.
- ŁOSKA E., *Plaut o aktorach i teatrze*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Plauto sugli attori e sul teatro, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 241-250.

- MANDAS A.M., *Una "puella habens spiritum phytonis" e un presunto esorcismo. Alcune considerazioni*, Glossae, 16 (2019), 228-254.
- MARTÍNEZ VELA J.A., *El obispo como defensor y protector de los ciudadanos en el Bajo Imperio Romano. El testimonio de las cartas de San Agustín*, RGDR, 32 (2019).
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Valmaña Ochaíta A., *Los discursos de Catón y Lucio Valerio en el 195 a. C.*, Fundación del Teatro Romano de Cartagena, Cartagena 2019, RGDR 32 (2019).
- OLIVIERO NIGLIO G.M., 'Obstetrix'. *Funzioni e ruolo sociale nel pensiero cristiano nella tradizione giuridica*, TSDP, 12 (2019).
- PETERSEN J., *Recht bei Tacitus*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110579888.
- PROCCHI F., 'Non pro se sed pro causa defendere'. *Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, TSDP, 12 (2019).
- REDUZZI MEROLA F., *Schiavi senza nome in un miniambo di Eronda*, INDEX, 47 (2019), 13-14.
- RIZZELLI G., *Leggi declamatorie nel De specialibus legibus di Filone Alessandrino?*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 873-884.
- SANCHEZ M^cC. - ELLART M., *Libanius' oratio XLV as reflected in the mirror of the Theodosian Code. A plea for prison reform?*, IAH, 11 (2019), 91-106.
- SÁNCHEZ VENDRAMINI D., 'rec.' a Fleury Ph., *De rebus bellicis. Sur les affaires militaires. Texte établi, traduit et commenté*, Les Belles Lettres, Paris 2017, Klio, 101.2 (2019), 705-708.
- SCHMITZ C., *Juvenal*, Georg Olms, Hildesheim-Zürich-New York 2019, ISBN 9783487157412.
- SCHWAMEIS C., *Cicero, De praetura Siciliensi (Verr. 2,2). Einleitung und Kommentar* (Texte und Kommentare, 60), De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110646511.
- SHEDD M., *New Perspectives on the Historia Augusta* ('rec.' a Savino E., *Ricerche sull'Historia Augusta*, Naus Editoria, Napoli 2017; Rohrbacher D., *The Play of Allusion in the Historia Augusta*, The University of Wisconsin Press, Madison, WI - London 2016), *The Classical Review*, 69.2 (2019), 480-484.
- SKŘEJPEK M., *Varronova De lingua latina a lidová shromáždění [Il De Lingua latina di Varrone e le assemblee popolari]*, in *Per pauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám [Omaggio a Peter Blabo per il suo ottantesimo compleanno]*, a cura di V. Vladár, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2019, 113-125.
- SPOSITO G., "Visiones". *Visual tools nell'oratoria forense antica e moderna*, Cultura giuridica e diritto vivente, 6 (2019), 1-17.
- TARWACKA A., *O tym, że ani termin 'testamentum', jak sądził Servius Sulpicius, ani 'sacellum', jak uważał Gaius Trebatius, nie są słowami złożonymi, lecz pierwsze z nich pochodzi od 'testatio', drugie zaś stanowi zdrobnienie od 'sacrum'*, Aulus Gellius, *Noce attyckie* 7, 12: Tekst - tłumaczenie - komentarz [Sull'argomento che né il termine 'testamentum', come giudicava Servius Sulpicius, né 'sacellum', come riteneva Gaius Trebatius, sono parole composte, ma che la prima di esse deriva piuttosto da 'testatio', mentre l'altra è diminutivo di 'sacrum'. Aulus Gellius, *Le notti attiche*, 7, 12: Testo - traduzione - commento], *Zeszyty Prawnicze*, 19.2 (2019), 287-291.
- TARWACKA A., *Słowa z mowy Metellus Numidicus, którą wygłosił w czasie cenzury do ludu, kiedy zachęcał do ożenku; oraz dlaczego tę mowę ganiono i jak - przeciwnie - była broniona - Aulus Gellius, „Noce attyckie” 1,6: Tekst - tłumaczenie - komentarz [Un passo del discorso di Metello Numidico, pronunciato durante la censura, quando incoraggiò i matrimoni, nonché perché questo discorso fu criticato e come fu - al contrario - difeso. Aulus Gellius, *Le notti attiche*, 1, 6: Testo - traduzione - commento]*, *Zeszyty Prawnicze*, 19.3 (2019), 293-299.
- TARWACKA A., *Le prestazioni delle prostitute alla luce delle commedie di Plauto*, INDEX, 47 (2019), 195-200.
- VALMAÑA OCHAÍTA A., *Los discursos de Catón y Lucio Valerio en el 195 a. C.*, Fundación del Teatro Romano de Cartagena, Cartagena 2019, ISBN 9788409092994.
- ZABŁOCKI J., *Parole e costumi in cui è racchiuso il senso delle leggi*, INDEX, 47 (2019), 395-407.
- ZABŁOCKI J., *Prawo w sztuce Plauta, czyli o banku w komedii 'Curculio'*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Il diritto nell'arte di Plauto, o a proposito della banca nella commedia 'Curculio', in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 365-377.
- ZABŁOCKI J., *Verbis moribusque sententia legum comprehensa est*, in *Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie*, redakcja naukowa A. Tarwacka [in *Tempora mutantur cum legibus. Per il XX anniversario della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell'UKSW a Varsavia*, a cura di A. Tarwacka], Wyd. UKSW, Warszawa 2019, 258-272.

ZILLOTTO P., *Dolo e 'iniuria' nella 'pro Tullio' di Cicerone*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovenc, Napoli 2019, 99-118.

d) Metodologia romanistica

BANACH T., *Uwagi o dziejowej roli prawa rzymskiego. Prawo rzymskie jako przedmiot wykładu akademickiego – postulaty 'de lege ferenda'* [Osservazioni sul ruolo storico del diritto romano. Il diritto romano come oggetto di lezione accademica – postulati 'de lege ferenda'], *Pro Fide Regis et Lege*, 81.1 (2019), 91-111.

CZECH-JEZIERSKA B., *Milan Bartosek i problem „właściwej metody” w badaniach nad prawem rzymskim*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [Milan Bartosek e il problema del "metodo appropriato" negli studi di diritto romano, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 199-225.

GIUFFRÈ V., *Curiosità romanistiche*, *QLSD*, 9 (2019), 13-43.

KLAUSBERGER P. - FÜM I., *Romanistische Fundamente europäischer Privatrechte und Technik der Falllösung (Musterlösung)*, *Juristische Ausbildung und Praxisvorbereitung*, 4 (2018-2019), 196-201.

LÓPEZ-RENDO C. - AZAUSTRE M.J. - RODRÍGUEZ E., *Instrumentos de innovación docente en la enseñanza-aprendizaje del derecho romano*, *RIDROM*, 23 (2019), 454-491.

MANTOVANI D., *Droit, culture et société de la Rome antique*, Fayard, Paris 2019 ISBN 9782213712635.

RAINER J.M., *El derecho romano y los juristas modernos*, *SCDR*, 31-32 (2018-2019), 57-62.

RANIERI F., *Diritto romano e studi romanistici, tra storia e dogmatica. La situazione tedesca vista in una prospettiva europea*, *LR*, 8 (2019), 159-191.

SCEVOLA R., *Centralità del diritto romano negli altri 'saperi': sulla metodologia e i contenuti di una recente opera*, *IVRA*, 67 (2019), 118-142.

STOLFI E., *Attorno a critica del testo e storia del pensiero giuridico. Alcune riflessioni*, *AUPA*, 62 (2019), 247-268.

VERA-CRUZ PINTO E., *La enseñanza del derecho romano en el futuro de Europa*, *SCDR*, 31-32 (2018-2019), 73-80.

e) Storia della romanistica

ARCARIA F., *Il 'metodo naturalistico' di Pietro Bonfante*, in *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, a cura di I. Piro - S. Randazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 35-63.

BANFI A., *Qualche considerazione sull'attualità del pensiero di Giorgio Luraschi*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, 39-49.

БАТИЕВ А.В. [БАТИЕВ L.V.], *Римское право и развитие юридической науки в концепции С.А. Муромцева = Roman Law and the Development of Legal Science in S.A. Muromtsev's Concept*, *Актуальные проблемы российского права*, 2019/8, 191-199.

БУЈУКЛИЋ Ж. [BUJUKLIĆ Ž.], *Научни значај приступних предавања професора римског права на Лицеју и Великој школи у Београду*, in *Идентитетски преображај Србије, уреднице Крстић И., Лукић М. [Naučni značaj pristupnikh predavanja profesora rimskog prava na Liceju i Velikoj školi u Beogradu, in Identitetski preobražaj Srbije, urednice Krstić I., Lukić M.; Importanza scientifica delle lezioni di accesso tenute da professori di diritto romano al Liceo e alla Scuola superiore di Belgrado]*, in *Trasformazione dell'identità della Serbia*, a cura di I. Krstić - M. Lukić, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, Београд [Belgrado] 2019, 13-36.

CANFORA L., *Marchesi «romanista»*, *LR*, 8 (2019), 225-226.

CHIUSI T. - SPENGLER H., *Dieter Nörr (20.2.1931–3.10.2017)*, *ZSS*, 136 (2019), XI-XXI.

CHIUSI T. - KAISER W. - PLATSCHEK J. - SPENGLER H.-D., *Persönliche Erinnerungen an Dieter Nörr*, *ZSS*, 136 (2019), XXI-XXXII.

COSTABILE F., *'Modernità' del Tardoantico*, *QLSD*, 9 (2019), 406-411.

ЦВЕТКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ В. [Cvetković-Đorđević V.], *Немачка историјскоправна школа и српска романистика у XIX веку*, in *Право у функцији развоја друштва*, т. 1, главни и одговорни уредник Мировић Д. [Nemačka istorijskoppravna škola i srpska romanistika, in *Pravo u funkciji razvoja društva*, т. 1, glavni i odgovorni urednik D. Mirović; *Scuola storico-giuridica tedesca e romanistica serba*, in *Il diritto come fattore di sviluppo della società*, a cura di D. Mirović], Правни факултет Универзитета, Приштина [tr.] Косовска Митровица [Kosovska Mitrovica] 2019, 209-233.

- DOVERE E., *Gianni de Bonfils, 'tardoantichista' pervicace e raffinato*, QLSD, 9 (2019), 376-382.
- ERKKILÄ V., *The Conceptual Change of Conscience. Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933-1968*, Mohr Siebeck, Tübingen 2019, ISBN 9783161566912.
- FALCONE G., *Chiazzese, Riccobono e i confronti ritrovati*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 289-308.
- FINKENHAUER T., *Die Entwicklung der Interpolationenkritik*, INDEX, 47 (2019), 483-489.
- FINKENAUER T. - KLINCK F., *Hans Josef Wieling (31.12.1935-12.2.2018)*, ZSS, 136 (2019), 595-600.
- GARBARINO P., *Gianni de Bonfils, ricerca e metodo*, QLSD, 9 (2019), 383-390.
- GIODICE SABBATELLI V., *Sul filo della memoria*, QLSD, 9 (2019), 391-405.
- GIUNTI P., *Pietro Bonfante, teorico della famiglia arcaica*, in *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, a cura di I. Piro - S. Randazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 143-167.
- GREGOR M., *Život a díelo profesora Karola Rebna [La vita e l'opera del professor Karol Rebro]*, Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 38.2 (2019), 54-73.
- JAKAB E., *In Erinnerung an Dieter Nörr*, QLSD, 9 (2019), 369-371.
- LABRUNA L., *Franco Salerno e il diritto romano*, in F. SALERNO, *Scritti scelti*, a cura di A. McClintock - M. Scognamiglio, Jovene, Napoli 2019, 113-131.
- LABRUNA L., *Il mio amico Enzo Giuffrè*, QLSD, 9 (2019), 45-49.
- LABRUNA L., *Romanisti camerti dagli inizi agli anni '70 del Novecento*, Annali Camerino, 8 (2019), 1-23.
- LAMBERTI F., *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica' italiana*, in *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, a cura di I. Piro - S. Randazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 169-204.
- LANZA C., *Storiografia dell'Ottocento: appunti (I Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2018)*, RDR, 19 (2019).
- LOVATO A., *Relazione di sintesi*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, 145-148.
- LUCREZI F., *Gianni de Bonfils e la legislazione 'De Iudaeis'*, QLSD, 9 (2019), 415-418.
- MADER P., *Karl Hackl (25.9.1933-16.11.2018)*, ZSS, 136 (2019), 600-603.
- MAROTTA V., *Modelli interpretativi e riflessioni storiografiche della romanistica della prima metà del Novecento (I Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2018)*, RDR, 19 (2019).
- MASI DORIA C., *Antonio Guarino: un giovane romanista attraverso il fascismo*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 571-582.
- MCGINN T., *In memoriam: Alan Watson*, IVRA, 67 (2019), 317-332.
- MEISSEL F.-S., *'rec.' a Beggio T., Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2018, QLSD, 9 (2019), 477-482.
- MERCOGLIANO F., *Betti, le fonti di obbligazioni, il negozio giuridico*, INDEX, 47 (2019), 201-206.
- METRO A., *Talamanca e Copanello*, in *Scientia rerum et scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 233-239.
- PALAZZI M., *Spunti di riflessione sull'importanza della storia locale nella ricerca di Giorgio Luraschi. Contributo alla discussione nella tavola rotonda*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, 139-142.
- PARENTI L., *Vincenzo Giuffrè (Nocera Inferiore, 25 marzo 1940 - Napoli, 7 aprile 2019)*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 21-40.
- PARICIO SERRANO F.J., *En la muerte de Vincenzo Giuffrè (25.3.1940 - 7.4.2019)*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 15-20.
- PARICIO SERRANO F.J., *Laudatio de Eduardo Vera-Cruz Pinto*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 63-72.
- PIACENTE D.V., *Il Maestro e l'allievo*, QLSD, 9 (2019), 426-427.
- PONTORIERO I., *L'Archivio Giuridico e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca*, AG, 151.1 (2019), 107-130.
- PRADO RODRÍGUEZ J.C., *La enseñanza y el estudio del derecho romano en la Universidad de Santo Tomás de Quito*, RGDR, 32 (2019).
- RANDAZZO S., *Pietro Bonfante e il contractus*, in *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, a cura di I. Piro - S. Randazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 205-220.

- RIZZI R.A., *Giovanni de Bonfils e Flavio Mallio Teodoro*, QLSO, 9 (2019), 428-432.
- SOLIDORO L., *Giovanni de Bonfils: profilo identitario di un giusromanista*, QLSO, 9 (2019), 419-425.
- SORKA K., *Powracające pytanie o interpolacjonizm. Wspominani i zapomniani. Na marginesie zbioru "Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik" = Asking Once Again about Interpolationism. Remembered and Forgotten. "Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik"*, Forum prawnicze, 2019/1 (51), 76-87.
- STOLFI E., *Attorno a critica del testo e storia del pensiero giuridico. Alcune riflessioni*, AUPA, 62 (2019), 247-268.
- STRINGINI N.E., *La enseñanza del Derecho Penal de Carlos Tejedor. Un ejemplo de continuidad de la tradición jurídica romano-canónica*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- VERA-CRUZ PINTO E., *La enseñanza del Derecho romano en el futuro de Europa*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 73-80.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- ADAMO A., *Un'anabasi identitaria: L'avvocatura ieri e oggi*, INDEX, 47 (2019), 229-250.
- ANDRICH A. - SCHULTHESS C., *La enciclica laudato si, ecologia integral y derecho romano*, Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba, 1 (2019), 30-47.
- ARCARIA F., *Il dovere di verità. Contributo alla comparazione tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, TSDP, 12 (2019).
- ARCARIA F., *«Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere».* 'Il dovere di verità' tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana, Satura, Napoli 2019, ISBN 9788876072055.
- ARGÉS J.R., *Ius cogens. La actualidad de un tópico jurídico clásico*, Reus, Madrid 2019, ISBN 9788429021271.
- AZAUSTRE M.J., *Pacto de retener la posesión en la compraventa. Antecedentes históricos*, RIDROM, 23 (2019), 273-326.
- BERNAD R., *Ius romanum pragmaticum versus aequitas romana: una versión anticipada del binomio eficiencia/equidad, emblema del análisis económico del derecho (AED)*, RIDROM, 22 (2019), 55-192.
- BLANCH NOUGUÉS J.M., *Análisis de algunas falacias en derecho y su relación con el derecho romano*, RGDR, 33 (2019).
- CARDILLI R. - CIACCIA M. - MIRABELLI C., *Chang'an e Roma, Eurasia e Via della seta. Diritto, società, economia*, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, ISBN 9788813374464.
- CORBINO A., *Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824325769.
- D'ORTA M., *'Legata pro anima' e 'officium pietatis'. Le disposizioni testamentarie 'pro anima' nell'ordinamento giuridico italiano. Prospettive storico-comparatistiche*, RGDR, 33 (2019).
- DALLA MASSARA T., *Conoscenza, comparazione e problemi di comparazione diacronica: a vent'anni dai Fondamenti del diritto europeo*, AUPA, 62 (2019), 331-346.
- DE HALLER X., *Le contrat de courtage. Étude de droit romain et de droit suisse: le pactum proxeneticon et les art. 412ss CO*, Stämpfli, Bern 2019, ISBN 9783727220746.
- DE LAS CASAS LEÓN M.^a E., *¿La cláusula "rebus sic stantibus" como excepción al principio "pacta sunt servanda"?*, RGDR, 33 (2019).
- DE LAS CASAS LEÓN M.^a E., *El origen de las regulae iuris*, RGDR, 32 (2019).
- DUPLÁ T., *El presente del pasado: el principio mater semper certa est y su reflejo en la actual legislación sobre reproducción humana asistida*, RIDROM, 22 (2019), 289-325.
- FALCON M., *'Res communes omnium' e diritto dell'outer space. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, TSDP, 12 (2019).
- GARCÍA FUEYO B., *Anotaciones a la regula iuris 'prior tempore potior iure': de Roma al derecho vigente*, RGDR 32 (2019).
- GARCÍA FUEYO B., *On the causes of emancipation, particularly concerning age, according to the XVI Century Jurist Gil Ramirez de Arellano. Reception of roman law*, RGDR, 33 (2019).
- GIAROCO G.D., *El testamento. La primacía de la voluntad por sobre las formas en Roma y en la Argentina*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- HAYES C., *Roman and Jewish Law: looking for interaction in all the right places*, Law and History Review, 37 (2019), 955-959.
- HERMON E., *L'espace de liberté de l'eau de Rome à nos jours*, INDEX, 47 (2019), 144-164.
- KRUPA M.S., *Blutige Hand nimmt kein Erbe. Eine rechtshistorische und -vergleichende Studie zum Rezeptionsweg der römischen indignitas in den französischen, österreichischen und deutschen Privatrechtskodifikationen*, a cura di D. Mattiangeli, Peter Lang, Berlin etc. 2019, ISBN 9783631795132.

- LAMBRINI P., *Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326209.
- LEPORE A., *Norma e interpretazione*, INDEX, 47 (2019), 502-515.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Prawo rzymskie jako wskaźnik otwartości środowiska prawniczego? Panorama głębokiej europejskiej prowincji intelektualnej = Measuring the Openness of Lawyers' Minds by Roman Law? Panorama of a Far European Intellectual Province*, Forum prawnicze, 2019/6 (56), 98-103.
- MARTIN P., *L'autorité de la chose jugée en matière civile. Étude de droit romain et de droit suisse*, Schulthess Verlag, Zürich 2019, ISBN 9783725587438.
- MASI DORIA C., *Storicità del diritto, legalità, interpretazione. A proposito di un 'rigore'... trasformato*, INDEX, 47 (2019), 516-520.
- MENTXAKA R., *Ejemplo de recepción indirecta de principios jurídicos marítimos rodio-romanos en Latinoamérica a finales del siglo XVIII*, RIDROM, 22 (2019), 193-221.
- MURILLO A., *El Brexit: todo un reto para el Derecho romano*, RIDROM, 23 (2019), 1-45.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a *A Locatio-conductio. Influência nos direitos atuais: Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano*, coord. A. dos Santos Justo, Universidade Lusíada Editora, Lisboa 2018, Glossae, 16 (2019), 370-377.
- RAINER J.M., *El Derecho romano y los juristas modernos*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 57-62.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *La 'actio de positus vel suspensis' y la aparición de los modernos delitos de peligro*, RGDR, 32 (2019).
- SANSÓN RODRÍGUEZ M.^a V., *La responsabilidad del vendedor por los vicios materiales de la cosa vendida y la protección del comprador desde el derecho romano al contemporáneo*, RGDR, 33 (2019).
- SITEK B., *Perspektywa badań nad prawem rzymskim w kontekście prawa municypalnego = Research Prospects for Roman Law in the Context of Municipal Law*, Zeszyty Prawnicze, 19.1 (2019), 117-134.
- SOLIDORO L., *Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell'esperienza romana e l'attuale uso della categoria 'persona'*, TSDP, 12 (2019).
- SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Planos jurídicos romanos de la "doctrina de la pedis possessio" en la esfera del Common Law de los Estados Unidos de América*, e-Legal History Review, 29 (2019).
- ŚWIRGOŃ-SKOK R., *'Heredis institutio' w prawie rzymskim i w polskim prawie spadkowym*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szerbowski [*'Heredis institutio' nel diritto romano e nel diritto ereditario polacco*, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 163-187.
- THOMAS P., *Critique of the rational agent model: reinventing Roman law?*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 365-374.
- TORRES PARRA M.^a J., *A vueltas con la supuesta obsolescencia de la Fiducia romana*, e-Legal History Review, 30 (2019).
- TRISCIUOGGIO A., *Sul pignoramento dei beni pubblici: diritto romano, diritto medievale, giurisprudenza attuale*, TSDP, 12 (2019).
- TRISCIUOGGIO A. - MARTÍNEZ VELA J.A., *Observaciones sobre la pignoralidad de los bienes públicos: derecho romano, derecho medieval, jurisprudencia actual (Italia y España)*, RGDR, 32 (2019).
- VALLEJO PÉREZ G., *Mediación Penal en el Derecho Romano y en la actualidad*, RGDR, 33 (2019).
- g) Florilegi, raccolte di casi**
- BUBELOVÁ K. - DOSTALÍK P. - RAZIM J., *Praktikum z římského práva³ [Casi pratici di diritto romano³]*, Nakladatelství Leges, Praha 2019, ISBN 9788075023889.
- ИГЪЯТОВИЧ М.В. [IGNJATOVIĆ M.V.], *Практикум за римско право⁷ [Praktikum za rimsko pravo⁷; Casi pratici di diritto romano⁷]*, Медивест КТ, Ниш [Niš] 2019, ISBN 9788680842615.
- KRAMPE C., *Römische Privatrechtsfälle*, PAIS Verlag, Oberried 2019, ISBN 9783931992484.
- KRANJC J., *Primeri iz rimskega prava³*, 8. ponatis. [*Esempi dal diritto romano³*, 8^a rist.], Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2019, ISBN 9789612044459.
- WIMMER M., *Digestenexegese: Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischem Recht³*, Manz'sche Verlags- u. Universitätsbuchhandlung, Wien 2019, ISBN 9783214072414.
- b) Tradizione giuridica europea**
- БЕРЁЗКИН А.В. - КРИЦКАЯ С.Ю. [BEREZKIN A.V. - KRITSKAYA S.YU.], *Persona: из римского права в богословие и каноническое право = Person: from Roman Law to Theology and Canon Law*, Христианское чтение, 2019/5, 106-118.

- CIUCA V.M., *Euronomosofia. Periplus filosofic prin dreptul european. Lectiuni [Euronomosofia. Viaggio filosofico attraverso il diritto europeo. Lezioni]*, Univ. Iași, Iași 2019, ISBN 9786067145229.
- CRAWFORD M., *Cola di Rienzo and the Lex de imperio Vespasiani*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 173-176.
- DAJCZAK W., *Derecho romano de obligaciones. Continuación y modificaciones en la tradición jurídica europea*, Andavira, Santiago de Compostela 2019, ISBN 9788494987700.
- DAJCZAK W., *Venire contra factum proprium nemini licet – Changing Fortunes of the Maxim Demanding Constancy in Conduct*, Forum prawnicze, 2019/3 (53), 33-47.
- DÍAZ BAUTISTA CREMADES A., *De la actio iniuriarum a los daños punitivos. La reparación de lesiones dolosas en la tradición jurídica continental*, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, ISBN 9788413364681.
- DÍAZ SAZO V.D., *La transmisión de la propiedad en el derecho francés*, RGDR, 32 (2019).
- FASEL U., *Eugen Hubers Gutachten 1902-1910*, Stämpfli, Bern 2019, ISBN 9783727216855.
- FASEL U., *Eugen Hubers Gutachten 1911-1913*, Stämpfli, Bern 2019, ISBN 9783727213885.
- FIEDORCZUK J., 'rec.' a Banach T., *Rzyska tradycja prawną w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939*, Warszawa 2010 [Banach T., *La tradizione giuridica romana nel pensiero politico della Democrazia Popolare 1918-1939*, Varsavia 2010], Pro Fide Rege et Lege, 81.1 (2019), 349-352.
- GARRIDO MARTÍN J., *Derecho romano como 'Muster juristischer Methode': el modelo científico de Puchta*, INDEX, 47 (2019), 443-482.
- GARRIDO MARTÍN J., *Fuentes, método y sistema en la escuela histórica del derecho. Georg Friedrich Puchta (1798-1846)*, Comares, Granada 2019, ISBN 9788490456996.
- GARRIDO MARTÍN J., *Hermenéutica jurídica en la pandectística alemana. Especial atención a la Rechtslehre de Georg Friedrich Puchta*, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 53 (2019), 243-261.
- GARRIDO MARTÍN J., *Historia y sistema en la ciencia pandectística. El 'Heutiges römisches Recht' de Georg Friedrich Puchta*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 217-266.
- GODEK S., 'Ale i prawa polskie nie z innego też źródła czerpane były', czyli o zapomnianym głosie na temat roli prawa rzymskiego w przedrobiorowej Rzeczypospolitej = 'But Neither was Polish Law Derived from any other Source': On a Forgotten Opinion on the Role of Roman Law in Prepartitional Poland, Zeszyty Prawnicze, 19.1 (2019), 73-84.
- HÄUSLER A., *Droit romain et romanité dans la pensée traditionnelle: le comte Joseph de Maistre. Avec une contribution bibliographique sur les écrits relatifs au comte Joseph de Maistre (1770-2018)*, Schulthess Verlag, Zürich 2019, ISBN 9783725587360.
- HUMBERT M., *Transfert de la propriété et paiement du prix: la tradition décemvirale, mille ans après*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 393-204.
- IBBETSON D., *Unjust enrichment and Lord Mansfield*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 193-201.
- KACPRZAK A., *La regola 'pacta sunt servanda' e la nascita della libertà contrattuale*, Zeszyty Prawnicze, 19.1 (2019), 203-240.
- KLATT M., *Rudolf von Jhering*, in *Die Soziologie und ihre Nachbarwissenschaften im Habsburgerreich. Ein Kompendium internationaler Forschungen zu den Kulturwissenschaften in Zentraleuropa*, a cura di K. Acham - G. Witrals, Böhlau Verlag, Wien 2019, 330-332.
- KORPOROWICZ Ł.J., *Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka [Diritto romano in Inghilterra nel XVIII secolo. Insegnamento, studio, scienza]*, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ISBN 9788381423236.
- LANAIA A., *Leggere la quarta trebelliana, ovvero dal diritto romano agli insulti siciliani, passando dal notaio*, LR, 8 (2019), 217-222.
- MEDER S., 'rec.' a Höbenreich E., *Marianne Webers «Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung». Beziehungsmodelle zwischen römischem Recht und deutscher Kodifizierung*, Edizioni Grifo, Lecce 2018, QLSD, 9 (2019), 470-476.
- METELEV C.E. - ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Т.Э. [METELEV S.E. - ZULFUGARZADE T.E.], *Основные этапы рецепирования римского права в европейской юриспруденции = The Main Stages of Roman Law Assimilation into European Jurisprudence*, Правоприменение, 3.4 (2019), 5-23.
- MLKVÝ M., *Mechanismy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku [Meccanismi del diritto romano-canonico in Inghilterra]*, Wolters Kluwer, Bratislava 2019, ISBN 9788057100249.

- RAINER J.M., *El Derecho romano y los juristas modernos*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 57-62.
- RANIERI F., *Diritto romano e studi romanistici, tra storia e dogmatica. La situazione tedesca vista in una prospettiva europea*, LR, 8 (2019), 159-191.
- RÜCKERT J., *Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny*², Klostermann, Frankfurt a.M. 2019, ISBN 9783465043669.
- SADOWSKI P., *Wokół antycznych inspiracji Traktatów Rzymskich*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [Intorno alle antiche ispirazioni dei trattati di Roma, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 237-257.
- SOBCZYK M., *Konstrukcja "zakożenia" Bernharda Windscheida i jej wpływ na regulację 'condictio ob rem' w projektach niemieckiego kodeksu cywilnego*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [Bernhard Windscheid e il suo influsso sulla disciplina della 'condictio ob rem' nei progetti del codice civile tedesco, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 91-112.
- STĘPKOWSKI A., *Zanim nastali pandektyści. Na marginesie rozprawy Łukasza Marca, Między Rzymem, Dunajem a Murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w 'De Usu et Autoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum' (1653) Arthura Ducka* [Prima che arrivassero i pandettisti. A margine della tesi di Łukasz Marzec "Tra Roma, Danubio e Muro di Adriano. Diritto romano e Europa in 'De Usu et Autoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum' (1653) di Arthur Duck"], *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 257-269.
- TORRES PARRA M.J., *A vueltas con la supuesta obsolescencia de la Fiducia romana*, e-Legal History Review, 30 (2019).
- ТЮМЕНЕВА Н.В. [TUMENEVA N.V.], *Jus naturale и римское право: вопросы соотношения = Jus Naturale and Roman Law: Issues of Correlation*, Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право, 19.3 (2019), 316-323.
- TURULL RUBINAT M., *La descoberta del dret romà a l'Occident medieval = The Discovery of Roman Law in the Medieval West*², Universitat de Barcelona, Barcelona 2019, ISBN 9788491682035.
- WESENER G., *Ludwig Julius Friedrich Höpfner (1743-1797), ein Jurist zwischen Usus modernus pandectarum und Naturrecht*, in *Arbeiten in Würde. Festschrift für Günther Löschnigg*, a cura di B.C. Funk - N. Melzer-Azodanloo, ÖGB Verlag, Wien 2019, 1254-1264.
- WOJCIECHOWSKI R., *Komentarz jako sposób opracowania źródeł prawa rzymskiego w późnym średniowieczu*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [Il commentario come modo di elaborazione delle fonti del diritto romano nel tardo Medioevo, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 73-89.
- ЕРМОЛОВИЧ В.И. [YERMALOVICH V.I.], *Влияние норм восточного римского права на развитие законодательства средневековой Сербии, стран Центральной и Восточной европы (X-XV вв.) = The Impact of the Norms of Eastern Roman Law on the Development of Legislation in Medieval Serbia, Central and Eastern Europe (10th-15th c.)*, Вестник Белорусского государственного экономического университета, 2019/6 (137), 89-99.
- ЕРМОЛОВИЧ В.И. [YERMALOVICH V.], *Рецепция норм восточно-римского права в правовую систему Средневековой Сербии и славянских стран = Reception of the Norms of Eastern Roman Law into the Legal System of Medieval Serbia and Slavic Countries*, Вестник юридического факультета Южного федерального университета, 6.1 (2019), 65-76.
- ZORIĆ M. - ŽUPLIJANIĆ M., *Recepcija rimskog prava [Recezione del diritto romano]*, *Oditor*, 5.1 (2019), 81-92.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

- ALBA CRESPO J.J., *Origen y significado de ciertas palabras*, Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba, 1 (2019), 48-56.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ C., *Libertad y esclavitud en Roma arcaica*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 41 (2019), 37-49.

- ARENA V., *Debt-bondage, Fides, and Justice: Republican Liberty and the Notion of Economic Independence in the First Century BC*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 621-646.
- ARMGARDT M., *Das Sklavenrecht in der spätantiken römischen Judengesetzgebung von Konstantin bis Justinian*, QLS D, 9 (2019), 293-309.
- BARREIRO MORALES M.E., *Tutela mulierum y sus diferentes categorías*, Glossae, 16 (2019), 24-49.
- BERNAD SEGARRA L., *El principio de igualdad como fundamento de la reforma del régimen de las donaciones nupciales en las novelas de Justiniano*, RGDR, 33 (2019).
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Figli delle origini: i liberi tra poteri familiari e res publica*, INDEX, 47 (2019), 15-22.
- CAPONE P., *La gestione dei beni pupillari nella disciplina di un oratio Severi*, TSDP, 12 (2019).
- CARAVAGLIOS A., 'rec.' a Scarano Ussani V., *Padri, Padroni, Patroni. Identità romana e diritto delle persone, della famiglia e delle successioni mortis causa fra l'epoca arcaica e l'età di Adriano*, E.S.S. Editorial Service System, Roma 2017, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 922-923.
- CARRO V., *I gladiatori e il loro regime giuridico: traditio gladiatorum*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 513-538.
- CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., *Discapacidad y derecho romano. Condiciones de vida y limitaciones jurídicas de las personas ciegas, sordas, mudas, sordomudas y con discapacidad psíquica, intelectual y física en la Roma antigua*, Reus, Madrid 2019, ISBN 9788429021745.
- CHMIELECKA M., *The 'usus' as a way to put a woman under the authority of her husband*, Zeszyty Prawnicze, 19.2 (2019), 227-244.
- COPPOLA G., *La famiglia di fatto tra corsi e ricorsi storici*, QLS D, 9 (2019), 197-241.
- CRISTALDI S.A., *Liv. 41.8.10: in margine al problema della configurazione del rapporto tra il filius in mancipio manomesso e il suo manomissore*, AUPA, 62 (2019), 133-154.
- ЦВЕТКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ B. [CVETKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ V.], *Развод брака у Римском и Јустинијановом праву = Dissolution of Marriage According to the Roman Law and the Law of Justinian*, in *Свети Сава и осам векова српске цркве*, 2, уредник Бојовић Д. [Sveti Sava i osam vekova srpske crkve], 2, уредник Bojović D.; *San Sava e otto secoli della chiesa serba*], Центар за црквене студије: Универзитет, Центар за византијско-словенске студије: Међународни центар за православне студије, Ниш [Niš] 2019, 433-446.
- DI TROLIO G., *Fatuus. A proposito di Gai. 1 e 24 ad. ed. prov. (D. 3.1.2 e D. 42.5.21)*, TSDP, 12 (2019).
- DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A.A. - BAELO ÁLVAREZ M., *Lenguaje inclusivo en Roma. Un apunte sobre la condición de la mujer en las fuentes jurídicas romanas*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- DU PLESSIS P.J., *Disqualified Witnesses Between Tannaitic Halakha and Roman Law: A Response to Orit Malka*, Law and History Review, 37.4 (2019), 947-954.
- EJANKOWSKA E., *Kilka uwag na temat G.1, 190 = Some General Comments on G. 1, 190*, Zeszyty Prawnicze, 19.1 (2019), 61-71.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *A propósito de la violencia contra las mujeres en la reciente literatura romanística*, RGDR, 33 (2019).
- FLORES MILITELLO V., *Tali dignus amico. Die Darstellung des patronus-clients-Verhältnisses bei Horaz, Martial und Juvenal*, Narr-Franke-Attempto Verlag, München 2019, ISBN 9783823382966.
- FORSCHNER B., 'rec.' a Blänsdorf J., *Das Thema der Sklaverei in dem Werken Ciceros*, Forschungen zur antiken Sklaverei, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016, QLS D, 9 (2019), 464-469.
- GALGANO F., *Attività normative e resistenze della pratica nell'oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus²*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893916233.
- GOWERS E., *Knight's Moves. The Son-in-Law in Cicero and Tacitus*, Classical Antiquity, 38.1 (2019), 2-35.
- GREBIENIOW A., *Peculium duplicis iuris. Sulla responsabilità de peculio del dominus in D. 15.1.19.1-2 (Ulp. 29 ad ed.)*, LR, 8 (2019), 107-157.
- HERRERO MEDINA M., *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrabendis y la accusatio suspecti tutoris*, Marcial Pons, Madrid 2019, ISBN 9788491236481.
- ISOLA L., *Saturnina verkauft ihre Kinder*, ZSS, 136 (2019), 111-139.
- KAISER W., *Schemata zur agnatischen und kognatischen Verwandtschaft nach römischem Recht in Handschriften mit westgotisch-römischem*

- Recht, II: Das Schema zu den cognati*, ZSS, 136 (2019), 214-232.
- KURYLOWICZ M., *Elementy publicznoprawne w postępowaniu adopcyjnym według prawa rzymskiego*, in *In varietate concordia: Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [Elementi giuspubblicistici nel processo di adozione secondo il diritto romano, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitek, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 57-71.
- LAMBERTI F., *Ius latii e municipia iberici in epoca Flavia*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, 113-129.
- LICANDRO O., *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra leges e prudentes nell'età tardorepubblicana*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, 51-111.
- LÓPEZ GÜETO A., *Mater semper certa est. Reflexiones sobre la relevancia jurídica de la relación materno filial en el Derecho Romano Clásico*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- ЛУКИН Ю.М. [LUKIN YU.M.], Правовое воздействие на демографические процессы в древнейших законодательствах (на примере римского брачно-семейного права) = *The Legal Impact on Demographic Processes in Ancient Legislations (Using the Example of Roman Marriage and Family Law)*, Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки, 161.1 (2019), 41-51.
- MAGALHÃES D., *O pretensão matrimónio de pessoas do mesmo sexo no direito romano*, RGDR, 33 (2019).
- MALKA O., *Disqualified Witnesses between Tannaitic Halakha and Roman Law: The Archeology of a Legal Institution*, Law and History Review, 37.4 (2019), 903-936.
- MARIČIĆ G. - ŠAJIN Ž., *The Status of the Coloni in the Mining District of Vipasca in View of the Provisions of the Lex Metallis Dicta*, Старица, 69 (2019), 287-296.
- MASTINO A. - COCCO M.B., *Servi, liberti, colliberti, ancillae nella Sardegna romana: nota su possibili continuità, eredità e trasformazioni*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 459-505.
- MCGINN T.A.J., *Herod the Great and the Iudicium Domesticum: Legal Pluralism to Die For*, The Journal of Legal History, 40.2 (2019), 155-181.
- MERCOGLIANO F., *Civis Romanus sum*, INDEX, 47 (2019), 291-306.
- MONNICKENDAM Y. - DU PLESSIS P.J., *Family Law(s) under the Roman Empire*, The Journal of Legal History, 40.2 (2019), 107-109.
- MONNICKENDAM Y., *The Exposed Child: Transplanting Roman Law into Late Antique Jewish and Christian Legal Discourse*, American Journal of Legal History, 59.1 (2019), 1-30.
- НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Peculium и actio de peculio = Peculium and actio de peculio*, Ius romanum, 2019/1, 210-250.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Rodríguez López R., *La violencia contra las mujeres en la antigua Roma*, Dykinson, Madrid 2018, RGDR, 33 (2019).
- PEDONE M., *A proposito delle nuove acquisizioni testuali in tema di manumissio inter amicos*, INDEX, 47 (2019), 23-46.
- PIACENTE D.V., *Aspetti giuridici della schiavitù nella Roma imperiale*, IAH, 11 (2019), 149-161.
- REDUZZI MEROLA F., *Femmes et esclaves: sur les unions interdites dans la Nouvelle 1 d'Anthémios*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 861-872.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ R., 'rec.' a Mercogliano F., *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Jovene, Napoli 2017, RGDR, 33 (2019).
- RUIZ PINO S., *En torno a los efectos de la patria potestas sobre los filifamilias, sus personas y sus bienes*, RGDR, 32 (2019).
- SANTUCCI G., 'rec.' a Mattiangeli D., *Societas und corpus. Auf den Spuren einer Handelsgesellschaft als juristische Person im römischen Recht*, facultas. wuv Universitäts, Wien 2017, ZSS, 136 (2019), 440-451.
- SCARCELLA A.S., *Una possibile rilettura delle contraddizioni sulla schiavitù nel sistema della Compilazione*, TSDP, 12 (2019).
- SILVA SÁNCHEZ A. - ACEDO PENCO Á., *La persona y la propiedad en el derecho romano. Análisis a*

- través de sus etapas históricas y su influencia en el derecho civil vigente*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788413243252.
- ŠKALIĆ A. - VUČAK A., *Skrbnštvo u rimskom pravu* [Tutela e cura in diritto romano], Paragraf. Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 3.1 (2019), 133-155.
- SIMONIS M., *Cum servis nullum est conubium. Untersuchungen zu den eheähnlichen Verbindungen von Sklaven im westlichen Mittelmeerraum des Römischen Reiches*², Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2019, ISBN 9783487311913.
- SIRACUSA R., *Universitas e corpus: ricostruzione lessicale nell'ambito delle corporazioni*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 301-322.
- TARWACKA A., *August a zmiany dotyczące możliwości zawarcia niestowownego małżeństwa, in Tempora mutantur cum legibus: Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie*, redakcja naukowa A. Tarwacka [Augusto e i cambiamenti riguardanti la possibilità di contrarre un matrimonio inappropriato, in *Tempora mutantur cum legibus: Libro dedicato al 20-anniversario della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell'UKSW a Varsavia*, a cura di A. Tarwacka], Wyd. UKSW, Warszawa 2019, 213-221.
- TARWACKA A., *The censorial mark in ancient roman marital matters*, *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 241-255.
- VALLAR S., *Épouse ou concubine de son patron? Enjeux sociaux et juridiques d'un statut*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 993-1008.
- WILFAND Y., *Did Roman Treatment of Freedwomen Influence Rabbinic Halakha on the Status of Female Converts in Marriage?*, *The Journal of Legal History*, 40.2 (2019), 182-202.
- ZABŁOCKA M., *Początki adrogacji niedojrzałych w prawie rzymskim = The Origins of 'adrogatio impuberis' in Roman Law*, *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 173-188.
- ZABŁOCKI J., *Zakaz picia wina przez kobiety w antycznym rzymie = The Ancient Roman Prohibition on Wine Drinking by Women*, *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 189-202.
- ZARRO G., *I diritti dello straniero a margine della cittadinanza romana*, *LR*, 8 (2019), 529-550.
- ZEUSKE M., *Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart*², De Gruyter, Berlin-Boston, 2019, ISBN 9783110558845.
- b) Diritti reali**
- ALBA CAPITAINÉ M.C. - ANDRICH A., *Una primera aproximación a las relaciones de vecindad*, *Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba*, 1 (2019), 20-30.
- АНДРЕЕВ М. [ANDREEV M.], *Поземелната собственост в най-древното римско право = Land ownership in ancient roman law*, *Ius romanum*, 2019/1, 15-36.
- BENINCASA Z., *Dalla res nullius alla selvaggina come fructus fundi*, *INDEX* 47 (2019), 83-102.
- BENKE N., *Some Remarks on Roman Usufructus*, in *Odsev dejstev v pravu* [Riflessione dei fatti nel diritto]: da mihi facta, dabo tibi ius: liber amicorum Janez Kranjc, a cura di M. Kambič - K. Škrubej - M. Accetto, Pravna fakulteta, Ljubljana 2019, 57-70.
- BERNAD R., *A propósito de una pretendida función social de la propiedad en derecho romano: una visión actual bajo el prisma del análisis económico del derecho (AED)*, *RIDROM*, 23 (2019), 46-150.
- BRIGUGLIO F., *La lunga storia della regola di I. 2,1,41, SCDR*, 31-32 (2018-2019), 83-102.
- CARRO V., *Alcune osservazioni in tema di comunio: la natura giuridica dell'actio communi dividundo*, *JUS-online*, 5.1 (2019), 304-321.
- CORBINO A., *Cose e appartenenza. I «beni comuni» nel diritto romano*, *LR*, 8 (2019), 25-39.
- FILIPPI M.C., *Orígenes de la propiedad romana y sus límites*, *Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba*, 1 (2019), 1-19.
- FIORENTINI M., *L'impatto delle attività umane sull'ambiente. Una riflessione storico-giuridica*, *QLSD*, 9 (2019), 59-84.
- FORLANI V., *Alcune riflessioni sull'avulsio nei testi di Gaio*, *JUS-online*, 5.3 (2019), 394-412.
- FRANCIOSI A., *'Legitima simul et naturalis societas'. Sull'antico legame tra 'heredium' e 'consortium'*, *TSDP*, 12 (2019).
- FUENTESECA DEGENEFÉ M., *La seguridad de tráfico de bienes en Roma*, Reus, Madrid 2019, ISBN 9788429021219.
- ГОРБУНОВ М.А. [GORBUNOV M.A.], *Философские идеи древней Стои как философские основания древнеримской possessio* [Filosofskie idej drevnej Stoi kak filosofskie osnovaniya drevnerimskoj possessio; Le idee filosofiche dello stoicismo antico come fondamenti

- filosofici dell'antica possessio romana*], Аграрное и земельное право, 2019/2 (170), 30-43.
- HANSEN G.L., 'rec.' a Suárez Blázquez G., *Las esferas jurídicas de dos mundos. Binomio Posesión-Dominio*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2019, RGDR, 32 (2019).
- JIMÉNEZ SALCEDO C., *Efectos extintivos de la confusión en las relaciones jurídicas en derecho romano*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788491484790.
- KAMBIČ M., *Hvaležnost in njen pravni izraz v primeru preklica darila* [La gratitudine e la sua espressione giuridica nel caso della revoca di donazione], in *Odsev dejstev v pravi* [Riflessione dei fatti nel diritto]: da mihi facta, dabo tibi ius: liber amicorum Janez Kranjc, a cura di M. Kambič - K. Škrubelj - M. Accetto, Pravna fakulteta, Ljubljana 2019, 219-230.
- KAMIŃSKA R., *Kilka uwag na temat tego, kto 'ius publicandi habuit' = Some Remarks on Who Exercised 'ius publicandi'*, Zeszyty Prawnicze, 19.1 (2019), 85-101.
- KATANČEVIĆ A. [КАТАНЧЕВИЋ А.], Стицање својине *per bona fide servientem*, in Идентитетски преображај Србије, уреднице Крстић И., Лукић М. [Sticanje svojine per bona fide servientem, in Identitetski preobražaj Srbije, urednice I. Krstić - M. Lukić; *Acquisto della proprietà per bona fide servientem*, in *Trasformazione dell'identità della Serbia*, a cura di I. Krstić - M. Lukić], Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, Београд [Belgrado] 2019, 81-91.
- LABRUNA L., *Scientia rerum — scientia iuris: tradere, traditio*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 157-191.
- MANDALAKI A., *Critical Comments on the ownership of Land and Agricultural Laws in Ancient Greece*, LR, 8 (2019), 43-93.
- MASUELLI S., *Gli atti costitutivi di diritti reali, ed in particolare della proprietà, in età tardoantica: spunti per una prospettiva sistematica*, RDR, 19 (2019).
- MEISSEL F.-S. - BENKE N., *Roman Law of Property: Origins and Basic Concepts of Civil Law*, I, Manz Verlag, Wien 2019, ISBN 9783214033552.
- MONTEVERDI D., *Tabula picta*, INDEX, 47 (2019), 103-135.
- PARENTI L., «Urseius ait ...». *Riflessioni su una decisione di Urseio Feroce*, QLSD, 9 (2019), 149-170.
- SCHERMAIER M.J., *Habebant omnia communia. Überlegungen zum Gemeineigentum in Philosophie, Theologie und Recht*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 241-263.
- SILVA SÁNCHEZ A. - ACEDO PENCO Á., *La persona y la propiedad en el derecho romano. Análisis a través de sus etapas históricas y su influencia en el derecho civil vigente*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788413243252.
- SIRKS B., *What did in bonis in the actio Serviana include?*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 323-333.
- SANTINI P., *Aspetti del paesaggio agrario negli auctores divisionis*, INDEX, 47 (2019), 136-143.
- STEFANOVIĆ N., *Iura in re aliena – službenosti = Iura in re aliena – servitudes*, Pravo - teorija i praksa, 36.4-6 (2019), 48-58.
- STEFANOVIĆ N. - SPAČIĆ I., *Zaštita državine u rimskom pravu = The protection of possession in the Roman law*, Pravo - teorija i praksa, 36.7-9 (2019), 44-55.
- STOLARSKI K., *Iusta causa usucapionis w poglądach Trebacjusza i Fragmentach Watykańskich = Iusta causa usucapionis according to Trebatius and the Vatican Fragments*, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 12.2 (2019), 121-144.
- SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Las esferas jurídicas de dos mundos. Binomio posesión-dominio*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2019, ISBN 9788413134109.
- SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Las posesiones de largo tiempo en el derecho romano*, RGDR, 32 (2019).
- VACCA L., *L'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui: un cas de ius controversum*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 977-992.
- VACCA L., 'rec.' a Ferretti F., *Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Giappichelli, Torino 2017, IVRA, 67 (2019), 215-225.
- VON ALVENSLEBEN G., *Die res extra commercium im römischen Recht*, Peter Lang, Berlin etc. 2019, ISBN 9783631768280.
- c) Obbligazioni**
- ACEDO PENCO Á. - SILVA SÁNCHEZ A., *La obligatio en el derecho romano. Evolución histórico-jurídica y su proyección en el derecho civil actual*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788413242477.
- ALBERS G., *Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht*, Böhlau

- Verlag, Wien-Köln-Weimar 2019, ISBN 9783412515072.
- ALBERTARIO E., *Les usurae en droit romain: un manuscrit inédit*, Texte traduit par L. Heckscheider et établi par F. Vallocchia, Mare & Martin, Paris 2019, ISBN 9782849344095.
- AZAUSTRE M.J., *Pacto de retener la posesión en la compraventa. Antecedentes históricos*, RIDROM, 23 (2019), 273-326.
- BENINCASA Z., 'Si tanti sit opera, quanti damnum est'. Wkład polegający na świadczeniu pracy a utrata majątku uniesionego do spółki = 'Si tanti sit opera, quanti damnum est'. A Partner's Contribution of Services and the Loss of the Assets of the Partnership, *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 25-60.
- BETTI E., *Delle fonti di obbligazione nel diritto romano classico*, a cura di R. Basile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, ISBN 9788849539295.
- BONIN F., 'rec.' a Wegmann Stockebrand A., *Obligatio re contracta. Ein Beitrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge im römischen Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen 2017, *QLSD*, 9 (2019), 443-454.
- BRIGUGLIO F., *La lunga storia della regola di I. 2,1,41, SCDR*, 31-32 (2018-2019), 83-102.
- CAIAZZO E., *Delitto pubblico o delitto privato: le due radici dell'iniuria*, *Annali dell'Università degli Studi del Molise (Studi in onore di Valentino Petrucci)*, 20 (2019), 73-86.
- CARDILLI R., *Gestione empirica della imputazione e culpa adnumeratio nella riflessione dei giuristi romani*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 83-125.
- CASCIONE C., *Uno strano dubbio a proposito di fonti delle obbligazioni: 'diritto romano o classico'?*, *INDEX*, 47 (2019), 490-501.
- CASSARINO A., *Predisposición unilateral de cláusulas contractuales y protección del contratante por adhesión: un ejemplo en el derecho romano clásico*, *Revista de Derecho Privado - Universidad Externado de Colombia*, 37 (2019), 11-28.
- CHEVREAU E., *Quelques réflexions diachroniques sur la définition du dol contractuel en droit romain*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 109-124.
- COMBETTE C., 'Socii mei socius, meus socius non est', in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 157-172.
- CURSI M.F., *Il concorso della colpa del danneggiato nel risarcimento e la rilevanza penale dell'azione aquiliana*, *INDEX*, 47 (2019), 165-194.
- CURSI M.F., *Il regime dell'acqua pluvia all'epoca delle XII Tavole*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 183-196.
- DONDORP H., *Die aestimatio damni der Lex Aquilia nach dem Verständnis der Juristen des Usus Modernus Pandectarum*, *ZSS*, 136 (2019), 296-321.
- DONDORP H., *Residual value and assesment of damages under the lex Aquilia*, *TR*, 87 (2019), 1-29.
- DOSTALÍK P., *Conditiones. Ke kořenům bezdůvodného obohacení [Conditiones. Alle radici dell'arricchimento ingiustificato]*, Auditorium, Praha 2019, ISBN 9788087284742.
- ДЮВЕРНУА Н.А. [DYUVERNUE N.L.], Основная форма корреального обязательства. Историко-юридическое и критическое исследование по римскому праву (часть вторая) = *The Main Form of a Correel Obligation. Historical and Legal and Critical Study of Roman Law (part two)*, *Вестник гражданского права*, 19.1 (2019), 170-259.
- ERNST W., *Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon. Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts*, Intersentia, Cambridge 2019, ISBN 9781780688329.
- FALCONE G., 'rec.' a Cardilli R., *Damnatio e oportere nell'obbligazione*, Jovene, Napoli 2016, *IVRA*, 67 (2019), 143-172.
- FALCONE G., *Riflessioni sulla conventio in D. 2.14.1.3, AUPA*, 62 (2019), 195-218.
- FASOLINO F., *Aspetti giuridici dell'attività bancaria a Roma*, Satura, Napoli 2019, ISBN 9788876072017.
- FASOLINO F., *Brevi cenni in tema di crediti in natura e attività bancaria nel Tardoantico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 693-702.
- FASOLINO F., *Considerazioni sull'organizzazione delle banche a Roma: gli schiavi bancari*, *IAH*, 11 (2019), 109-127.
- FASOLINO F., *Profili giuridici del mutuo di derrate*, *TSDP*, 12 (2019).
- FERCIA R., *Una problematica lettura diocleziana in tema di principio di utilizzazione negoziale ed interpretazione conservativa della iusta causa traditionis*, *LR*, 8 (2019), 95-106.

- GRILLONE A., *Sulle tracce dei fondamenti degli accordi di ristrutturazione dei debiti nella compilazione giustinianea*, TSDP, 12 (2019).
- HELD H.-R., *Philosophical Background of the Condictio Claims in Classical Roman Law*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 69.3 (2019), 347-375.
- ИГЊАТОВИЋ М. [IGNJATOVIĆ M.], Основи римског поморског права [Osnovi rimskog pomorskog prava; *Fondamenti del diritto marittimo romano*], Студентски културни центар, Ниш [Niš] 2019, ISBN 9788677572464.
- IGNJATOVIĆ M.V., *Theft on Board of a Vessel as a Special Form of Theft in the Roman Law*, The Journal of International Maritime Law, 25.2 (2019), 147-155.
- INGALLINA L., *Riflessioni in tema di iniuria alla sposa*, QLS, 9 (2019), 243-292.
- JIMÉNEZ SALCEDO C., *Efectos extintivos de la confusión en las relaciones jurídicas en derecho romano*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788491484790.
- KATANČEVIĆ A., *Damnum in turba datum*, Pravni život, 10 (2019), 633-643.
- КАТАНЧЕВИЋ А. [KATANČEVIĆ A.], *Lex Cornelia de iniuriis*, in *Право у функцији развоја друштва*, т. 1, главни и одговорни уредник Д. Мировић [in *Pravo u funkciji razvoja društva*, т. 1, glavni i odgovorni urednik D. Mirović; in *Il diritto come fattore di sviluppo della società*, a cura di D. Mirović], Правни факултет Универзитета, Приштина [tj.] Косовска Митровица [Kosovska Mitrovica] 2019, 195-208.
- KNÜTEL R., *Geschenkt und gekränkt. Papinian's Gutachten in D. 39.5.31.1*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 421-436.
- KRAMPE C., *Lex Rhodia de iactu: Navis quae perit (D. 14.2.4.1)*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 437-444.
- LAMBERTI F., *L'ultima fatica di un grande romanista: riflessioni sulle obligationes ex lege di Vincenzo Giuffrè*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 41-47.
- LAMBRINI P., *Il ruolo della fides nei fenomeni aggregativi in Roma antica*, LR, 8 (2019), 341-356.
- LEESE M., *Greek Influences on Roman Dowry Law*, The Journal of Legal History, 40.2 (2019), 130-154.
- LEPORE P., *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, ISBN 9788828808565.
- LINARES PINEDA J.L., *Definición de furtum y expansión jurisprudencial de los supuestos de hurto en el derecho romano clásico. Relectura del Diritto penale de Ferrini*, Glossae, 16 (2019), 187-203.
- LOTMAR PH., *Das römische Recht vom Error*, voll. I-II, a cura di I. Fagnoli, Klostermann, Frankfurt a.M. 2019, ISBN 9783465043683.
- LUCREZI F., 'rec.' a Forster D., *Ona'ah und laesio enormis. Preisgrenzen im talmudischen und römischen Kaufrecht*, C.H. Beck, München 2018, ZSS, 136 (2019), 406-414.
- MANNINO V., *Riflessioni intorno al consensus a fondamento della 'società' romana*, LR, 8 (2019), 193-215.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L., 'rec.' a Coch Roura N., *La forma estipulatoria. Una aproximación al estudio del lenguaje directo en el Digesto*, Dykinson, Madrid 2017, RGDR, 32 (2019).
- MEDINA VILLANUEVA J.E., *Culpa de la víctima y compensación de culpas. Explicación de una confusión histórica a la luz de los textos romanos*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 41 (2019), 69-86.
- MEISSEL F.-S., *Gesellschafterhaftung als „bewegliches System“. Zum Zusammenspiel von Haftung, Gefahrtragung und Gewinnbeteiligung bei der societates*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 601-616.
- MEISSEL F.-S. - BENKE N., *Übungsbuch Römisches Schuldrecht⁹*, Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2019, ISBN 9783214148232.
- MILOVANOVIĆ N., *Mora creditoris u rimskom pravu [Mora creditoris nel diritto romano]*, Pravni život, 10 (2019), 645-654.
- MIRCEA DAN B., *Laesio enormis, le code civil autrichien et un problème de famille*, Ius romanum, 2019/2, 636-647.
- MURILLO A., *Algunas excepciones a los efectos irrevocables de la confusión como modo de extinción de las obligaciones: derecho romano y proyección romanística*, RIDROM, 22 (2019), 222-288.
- MURILLO VILLAR A., *Extinción de las obligaciones por compensación. Una futura regulación europea de evidente origen romano*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- НАУМОВСКИ Г. - ПРОДАНОВ Н. [NAUMOVSKI G. - PRODANOV N.], *Историјски развој деликта против државе у Старом Риму = The Historical Development of a Delict Against the State in Ancient Rome*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 83 (2019), 93-104.

- НОВКИРИШКА М. [NOVKIRISHKA M.], Някои аспекти на неоснователното обогатяване в римското право, in Сборник от Четвъртата национална годишна конференция „Предизвикай: правото!“ на тема: „Предизвикай: неоснователното обогатяване!“, София, 19 октомври 2018 г. [Njakoi aspekti na neosnovatelnoto obogatjavane v rimskoto pravo, in Sbornik ot Četvartata nacionalna godišna konferencija “Predizvikaj: pravoto!” na tema “Predizvikaj: neosnovatelnoto obogatjavane!”; Alcuni profili dell’arricchimento ingiustificato nel diritto romano, in *Atti del Quarto convegno annuale “Sfida: il diritto!” sul tema “Sfida: l’ingiustificato arricchimento!”*, Sofia, 19 ottobre 2018], Издателска къща «Сигла», София [Sofia], 2019, 33-70.
- OBARRIO MORENO J.A., ‘rec.’ a *A Locatio-conductio. Influencia nos direitos atuais: Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano*, coord. A. dos Santos Justo, Universidade Lusíada Editora, Lisboa 2018, Glossae, 16 (2019), 370-377.
- PACCHIONI G., *Los contratos a favor de tercero. Estudio de derecho romano, civil y comercial*, Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile 2019, ISBN 9789563925548 trad. spagn. di *I contratti a favore dei terzi. Studio di diritto romano, civile e commerciale*, CEDAM, Padova 1933.
- PELLOSO C., *Delitto del terzo e imputazione dell’inadempimento a titolo di ‘custodia’*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 295-334.
- PELLOSO C., *In margine a Tab. 8.16. Nuove considerazioni sul valore di ‘damnum decidere’ tra ‘verba legis’ e ‘interpretatio’ prudenziale*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 227-294.
- PENNITZ M., *Die Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-16): Römisch-rechtliche Überlegungen zu einer “strittigen” Lohnzahlung*, in *Arbeiten in Würde. Festschrift für Günther Löschmigg*, a cura di B.C. Funk - N. Melzer-Azodanloo, ÖGB Verlag, Wien 2019, 996-1014.
- PETRUCCI A., *La flessibilità dello schema societario nell’exercitio negotiationum nel diritto romano della tarda repubblica e del principato*, LR, 8 (2019), 309-340.
- PICHONNAZ P., *Le risque dans la vente: éléments diachroniques et méthodologiques*, in *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 785-806.
- PLATSCHEK J., *SI – AUT – NON: Die Ambiguität in D. 34.5.13(14).2-3 (Iul. sing. amb.)*, QLSd, 9 (2019), 171-196.
- PLATSCHEK J., *Wahlschuld aus Stipulation und Gefährtragung: Pap. 28 quaest. D. 46.3.95 pr. 1*, in *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 821-834.
- PULIATTI S., *Societas e Societates. Presentazione del progetto di ricerca*, LR, 8 (2019), 279-281.
- RAMPENBERG R.-M., *Entre abandon et dévoiement. La triste destinée d’un mal-aimé: le quasi-contrat romain*, in *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 845-860.
- RODRÍGUEZ DIEZ J.E., *Mancipatio by an agent and the satisfatio and repromissio secundum mancipium as sureties for eviction*, Fundamina, 25.1 (2019), 70-99.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *La ‘actio de positis vel suspensis’ y la aparición de los modernos delitos de peligro*, RGDR, 32 (2019).
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ L.C., *La responsabilidad civil extracontractual sin culpa. La tutela de la seguridad de los transeúntes en el derecho romano y la moderna responsabilidad por actividades peligrosas*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá 2019, ISBN 9789587900842.
- SCEVOLA R., *Origini, regimi e sanzioni del ‘litem suam facere’*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 391-517.
- SCHIEBELREITER P., ‘rec.’ a Wegmann Stockebrand A., *Obligatio re contracta. Ein Beitrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge im römischen Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen 2017, ZSS, 136 (2019), 451-465.
- SCHIRRU G., *Preistoria linguistica dei termini latini ‘socius’ e ‘societas’*, LR, 8 (2019), 291-308.
- SCIANDRELLO E., ‘rec.’ a Milazzo A., *Il contratto di comodato. Modelli romani e disciplina moderna*, Giappichelli, Torino 2018, QLSd, 9 (2019), 495-497.
- SIRKS A.B., *Contrahere e Contractus*, in *Scientia rerum et scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 59-82.
- SKRZYWANIEK-JAWORSKA D., *Darowizna remuneracyjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim*

- [Donazione remuneratoria nel diritto romano delle Pandette e nella legislazione ottocentesca tedesca], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ISBN 9788381423878.
- СОВРАЊИЋ М. [SOVRLIĆ M.], *Fraus creditorum* у римском праву = *Fraus creditorum in Roman Law*, in Слобода пружања услуга и правна сигурност, уредник М. Мићовић [in *Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost*, уредник М. Мићовић; in *Libertà di fornire servizi e certezza del diritto*, a cura di M. Mićović], Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац [Kragujevac] 2019, 1091-1101.
- СТАНКОВИЧ Е. [STANKOVIC E.], *Laesio enormis* в Средновековна Србија според „Јустиниановија кодекс“ и в Српски грађански кодекс = *Laesio enormis in Medieval Serbia according to "Code of Justinian" and in the Serbian civil code*, *Ius romanum*, 2019/1, 484-495.
- STARACE P., *La 'parte' del leone: intorno a D. 17.2.29.2 (Ulp. 30 ad Sab.)*, LR, 8 (2019), 369-391.
- SUKAČIĆ М., *Nevaljanost potestativnih uvjeta u korist obvezanika i pactum displicentiae* = *Invalidity of Potestative Conditions in Favor of Debtor and pactum displicentiae*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 69.1 (2019), 117-146.
- TESCARO M., *A proposito di Daniele Mattiangeli, Personalità giuridica, società di capitali ed economia capitalista a Roma. Una ricerca storico-economica*, LR, 8 (2019), 526-529.
- THOMAS P., *Actio de pauperie: A loose Horse on the Road*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 967-976.
- TORRENT A., *Mas sobre Gayo 3.219: si quis corpore suo damnum dederit*, *RIDROM*, 22 (2019), 1-54.
- TORRENT RUIZ A., *Ad legem aquiliam*. I. *Estudios sustantivos: culpa, damnum, causa*, Edisofer, Madrid 2019, ISBN 9788415276852.
- VACCA L., *L'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui: un cas de ius controversum*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 977-992.
- VIAO S., *Danni punitivi e diritto romano*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 203-226.
- VILLAGRA M., *De la ultro citroque obligatio al principio del consensualismo*, *Revista de Derecho Romano* - Universidad Católica de Córdoba, 1 (2019), 98-134.
- WALLINGA T., *La recepción de los cuasicontratos*, *SCDR*, 31-32 (2018-2019), 453-484.
- WEGMANN STOCKEBRAND A., *Causae credendi y obligatio re contracta en las Res cottidianae*, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 41 (2019), 87-109.
- WILLEMS C., „Urbanes” Mietrecht? *Der römische Wohnungsmarkt zwischen Preismechanismus und Intervention*, *ZSS*, 136 (2019), 233-270.
- WIMMER M., *D. 46,2,31,1: Eine Notiz zur dotis dictio im Korrealverhältnis*, *ZSS*, 136 (2019), 358-359.
- ZILLOTTO P., *Lo schiavo 'mortifere vulneratus' deceduto 'alio vulnere/alio ictu': una controversia tra Celso e Giuliano*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 119-184.
- d) Successioni**
- ANKUM H., *Das Legatum sub modo im klassischen Römischen Recht*, *TR*, 87.4 (2019), 351-355.
- AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *De la apertura, exhibición e inspección de testamentos (a propósito de la Apología de Apuleyo, 100, 2)*, *Revista de Derecho Romano* - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- BABUSIAUX U., 'rec.' a Paulus C.G., *Auf der Suchen nach Unsterblichkeit. Zur mentalitätsgeschichtlichen, sozialen und rechtlichen Bedeutung des Testaments im antiken Rom*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, Schepunkte, 19.3 (2019).
- BABUSIAUX U., *Zum Rechtsschutz von Fideikommissen im Prinzipat*, *ZSS*, 136 (2019), 140-213.
- BUONGIORNO P., 'rec.' a Buchwitz W., *Servus alienus heres. Die Erbeinsetzung fremder Sklaven im klassischen römischen Recht*, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2012, *RH*, 97.1 (2019), 107-109.
- CAPOZZA M.T., *Alcune osservazioni sul concetto di hereditas come ius successionis: a proposito di Gai. 2,14, RGDR*, 33 (2019).
- CAPOZZA M.T., *L'eliminazione di una 'non pia differentia' in materia successoria: a proposito di C. 6.28.4 e C. 6.58.14, AG*, 151.3 (2019), 669-698.
- CASTÁN S., 'rec.' a López Güeto A., *Madres e hijos en el Derecho romano de sucesiones. Los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano*, Tecnos, Madrid 2017, *RIDROM*, 22 (2019), 331-352.
- COPPOLA BISAZZA G., *La successione contra voluntatem defuncti tra vecchi principi e nuove prospettive corso di diritto romano*², Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, ISBN 9788828814672.

- CORTESE B., *Tra 'aequitas' e 'ius' nella causa curiana*, IVRA, 67 (2019), 49-77.
- DI SALVO S., *Collazione e riunione fittizia. Distanze e contiguità nella storia giuridica*, TSDP, 12 (2019).
- DUPLÁ MARÍN T., *Estudios de derecho de sucesiones*, Tirant lo Blanch, Valencia 2019, ISBN 9788413365183.
- GALGANO F., *Attività normative e resistenze della pratica nell'oriente provinciale romano. Successioni ereditarie e rapporti familiari in una lettura del manoscritto Londinese del cd. Liber Syro-romanus*², Editoriale Scientifica, Napoli 2019, ISBN 9788893916233.
- GIAROCO G.D., *El testamento. La primacia de la voluntad por sobre las formas en Roma y en la Argentina*, Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador, 1 (2019).
- GONZALES ROLDAN Y., *Hereditas e interpretazione in Nerazio*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, ISBN 9788849539783.
- HERRERO MEDINA M., *Una hipótesis sobre la construcción del concepto de 'sui heredes'*, e-Legal History Review, 30 (2019).
- JOŃCA M., 'rec.' a Kursa S.P., *Wykonanie testamentu w prawie rzymskim*, C.H. Beck, Warszawa 2019, [Kursa S.P., *Stesura del testamento in diritto romano*, C.H. Beck, Varsavia 2019], Zeszyty Prawnicze, 19.4 (2019), 303-307.
- KLEŇOVÁ V., *Scaevola D. 32,37,3: Fideicommissum a debitore oder a donatario relictum?*, ZSS, 136 (2019), 345-357.
- KOCH E., 'rec.' a Gagliardi L., *Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino*, Giuffrè, Milano 2017, ZSS, 136 (2019), 491-500.
- КРИСТИЧ Н. [KRISTIĆ N.], Институтът на запазената част като ограничение на завещателните разпоредби в римското и съвременното право = *The institute of compulsory portion as a limitation on testamentary dispositions in Roman and contemporary law*, Ius romanum, 2019/1, 513-526.
- KURSA S.P., *'Mandatum post mortem' jako podstawa wykonania woli testatora*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szerbowski [*'Mandatum post mortem' come base per eseguire la volontà del testatore*, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitka*, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 189-198.
- KURSA S.P., *Otwarcie testamentu w prawie rzymskim [Apertura del testamento in diritto romano]*, Wyd. UJ, Kraków 2019, ISBN 9788323345794.
- KURSA S.P., *Wykonanie testamentu w prawie rzymskim [Stesura del testamento in diritto romano]*, C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 9788381582469.
- LÁZARO C., *Redescubriendo a las mujeres de la antigua Roma: los derechos sucesorios de la mujer soltera en el derecho romano arcaico y preclásico*, RIDROM, 23 (2019), 228-272.
- LO IACONO S., *Ambulatoria est voluntas defuncti? Ricerche sui "patti successori" istitutivi*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, ISBN 9788828813866.
- LOSKA E., 'rec.' a Kursa S., *Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 [*Testatore e forme del testamento in diritto romano giustiniano*, Wolters Kluwer Polska, Varsavia 2017], Zeszyty Prawnicze, 19.2 (2019), 287-291.
- МАЛЧЕВ М. [MALCHEV M.], Римскоправни основи на защитата на наследството = *Roman legal basis for the modern protection of hereditary property*, Ius romanum, 2019/1, 497-512.
- NEGRI G., *I legati nella giurisprudenza tra tarda repubblica e primo impero: oggetto, regime, metodo*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 193-215.
- OLIVIERO NIGLIO G.M., *'Hereditas' e 'tutela'. Testimonianze di un legame antico*, TSDP, 12 (2019).
- PLATSCHEK J., *SI – AUT – NON: Die Ambiguität in D. 34.5.13(14).2-3 (Iul. sing. amb.)*, QLSD, 9 (2019), 171-196.
- UDOVIČIĆ B., *Zakonsko nasljeđivanje u rimskoj pravnoj tradiciji [Successione ab intestato nella tradizione giuridica romana]*, Paragraf. Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 3.1 (2019), 175-204.
- VIDAKOVIĆ I., *Utjecaj Justinijanove reforme nužnog nasljednog prava na suvremeno nužno nasljedno pravo Republike Hrvatske [L'impatto della riforma di Giustiniano del diritto di successione necessaria sul diritto contemporaneo di successione necessaria della Repubblica di Croazia]*, Paragraf. Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 3.1 (2019), 205-226.

e) Processo

- ANAGNOSTOU-CANAS B., *Comprendre les décisions des juges dans l'Égypte romaine*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi

- Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 23-42.
- BALESTRA G., 'rec.' a D'Amati L., *L'inattività del convenuto nel processo formulare: 'indefensio', 'absentia', e 'latitatio'*, Jovene, Napoli 2016, QLSD, 9 (2019), 435-442.
- BISCARDI A., *Actio pecuniae traiecticiae. Contributo alla dottrina delle clausole penali*, ristampa emendata della seconda edizione a cura di I. Pontoriero e F. Zuccotti, LED, Milano 2019, ISBN 9788879168854.
- CORBINO A., *La pignoris capio accordata dalle XII Tavole al venditore di un'hostia (Gai. 4.28)*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 173-182.
- CORTESE B., 'Actio empti', 'evictionis nomine teneri' e quantificazione della condanna, TSDP, 12 (2019).
- CVETKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ V., *Stečaj u rimskom pravu*, in *Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji*, urednici N. Šarkić et al. [Fallimento nel diritto romano, in *Un secolo e mezzo di regolamentazione fallimentare in Serbia*, a cura di N. Šarkić et al.], Institut za uporedno pravo, Beograd [Belgrado] 2019, 9-21.
- DE BERNARDI M., *Sulla omissione della «rei vindicatio» nell'elenco delle «actiones arbitrarie» di Iust. inst. 4.6.31, RDR*, 19 (2019).
- DESANTI L., *La liberazione del servus compeditus: Labeone e Quinto*, RGDR, 33 (2019).
- DI CINTIO L., *Babatha, un'esperienza alla periferia dell'impero primi appunti su Yadin 28-30*, JUS-online, 5.2 (2019), 129-155.
- DI NISIO V., *Una questione di 'lana caprina'? Pilus e pili gaiiani*, INDEX, 47 (2019), 408-414.
- DOMISCH J., 'rec.' a *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz. Ausgewählte Beiträge einer Serie von drei Konferenzen an der Villa Vigoni in den Jahren 2010 bis 2012*, a cura di R. Haensch con la collaborazione di F. Hurler - K.-L. Link - S. Strassi - A. Teichgräber, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Warschau 2016, ZSS, 136 (2019), 420-439.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ A., *Interdicta publicae utilitatis causa y actiones populares*, RGDR, 32 (2019).
- FINKENAUER T., 'rec.' a D'Angelo G., *Il concetto di 'potestas' nell'editto 'de noxalibus actionibus'. Per una ricostruzione della fase in iure del processo nosale classico*, Giappichelli, Torino 2017, IAH, 11 (2019), 165-167.
- ФЕДОРОВА М.А. [FIDOROVA M.A.], *Понятие actiones populares в национальном и международном праве Древнего Рима = The Concept Actiones Populares and Class Actions in the National and International Law of Ancient Rome*, Российское правосудие, 2019/2, 57-65.
- GAULHOFER J., "Metus". Der prätorische Rechtsschutz bei Furcht, Zwang und Gewalt, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2019, ISBN 9783205202981.
- GIRDVAINYTE L., *Memmius Antiochos and Daulis (IG IX.1 61): Between Roman Procedure and Local Law?*, ZPE, 209 (2019), 159-174.
- HARKE J.D., *Actio ad exhibendum. Vorlegungsklage im römischen Recht*, Duncker & Humblot, Berlin 2019, ISBN 9783428158928.
- HUEBNER S., *Soter, Sotas, and Dioscurus before the Governor: The First Authentic Court Record of a Roman Trial of Christians?*, Journal of Late Antiquity, 12.1 (2019), 2-24.
- ISRAELOWICH I., *C. Helvidius Priscus arbiter ex compromisso*, Klio, 101.2 (2019), 599-609.
- LAQUERRIÈRE-LACROIX A., *Note sur la pratique processuelle de la recitatio aux IV^e-V^e siècles*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 479-486.
- LAZO P., *Doctrina puerorum y exceptio doli. Una discusión sobre estrategias interpretativas*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 41 (2019), 51-68.
- LEHNE-GSTREINTHALER C., 'rec.' a Biccari M.L., *Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica (e vice-versa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Giappichelli, Torino 2017, ZSS, 136 (2019), 525-527.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L., *La defensa y protección de los derechos de los pagani en la lex rivi Hiberiensis*, RGDR, 32 (2019).
- MAZZOLENI A., *Profili di responsabilità nell'esercizio di un'impresa di navigazione in Roma antica. Alcune considerazioni in merito a D. 14. 1. 1. 19-20 e D. 14. 1. 6 pr.*, TSDP, 12 (2019).
- MILOTIĆ I., *Prednosti arbitražnog rješavanja sporova u rimskom pravu = Advantages of settling disputes in arbitration in Roman law*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 62 (2019), 105-125.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Vallejo Pérez G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en Derecho Romano. Especial referencia a la mediación*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 33 (2019).
- PIQUER MARÍ J.M., 'rec.' a Vallejo Pérez G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en Derecho Romano. Especial referencia a la mediación*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 33 (2019).

- SANDIROCCO L., 'rec.' a Cassarino A., *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, Giappichelli Editore, Torino 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 918-922.
- SCEVOLA R., *La 'collusio' nella prospettiva della giurisprudenza classica: origini storiche, aspetti concettuali, e profili rimediali*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 335-390.
- SCEVOLA R., *Origini, regimi e sanzioni del 'litem suam facere'*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 391-517.
- SCIANDRELLO E., *Modelli romani e realtà provinciali in ambito processuale. A proposito di D. 2.1.11.1 (Gai I ad ed. prov.)*, in *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, a cura di M. Miglietta - P. Biavaschi, Cacucci, Bari 2019, 131-138.
- SIRKS A.J.B., *Die Bedeutung von in bonis in der actio Serviana*, ZSS, 136 (2019), 84-110.
- SOLIDORO L., *Nossalità e potestas: esigenze processuali come fattore di trasformazione del diritto sostanziale*, INDEX, 47 (2019), 207-217.
- SOTGIA S., *La cesión de bienes*, Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile 2019, ISBN 9789563924701.
- TORRENT A., *Previsiones aquilianas. II. Actio directa, in factum, utilis, ad exemplum, quasi damni iniuriae legis Aquiliae. Las llamadas acciones mixtas*, RIDROM, 23 (2019), 327-446.
- TORRES PARRA M.J., *A vueltas con la supuesta obsolescencia de la fiducia romana*, e-Legal History Review, 30 (2019).
- VALLEJO PÉREZ G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en Derecho romano. Especial referencia a la mediación*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788491486954.
- VARVARO M., *A proposito di translatio iudicii*, INDEX, 47 (2019), 218-228.
- VIARO S., *Il principio di proporzionalità tra sanzione e risarcimento. Le azioni penali con clausola arbitraria*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 185-226.
- WILLEMS C., 'rec.' a Guasco A., *Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones extra ordinem*, Giappichelli, Torino 2017, ZSS, 136 (2019), 414-420.
- ZILIOOTTO P., *La 'res inepta': nuove riflessioni sulle azioni restitutorie*, TSDP, 12 (2019).

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

- ANDRÉS SANTOS F.J., *Lex posterior derogat legi priori? Consideraciones en torno al valor del tiempo en las leyes bizantinas*, RGDR, 33 (2019).
- ANDRÉS SANTOS F.J., *Los riesgos del mar en el Nomos Rhodion Nautikos*, e-Legal History Review, 30 (2019).
- ANGELINI P., *La legge dell'imperatore Giustiniano*, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825525045.
- ARISTENOS A., *Kommentar zur "Synopsis canonum"*, hrsg. von E.S. Papagianni - S.N. Troianos - L. Burgmann - K. Maksimović, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110589108.
- BATTAGLIA F., 'rec.' a Rodríguez Martín J.-D., *El tratado De actionibus y sus apéndices*, Andavira, Santiago de Compostela 2016, ZSS, 136 (2019), 507-513.
- BERKES L. - VANTHIEGHEM N., *A Late Coptic Tax Receipt from the Egyptian National Library (P. Cair. Nat. Library Inv. 3890)*, Journal of Coptic Studies, 21 (2019), 13-17.
- BRANDSMA F., *Did Paul cause an interpolation in the second Code? A glance into the kitchen of Justinian's codification project*, Subseciva Groningana, 10 (2019), 111-121.
- CHERCHI A., *Nuove riflessioni su un catalogo di azioni del processo civile tardoantico e giustiniano. La testimonianza del 'De actionibus'*, LR, 8 (2019), 419-458.
- DELATTRE A. - VANTHIEGHEM N., *Un contrat de location de droit de pêche (P. Hamb. Copt. Inv. 10)*, Journal of Coptic Studies, 21 (2019), 19-27.
- KABARDINAS G., *Νεαρά Αλεξίου Α' του Κομνηνού, του έτους 1095, «εκφωνηθείσα εξ υπομνήσεως Θεοδούλου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης», περί απελευθερώσεως των Βουλγάρων δούλων της Θεσσαλονίκης*, in Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη Αρ. 111, Θεσσαλονίκη 2019, 399-410.
- KEHOE D., 'rec.' a Willems C., *Justinian als Ökonom. Entscheidungsgründe und Entscheidungsmuster in den quinquaginta decisiones*, Böhlau Verlag, Köln 2017, ZSS, 136 (2019), 500-517.
- LEFORT J. - KRAVARI V. - GIROS C. - SMYRLIS K. - ESTANGÜI GÓMEZ R., *Actes de Vatopédi. III. De 1377 à 1500 (Archives de l'Atbos 23)*, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, ISBN 9789042939448.
- LOKIN J.H.A., *Critica testuale e 'interpolazioni mancate'*, AUPA, 62 (2019), 299-308.

- MIGLIETTA M., *Per lo studio dei rapporti tra Istituzioni di Giustiniano e Libri basilici*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 431-446.
- MINALE V.M., *Elementi giuridici nel Digenis Akritas: l'eroe e le donne*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di F. Lucrezi - M. Del Tufo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 107-122.
- MINALE V.M., *Macro nel Nomos Stratiotikos: diritto militare e "ritorno al futuro"*, in *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 53-67.
- MONDRAIN B., *Le De thematibus de Constantin Porphyrogénète dans les manuscrits*, in *Mélanges Bernard Flusin*, éd. par A. Binggeli - V. Déroche, avec la coll. M. Stavrou, in *Travaux et mémoires* 23.1, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris, 2019, 613-624.
- PAPAGIANNI E.S., Αυτοκρατορικές Νεαρές στο Σύνταγμα κατά Στοιχείον του Ματθαίου Βλάσταρη και στην Εξάβιβλο του Αρμενοπούλου, in Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη Αρ. 111, Θεσσαλονίκη 2019, 377-388.
- PAPARRIGA-ARTÉMIADI L., *Les scolastes byzantins face aux ambiguïtés des lois*, REByz, 77 (2019), 225-256.
- PENNA D., *A witness of Byzantine legal practice in the twelfth century. Some remarks on the construction of the Ecloga Basilicorum*, Subseciva Groningana, 10 (2019), 139-162.
- PENNA D., *Similar Problems, Similar Solutions? Byzantine Chrysobulls and Crusader Charters on Legal Issues Regarding the Italian Maritime Republics*, in *Byzantium in Dialogue with the Mediterranean. History and Heritage*, ed. by D. Slootjes - M. Verhoeven, Brill, Leiden-Boston 2019, 162-181.
- PESELLUS M., *Epistulae*, a cura di S. Papaioannou, vols I-II, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110622010.
- RODRIGUEZ MARTIN J.D., *On the Use of Latin Legal Terminology in the Byzantine Legal Treatise De actionibus*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 415-430.
- SCIORTINO S., *Le costituzioni superflue del Codice di Giustiniano, secondo Taleleo*, AUPA, 62 (2019), 219-246.
- SIGNES CODOÑER J., *Asymmetric Exchange: Latin Speakers Learning Greek and Greek Speakers Learning Latin in Late Antiquity. On the Evidence of Grammars and Bilingual Texts*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 143-162.
- SIGNES CODOÑER J. - RODRIGUEZ MARTIN J.D. - ANDRÉS SANTOS F.J., *Diccionario jurídico bizantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI El Sabio*, Comares, Granada 2019, ISBN 9788490457894.
- STOLTE B.H., 'rec.' a Chitwood Z., *Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition, 867-1056*, Speculum, 94.4 (2019), 1139-1140.
- STOLTE B.H., *Thirty Years Later. Past, Present and Future of Editing the Basilica*, Subseciva Groningana, 10 (2019), 163-186.
- TUCCILLO F., *Quod quisque iuris: spunti dal diritto tardoantico e bizantino*, INDEX, 47 (2019), 418-427.
- VAN BOCHOVE TH.E., *Justinianus Latinograecus Language and Law during the Reign of Justinian*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 199-246.
- VAN BOCHOVE TH.E., 'There is safety in numbers' – when written in full. *The Florentine Index auctorum and its subscriptio revisited*, Subseciva Groningana, 10 (2019), 97-109.
- WAGSCHAL D., *The Byzantine canonical scholia: a case study in reading Byzantine manuscript marginalia*, Byzantine and Modern Greek Studies, 43.1 (2019), 24-41.

b) Diritto privato

- BLANCH NOUGUÉS J.M., *Acerca de la protección de los ciudadanos más necesitados en época protobizantina*, RGDR, 32 (2019).
- DE JONG H., *Two Interpretations of D. 17,1,27,1 in Early Byzantine Law: Obligation to Reddere and Unjust Enrichment*, in *De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek*, ed. by H. Dondorp - M. Schermaier - B. Sirks, V&R unipress, Göttingen 2019, 77-90.
- ESTANGUÍ GOMEZ R., *La production des actes privés à Byzance. Vers un encadrement institutionnel de cette pratique à l'époque tardive?*, in *Byzantino-Sicula VII. Ritrovare Bisanzio. Atti delle Giornate di Studio sulla civiltà bizantina in Italia meridionale e nei Balcani dedicate alla memoria di André Guillou* (Palermo 26-28 Maggio 2016), a cura di M. Re - C. Rognoni - F.P. Vuturo, ISSBI, Palermo 2019, 31-70.

- GARBARINO P., *A proposito di processo civile giustiniano: sulla discussa presenza del 'nomen actionis' nel 'libellus conventionis'*, in LR, 8 (2019), 463-480.
- MATOVIĆ T., *Bequeathing in medieval Serbian law*, in *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 129-137.
- PAPAGIANNI E.S., Η οικοδομική δραστηριότητα στο Βυζάντιο με το βλέμμα του νομικού = *Construction in Byzantium, from the perspective of a jurist*, *Deltion tes Christianikes Archaialogikes Hetaireias*, 40 (2019), 1-15.
- PAPAGIANNI E.S., Το διαζύγιο στο Βυζάντιο: Κοινωνικές αντιλήψεις, νομοθετική πολιτική και εκκλησιαστική πολιτική, in *Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου*, vol. II, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα Ε.Ε., Αθήνα 2019, 1351-1374.
- ROMINKIEWICZ J., *Nowele Justyniana I i Justyna II przeciw kazirodczym małżeństwom w Mezopotamii, Osroenie i Eufatezji* [*Novelle di Giustiniano I e Giustino II contro i matrimoni incestuosi in Mesopotamia, Osroena ed Eufate*], E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ISBN 9788366066724.
- TANTALOS M.TH., *On the alienation of the dowry. Remarks concerning the application of the Senatus Consultum Velleianum and διδασκαλία του νόμου in Byzantine Law*, *Subseciva Groningana*, 10 (2019), 1-18.
- TSOURKA-PAPASTATHI D., *Le droit privé byzantin sous la domination ottomane: mécanismes de survie et d'évolution*, RH, 97.2 (2019), 167-177.
- WEBER H., *Ancient beliefs on the essence of sanctity. Further Eastern attestations of a lost Gaian excursus*, *Subseciva Groningana*, 10 (2019), 19-84.
- c) Diritto pubblico e penale**
- BIVILLE F., *Le rituel des acclamations: de Rome à "Byzance"*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 247-264.
- KOLLIAS V.-A., *The influence of emperors on dispute settlements in ecclesiastical matters: the jurisdictional struggle over the Diocese of Amykleion and the relevant court battle (1340 AD)*, in *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 69-87.
- LIARMAKOPOULOS A., Εκκλησιαστικοί θεσμοί και νομική φιλοσοφία στο «Δεσποτάτο» της Ηπείρου, *Byzantiaka*, 35 (2018-2019), 131-170.
- LOKIN J.H.A., *The changing status of the mandata principis*, *Subseciva Groningana*, 10 (2019), 123-138.
- MULLAI I., *Mills in the Byzantine Empire. Their Financial and Ownership Status Based Mainly on the Monastic Documents of Mount Athos (9th-15th c.)*, *Byzantiaka*, 35 (2018-2019), 105-130.
- NILSSON J., *The Emperor is for Turning: Alexios Komnenos, John the Oxite and the Persecution of Heretics*, in *Trends and turning points: Constructing the late antique and Byzantine world*, ed. by M. Kinloch - A. MacFarlane, Brill, Leiden-Boston 2019, 185-202.
- PAPADATOU D., Συμβολή στη συζήτηση για τα προνόμια της πόλης της Θεσσαλονίκης κατά τη βυζαντινή εποχή. Το δικαστικό προνόμιο του Αρχιεπισκόπου, in Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη Αρ. 111, Θεσσαλονίκη 2019, 425-436.
- RANCE Ph., *The Farmer and the Soldier should be Friends: Justinian's Legislation on the Provisioning of Soldiers (Novel 130)*, *Journal of Late Antiquity*, 12 (2019), 380-421.
- SANDIROCCO L., *Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825517064.
- SARANTIS A., *Justinian's Novella 11: memory and political propaganda in the build up to the Gothic War*, *Early Medieval Europe*, 27.4 (2019), 494-520.
- STOLTE B.H., 'Law is king of all things'? *The emperor and the law*, in *The Emperor in the Byzantine World: Papers from the 47th Spring Symposium of Byzantine Studies*, ed. by S. Tougher, Routledge, London-New York 2019, 171-178.
- TROMBLEY F.R. - TOUGHER S., *The emperor at war: Duties and ideals*, in *The Emperor in the Byzantine World: Papers from the 47th Spring Symposium of Byzantine Studies*, ed. by S. Tougher, Routledge, London-New York 2019, 179-196.
- TSOURKA-PAPASTATHI D., Παρατηρήσεις για τη λειτουργία του θεσμού των «καθολικών κριτών» βάσει των εγγράφων Ι. Μονών του Αγίου Ορους (14ος-15ος αι.), in Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη Αρ. 111, Θεσσαλονίκη 2019, 411-424.

- VAN BOCHOVE TH.E., *For the mouth of the Emperor hath spoken it. Some notes on C. 1,14,12 and the prohibition of commentaries in const. Tanta*, Subseciva Groningana, 10 (2019), 85-96.
- VAN DER WAL N., *Apiarius*, Subseciva Groningana, 10 (2019), 187-194.
- YANNOPOULOS P.A., *Mia periergē periptōsē prostimou sten Kōnstantinoupolē tou Z'aïōna = Un cas inhabituel d'amende à Constantinople du VIIe siècle*, EHHD, 49 (2019), 75-79.
- d) Storia, cultura e tradizione giuridica dell'Impero d'Oriente**
- ANTONOPOULOU TH., *Imperial hymnography: the second canon on St. John Chrysostom by Emperor Constantine VII Porphyrogenitus*, in *Mélanges Bernard Flusin*, éd. par A. Binggeli - V. Déroche, avec la coll. M. Stavrou, in Travaux et mémoires 23.1, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2019, 11-40.
- BOURDARA K.A., *Μακεδονία: Σταυροδρόμι ανατρεπτικών κινήσεων κατά του νόμιμου αυτοκράτορα τη μέση βυζαντινή περίοδο*, in Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη Αρ. 111, Θεσσαλονίκη 2019, 389-398.
- CAMPAGNOLO-POTHITOU M. - CHARALAMPAKIS P., *The Radenos Family. A Prosopographic Study through Literary and Sigillographic Evidence*, REByz, 77 (2019), 5-106.
- CHEYNET J.C., *Une querelle de famille: la prise du pouvoir par Constantin VII*, in *Mélanges Bernard Flusin*, éd. par A. Binggeli - V. Déroche, avec la coll. M. Stavrou, in Travaux et mémoires 23.1, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2019, 121-140.
- DE VLEESCHOUWER A., *The Foreign Policy of Phocas (602-610). A Neorealist Reassessment*, Byzantion, 89 (2019), 153-200.
- DI COSMO A.P., *La veste e la propaganda imperiale a Bisanzio. I basileis e i segni di eccellenza del rango*, Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos, 40 (2019), 71-120.
- FERNANDES CARDOSO E., *Politics and Diplomacy in the Mediterranean of the 10th Century: Al-Andalus and Byzantium*, in *Byzantium in Dialogue with the Mediterranean. History and Heritage*, ed. by D. Siootjes - M. Verhoeven, Brill, Leiden-Boston 2019, 91-108.
- GÁBRIS T., *The Relationship of Ecloga and Zakon Sudnyj Ljudem Revisited: On Possibilities of Reconstruction of Archaic Law in Great Moravia*, in *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 91-107.
- GEORGAKAKIS G.I., *Περὶ «κοινῆς γῆς»:* Παρατηρήσεις στη μεταρρυθμιστική πρόταση του Γεωργίου Γεμιστού - Πλήθωνος, Byzantiaka, 35 (2018-2019), 221-242.
- GILLET A., *Telling off Justinian: Theudebert I, the Epistolae Austrasicae, and communication strategies in sixth-century Merovingian-Byzantine relations*, Early Medieval Europe, 27.2 (2019), 161-194.
- HAMZA G., *Fortleben der Tradition des römischen Rechts (ius Graeco-Romanum) in der Entwicklung des Privatrechts und in der Neukodifikation des Zivilrechts in Georgien (Sakartwelo)*, *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 139-145.
- HEATHER P., *Die letzte Blüte Roms: Das Zeitalter Justinians*, WBG Theiss, Darmstadt 2019, ISBN 9783806238921.
- KALDELLIS A., *Romanland. Ethnicity and Empire in Byzantium*, Harvard University Press, Cambridge-London 2019, ISBN 9780674986510.
- KARDARAS G. - CHARALAMPAKIS P., *A funerary inscription of Chilbudius, magister militum per Thraciam?*, Βυζαντινά Σύμμεκτα, 29 (2019), 129-140.
- KRUSE, M., *The Politics of Roman Memory. From the Fall of the Western Empire to the Age of Justinian*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9780812296471.
- KURDYBAYLO D. - KOROSCHKIN F., *Метафизика и право: о термине «символ» в некоторых текстах императора Юстиниана I = Metaphysics and law: On the term "symbol" in some writings of emperor Justinian I*, Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина = Vestnik of Pushkin Leningrad State University, 2019/3, 17-28.
- LANIADO A., *How to humiliate a patrician in debt: Empress Theodora, Procopius of Caesarea, and the origins of the political verse in Byzantium*, in *Mélanges Bernard Flusin*, éd. par A. Binggeli - V. Déroche, avec la coll. M. Stavrou, in Travaux et mémoires 23.1, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris, 2019, 421-438.
- LOUKAKI M., *Les Grâces à Athènes: Éloge d'un gouverneur byzantin par Nikolaos Kataphlōron*,

- De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110633863.
- MECELLA L., *Il paradigma repubblicano nell'«Epitome historiarum» di Giovanni Zonara: la (ri)scoperta delle prime decadi di Cassio Dione in età commena*, MEG, 19 (2019), 151-172.
- MECELLA L., *Latinismi e cultura letteraria nei frammenti di Pietro Patrizio: per un'indagine sul De cerimoniis e sugli Excerpta Historica Constantiniana*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 361-376.
- MEIER M., 'rec.' a Parnell D.A., *Justinian's Men: Careers and Relationships of Byzantine Army Officers, 518–610*, *The English Historical Review*, 134 (2019), 173-175.
- MINALE V.M., *Il Kanun di Skanderbeg e lo Zakonik di Dušan: per qualche considerazione sull'impatto dell'eredità giuridica romano-bizantina in area balcanica*, QLSA, 9 (2019), 133-148.
- NÄF B., 'rec.' a Begass C., *Die Senatsaristokratie des oströmischen Reiches, ca. 457–518. Prosopographische und sozialgeschichtliche Untersuchungen*, ByzZ, 112.1 (2019), 233-238.
- NAKADA K., *Omens of Expansionism? Revisiting the Caucasian Chapters of De Administrando Imperio*, in *Trends and turning points: Constructing the late antique and Byzantine world*, ed. by M. Kinloch - A. MacFarlane, Brill, Leiden-Boston 2019, 148-165.
- PETERS-CUSTOT A., *Les donations pieuses dans l'Italie méridionale normande: quid du don/contredon dans une terre influencée par l'héritage culturel et juridique byzantin?*, in *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 109-128.
- POLDNIKOV D., *Byzantine Roman law studies in Russia within the framework of political ideologies*, in *Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, 147-164.
- RAUM TH., *The Reinvention of the Soldier-Emperor under Heraclius*, in *Trends and turning points: Constructing the late antique and Byzantine world*, ed. by M. Kinloch - A. MacFarlane, Brill, Leiden-Boston 2019, 133-147.
- ROBERTO U., *Sulla conoscenza del latino nell'Oriente romano nel periodo tra Maurizio ed Eraclio (582–641): il caso degli storici-funzionari e di Giovanni di Antiochia*, in *Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, 349-360.
- ROGGO S., *The Deposition of Patriarch Eutychius of Constantinople in 565 and the Aphthartodocetic Edict of Justinian*, *Byzantion*, 89 (2019), 433-446.
- SIGNES CODOÑER J., *¿Una emigración de Estado? El derecho bizantino más allá de las fronteras del Imperio (siglos VI-XII)*, in *Le migrazioni nell'Alto Medioevo. Atti della Settimana di studi (Spoleto, 5-11 aprile 2018)*, volumi I-II, Fondazione CISAM, Spoleto 2019, 653-712.
- SOLOMOU S., Η συμβολή της μελέτης των διαθηκών της παλαιολόγειας περιόδου στην έρευνα των κοσμικών αξιωμάτων και τιμητικών τίτλων = *The contribution of the palaiologan testaments to the study of secular offices, titles and honorific epithets*, *Βυζαντινά Σύμμεκτα*, 29 (2019), 25-72.
- VUKAŠINOVIĆ M., *Doing and Telling Administration and Diplomacy: Speech Acts in the 13th-Century Balkans*, in *Trends and turning points: Constructing the late antique and Byzantine world*, ed. by M. Kinloch - A. MacFarlane, Brill, Leiden-Boston 2019, 83-97.
- e) Raccolte di scritti e atti di convegni**
- Byzantino-Sicula VII. Ritrovare Bisanzio. Atti delle Giornate di Studio sulla civiltà bizantina in Italia meridionale e nei Balcani dedicate alla memoria di André Guillou (Palermo 26-28 Maggio 2016)*, a cura di M. Re - C. Rognoni - F.P. Vuturo, ISSBI, Palermo 2019, ISBN 9788890462368.
- Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία», Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 2016 Θεσσαλονίκη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη Αρ. 111, Θεσσαλονίκη 2019, ISBN 9789609458306.
- History and Culture of Byzantium, Brill's New Pauly Supplements II*, vol. X, english edition by J.N. Dillon, translated by D.A. Smart, Brill, Leiden-Boston 2019, ISBN 9789004339330.
- Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens*, ed. by W. Druwé - W. Decock - P. Angelini - M. Castelein, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Bristol 2019, ISBN 9789042938021.
- Latin in Byzantium. Late Antiquity and beyond*, I, ed. by A. Garcea - M. Rosellini - L. Silvano, Brepols Publishers, Turnhout 2019, ISBN 9782503584928.
- Le migrazioni nell'Alto Medioevo. Atti della Settimana di studi (Spoleto, 5-11 aprile 2018)*, volumi I-II, Fondazione CISAM, Spoleto 2019, ISBN 9788868092528.

The Emperor in the Byzantine World: Papers from the 47th Spring Symposium of Byzantine Studies, ed. by S. Tougher, Routledge, London-New York 2019, ISBN 9781138218680.

Trends and turning points: Constructing the late antique and Byzantine world, ed. by M. Kinloch - A. MacFarlane, Brill, Leiden-Boston 2019, ISBN 9789004395732.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

ANTALOVÁ B., *Crimen repetundarum – trestné činy vydierania provincií (v rímskom práve) = Crimen repetundarum. Criminal Acts of Province's Racketeering (in Roman Law)*, Studia Iuridica Cassoviensia, 7.2 (2019), 4-11.

BRESCIA G., *Infamis in novercam. Ius occidendi e pietas paterna a Roma tra retorica e diritto*, Bollettino di Studi Latini, 49.1 (2019), 44-60.

BUONGIORNO P., *Ex vetere senatus consulto Tiberiano. Nota in margine a Sid. Ep. 1.7.12, in Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 65-72.

CERAMI P., 'rec.' a Triscioglio A., *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Ledizioni, Milano 2017, IVRA, 67 (2019), 290-298.

COOK J.G., *Crucifixion in the Mediterranean World*, Mohr Siebeck, Tübingen 2019, ISBN 9783161560019.

DALLA D., *Corrumpere nelle fonti giuridiche: percorsi vari al seguito di un vocabolo*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano*, a cura di F. Milazzo, Wolters Kluwer-Cedam, Padova 2019, 127-155.

FASOLINO F., *L'evasione dalla condanna ai lavori forzati*, INDEX, 47 (2019), 371-393.

GAROFALO L., 'Stellionatus': storia di una parola, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 31-60.

GAROFALO L., *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Crimina e delicta. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2019, 1-30.

GREGOR M. - BELEŠ A., *Omílostenie ako prejav zmiernovania tvrdosti v rímskom trestnom práve*, in *Zmiernovanie tvrdosti práva v rímskom honorárnom práve a kánonickom práve. Bratislavské právnické fórum 2019* [Il perdono come manifestazione di moderazione della severità nel diritto penale romano, in *Mitigating the Rigidity*

of Law in the Roman Honorary and Canon Law. Bratislava Legal Forum 2019], Právnická fakulta UK, Bratislava 2019, 27-41.

HARLEY F., *Crucifixion in Roman Antiquity: the State of the Field*, Journal of Early Christian Studies, 27.2 (2019), 303-323.

HÉEPE M., *Römische Strafgerechtigkeit. Eine rechtsphilosophische Spurensuche in Aulus Gellius' „Noctes Atticae“*, ZSS, 136 (2019), 271-295.

HUEBNER S., *Soter, Sotas, and Dioscorus before the Governor: The First Authentic Court Record of a Roman Trial of Christians?*, Journal of Late Antiquity, 12 (2019), 2-24.

HUMBERT M., *Quand le chant devient charme: la magie criminelle, des XII Tables à la lex Cornelia*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 67-86.

JÓNCA M., *Decollatio: new perspectives, new materials*, INDEX, 47 (2019), 339-347.

KARATAS S., *Zwischen Bitten und Bestechen: Ambitus in der politischen Kultur der römischen Republik - Der Fall des Cn. Plancius*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515123945.

LATTOCO A., 'rec.' a Massimino L., *Il crimen maiestatis: dalle origini al principato augusteo*, Gruppo editoriale Bonanno, Acireale-Roma 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.1 (2019), 322-324.

LLORVANDI L.M. - SCROFONO E.F. - BERNARDI A.S., *Ius provocatio ad populum como derecho del ciudadano romano - evolución y análisis*, Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba, 1 (2019), 73-97.

MANDAS A.M., *Giochi, spettacoli e disordini. A proposito di D. 48.19.28.3, RGDR*, 33 (2019).

MANNI A., *D. 48.19.28.3 (Call. 6 de cogn.) e la sanzione dei recidivi*, INDEX, 47 (2019), 348-370.

MIGLIETTA M., *Le norme di diritto criminale della legge delle XII Tavole*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 347-452.

MOATTI C., *La constitution de Caracalla et l'imprescriptibilité des crimes d'État*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 637-648.

MOREAU P., *Cicéron, le Pseudo-Asconius et la litis aestimatio de la lex Cornelia de repetundis*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 141-152.

NICZYPORUK P., *Kilka uwag o karze mutylacyjnej wykonanej wobec rzymskiego bankiera (na marginesie Vita Galbae 9) = A Few Remarks on*

- Mutilation as a Penalty Made against a Roman Banker (on the Margin of 'Vita Galbae' 9)*, Zeszyty Prawnicze, 19.1 (2019), 103-115.
- PEINHOPF M., *Geldier in den Provinzen. Gedanken zur Geschichte der Verfolgung des crimen repetundarum*, in *Gier, Korruption und Machtmissbrauch in der Antike*, a cura di C. Bachhiesl - M. Handy - P. Mauritsch - W. Petermandl, LIT Verlag, Wien 2019, 71-97.
- PÉREZ CARRANDI J., *La alta traición en la Roma Arcaica y Republicana*, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2019, ISBN 9788484812098.
- PONT A.-V., *Les malversations dans les finances des cités d'Asie Mineure d'Auguste à Dioclétien : enjeux judiciaires, sociaux et politiques*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 289-306.
- QUINTANA ORIVE E., 'Ne damna provincialibus infligantur': algunas observaciones sobre la protección de la población rural en la legislación de época postclásica y justiniana, RGDR, 32 (2019).
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Minieri L., *Abactum animal. Sulla repressione dell'abigeato in diritto romano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.1 (2019), 370-374.
- SANTALUCIA B., *La quaestio consolare del 138 a.C. per la strage della Sila*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 525-540.
- SANTALUCIA B., *Sul processo di Paolo di Tarso a Roma*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 937-952.
- TORRENT A., *Quaestiones de lege Iulia de adulteriis coercendis*, INDEX, 47 (2019), 321-338.
- VALMAÑA A., 'rec.' a Rodríguez R., *La violencia contra las mujeres en la antigua Roma*, Dykinson, Madrid 2018, RIDROM, 23 (2019), 447-453.
- ZUCCOTTI F., *Vivagni. XIX (Altre congetture sulla struttura arcaica della sacerdotia)*, RDR, 19 (2019).
- STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA**
- a) Stato città**
- FIORI R., *La nozione di centuria dalle origini alla media repubblica*, IVRA, 67 (2019), 7-39.
- GAROFALO L., *Il diritto di Roma arcaica: tra Livio e David*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 333-344.
- LAMBRINI P., *Quirites, comitia calata e comitatus maximus*, LR, 8 (2019), 480-491.
- MINASOLA C., *Le solidarietà politiche e la libertà associativa nella Roma delle origini: le fonti legislative Tab. 8.27 ed epigrafiche*, IAH, 11 (2019), 129-148.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Calore A., 'Cittadinanze nell'antica Roma. I. L'età regia', Giappichelli, Torino 2018, TSDP, 12 (2019).
- VAN HEEMS G., *Le suffrage archaïque. Vote et assentiment populaire en Étrurie et à Rome à l'époque des rois et des tyrans*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 335-354.
- b) Repubblica**
- APPEL H., *Ite in suffragium. O wyborach w republikańskim Rzymie [Ite in suffragium. Sulle elezioni nella Roma repubblicana]*, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2019, ISBN 9788323142522.
- BADEL C., *César*, PUF, Paris 2019, ISBN 9782130800798.
- BERTHELET Y., *Templa de majesté et conception du vote à Rome*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 241-260.
- BORLENGHI A., *Les installations de vote dans les villes d'Italie. État de la question sur les assemblées électorales dans l'aire du forum*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 297-332.
- BRIGNOLI T., *La plebe et le peuple, modalités de l'expression d'organes essentiels de la cité*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 369-386.
- CASELLA V. - PETRACCIA M.F., *The Roman Senate as arbiter during the Second Century BC*, with an Appendix by A. Traverso, Brepols, Turnhout 2019, ISBN 9782503586885.
- DAVENPORT C., *A History of the Roman Equestrian Order*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781107032538.
- ДЕМЕНТЬЕВА В.В. [DEMENTYEV V.V.], Проблематика изучения римской республики

- на страницах «Вестника древней истории» 1930-1950-х годов = *Studying the Roman Republic in the 'Vestnik drevney istorii' in the 1930s-1950s*, Вестник древней истории, 79.2 (2019), 416-447.
- HIEBEL D., *Les élections romaines, emblèmes de la souveraineté populaire ou artifices politiques de l'oligarchie*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 159-178.
- HÖLKEKAMP K.-J., 'rec.' a Maschek D., *Die römischen Bürgerkriege. Archäologie und Geschichte einer Krisenzeit*, Philipp von Zabern Verlag, Darmstadt 2018, Historische Zeitschrift, 309.2 (2019), 455-460.
- HOLLARD V., *Étude sur la nominatio dans les élections des magistrats de Rome. Éléments apportés à l'histoire d'une étape technique du vote romain et de son évolution entre la République et le régime impérial*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 335-368.
- HUMM M., *Les espaces comitiaux à Rome pendant la période républicaine*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 261-276.
- KARATAS S., 'rec.' a Becker M., „Suntoque aediles curatores urbis ...". Die Entwicklung der stadtrömischen Aedilität in republikanischer Zeit, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017, in Historische Zeitschrift, 309.1 (2019), 153-154.
- КОФАНОВ А.А. [KOFANOV L.L.], Наднациональное унифицирование эдикта претора peregrinorum в республиканском Риме = *Supranational Unification of Edict of the Praetor Peregrinus in Republican Rome*, Российское правосудие, 2019/5, 58-70.
- LAFFI U., *Prefetti del pretore e prefetture*, INDEX, 47 (2019), 251-257.
- LAMBRINI P., *Quirites, comitia calata e comitatus maximus*, LR, 8 (2019), 480-491.
- MARTIN P.M., *César et ses anti-modèles dans le Bellum civile*, Vita Latina, 200 (2019), 61-81.
- MASTROCINQUE A., *Lucio Giunio Bruto: caratteri antichi del fondatore della repubblica romana*, MEFRA, 131.1 (2019), 7-15.
- MAZZOLA R., *Voto segreto e disordini politici nella tarda repubblica. Note a Sisen. Hist. frg. 118 P²*, INDEX, 47 (2019), 258-284.
- MOTTA D., *Diplomazia e diritto durante la seconda guerra punica: su ius e mos nei discorsi di Tito Livio*, in *Tra le rive del Mediterraneo: relazioni diplomatiche, propaganda e egemonia politica nella Sicilia*, a cura di A. Gonzales - M.T. Schettino, Presse universitaires de Franche-Comté, Besançon 2019, 89-105.
- PINA POLO F. - DÍAZ FERNÁNDEZ A., *The Quaestorship in the Roman Republic*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110666410.
- RIVIÈRE Y., *Dictatures et discordiae civium*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 87-116.
- ROBERT J.-N., *L'Agonie d'une République. La violence à Rome au temps de César*, Les Belles Lettres, Paris 2019, ISBN 9782251449241.
- ROMANO L., 'rec.' a Gallo A., *Prefetti del pretore e prefetture. L'organizzazione dell'agro romano in Italia (IV-I sec. A.C.)*, Edipuglia, Bari 2018, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 908-913.
- ROSENBLITT J.A., *Rome after Sulla*, Bloomsbury Academic, London-New York 2019, ISBN 9781472580573.
- ROTH R., *Sympathy with the Allies? Abusive Magistrate and Political Discourse in Republican Rome*, American Journal of Philology, 140.1 (2019), 123-166.
- YOUNI M., *Violence et pouvoir sous la Rome républicaine: imperium, tribunicia potestas, patria potestas*, Dialogues d'Histoire Ancienne, 45.1 (2019), 37-64.
- c) Principato**
- ARCARIA F., «Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». Princeps, iudici e iustitia in Plinio il Giovane, Satura, Napoli 2019, ISBN 9788876071973.
- ARCARIA F., 'rec.' a Evangelisti M., *Principato auctoritas solutio legibus*, Giappichelli, Torino 2018, IVRA, 67 (2019) 172-215.
- ARDILES OSSES M., *Antonio, Antonino, Antoniniano*, INDEX, 47 (2019), 415-417.
- BOWERSOCK G., *The Nabataeans under Augustus*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 225-234.
- BUONGIORNO P., 'rec.' a Blochmann S., *Verhandeln und entscheiden. Politische Kultur im Senat der frühen Kaiserzeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017, ZSS, 136 (2019), 396-401.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Le costituzioni imperiali e la genesi di una nuova idea dell'ordinamento giuridico, in Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E.

- Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 91-102.
- CENTENERA ULECIA J. - FONTÁN ULECIA B., *Las huellas de Adriano como legislador. Un tour d'horizon holístico a las fuentes y una clasificación tipológica*, RGDR, 32 (2019).
- CHIUSI T., *Nota minima sull'appartenenza a città e impero nel Principato*, LR, 8 (2019), 357-368.
- CHRISTOL M., *La première province de Corbulon*, in *Philorbômaios kai philhellên. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 521-540.
- COOLEY A.E., *From the Augustan Principate to the Invention of the Age of Augustus*, JRS, 109 (2019), 71-87.
- COPPOLA BISAZZA G., *Traiano, l'affermarsi del principio del 'favor rei' e il suo consolidarsi anche in campo privatistico*, TSDP, 12 (2019).
- CORBO C., *Traiano e gli alimenta: profili ermeneutici e sviluppi storici*, TSDP, 12 (2019).
- DE BLOIS L., *Image and Reality of Roman Imperial Power in the Third Century AD. The Impact of War*, Routledge, London-New York 2019, ISBN 9780815353737.
- DEMANDT A., *Marc Aurel. Der Kaiser und seine Welt*, C.H. Beck, München 2019, ISBN 9783406737190.
- FILIPPINI A., *Efeso, Ulpiano e il Senato. La contesa per il primato nella provincia Asia nel III sec. d.C.*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515121989.
- FINO M.A., *Per una rinnovata lettura dei censimenti augustei e delle norme in tema di cittadinanza: andamento demografico e composizione della popolazione in Italia all'alba dell'Impero*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 179-215.
- GALLIA A.B., *Vespasian's apotheosis*, *The Classical Quarterly*, 69.1 (2019), 335-339.
- HÄCHLER N., *Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes im Zeitalter der Soldatenkaiser. Prosopographische Untersuchungen zu Zusammensetzung, Funktion und Bedeutung des amplissimus ordo zwischen 235-284 n. Chr.*, Brill, Leiden-Boston 2019, ISBN 9789004388642.
- KACPRZACK A., *Pactio ex senatoconsulto Claudiano*, INDEX 47 (2019), 47-60.
- KUHOFF W., *Mark Aurel. Kaiser, Denker, Kriegsherr*, Kohlhammer, Stuttgart 2019, ISBN 9783170211100.
- LEITHOFF J., 'rec.' a Elkins N.T., *The Image of Political Power in the Reign of Nerva, AD 96-98*, Oxford University Press, Oxford 2017, *Historische Zeitschrift*, 309.1 (2019), 161-162.
- PAPA G., *'Pueri alimentarii' e soluzioni normative*, TSDP, 12 (2019).
- PEACHIN M., *Rome's Emperor of Law*, IVRA, 67 (2019), 81-117.
- PURPURA G., *Sull'eternità dell'Impero, dell'Augusto e di Roma. Note aggiuntive su un lungo percorso*, IAH, 11 (2019), 31-62.
- RAFFERTY D., 'rec.' a Straumann B., *Crisis and Constitutionalism: Roman Political Thought from the Fall of the Republic to the Age of Revolution*, Oxford 2016; Moatti C., *Res publica: histoire romaine de la chose publique*, Paris 2018, JRS, 109 (2019), 348-350.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *La última emperatriz de la gens Julia*, RGDR, 33 (2019).
- SANDBERG K., *The senatusconsulta between Roman respublica and principate*, INDEX, 47 (2019), 285-290.
- SCHROPP J.W.G., 'rec.' a Blochmann S., *Verhandeln und entscheiden. Politische Kultur im Senat der frühen Kaiserzeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017, *Klio*, 101.2 (2019), 741-745.
- SCHROPP J.W.G., 'rec.' a Künzer I., *Kulturen der Konkurrenz. Untersuchungen zu einem senatorischen Interaktionsmodus an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert n. Chr.*, Habelt, Bonn 2016, *Klio*, 101.2 (2019), 749-753.
- SIRKS A.J.B., 'rec.' a Tuori K., *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford University Press, Oxford 2016, TR, 87.1-2 (2019), 211-224.
- SMART A., 'rec.' a Tuori K., *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford University Press, Oxford 2016, *The Edinburgh Law Review*, 23.3 (2019), 459-461.
- YACOBSON A., *Tiberius, the Legacy of Augustus, and the Shadow of the Republic: 'Accession Debate' and Beyond*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 789-810.

d) Dominato

- BASIĆ I. - ZEMAN M., *What can Epigraphy Tell us about Partitio Imperii in Fifth-Century Dalmatia?*, *Journal of Late Antiquity*, 12.1 (2019), 88-135.
- BERRIT D., *The Roman Revolution: Leo I, Theodosius II and the Contest for Power in the 5th Century*, in *Trends and turning points: Constructing the late antique and Byzantine world*, ed. by M. Kinloch - A. MacFarlane, Brill, Leiden-Boston 2019, 115-132.
- BIAVASCHI P., *Il ruolo dimenticato dei silentiarii alla corte di Costantinopoli*, JUS-online, 5.3 (2019), 113-135.
- COOPER K., *Constantine the Populist*, *Journal of Early Christian Studies*, 27.2 (2019), 241-270.

- COLOMBO M., *Nuove prove per la datazione di Vegezio sotto Teodosio II e la sua collocazione nell'impero romano d'Oriente*, *Klio*, 101.1 (2019), 256-257.
- CORKE-WEBSTER J., *Emperors, bishops, art and jurisprudence: the transformation of law in Eusebius of Caesarea*, *Early Medieval Europe*, 27.1 (2019), 12-34.
- DOYLE C., *Honorius. The Fight for the Roman West AD 395-423*, Routledge, London-New York 2019, ISBN 9781138190887.
- ERNST N., *Emperors and Panegyric* ('rec.' a Omissi A., *Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire. Civil War, Panegyric, and the Construction of Legitimacy*, Oxford University Press, Oxford 2018), *The Classical Review*, 69.2 (2019), 565-567.
- HAMARNEH B., 'rec.' a Lenski N., *Constantine and the Cities: Imperial Authority and Civic Politics, Empire and After*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2016, *Zeitschrift für Antikes Christentum*, 23.2 (2019), 345-348.
- HEBBLEWHITE M.K., 'rec.' a Omissi A., *Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire: Civil War, Panegyric, and the Construction of Legitimacy*, Oxford University Press, Oxford 2018, *JRS*, 109 (2019), 430-431.
- KERNEIS S., *Vies étrangères et pratiques normatives dans l'Empire tardif*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 405-420.
- LEYSER C., *Introduction. The transformation of law in the late and post-Roman world*, *Early Medieval Europe*, 27.1 (2019), 5-11.
- MAIER F.K., *Palastrevolution. Der Weg zum hauptstädtischen Kaisertum im Römischen Reich des vierten Jahrhunderts*, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2019, ISBN 9783506792419.
- MARCOS M., *Recuperata re publica: Julian, Serdica, and the Civic Promotion of an Emperor in Late 361/Early 362 C.E.*, *American Journal of Philology*, 140.3 (2019), 513-559.
- ROLLINGER C., *Emperors in Late Antiquity* ('rec.' a *Imagining Emperors in the Later Roman Empire*, a cura di D.W.P. Burgersdijk - A.J. Ross, Brill, Leiden-Boston 2018), *The Classical Review*, 69.2 (2019), 563-565.
- VAN DAM R., *A Lost Panegyric: The Source for Eusebius of Caesarea's Description of Constantine's Victory and Arrival at Rome in 312*, *Journal of Early Christian Studies*, 27.2 (2019), 211-240.
- VÖSSING, K., *Das Vandalenreich unter Hilderich und Gelimer (523-534 n. Chr.). Neubeginn und Untergang*, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2019, ISBN 9783506792945.
- ZURUTUZA H., *Las transformaciones del Senado en la antigüedad tardía*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 573-589.
- e) Opere varie e generali**
- BABUSIAUX U., 'rec.' a *Writing Laws in Antiquity. L'écriture du droit dans l'Antiquité*, a cura di D. Jaillard - C. Nihan, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2017, *ZSS*, 136 (2019), 516-524.
- BUONGIORNO, P., 'rec.' a *La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Élaboration, diffusion et contournements*, a cura di T. Itgenshorst - Ph. Le Doze, Ausonius Éditions, Bordeaux 2017, *ZSS*, 136 (2019), 390-396.
- DAVID J.-M., *Les Romains nomothètes*, in *Philorbômaios kai philhellên. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 51-66.
- DEMOUGIN S., *Une autre face de la citoyenneté romaine*, in *Philorbômaios kai philhellên. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 307-328.
- DUPUIS X., *Les curies électorales dans les cités provinciales, une évolution du modèle romain?*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, a cura di A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 179-184.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN F., *A propósito del Constitucionalismo romano, desde la obra del Prof. Ribas Alba*, *RGDR*, 33 (2019).
- FILIPPI M.C. - ECHENIQUE L.M., *Senectute, potestas, auctoritas...*, *Revista de Derecho Romano* - Universidad Católica de Córdoba, 1 (2019), 135-152.
- FINKENAUER T., *Zur Bindung des Prätors beim Erlass von Dekreten*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 309-322.
- GRIESE L., *Die Nutzung von Land nach römischem Recht. Ordnungsmodelle für die Kolonien und für die Provinz*, Nomos Verlag, Baden-Baden 2019, ISBN 9783848760367.
- HÄCHLER N., 'rec.' a *Das Dritte Jahrhundert. Kontinuitäten, Brüche, Übergänge. Ergebnisse der Tagung der Mommsen-Gesellschaft am 21-22.11.2014 an der Bergischen Universität Wuppertal*, a cura di A. Eich - S. Freund - M. Rühl

- C. Schubert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2017, ZSS, 136 (2019), 484-491.
- HAVENER W., 'rec.' a Alston R., *Rome's Revolution. Death of the Republic and Birth of the Empire*, Oxford University Press, Oxford 2015, Klio, 101.1 (2019), 396-399.
- HOYOS D., *Rome Victorious. The Irresistible Rise of the Roman Empire*, I.B. Tauris, London-New York 2019, ISBN 9781780762746.
- HURLET F., *Le tirage au sort dans les cités de l'Occident romain*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, a cura di A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 185-202.
- JAKAB E., 'rec.' a *Ancient Law, Ancient Society*, a cura di D.P. Kehoe - T.A.J. McGinn, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2017, JRS, 109 (2019), 373-374.
- RIBAS ALBA J.M., *Constitucionalismo romano. Los límites jurídicos del poder en la antigua Roma*, Tecnos, Madrid 2019, ISBN 9788430976744.
- SANTANGELO F., 'rec.' a *La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Élaboration, diffusion et contournements*, a cura di T. Itgenshorst - Ph. Le Doze, Ausonius Éditions, Bordeaux 2017, Klio, 101.2 (2019), 727-732.
- Signs of weakness and crisis in the Western cities of the Roman Empire (c. II-III AD)*, a cura di J. Andreu Pintado - A. Blanco Perez, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515124065.
- SIRKS B., 'Principes legibus solutus', in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 959-966.
- VITIELLO M., 'rec.' a Krause J.-U., *Geschichte der Spätantike. Eine Einführung*, UTB GmbH Verlag, Tübingen 2018, Klio, 101.2 (2019), 785-786.
- VITIELLO M., 'rec.' a *Late Antiquity in Contemporary Debate*, a cura di R. Lizzi Testa, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, Klio, 101.2 (2019), 782-784.
- AMMINISTRAZIONE E FISCO**
- AMANDRY M., *L. Staedius Mēnophilos, stratège à Colophon, sous le règne de Septime Sévère*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 351-358.
- CASES L.J., *Language and administrative structures. The Vicarii under Diocletian and Constantine (297-315)*, *Historia*, 68 (2019), 333-367.
- CHRISTOL M., *P. Anicius Maximus, procurator provinciae Galaticae Ponti Pamphyliæ et Lyciae au début du principat de Vespasien: remarques sur une famille d'Antioche de Pisidie*, *ZPE*, 209 (2019), 297-300.
- CORONA A., *Administración y renovación de flotas fluviales en el Danubio oriental durante época tardía a la luz de CTh 7,17*, *RIDROM*, 23 (2019), 151-179.
- CORTÉS-COPETE J.M., 'rec.' a Carboni T., *La parola scritta al servizio dell'imperatore e dell'impero: l'ab epistulis e l'ab libellis nel II secolo d.C.*, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 2017, JRS, 109 (2019), 390-391.
- COSTA P., *Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull'ἐπίκριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44 d.C.)*, *AUPA*, 62 (2019), 83-132.
- CUVIGNY H., *Poste publique, renseignement militaire et citernes à sec: les lettres de Diourdanos à Archibios, curator Claudiani*, *Chiron*, 49 (2019), 271-298.
- DAGUET-GAGEY A., *La cura uiarum des édiles*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 197-214.
- DAVID J.-M., *Au service de l'honneur. Les appariteurs de magistrats romains*, Les Belles Lettres, Paris 2019, ISBN 9782251448947.
- DIMOPOULOU A., *Crise économique et réforme fiscale sous Dioclétien: le témoignage de Lesbos*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 279-288.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN F. - GARCÍA GARRIDO M., *Fundamentos clásicos de la democracia y la administración*², Editorial Universitas, Madrid 2019, ISBN 9788479915162.
- FOURNIER J., *Le rhéteur Publius Sentius Secundus Sabinus, curateur à Thasos*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 267-288.
- GIRARDIN M., *Le contribuable face à l'autorité politique en Judée romaine*, in *Les Juifs et le pouvoir politique dans l'Antiquité gréco-romaine. Histoire et archéologie*, a cura di E. Nantet, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, 149-162.
- HÄCHLER N., 'rec.' a Lemcke L., *Imperial Transportation and Communication from the Third to the Late Fourth Century: The Golden Age of the cursus publicus*, Éditions Latomus, Bruxelles 2016, Klio, 101.2 (2019), 779-781.

- HAENSCH R. - WEISS P., *L. Egnatius Victor Lollianus, zum Dritten. Ein weiteres „Statthaltergewicht“ aus Nikomedeia in Pontus et Bithynia*, Chiron, 49 (2019), 467-474.
- KAMIŃSKA R., *Zmiany ustrojowe a administracja miejska Rzymu na przełomie Republiki i Pryncypatu*, in *Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie*, redakcja naukowa A. Tarwacka [*Cambiamenti del sistema politico e amministrazione comunale di Roma a cavallo tra Repubblica e Principato*, in *Tempora mutantur cum legibus. Per il XX anniversario della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell'UKSW a Varsavia*, a cura di A. Tarwacka], Wyd. UKSW, Warszawa 2019, 33-47.
- LEFEBVRE S., *Le concilium provinciae. Une assemblée disposant de moyens? Quelques exemples occidentaux*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 487-504.
- LO CASCIO E., *A proposito di alcune indagini recenti sulla fiscalità dell'Impero romano tra Principato e tarda antichità*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Ceconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 405-413.
- MAGANZANI L., *La cadastration et la réorganisation administrative de l'Italie à l'époque d'Auguste*, RH, 97.3 (2019), 263-276.
- MAROTTA V., *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e il Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 551-570.
- MÜLLER C., *Les méandres de la taxation romaine en Grèce à la fin de l'époque hellénistique : une vue d'Oropos (à propos de RDGE 23)*, in *Philorbômaios kai philhellên. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 391-417.
- ÑACO DEL HOYO T., *Rethinking stipendiarius as tax terminology of the Roman Republic. Political and military dimensions*, Museum Helveticum, 76 (2019), 70-87.
- PALMA A., *Res publica - res privata: l'uso delle categorie privatistiche nella costruzione del diritto delle strutture amministrative romane nel primo principato*, RGDR, 33 (2019).
- PIQUER MARÍ J.M., 'rec.' a Zamora Manzano J.L., *La industria del sexo en la época Romana. Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la administración*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 33 (2019).
- SISANI S., *Censimenti romani e demografia: ritorno alle fonti*, QLSD, 9 (2019), 85-131.
- ŚWIĘTOŃ A., *Próby kontroli ruchu transgranicznego w późnym cesarstwie rzymskim. Krótka ilustracja problemu na przykładzie konstytucji cesarskich*, in *In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Prof. Bronisława Sitka*, red. naukowa K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski [*Tentativi di controllare il traffico transfrontaliero nel tardo impero romano. Breve illustrazione del problema alla luce di costituzioni imperiali*, in *In varietate concordia. Studi in onore del Prof. Bronisław Sitka, per il XXX anniversario del suo lavoro scientifico*, a cura di K. Ciuckowska - J.J. Szczerbowski], Wyd. SWPS, Warszawa 2019, 259-270.
- TARPIN M., *La paperasse avant le papier. Enregistrement, déclarations, identité, contrôles à Rome*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, a cura di A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 203-238.
- TEDESCO P., 'rec.' a France J., *Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain: choix d'écrits*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2017, JRS, 109 (2019), 387-388.
- WÖRRLE M., *Neue Freunde von Antoninus Pius. Ein Kaiserpriester und ein proconsul Asiae in Hierapolis*, Chiron, 49 (2019), 475-488.
- ZAMORA MANZANO J.L., *La industria del sexo en la época romana. Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la administración*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788413241401.
- ZERJADTKE, M., *Das Amt „Dux“ in Spätantike und frühem Mittelalter. Der „ducatus“ im Spannungsfeld zwischen römischem Einfluss und eigener Entwicklung*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110622676.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

- AGNATI U., *Sulla tolleranza: cristiani ed altri*, INDEX, 47 (2019), 61-82.
- ARCARIA F., 'rec.' a Peppe L., *Il processo di Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Edizioni Grifo, Lecce 2018, IVRA, 67 (2019), 234-252.
- BELDA INIESTA J. - CORETTI M., *The sources of the procedural roman-canonical law before Clemens V*, Glossae, 16 (2019), 50-76.
- BIOUL B., *Los Evangelios a la luz de la Historia ¿leyendas piadosas o relatos verídicos?*, Edaf, Madrid 2019, ISBN 9788441439313.
- CASTRO D., *El desierto de Ildefonso de Toledo. Notas sobre la construcción de la autoridad episcopal en el reino visigodo*, Gerión, 37.1 (2019), 177-199.

- COARELLI F., *Iside e i vota publica nel IV secolo d.C., in The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 673-680.
- CORKE-WEBSTER J., *Eusebius and Empire. Constructing Church and Rome in the Ecclesiastical History*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781108474078.
- DE SALVO L., *Teoria e prassi del lavoro nella Chiesa di età tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 609-624.
- DENIAUX E., *Les hommages décernés aux Romains au sanctuaire d'Amphiaraios à Oropos au Ier s. av. J.-C.*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 419-442.
- Episcopal Networks in Late Antiquity. Connection and Communication across Boundaries*, a cura di C.A. Cvetković - P. Gemeinhardt, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110551884.
- ESCRIBANO PAÑO M.V., *Las posesiones de los heréticos en Codex Theodosianus XVI: la normativa*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 703-736.
- ESDERS S. - REIMITZ H., *After Gundovald, before Pseudo-Isidore: episcopal jurisdiction, clerical privilege and the uses of Roman law in the Frankish kingdoms*, *Early Medieval Europe*, 27.1 (2019), 85-111.
- FÉDOU M., *Quelle place de l'homme dans le monde? La réponse d'Origène à Celse*, in *Les polémiques religieuses du Ier au IVe siècle de notre ère. Hommage à Bernard Pouderon*, a cura di G. Bady - D. Cuny, Beauchesne, Paris 245-258.
- GAJDA E., *Sztuka sakralna w prawdopodobnej działalności Justyniana I, in Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [*Arte sacra tra le probabili attività di Giustiniano I, in Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*], a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 67-82.
- GIMÉNEZ DE ARAGÓN SIERRA P., *Adriano contra Bar Kosiba, apóstata del helenismo*, *Gerión*, 37.1 (2019), 117-148.
- INFANTE L., 'rec.' a Mandas A.M., *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21,27-28,31)*, Jovene, Napoli 2017, QLSD, 9 (2019), 523-526.
- Interreligiöse Konflikte im 4. und 5. Jahrhundert: Julian „Contra Galilaeos“ – Kyrill „Contra Julianum“*, a cura di G. Huber-Rebenich - S. Rebenich, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110551891.
- LANZA C., *Il lavoro dei monaci*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 637-650.
- LATTOCCO A., 'rec.' a Amabile M., *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale 'de iudaeis' (IV-VI secolo)*, Jovene Editore, Napoli 2018, *Bollettino di Studi Latini*, 49.1 (2019), 348-350.
- LEYSER C., *Law, memory, and priestly office in Rome, c.500*, *Early Medieval Europe*, 27.1 (2019), 61-84.
- LIZZI TESTA R., *The Bishop of Rome and the Ostrogothic Kings*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 723-745.
- MANFREDINI A.D., *Casta Diva. 'Sacerdos casta e castis, pura e puris sit'. Sen. Rhét. contr. 1.2, entre corps et cœur*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 527-536.
- MANZO A., *'Lustratio' e divieto del 'suffectus': due aspetti sacerdotali del censore?*, *TSDP*, 12 (2019).
- MENTXAKA ELEXPE R.M., *El diaconado femenino en la Galia de los siglos V-VI, con base en algunos cánones conciliares*, *SCDR*, 31-32 (2018-2019), 297-346.
- MÜLLER A., 'rec.' a Hasse-Ungeheuer A., *Das Mönchtum in der Religionspolitik Kaiser Justinians I.: Die Engel des Himmels und der Stellvertreter Gottes auf Erden*, De Gruyter, Berlin-Boston 2016, *Zeitschrift für Antikes Christentum*, 23.2 (2019), 373-377.
- NERI V., *Il Dio demiurgo nel cristianesimo. Per una teologia delle arti banausiche*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 625-636.
- NIXEY C., *La Edad de la Penumbra cómo el Cristianismo destruyó el mundo clásico*, Taurus, Barcelona 2019, ISBN 9788430623082.
- ORIA SEGURA M., *Arqueología de las creencias. Cultos oficiales*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 317-336.

- PATURET A., *Laïcité, pluralisme religieux, citoyenneté et droit dans le monde romain antique*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 689-706.
- PÉREZ RUIZ M., *Arqueología de las creencias. Cultos privados*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 337-358.
- PIAY AUGUSTO D., *Prisciliano. Vida y muerte de un disidente en el amanecer del Imperio cristiano*, Ediciones Trea, Gijón 2019, ISBN 9788417767129.
- POIRIER P.-H. - ROBERT M., *Constantin ou Constance ? L'identité de l'empereur dans la légende syriaque de Julien 'L'Apostat'*, in *Les polémiques religieuses du Ier au IV^e siècle de notre ère. Hommage à Bernard Pouderon*, a cura di G. Bady - D. Cuny, Beauchesne, Paris 2019, 293-307.
- RÜFNER T., *Recht und Religion in der europäischen Rechts tradition I: Sedes iustitiae und zweiter Dom im Rheinland. Die Konstantin-Basilika als Kristallisationspunkt von Recht und Religion in Trier*, ZSS (KA), 105 (2019), 153-158.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Annunziata D., *Opulentia Ecclesiae. Alle origini della proprietà ecclesiastica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, Bollettino di Studi Latini, 49.1 (2019), 344-348.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Fiorentini M., *Il giurista e l'eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Aracne, Roma 2016, QLS D, 9 (2019), 483-494.
- TORELLI M., *Saliae virgines: un lemma di Festo e i rilievi trionfali Medinaceli*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 763-776.
- VALDIVIA JIMÉNEZ R., *Derecho, Religión y Razón desde las teorías iusnaturalistas de Marco Tulio Cicerón, Francisco de Vitoria y Joseph Ratzinger*, RGDR, 33 (2019).
- VAQUERIZO GIL D. - RUIZ OSUNA A.B., *Cultos funerarios. La muerte en el mundo romano*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 359-382.
- b) Società e costume**
- ÁLVAREZ MELERPO A., *Matronae equestres. La parenté féminine des chevaliers romains originaires des provinces occidentales sous le Haut-Empire romain (Ier-III^e siècle)*, Brepols, Turnhout 2019, ISBN 9789074461887.
- ANGIUS A., *Late-Republican Theatre: A Source for Public Opinion, in The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 593-619.
- BISHOP C., *Cicero, Greek Learning, and the Making of a Roman Classic*, Oxford University Press, Oxford 2019, ISBN 9780198829423.
- BRUUN C., *Relationships between Slaves and Masters ('rec.' a Esclaves et maîtres dans le monde romain. Expressions épigraphiques de leurs relations*, a cura di M. Dondin-Payre - N. Tran, École Française de Rome, Rome 2017), The Classical Review, 69.2 (2019), 545-547.
- CANAS M.A., *Les stratégies matrimoniales de l'aristocratie sénatoriale romaine au temps des guerres civiles (61-30 av. J.-C.)*, Les Belles Lettres, Paris 2019, ISBN 9782251450247.
- CARBONE L., *Power, Status and the Roman Provinces ('rec.' a Official Power and Local Elites in the Roman Provinces*, a cura di R. Varga - V. Rusu-Bolindeț, Routledge, London-New York 2017), The Classical Review, 69.2 (2019), 542-544.
- CORBO C., *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Satura, Napoli 2019, ISBN 9788876072000.
- COTTON PALTIEL H.M. - ECKER A., *Reflections on the Foundation of Aelia Capitolina*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 681-695.
- DE JORIO J.P., *La pirateria marittima storia di ieri storia di oggi. Inquadramento giuridico di un fenomeno che è tornato di attualità dall'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326292.
- DE LA ESCOSURA BALBAS M.C., 'rec.' a Navarro Caballero M., *Perfectissima femina: femmes de l'élite dans L'Hispanie romaine*, voll. I-II, Ausonius Éditions, Bordeaux 2017, JRS, 109 (2019), 379-380.
- DI BELLA, F., *"Emancipazione" femminile e crepuscolo della repubblica romana. Servilia, madre del cesaricida Marco Giunio Bruto*, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825526400.
- GUTIÉRREZ MASSON L., *Matrimonium impar: discrimination terminologique et conceptuelle du mariage de la femme mûre à Rome*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J.M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 367-380.
- HAENSCH R., *Des nobles romaines et pseudo-romains en pays grec. Les Domitii Sallentini à Bullis*, C.

- Memmius Iulius C. f. Maiorarius à Scodra, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 335-350.
- HESS H., *Das Selbstverständnis der gallo-römischen Oberschicht. Übergang, Hybridität und Latenz im historischen Diskursraum von Sidonius Apollinaris bis Gregor von Tours*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, ISBN 9783110629187.
- HOSTEIN A., *Les habits du prince en tournée. Caracalla à Pergame*, in *Corps, gestes et vêtements dans l'Antiquité. Les manifestations du politique*, a cura di J.-B. Bonnard - C. Blonce, Presses universitaires de Caen, Caen 2019, 87-104.
- HUEMOELLER K.P.D., 'rec.' a MacLean R., *Freed Slaves and Roman Imperial Culture: Social Integration and the Transformation of Values*, Cambridge University Press, Cambridge 2018; Richlin A., *Slave Theater in the Roman Republic: Plautus and Popular Comedy*, Cambridge University Press, Cambridge 2017, JRS, 109 (2019), 380-382.
- KLINGENBERG A., 'rec.' a Hartmann E., *Ordnung in Unordnung. Kommunikation, Konsum und Konkurrenz in der stadtrömischen Gesellschaft der frühen Kaiserzeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016, Klio, 101.2 (2019), 745-749.
- KNOFF F., *Circuli – Statuen – Funera. 'Unverfasste' Partizipationsformen der spätrepublikanischen Plebs*, Klio, 101.1 (2019), 107-141.
- KUBIAK P., *Mędzy prywatą a racją stanu – konstytucja Justyna legalizująca matężństwo Justyniana i Teodory*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [Tra interesse privato e ragione di stato – la costituzione di Giustino legalizzante il matrimonio di Giustino e Teodora, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 193-213.
- LA BUA G., *Cicero and Roman Education. The Reception of the Speeches and Ancient Scholarship*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781107068582.
- LAMONT J., *Early Greek incantations in late Roman Jerusalem: Kyrilla's judicial curse*, ZPE, 209 (2019), 43-53.
- LE BOHEC Y., *Lucullus. Général et gastronome*, Tallandier, Paris 2019, ISBN 9791021031524.
- LUCREZI F., *Prigione Sacra. Alle origini della soggezione femminile*, QLSd, 9 (2019), 311-368.
- MACHUCA PRIETO F., *Una forma fenicia de ser romano identidad e integración de las comunidades fenicias de la Peninsula Ibérica bajo poder de Roma*, Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, ISBN 9788447228645.
- MANN M., 'rec.' a Zeuske M., *Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart²*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, Historische Zeitschrift, 309.2 (2019), 429-430.
- MASCHEK D., *Mass Violence in Republican Rome* ('rec.' a Barrandon N., *Les massacres de la République romain*, Fayard, Paris 2018), The Classical Review, 69.2 (2019), 528-530.
- MERCOGLIANO F., *Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e problemi*, Annali Camerino, 8 (2019), 137-159.
- MINIERI L., *Professione e posizione sociale dei veterinari nel mondo romano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 413-450.
- MOSER M., 'rec.' a Duncan-Jones R., *Power and Privilege in Roman Society*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2016, JRS, 109 (2019), 376-377.
- PENNACCHIO C., *Medicus amicus e strutture assistenziali nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 451-476.
- QUATEMBER U., *Griechen – Römer – Mithbürger. Auftraggeber und Bauprojekte im Kleinasien der römischen Kaiserzeit*, in *Migration und Baukultur. Transformation des Bauens durch individuelle und kollektive Einwanderung*, a cura di H. Kilper, Birkhäuser, Basel 2019, 49-61.
- RIGGSBY A.M., *Mosaics of Knowledge: Representing Information in the Roman World*, Oxford University Press, New York 2019, ISBN 9780190632502.
- ROTH U., 'rec.' a MacLean R., *Freed Slaves and Roman Imperial Culture. Social Integration and the Transformation of Values*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, Historische Zeitschrift, 309.2 (2019), 430-431.
- ROTH U., 'rec.' a Rio A., *Slavery after Rome, 500–1100*, Oxford University Press, Oxford 2017, Early Medieval Europe, 27.1 (2019), 151-153.
- SANTANGELO F., 'rec.' a Martin S., *Die politische Führungsschicht der römischen Republik im 2. Jh. v. Chr. zwischen Konformitätsstreben und struktureller Differenzierung*, Wissenschaftlicher Verlag, Trier 2012, Klio, 101.1 (2019), 381-387.

- SKODA H., 'rec.' a Rio A., *Slavery after Rome, 500–1100*, Oxford University Press, Oxford, 2017, The English Historical Review, 134 (2019), 669-670.
- WALTER H., *Vivre en Franche-Comté à l'époque romaine*, vol. 1-2, Cêtre éditions, Besançon 2019, ISBN 9782878232899.
- ZARRO G., 'Homines militares' nel tardo antico. Scollamento di società civile e compagine militare. Immigrati, briganti, mercenari, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 575-608.
- c) Economia**
- AMARELLI F., *La regolamentazione giuridica del lavoro: il caso dei metallarii tra sensibilità e indifferenza del legislatore imperiale verso la loro condizione*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 107-112.
- ANDREAU J. - ROSSI L. - TCHERNIA A., *CIL IV, 9591: un transport de blé entre Ostie et Pompéi – II*, MEFRA, 131.1 (2019), 201-216.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Lavoro servile - lavoro libero*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 373-390.
- BERNAD R., *A propósito de una pretendida función social de la propiedad en el Derecho romano: una visión actual bajo el prisma del Análisis Económico del Derecho (AED)*, RIDROM, 23 (2019), 46-150.
- BERNAD R., *Ius romanum pragmaticum versus aequitas romana: una versión anticipada del binomio eficiencia - equidad, emblema del análisis económico del derecho (AED)*, RIDROM, 22 (2019), 55-192.
- BERNAL CASASOLA D., *Actividades haliéuticas en Hispania. De la pesca al garum*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 645-660.
- BICCARI M.L., *La matricula "corporativa" come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 323-356.
- BRAMANTE M.V., *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'edictum de pretiis di Diocleziano*, Satura, Napoli 2019, ISBN 9788876072048.
- CARRIÉ J.-M. - FREU C., *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité tardive*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 7-80.
- Colonia Ulpia Traiana (Xanten) y el Mediterráneo el comercio de alimentos, a cura di J. Remesal Rodríguez, Universidad de Barcelona (UB), Barcelona 2019, ISBN 9788491681977.
- CRESCENZI V., *Minima de collegiis (corporibusque)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 241-300.
- DI PAOLA L., *Su alcune attività lavorative dei barbari Arzuges (Aug., Ep. 46)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 539-562.
- DÍAZ RODRÍGUEZ J.J., *Estructuras de producción. Las figlinae romanas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 661-678.
- DZIKOWSKI A., *Kryteria oceny wad fizycznych zwierząt koniowatych (Equidae) stosowane przez autorów rzymskich [Criteri di valutazione di difetti fisici degli animali equini (Equidae), applicati dagli autori romani]*, Czasopismo prawnohistoryczne, 70.2 (2019), 131-149.
- FASCIONE L., *Per un lessico giuridico dei lavori e dei lavoratori nel tardo antico*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 113-140.
- FASOLINO F., *Servi argentarii tra III e VI secolo d.C.*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 391-412.
- FREU C., *Professiones et artes, métiers publics, métiers privés*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme*. In onore di Detlef Liebs, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 81-106.

- GARCÍA VARGAS E., *La arqueología de la producción. Pasado, presente ¿y futuro?*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 515-528.
- GRECO G., *La disciplina del mestiere di attore nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 477-500.
- GUIDA G., *Gratuità nelle professioni liberali: brevi riflessioni in ordine all'esperienza romana*, in *La gratuità negli atti negoziali*, a cura di B. Cortese B. - V. Mannino, Jovene, Napoli 2019, 1-30.
- GÜNTHER S., 'rec.' a France J., *Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain. Choix d'écrits* (Ausionius Éditions - Scripta antiqua, 100), Ausionius Éditions, Pessac 2017, *Historische Zeitschrift*, 309.2 (2019), 466-467.
- GÜNTHER S., 'rec.' a Lo Cascio E., *Die neue Wirtschaftsgeschichte des Römischen Reiches. Paradigmen und Ansätze. Beiträge zur Wirtschaftsarchäologie*, vol. I, Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag, Bonn 2017, *Historische Zeitschrift*, 309.2 (2019), 464-465.
- HANSEN G.L., 'rec.' a Suárez Blázquez G., *Los pilares económicos y jurídicos romanos del capitalismo global*, Tirant Lo Blanch, Valencia 2018, *RGDR*, 33 (2019).
- HARRIS W., *Credit-Money in the Roman Economy*, *Klio*, 101.1 (2019), 158-189.
- HOSTEIN A. - MAIRAT J., *Observations sur les monnayages de Colophon frappés au milieu du IIIe siècle*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 359-388.
- LAURENDI R., *Lavorazione olearia e attività atletiche a Comum. Il caso dei iuvenes seu captores*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 357-372.
- MAGNAGO J.E., *Obras de obras de ingeniería para el aprovechamiento del agua en Roma*, *Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba*, 1 (2019), 57-72.
- MARI P., *I mestieri della scrittura*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 211-240.
- MARZANO A., *Food, Popinae, and the Emperor: Some Considerations on the Early-Imperial Policies on the Sale of Food*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 435-458.
- NAVARRA M., *Gynaeciarii. A proposito della condizione giuridica della manodopera delle manifatture tessili imperiali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 651-692.
- Paisajes productivos y redes comerciales en el Imperio Romano = Productive landscapes and trade networks in the Roman Empire*, editores J. Remesal Rodríguez - V. Revilla Calvo - D.J. Martín-Arroyo Sánchez - A. Martín i Oliveras, Universitat de Barcelona (UBe), Barcelona 2019, ISBN 9788491682639.
- PEÑA CERVANTES Y., *Producción agropecuaria*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 615-644.
- PIETRINI S., *Nota minima su Cass. 3.53.5-6 e le mercedi per l'aquileus*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, XXIII, *Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 501-512.
- PIKULSKA-RADOMSKA A., *Prawo w sztuce mierniczej (ars mensoria)*, in *Ius est ars Boni et Aequi. Szuka w prawie, prawo w sztuce*, red. A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk [*Il diritto nell'arte della misurazione (ars mensoria)*, in *Ius est ars Boni et Aequi. L'arte nel diritto, il diritto nell'arte*, a cura di A. Dębiński - M. Jońca - I. Leraczyk], Wyd. KUL, Lublin 2019, 169-276.
- PONT A.-V., *Les malversations dans les finances des cités d'Asie Mineure d'Auguste à Dioclétien: enjeux judiciaires, sociaux et politiques*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 289-306.
- RAUCH F., 'rec.' a Manning J.G., *The Open Sea. The Economic Life of the Ancient Mediterranean World from the Iron Age to the Rise of Rome*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2018, *ZSS*, 136 (2019), 524-525.
- SMEDILE V., *Palmira. Dinamiche politico-economiche e fenomeni culturali nei primi tre secoli dell'Impero*, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825523300.
- SOMMER M., 'rec.' a Manning J.G., *The Open Sea. The Economic Life of the Ancient Mediterranean World from the Iron Age to the Rise of Rome*, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2018, *Historische Zeitschrift*, 309.3 (2019), 703-704.

ВЛАДЕТИЋ С. [VLADETIĆ S.], О термину *Aquarii* у фронтиниоу делу *De aquis urbis Romae*, in *XXI век - век услуга и услужног права*, књ. 10, уредник М. Мићовић [O terminu *Aquarii* u frontinon delu *De aquis urbis Romae*, in *XXI vek – vek usluga i uslužnog prava*, књ. 10, уредник М. Мићовић; *Sul termine Aquarii in De aquis urbis Romae*, in *XXI secolo come secolo dei servizi e del diritto dei servizi*, vol. 10, a cura di М. Мићовић], Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац [Kragujevac] 2019, 155-161.

d) *Storia militare*

AGUILERA DURÁN T. - SÁNCHEZ MORENO E., *Lusitanos frente a Galba (151-150 a.C.). ¿Una deditio in fidem?*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Ríaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 139-166.

BETTALLI M., *Un mondo di ferro. La guerra nell'Antichità*, Laterza, Bari 2019, ISBN 9788858128060.

BRIZZI G., *Io, Annibale. Memorie di un condottiero*, Laterza, Bari 2019, ISBN 9788858127810.

BRIZZI G., *Canne. La sconfitta che fece vincere Roma*, Il Mulino, Bologna 2019, ISBN 9788815284518.

BUONGIORNO P., *Roma dinanzi ai Germani*, INDEX, (47) 2019, 313-320.

CECCONI G.A., *Episodi di guerra e lotte di potere in Italia nel III secolo d.C.: storia degli eventi alla vigilia dell'ordinamento provinciale (c.235-285)*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Ceconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 647-672.

CORONA Á., *Administración y renovación de flotas fluviales en el Danubio oriental durante época tardía a la luz de CTh. 7.17*, RIDROM, 23 (2019), 151-179.

DÍAZ FERNÁNDEZ A., *Deditio, restitutio y cláusulas revocatorias en el Bronce de Alcántara (AE, 1984, 495)*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Ríaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 167-192.

DIMDE B., *Gladiatur und Militär im römischen Germanien*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515124904.

ECK W., *Beinamen für stadtrömische Militärinheiten unter Severus Alexander und dessen angeblicher Triumph über die Perser im Jahr 233*, Chiron, 49 (2019), 251-270.

ECK W., *Beobachtungen zur Sonderformel praeterea praestitit in diplomata militaria*, ZPE, 209 (2019), 245-252.

ECK W. - PANGERL A., *Diplomfragmente aus flavisch-traianischer Zeit*, ZPE, 209 (2019), 253-257.

ECK W. - PANGERL A., *Ein Diplomfragment aus der Zeit Hadrians, wohl ausgestellt für einen Veteranen der Provinz Arabia*, ZPE, 209 (2019), 258-262.

FASOLINO F., *Note sulla disciplina militare romana: l'evasione dei soldati*, RGDR, 33 (2019).

FELICI M., *Contingenti armati per la sorveglianza dei confini (e non solo), tra competenze ed abusi*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 563-574.

FERNÁNDEZ ORDÁS R.A., *Estudio del contexto jurídico de las fortificaciones romanas en el Noroeste de Hispania: el caso leonés*, RGDR, 32 (2019).

FLEURY P., *Des modèles pour jeunes gens à la guerre: l'histoire de l'éloquence impériale dans l'Ad Verum II de Fronton*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 577-588.

GABALDÓN MARTÍNEZ M.D.M., *Una aproximación a los aspectos simbólicos de la deditio de Cauca (App. Hisp. 52). Entre ancianos, suplicantes y dioses de los juramentos*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Ríaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 115-138.

GARCÍA RIAZA E. - SANZ A.-M., *Estudio introductorio. Entre la adhesión y la sumisión. Los pueblos de Occidente ante el pragmatismo romano*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Ríaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 9-26.

GONIS N., *Soldiers and Money in Early Sixth-Century Hermopolis*, ZPE, 209 (2019), 237-241.

GRACZKOWSKI A., *O reformie wojskowej Mariusza. Narodziny i rozwój armii zawodowej w starożytnym Rzymie (II-I w. p.n.e.)* [Sulla riforma militare di Mario. Nascita e sviluppo dell'esercito professionale nella Roma antica (II-I sec. a.C.)], Inforteditions, Zabrze-Tarnowskie Góry 2019, ISBN 9788365982285.

Guerre ed eserciti nell'antichità, a cura di M. Bettalli - G. Brizzi, Il Mulino, Bologna 2019, ISBN 9788815284198.

HERNÁNDEZ PRIETO E., *Las adhesiones hispanas a Escipión del 210-208 a.C. (Carthago Nova y Baecula)*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Ríaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 27-58.

- In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Riaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 978-84-1324-298-9.
- LAMOINE L., *La fin de la guerre des Gaules n'aura pas lieu!*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Riaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 229-250.
- LAVAN M., *The army and the spread of Roman citizenship*, JRS, 109 (2019), 27-69.
- LEE A.D., *Food Supply and Military Mutiny in the Late Roman Empire*, Journal of Late Antiquity, 12 (2019), 277-297.
- LE BOHEC Y., *La guerre civile en 49 avant J.-C.: Étude d'histoire militaire*, Vita Latina, 200 (2019), 43-60.
- LEWIN A. S., *L'ultima rivolta ebraica e l'esercito romano tardoantico*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 697-721.
- MORILLO CERDÁN A., *Arquitectura militar romana en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López, M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 385-408.
- PAYNO M.E., *Cuando la tensión estalla. Graco, Cértima y la coalición celtibérica (Liv. 40, 47, 1-10)*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Riaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 83-114.
- PÉREZ RUBIO A., *Con las manos extendidas. Las deditiones de los Belgas ante César en 57 a.C.*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Riaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 193-228.
- PORENA P., *I Germani, Arminio, Teutoburgo: audaci riletture moderne*, INDEX, 47 (2019), 307-312.
- PRAG J.R.W., 'rec.' a *Les auxiliaires de l'armée romaine: des alliés aux fédérés. Actes du sixième Congrès de Lyon (23-25 octobre 2014)*, a cura di C. Wolff - P. Faure, CEROR: Lyon - De Boccard: Paris 2016, JRS, 109 (2019), 377-379.
- QUESADA SANZ F., *La cultura material militar en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 409-427.
- RANCE Ph., *The Farmer and the Soldier should be Friends: Justinian's Legislation on the Provisioning of Soldiers (Novel 130)*, Journal of Late Antiquity, 12 (2019), 380-421.
- REDAELLI D., *Nuove evidenze sui laterculi praetorianorum*, ZPE, 209 (2019), 270-272.
- SANZ A.-M., *La campagne de Scipion en Afrique et la deditio de Carthage*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Riaza - A.-M. Sanz, Dykinson, Madrid 2019, 59-82.
- e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.**
- ALVINO M.C., *Lo specchio del principe. L'ideologia imperiale a Costantinopoli tra IV e VI secolo d.C.*, Satura, Napoli 2019, ISBN 9788876072031.
- BARBAGLI N., *Il perdono degli Alessandrini: fortuna di un episodio di clemenza imperiale*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 43-91.
- BELLÓN AGUILERA J.L., *¿Cómo se habla la democracia griega? Dos estudios de caso y análisis comparativo (Tovar, Adrados, Ober, Hansen)*, Gerión, 37.2 (2019), 515-537.
- BLONCE C., *Ex pluribus unum. Images de la tétrarchie, in Corps, gestes et vêtements dans l'Antiquité. Les manifestations du politique*, a cura di J.-B. Bonnard - C. Blonce, Presses universitaires de Caen, Caen 2019, 105-118.
- BUIS E.J., *El juego de la ley la poética cómica del derecho en las obras tempranas de Aristófanes (427-414 a.C.)*, Dykinson, Madrid 2019, ISBN 9788413242026.
- CAMPANILE D., *Sub hoc sacramento sex et triginta annos militavi. Annibale, Livio e un giuramento, in Philorhōmaios kai philhellen. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 565-576.
- CAÑIZAR PALACIOS J. L., *Intelectualidad, cultura de la palabra y legislación: el papel de los retóricos y la construcción de la imagen pública del Augustus*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIII, Mestieri e professioni dell'antichità. Organizzazione lessico norme. In onore di Detlef Liebs*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2019, 183-210.
- CENTENERA ULECIA J. - FONTÁN ULECIA B., *Las huellas de Adriano como legislador. Un tour d'horizon holístico a las fuentes y una clasificación tipológica*, RGDR, 32 (2019).
- CERAMI P., 'rec.' a Valditaro G., *Civis Romanus sum*, Giappichelli, Torino 2018, IVRA, 67 (2019), 303-316.
- CVETKOVIĆ C.A., *Christianity, Romanitas and the Politics of Otherness in the Late Ancient West*, in *La Naissance d'autrui, de l'Antiquité à la Renaissance*, a cura di J. Lagouanère, Classiques Garnier, Paris 2019, 261-282.

- D'ORTA M., *Dall'humanitas ai diritti umani. Storia di valori e categorie*, INDEX, 47 (2019), 521-545.
- DALLA ROSA A., *Augusto δημοκρατικός: il commentarius ex quo lex Papia Poppaea lata est, Cassio Dione e la politica augustea del consenso*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 153-171.
- Die Philosophie des Mittelalters*, vol. 1: *Byzanz. Judentum*, a cura di A. Brungs - G. Kapriev - V. Mudroch, Schwabe, Basel 2019, ISBN 9783796526237.
- Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography*, a cura di R.L. Hunter - C.C. de Jonge, Cambridge University Press, Cambridge 2019, ISBN 9781108474900.
- ECK W., *Die Bürgerrechtskonstitutionen als serielle Quellengattung und proconsul als Element in der Titulatur der römischen Kaiser*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 481-500.
- FEZZI L., *Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma*, Laterza, Bari 2019, ISBN 9788858137888.
- FINKIELSZTEJN G., *Les instrumenta, symboles de pouvoir et traceurs de l'Histoire. Les Hérodien, in Les Juifs et le pouvoir politique dans l'Antiquité gréco-romaine. Histoire et archéologie*, a cura di E. Nantet, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, 131-148.
- FORNIS VAQUERO C., *'Ariste politeia': el ordenamiento constitucional espartano en la tradición griega clásica y helenística*, Gerión, 37.2 (2019), 323-341.
- FRARE M., *L'humanitas romana. Un criterio politico normativo*, Jovene, Napoli 2019, ISBN 9788824326193.
- FRIJA G., *Le Koinon d'Asie et la notion d'aristocratie provinciale*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 251-266.
- GAMBASH G., *Roman Policy in the Aftermath of the Great Jewish Revolt*, in *Les Juifs et le pouvoir politique dans l'Antiquité gréco-romaine. Histoire et archéologie*, a cura di E. Nantet, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, 163-172.
- GARCÍA SÁNCHEZ M., *¿Príncipes o tiranos? La 'Ciropedia' de Jenofonte, la monarquía aqueménida y los 'specula principum' de la modernidad (siglo XVI)*, Gerión, 37.2 (2019), 399-423.
- GIMÉNEZ SÁEZ A., *'rec.' a Obarrio Moreno J.A., Un estudio sobre la antigüedad: la apología de Sócrates*, Dykinson, Madrid 2018, RGDR, 33 (2019).
- GIUMETTI F., *Riflessioni sull'uso storiografico della storia e del diritto di Roma antica da Machiavelli ai giacobini italiani*, JUS-online, 5.3 (2019), 88-112.
- GÓMEZ ESPELOSÍN F.J., *Aristóteles, Alejandro y la 'politeia' griega*, Gerión, 37.2 (2019), 343-362.
- HEKSTER O. - BETJES S. - HEIJNEN S. et al., *Accommodating Political Change under the Tetrarchy (293-306)*, Klio, 101.2 (2019), 610-639.
- HELLER A. - SUSPÈNE A., *C. Asinius Gallus bagnos à Temnos: la rhétorique civique face au pouvoir romain*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 501-520.
- HERMOSA ANDÚJAR A., *De Atenas a Roma: Elio Aristides y la romanización de Grecia*, Gerión, 37.2 (2019), 363-378.
- HÖLKESKAMP, K.J., *'Cultural Turn' oder gar Paradigmenwechsel in der Althistorie? Die politische Kultur der römischen Republik in der neueren Forschung*, Historische Zeitschrift, 309.1 (2019), 1-35.
- JONES C.P., *Roman Emperors and the Acceptance of Divine Honors*, in *Philorhōmaios kai philhellèn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 467-480.
- KERSTEN M., *'rec.' a Cordes L., Kaiser und Tyrann. Die Kodierung und Umkodierung der Herrscherrepräsentation Neros und Domitians*, Walter de Gruyter GmbH Verlag, Berlin-Boston 2017, Historische Zeitschrift, 309.1 (2019), 159-160.
- KRAUSLER N., *Polybios im denken Montesquieus mischverfassungstheorie und gewaltenteilungslehre*, TSDP, 12 (2019).
- LANZA C., *Storiografia dell'Ottocento: appunti (I Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2018)*, RDR, 19 (2019).
- LATTOCCO A., *'rec.' a Sandirocco L., Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Aracne, Roma 2019, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 924-928.
- LINDHOLMER M. O., *The Fall of Cassius Dio's Roman Republic*, Klio, 101.2 (2019), 473-504.
- MADONNA A., *'rec.' a Marcone A., Giuliano. L'Imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Salerno editrice, Roma 2019, Bollettino di Studi Latini, 49.2 (2019), 846-858.
- MARCACCINI C., *Democrazia e impero ad Atene nella 'History of Greece' di George Grote*, Gerión, 37.2 (2019), 489-514.

- MARCONE A., *Giuliano. L'Imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Salerno editrice, Roma 2019, ISBN 9788869733666.
- MAZZA M., «Spätantike». Da Burckhardt a Usener a Reitzenstein – e oltre (I Seminari «Giuliano Crifo» dell'Accademia Romanistica Costantiniana 2018), RDR, 19 (2019).
- MEBANE J., *Political Thought and Rome* ('rec.' a Atkins J.W., *Roman Political Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 2018), *The Classical Review*, 69.2 (2019), 526-528.
- Ostracismi e metamorfosi costituzionali nell'«Arheiaion politeia» aristotelica, a cura di G. Vanotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2019, ISBN 9788862749282.
- PINA POLO F., *Idea y práctica de la democracia en la Roma republicana*, Gerión, 37.2 (2019), 379-397.
- PLÁCIDO SUÁREZ D., *La democracia de Teseo, modelo de la Atenas del siglo IV a.C. y del imperio de los Antoninos. La Atidografía y Plutarco*, Gerión, 37.2 (2019), 301-321.
- PODDIGHE E., «Politeia» nella storiografia e nel pensiero storico greco tra V e IV secolo a.C.: la questione della continuità e del mutamento, Gerión, 37.2 (2019), 271-300.
- REITZENSTEIN D., 'rec.' a Okoñ D., *Album senatorium. Vol. 1: Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193–235 AD). Vol. 2: Senators of the Severan Period (193–235 AD). A Prosopographic Study*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, *Historische Zeitschrift*, 309.3 (2019), 718-719.
- RICH J., 'rec.' a Biesinger B., *Römische Dekadenzdiskurse. Untersuchungen zur römischen Geschichtsschreibung und ihren Kontexten (2. Jahrhundert v. Chr. bis 2. Jahrhundert n. Chr.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016, *Klio*, 101.1 (2019), 389-391.
- RODRIGUEZ C., *Les Juifs maîtres de Rome? Les accusations de l'Alexandrin Hermaïscos face à Trajan*, in *Les Juifs et le pouvoir politique dans l'Antiquité gréco-romaine. Histoire et archéologie*, a cura di E. Nantet, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, 209-228.
- ROMEO S., *Dignitas ed aequabilitas. Poteri e valori nella res publica romana*, IAH, 11 (2019), 63-89.
- SAMOTTA I., 'rec.' a Balmaceda C., *Virtus Romana. Politics and Morality in the Roman Historians*, University of North Carolina Press, Chapel Hill (NC) 2017, *Historische Zeitschrift*, 309.3 (2019), 712-713.
- SANDIROCCO L., *Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825517064.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Barca N., *I Gracchi. Quando la politica finisce in tragedia*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2019, *Bolettino di Studi Latini*, 49.2 (2019), 813-820.
- SCHIAVONE A., *L'eguaglianza degli antichi fra politica e diritto*, in *Philorbómaios kai philhellen. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 27-50.
- SCUDERI R., *I prodromi della prima guerra punica nell'ambasceria romana a Gerone* (Diodoro, XXIII, 1, 4), in *Tra le rive del Mediterraneo: relazioni diplomatiche, propaganda e egemonia politica nella Sicilia*, a cura di A. Gonzales - M.T. Schettino, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2019, 135-151.
- SHAW B. D., *Did the Romans have a future?*, JRS, 109 (2019), 1-26.
- SOTINEL C. - VIRLOUVET C., *Rome, la fin d'un Empire. De Caracalla à Théodoric. 212-fin du V^e siècle*, Belin, Paris 2019, ISBN 9782701164977.
- STRAUSS B., *Imperatori. I 10 uomini che hanno fatto grande Roma*, trad. it. D. Scaffei, Laterza, Bari 2019, ISBN 9788858137031.
- TERRINONI A., 'rec.' a *Political Communication in the Roman World*, a cura di C. Rosillo-López, Brill, Leiden-Boston 2015, *Klio*, 101.2 (2019), 774-778.
- TROIANI L., *The Impact of the Kerygma on the Diaspora Communities: Political Aspects, in The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 777-788.
- VACCARO E., *Bisanzio. Mille anni di storia e civiltà*, Aracne, Roma 2019, ISBN 9788825523812.
- WARE C., *Panegyric and the Discourse of Praise in Late Antiquity* ('rec.' a *Giuliano imperatore. Elogio dell'imperatrice Eusebia*, a cura di A. Filippo - M. Ugenti, Pisa 2016; *Nazario: Panegirico in onore di Costantino*, a cura di C. Laudani, Bari 2014; A. Maranesi, *Vincere la memoria, costruire il potere. Costantino, i retori, la lode dell'autorità e l'autorità della lode*, Milano 2016; *Praising the otherness: Linguistic and cultural alterity in the Roman Empire: Historiography and Panegyrics*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Puertas, Amsterdam 2014), JRS, 109 (2019), 291-304.
- XIFRA J., *Comedia Antigua, intelectuales públicos y los orígenes de la comunicación de disenso: el caso de Aristófanes*, Gerión, 37.1 (2019), 9-33.

f) Studi vari e di carattere generale

- ACERO PÉREZ J., *La gestión de los residuos urbanos en la península ibérica, in Arqueología romana en*

- la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 301-313.
- ALFARO GINER C. - MARTÍNEZ GARCÍA M.J., *Producción y tratamiento de textiles*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 819-840.
- ARBOLEDAS MARTÍNEZ L., *Minería y metalurgia en la Hispania romana*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 555-578.
- ARÉVALO GONZÁLEZ A. - MORA SERRANO B., *La numismática antigua en Hispania: una visión desde la arqueología*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 529-542.
- ARIÑO GIL E. - CHÁVEZ ÁLVAREZ M.E., *Las estructuras del campo*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E. H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 477-496.
- Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, ISBN 978843386410.
- BERNAL CASASOLA D., *Ánforas romanas e hispanorromanas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 679-690.
- BUSTAMANTE-ÁLVAREZ M., *Espacios artesanales en ámbito urbano*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 291-300.
- BUSTAMANTE-ÁLVAREZ M., *La terra sigillata altoimperial*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 691-702.
- BUSTAMANTE-ÁLVAREZ M. - SALIDO DOMÍNGUEZ J., *Panaderías y molinerías en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 755-766.
- CABRERA TEJEDOR C., *Rutas marítimas, fluviales y puertos*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 459-474.
- CASTELLANO HERNÁNDEZ A., *Orfebrería romana en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 783-794.
- CHILLET C., *Le comitium comme lieu de vote à Rome. Une relecture*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, sous la direction de A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 277-296.
- CLAVERIA NADAL M., *Escultura y relieve privado/funerario*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 855-868.
- CÓRCOLES E., *'Piratería' como concepto jurídico indeterminado*, RIDROM, 23 (2019), 180-227.
- CUENA BOY F., *Palabras significantes, honestas y bien colocadas*, SCDR, 31-32 (2018-2019), 487-516.
- DAVID J.-M., *Les chancelleries domestiques à la fin de la République et au début de l'Empire*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, sous la direction de E. Chevreau - C. Masi Doria - J. M. Rainer, Éditions Panthéon-Assas, Paris 2019, 215-224.
- DAVID J.-M., *Les gaitetés de la cohorte*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 353-364.
- DE SOTO CAÑAMARES P. - ROMANÍ I SALA N., *Las vías romanas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 445-458.
- Die Grenzen des Prinzips. Die Infragestellung von Werten durch Regelverstöße in Antiken Gesellschaften*, a cura di K.-J. Hölkeskamp - J. Hoffmann-Salz - K. Kostopoulos - S. Lentzsch, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 9783515123587.
- ESPINOZA RAMOS B., *Aforismos latinos y sistema penal*, Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile 2019, ISBN 9789563924404.
- FERNÁNDEZ DÍAZ A., *Las pinturas murales en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 165-184.
- GARCÍA ENTERO V., *Termas públicas y baños privados*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 239-254.

- GARCÍA VARGAS E., *Sal y salinas en la península ibérica durante la época romana*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 595-614.
- GIUFFRIDA C. - CASSIA M. - ARENA G., *Roma e la sua storia. Dalla città all'impero*, Il Mulino, Bologna 2019, ISBN 9788815284617.
- GRAVES R., *Claudio el Dios y su esposa Mesalina*⁴, Alianza, Madrid 2019, ISBN 9788491817130.
- GUTIÉRREZ GARCÍA-MORENO A., *La cantería en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 579-594.
- Handbuch Antike Rhetorik*, a cura di M. Erler - C. Tornau, De Gruyter, Berlin 2019, ISBN 9783110318111.
- HIDALGO PRIETO R., *Arquitectura del mundo rural: Villa, vicus, mansio, nundina y otros asentamientos menores*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 497-512.
- JIMÉNEZ MELERO M., *La eboraria en Hispania*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 811-818.
- JIMÉNEZ SALVADOR J.L., *Estructura/s urbana/s en la Hispania romana*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 187-204.
- La philosophie des non-philosophes dans l'Empire romain (Ier-IIIe siècles)*, a cura di S. Morlet - C. Guérin - S. Aubert-Baillet, De Boccard, Paris 2019, ISBN 978270105467.
- LÉVI N., *Ovide et la notion philosophique de lois de la nature*, in *La philosophie des non-philosophes dans l'Empire romain (Ier-IIIe siècles)*, a cura di S. Morlet - C. Guérin - S. Aubert-Baillet, De Boccard, Paris 2019, 31-49.
- MAÑAS ROMERO I., *La musivaria en la Hispania romana*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 149-164.
- MÁRQUEZ C., *Órdenes y decoración arquitectónica en el mundo romano*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 135-148.
- MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ D.J., *Colonización romana y territorio en Hispania. El caso de Hasta Regia*, Universitat de Barcelona, Barcelona 2019, ISBN 9788491680789.
- MARTÍNEZ JIMÉNEZ J., *El fin de la romanidad (ss. IV-VIII)*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 79-94.
- MARTÍNEZ VELA J.A., *El obispo como defensor y protector de los ciudadanos en el bajo imperio romano. El testimonio de las cartas de san Agustín*, RGDR, 32 (2019).
- MARZAL-YETANO E., *Autodefensa y tutela pública de los derechos: la prenda extrajudicial medieval*, RH, 97.1 (2019), 31-68.
- MÍNGUEZ MORALES J.A., *Las cerámicas de paredes finas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 703-716.
- MONTERROSO CHECA A., *Los edificios para el espectáculo en la Hispania romana: teatros, anfiteatros y circos*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 223-238.
- MORÁN SÁNCHEZ C.J., *Redescubrir Hispania: eruditos, anticuarios y viajeros*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 95-112.
- MORILLO CERDÁN A., *Las lucernas romanas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 731-754.
- MURILLO A., *El Brexit: todo un reto para el derecho romano*, RIDROM, 23 (2019), 1-45.
- Neronia X., *Le Palatin, émergence de la colline du pouvoir à Rome, de la mort d'Auguste au règne de Vespasien*, a cura di M. de Souza - O. Devillers, Ausonius, Bordeaux 2019 ISBN 9782356132550.
- OJEDA NOGALES D., *Esculturas y relieves históricos*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 843-854.
- ORTIZ PALOMAR M.E. - PAZ PERALTA J.A., *El vidrio en Hispania romana (218 a. C. - 472 d. C.)*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 795-810.
- PAVÓN TORREJÓN P., *Aproximación a la implantación del dominio romano*, in *Arqueología*

- romana en la Península Ibérica, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 65-78.
- PECCI A., *Arqueología de la alimentación y análisis de residuos*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 543-554.
- PERE-NOGUES S., *Les relations diplomatiques sous le règne d'Agathocle*, in *Tra le rive del Mediterraneo: relazioni diplomatiche, propaganda e egemonia politica nella Sicilia*, a cura di A. Gonzales - M.T. Schettino, Presse universitaires de Franche-Comté, Besançon 2019, 67-83.
- RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ O., *Espacios mercantiles (basilica, sedes colegiales, macella)*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 255-272.
- SABIO GONZÁLEZ R., *Las producciones metálicas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 767-782.
- SÁNCHEZ LÓPEZ E. - GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ M., *Técnicas constructivas en la Hispania romana*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 115-134.
- SÁNCHEZ LÓPEZ E., *La ingeniería hidráulica*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 431-444.
- SÁEZ ROMERO A.M. - GARCÍA FERNÁNDEZ F.J., *Las Hispanias prerromanas*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 47-64.
- URIBE AGUDO P., *Los espacios privados en la península ibérica*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 273-290.
- VALLEJO DEL CAMPO J.A., *Et in arcadia ego: las 'historias' de Roma a la luz de la crítica del joven Menéndez Pelayo en sus "cartas de Italia"*, RGDR, 32 (2019).
- VENTURA VILLANUEVA A., *Espacios públicos y de representación. Los foros*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 205-222.
- VIEGAS C., *La producción de cerámicas comunes en la península ibérica*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (eug), Granada 2019, 717-730.
- WHELAN R., 'rec.' a Wood I., *The Transformation of the Roman West*, ARC Humanities Press, Leeds 2018, Early Medieval Europe, 27.4 (2019), 609-611.
- WINTERHAGER Ph., 'rec.' a Preiser-Kapeller J., *Jenseits von Rom und Karl dem Grossen: Aspekte der globalen Verflechtung in der langen Spätantike, 300-800 n. Chr.*, The English Historical Review, 134 (2019), 943-945.
- ZUCCA R., *Note topografiche sulla rivolta dei mercenari di Cartagine in Sardegna (240-237 a.C.)*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 557-572.
- g) Papirologia**
- BERKES L. - VANTHIEGHEM N., *A Late Coptic Tax Receipt from the Egyptian National Library (P. Cair. Nat. Library Inv. 3890)*, Journal of Coptic Studies, 21 (2019), 13-17.
- DELATTRE A. - VANTHIEGHEM N., *Un contrat de location de droit de pêche (P. Hamb. Copt. Inv. 10)*, Journal of Coptic Studies, 21 (2019), 19-27.
- JÖRDENS A., *Reflexe kaiserlichen Wirkens in ägyptischen Papyri und Ostraka*, Chiron, 49 (2019), 299-342.
- h) Epigrafia e paleografia**
- BASIĆ I. - ZEMAN M., *What can epigraphy tell us about partition Imperii in fifth-Century Dalmatia?*, Journal of Late Antiquity, 12 (2019), 88-135.
- BEGASS C., *Kaiser Marcian und Myra. Ein Beitrag zu Geschichte und Epigraphik Lykiens in der Spätantike*, Chiron, 49 (2019), 215-250.
- BÉRARD F., *Les monuments des sénateurs à Lyon et dans le sanctuaire des Trois Gaules*, in *Philorbômaios kai philhellên. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 443-466.
- DÍAZ FERNÁNDEZ A., *Deditio, restitutio y cláusulas revocatorias en el Bronce de Alcántara (AE, 1984, 495)*, in *In fidem venerunt. Expresiones de sometimiento a la república romana en Occidente*, editores E. García Riaza - A.M. Sanz, Madrid 2019, 167-191.
- DUPUIS X., *Les curies électorales dans les cités provinciales, une évolution du modèle romain?*, in *Voter en Grèce, à Rome et en Gaule. Pratiques, lieux et finalités*, a cura di A. Borlenghi - C. Chillet - V. Hollard - L. Lopez-Rabatel - J.-C. Moretti, MOM éditions, Lyon 2019, 179-184.

- ECK W., *Eine dritte Kopie der Tafel von Brigetio aus dem Jahr 311 n. Chr.*, QLS D, 9 (2019), 53-57.
- ESTEBAN ORTEGA J., *Corpus de inscripciones latinas de Cáceres*, Tomo V, *Augustobriga*, Universidad de Extremadura, Mérida 2019, ISBN 9788491270355.
- FABIANO J., *Builders and Integrated Associations in Fourth-Century CE Rome: A New Interpretation of AE 1941,68*, *Journal of Late Antiquity*, 12 (2019), 65-87.
- FOURNIER J., *Le rhéteur Publius Sestius Secundus Sabinus, curateur à Thasos*, in *Philorhōmaios kai philhellēn. Hommage à Jean-Louis Ferrary*, a cura di A. Heller - C. Müller - A. Suspène, DROZ, Paris 2019, 267-288.
- GALLEGO FRANCO H., *Agencia femenina y patrimonio propio en la arquitectura cívica. Su expresión epigráfica en "Hispania" y el África romana*, *Gerión*, 37.1 (2019), 149-176.
- ISAGER J., *Two New Halikarnassian Fragments of Diocletian's Price Edict, One with Additions to the Chapter De Pigmentis*, ZPE, 209 (2019), 185-195.
- JAKOBSMEIER H., *Die Gallier-Rede des Claudius aus dem Jahr 48 n. Chr. Historisch-philologische Untersuchungen und Kommentar zur tabula Claudiana aus Lyon. Mit einer Bibliographie*, Herbert Utz Verlag, München 2019, ISBN 9783831647699.
- KORHONEN K. - SORACI C., *Forme amministrative e scelte linguistiche nelle epigrafi e nelle monete della Sicilia romana*, *Gerión*, 37.1 (2019), 97-116.
- LEFÈVRE F., *Privilèges honorifiques ou avantages contractuels? Observations sur quelques documents épigraphiques ambigus*, *Chiron*, 49 (2019), 187-214.
- LEWIS J.P., *'rec.' a Esclaves et maîtres dans le monde romain: expressions épigraphiques de leurs relations*, a cura di M. Dondin-Payre - N. Tran, École française de Rome, Rome 2017, JRS, 109 (2019), 382-384.
- MONGARDI M., *Firmissima et splendidissima populi romani colonia. L'epigrafia anforica di Mutina e del suo territorio*, Universitat de Barcelona (UB), Barcelona 2019, ISBN 9788491681854.
- ORLANDI S., *Per la storia edilizia di Roma nel IV secolo. Qualche contributo epigrafico*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 507-523.
- SANDIROCCO L., *'rec.' a Licandro O., Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Giappichelli, Torino 2018, QLS D, 9 (2019), 512-518.
- SILVESTRI M., *Rivisitazione di un'epigrafe tardoantica di Canusium*, in *The Past as Present. Essays on Roman History in Honour of Guido Clemente*, a cura di G.A. Cecconi - R. Lizzi Testa - A. Marcone, Brepols, Turnhout 2019, 541-555.
- STEFAN A., *Caius Valerius Diocletianus. Le seul nom de Dioclétien en 285-286 d'après les inscriptions, les papyrus et les monnaies*, ZPE, 209 (2019), 276-291.
- TRUMP D., *In margine - Annotationen in der Handschrift Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 4417*, ZSS, 136 (2019), 364-371.
- VENTURA VILLANUEVA A., *Anexo I. Fuentes literarias y epigráficas relativas a...*, in *Arqueología romana en la Península Ibérica*, eds. E.H. Sánchez López - M. Bustamante-Álvarez, Universidad de Granada (cug), Granada 2019, 871-883.
- WIEWIORSKI J., *Epigrafika w warsztacie badacza ustroju rzymskiego - 'case study' = Epigraphy in the Researcher's Workshop for the Study of the Roman Political System: a Case Study*, *Zeszyty Prawnicze*, 19.1 (2019), 153-172.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE (anno 2019)

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (Slovacchia)
 Аграрное и земельное право [Agrarnoe i zemelnoe pravo] (Russia)
 Актуальные проблемы российского права [Aktualnye problemy rossijskogo prava] (Russia)
 American Journal of Legal History
 Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)
 Archivio Giuridico (AG)
 Bollettino di Studi Latini
 Byzantiaka
 Βυζαντινά Σύμμεικτα
 Byzantinische Zeitschrift (=ByzZ)
 Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines
 Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts
 Classical Antiquity
 Cultura giuridica e diritto vivente
 Czasopismo prawno-historyczne (Polonia)
 Deltion tes Christianikes Archaialogikes Hetaireias
 e-Legal History Review
 Early Medieval Europe
 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου [Epeteris tes Kentrou Ereunes tes Historias tou Hellenikou Dikaiou] (EHHD)
 Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos
 Forum prawnicze (Polonia)
 Fundamina. A Journal of Legal History
 Gerión. Revista de Historia Antigua
 Glossae. European Journal of Legal History
 Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu (Bosnia ed Erzegovina)
 Гуманитарные и политико-правовые исследования [Gumanitarnye i politiko-pravovye issledovanija] (Russia)
 Historische Zeitschrift
 INDEX. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law
 Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law (IAH)
 IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico

Ius romanum (periodicum digitale) (Bulgaria)
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление.
Право [Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja serija: Ekonomika. Upravlenie. Pravo]
(Russia)
Journal of Coptic Studies
Journal of Late Antiquity
JUS. Rivista di Scienze Giuridiche
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
Христианское чтение [Khristianskoe čtenie] (Russia)
Klio. Beiträge zur Alten Geschichte
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (Polonia)
Law and History Review
Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law
(LR)
Medioevo greco. Rivista di storia e filologia bizantina (MEG)
Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft
Oditor. Časopis za Menadžment, finansije i pravo (Serbia)
Paragraf. Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku (Croazia)
Pravni život (Serbia)
Pravo - teorija i praksa (Serbia)
Правоприменение [Pravoprimenenie] (Russia)
Pro Fide Rege et Lege (Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa) (Polonia)
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (QLSD)
Revista de Derecho Romano - Universidad Católica de Córdoba
Revista de Derecho Romano - Universidad del Salvador
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
Revista General de Derecho Romano (RGDR)
Revue des Études Byzantines (REByz)
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
RIDROM. Revista internacional de derecho romano
Rivista di Diritto Romano. Periodico di storia del diritto romano, di diritti antichi e della
tradizione romanistica medioevale e moderna (RDR)
Sehepunkte
Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano
y Tradición Romanística (SCDR)
Старинар [Starinar] (Serbia)
Studia Iuridica Cassoviensia (Slovacchia)
Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
The Classical Quarterly
The Classical Review
The Edinburgh Law Review

The English Historical Review
 The Journal of Legal History
 The Journal of Roman Studies (JRS)
 Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review
 Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки [Učēnye zapiski Kazanskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki] (Russia)
 Вестник Белорусского государственного экономического университета [Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo Universiteta] (Bielorussia)
 Вестник древней истории [Vestnik drevnej istorii] (Russia)
 Вестник гражданского права [Vestnik graždanskogo prava] (Russia)
 Вестник юридического факультета Южного федерального университета [Vestnik juridičeskogo fakulteta Južnogo federalnogo universiteta] (Russia)
 Vita Latina
 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)
 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (Serbia)
 Сборник радова – Правни факултет у Новом Саду [Zbornik radova – Pravni fakultet u Novom Sadu] (Serbia)
 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (ZSS)
 Zeitschrift für Antikes Christentum
 Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)
 Zeszyty Prawnicze. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polonia)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione ‘Sullo scaffale’ può inviare il pdf all’indirizzo *sulloscaffale.tesseractiuris@gmail.com*. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (*salvatore.puliatti@unipr.it*), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

Indice

<i>Saggi</i>	7
Sulle tracce dei <i>rescripta</i> richiesti da privati nella tarda antichità <i>Dario Mantovani</i>	9
Law and Administration in the Collectio Avellana <i>Boudewijn Sirks</i>	47
Il <i>beneficium</i> dall'antichità classica all'età romano-barbarica <i>Alessandro Barbero</i>	59
<i>Periscopio</i>	91
La terra e il diritto. La legge 168/2017 sui domini collettivi e l'indagine storico-giuridica <i>Ulrico Agnati</i>	93
Fondamenti del diritto europeo <i>Paolo Ferretti</i>	103
<i>Sul tavolo</i>	109
L' <i>auctoritas</i> di Traiano e la <i>iustitia</i> di Plinio <i>Renzo Lambertini</i>	111
Diritto, etica ed estetica <i>Renzo Lambertini</i>	113
La polisemia di <i>ius</i> e l'identità dei <i>Quirites</i> <i>Renzo Lambertini</i>	115
Menas e Thomas, nomi evocativi <i>Renzo Lambertini</i>	117
La pena che migliora l'uomo <i>Renzo Lambertini</i>	119
Il fascino di Giuliano <i>Paolo Garbarino</i>	120
DigilibLT: una biblioteca digitale della tarda latinità <i>Maria Antonietta Ligios</i>	122
<i>A proposito di</i>	125
Livio, Padova e l'universo veneto	127

<i>Ulrico Agnati</i>	
Philipp Lotmar e la dottrina dell'errore	135
<i>Riccardo Cardilli</i>	
L'intangibile mutevolezza della <i>voluntas defuncti</i>	153
<i>Renzo Lambertini</i>	
Ripensare l'Università	187
<i>Andrea Trisciuglio</i>	
<i>Sullo scaffale</i>	193
Fonti giuridiche	197
(Edizioni di fonti; Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti; Opere palinogenetiche; Fonti medievali)	
Sussidi	197
(Enciclopedie; Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.; Repertori bibliografici; Sussidi informatici; Lessici)	
Raccolte di scritti	198
(Atti di congressi, convegni, ecc.; Studi in onore; Pubblicazioni varie)	
Opere di interesse generale	199
(Profili generali del diritto romano; Studi sulle fonti giuridiche; Studi sulle fonti non giuridiche; Metodologia romanistica; Storia della romanistica; Teoria generale e comparazione giuridica; Florilegi, raccolte di casi; Tradizione giuridica europea)	
Diritto privato	212
(Persone e famiglia; Diritti reali; Obbligazioni; Successioni; Processo)	
Diritto bizantino	223
(Fonti e studi sulle fonti; Diritto privato; Diritto pubblico e penale; Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente; Raccolte di scritti e atti di convegni)	
Diritto penale e processo	228
Storia della costituzione romana	229
(Stato città; Repubblica; Principato; Dominato; Opere varie e generali)	
Amministrazione e fisco	233
Storia della civiltà antica	234
(Religione; Società e costume; Economia; Storia militare; Ideologie, politica, storiografia, ecc.; Studi vari e di carattere generale; Papirologia; Epigrafia e paleografia)	